

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 2791**

"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
13 maggio 2011, n. 70,  
concernente Semestre Europeo -  
Prime disposizioni urgenti per  
l'economia"

**Vol. I - Schede di lettura**

giugno 2011  
n. 299/I



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2791**

"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
13 maggio 2011, n. 70,  
concernente Semestre Europeo -  
Prime disposizioni urgenti per  
l'economia"

**Vol. I - Schede di lettura**

giugno 2011

n. 299/I



## AVVERTENZA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (A.C. 4357) è stato presentato alla Camera in prima lettura lo stesso 13 maggio. Assegnato alle Commissioni riunite V e VI, è stato esaminato a partire dalla seduta del 25 maggio. Il 14 giugno le Commissioni riunite lo hanno approvato con emendamenti e l'hanno trasmesso all'Aula (A.C. 4357-A). La discussione generale si è svolta nelle sedute del 15 e 16 giugno. Il 20 giugno il Governo ha posto in Aula la questione di fiducia su un maxiemendamento (Dis. 1.1) interamente sostitutivo, che coincideva in gran parte (ma non del tutto) con il testo approvato dalle Commissioni. Il dibattito e il voto di fiducia si sono tenuti nella seduta del 21 giugno ed infine il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con la maggioranza di 317 voti su 610 votanti (contrari 293).

Questo *dossier*, che illustra il testo trasmesso al Senato (A.S. 2791), è così articolato:

- volume I: schede di lettura illustrative dell'articolato (frutto dell'aggiornamento del *dossier* della Camera);
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
  - tomo I: novelle disposte dagli artt. 1-5 del decreto-legge;
  - tomo II: novelle disposte dagli artt. 6-10 del decreto-legge;
  - tomo III: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante.

I testi a fronte delle novelle sono così strutturati:

la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge (modifiche che sono già in vigore dalla data di pubblicazione di quest'ultimo in Gazzetta Ufficiale), oppure 'vigente' (nel caso di modifiche proposte dal maxiemendamento, che saranno efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione);

la seconda colonna rappresenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni recate dal decreto-legge (in neretto le parti che integrano o sostituiscono il testo);

la terza colonna presenta le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato dalla Camera.

Le variazioni della terza colonna sono rappresentate da neretti semplici (qualora il decreto-legge non abbia già introdotto modifiche a quella specifica porzione di testo) o da neretti 'retinati' (qualora la modifica apportata dal maxiemendamento intervenga su porzioni di testo già modificate dal decreto-legge). Nei casi in cui il decreto-legge n. 70 non sia intervenuto a modificare la normativa vigente la relativa colonna riporta la dicitura esplicita *nessuna modifica*.



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA.....	47
<b>Articolo 1</b> <i>(Credito di imposta per la ricerca scientifica)</i> Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 2</b> <i>(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)</i> Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 2-bis</b> <i>(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)</i> Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 3, commi 1-3</b> <i>(Demanio marittimo)</i> Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 3, commi 4-6</b> <i>(Distretti turistici)</i> Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 3, commi 7-8</b> <i>(Nautica da diporto – Codice della navigazione)</i> Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis</b> <i>(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)</i> Scheda di lettura.....	107
<b>Articolo 4, comma 13</b> <i>(Controlli antimafia)</i> Scheda di lettura.....	175
<b>Articolo 4, comma 15</b> <i>(Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici)</i> Scheda di lettura.....	179
<b>Articolo 4, comma 16</b> <i>(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i> Scheda di lettura.....	191
<b>Articolo 4, commi 17 e 18</b> <i>(Federalismo demaniale)</i> Scheda di lettura.....	201

<b>Articolo 4, comma 19</b> <i>(Anas)</i>	
Scheda di lettura.....	207
<b>Articolo 4, comma 19-bis</b> <i>(Porti)</i>	
Scheda di lettura.....	211
<b>Articolo 5, commi 1-3-bis</b> <i>(Costruzioni private)</i>	
Scheda di lettura.....	213
<b>Articolo 5, commi 4-8-bis</b> <i>(Costruzioni private – Misure di semplificazione )</i>	
Scheda di lettura.....	233
<b>Articolo 5, commi 9-14</b> <i>(Riqualificazione delle aree urbane degradate)</i>	
Scheda di lettura.....	241
<b>Articolo 5, comma 15</b> <i>(Proroga entrata in vigore sanzioni amministrative)</i>	
Scheda di lettura.....	249
<b>Articolo 6, comma 1</b> <i>(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)</i>	
Scheda di lettura.....	251
<b>Articolo 6, comma 2, lettera a)</b> <i>(Privacy)</i>	
Scheda di lettura.....	255
<b>Articolo 6, comma 2, lettera a-bis)</b> <i>(Codice consumo)</i>	
Scheda di lettura.....	263
<b>Articolo 6, comma 2, lettera b)</b> <i>(Semplificazione amministrativa)</i>	
Scheda di lettura.....	265
<b>Articolo 6, comma 2, lettera c)</b> <i>(Depositi GPL)</i>	
Scheda di lettura.....	275
<b>Articolo 6, comma 2, lettera d)</b> <i>(Procedure telematiche per gli utenti del Servizio sanitario nazionale e Aggiornamento del libretto sanitario)</i>	
Scheda di lettura.....	277
<b>Articolo 6, comma 2, lettera d-bis)</b> <i>(Comunicazioni di imprese e cittadini nel settore previdenziale ed assistenziale)</i>	



Scheda di lettura.....	283
<b>Articolo 6, comma 2, lettera e)</b> <i>(Trasporti eccezionali)</i>	
Scheda di lettura.....	287
<b>Articolo 6, comma 2, lettera f), e comma 3</b> <i>(Riduzione degli oneri amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	291
<b>Articolo 6, comma 2 lettera f-bis)</b> <i>(Sportello unico imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	299
<b>Articolo 6, comma 2, lettera f-ter)</b> <i>(Autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	303
<b>Articolo 6, comma 2, lettera f-quater)</b> <i>(Tenuta libri)</i>	
Scheda di lettura.....	305
<b>Articolo 6, comma 2 lettera f-quinquies)</b> <i>(Sportello unico)</i>	
Scheda di lettura.....	309
<b>Articolo 6, comma 2 lettera f-sexies)</b> <i>(Albo degli artigiani)</i>	
Scheda di lettura.....	313
<b>Articolo 6, comma 2 lettera f-septies)</b> <i>(Consorzi agrari)</i>	
Scheda di lettura.....	319
<b>Articolo 6, comma 2, lett. f-octies)</b> <i>(SISTRI)</i>	
Scheda di lettura.....	323
<b>Articolo 6, comma 2-bis</b> <i>(Indagini su incidenti ferroviari)</i>	
Scheda di lettura.....	325
<b>Articolo 6, comma 2-ter</b> <i>(Esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette)</i>	
Scheda di lettura.....	327
<b>Articolo 7, comma 1</b> <i>(Semplificazione fiscale: preambolo)</i>	
Scheda di lettura.....	329
<b>Articolo 7, comma 2, lettere a) e b)</b> <i>(Attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese)</i>	

Scheda di lettura.....	335
<b>Articolo 7, comma 2, lettere c) e d)</b> <i>(Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi)</i>	
Scheda di lettura.....	347
<b>Articolo 7, comma 2, lettera e)</b> <i>(Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia)</i>	
Scheda di lettura.....	351
<b>Articolo 7, comma 2, lettera g)</b> <i>(Semplificazione dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	353
<b>Articolo 7, comma 2, lettera h)</b> <i>(Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati)</i>	
Scheda di lettura.....	355
<b>Articolo 7, comma 2, lettera i)</b> <i>(Dichiarazioni dei redditi e IRAP)</i>	
Scheda di lettura.....	361
<b>Articolo 7, comma 2, lettera l)</b> <i>(Adempimenti dei contribuenti)</i>	
Scheda di lettura.....	363
<b>Articolo 7, comma 2, lettera m)</b> <i>(Imprese in contabilità semplificata)</i>	
Scheda di lettura.....	365
<b>Articolo 7, comma 2, lettera n)</b> <i>(Semplificazione della riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	367
<b>Articolo 7, comma 2, lettera o)</b> <i>(“Spesometro”)</i>	
Scheda di lettura.....	373
<b>Articolo 7, comma 2, lettera p)</b> <i>(Abolizione scheda carburante)</i>	
Scheda di lettura.....	377
<b>Articolo 7, comma 2, lettere q) e r)</b> <i>(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie)</i>	
Scheda di lettura.....	379
<b>Articolo 7, comma 2, lettera s)</b> <i>(Deduzione “accelerata” spese fino a 1000 euro)</i>	
Scheda di lettura.....	383

<b>Articolo 7, comma 2, lettera t)</b> <i>(Riscossione crediti INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	385
<b>Articolo 7, comma 2, lettera u)</b> <i>(Rateizzazione debiti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	391
<b>Articolo 7, comma 2, lettera u-bis)</b> <i>(Avviso iscrizione ipoteca)</i>	
Scheda di lettura.....	395
<b>Articolo 7, comma 2, lettera z)</b> <i>(Elevazione soglia valore beni obsoleti)</i>	
Scheda di lettura.....	397
<b>Articolo 7, comma 2, lettera aa)</b> <i>(Annotazione fatture IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	399
<b>Articolo 7, comma 2, lettera bb)</b> <i>(Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP)</i>	
Scheda di lettura.....	401
<b>Articolo 7, comma 2, lettera cc)</b> <i>(Accisa e IVA gas naturale)</i>	
Scheda di lettura.....	405
<b>Articolo 7, comma 2, lettera cc-bis)</b> <i>(Regime IVA tabacchi lavorati)</i>	
Scheda di lettura.....	409
<b>Articolo 7, comma 2, lettera cc-ter)</b> <i>(Depositi fiscali e doganali)</i>	
Scheda di lettura.....	411
<b>Articolo 7, comma 2, lettere dd), dd-bis), ee), ff), gg)</b> <i>(Riapertura termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote)</i>	
Scheda di lettura.....	415
<b>Articolo 7, comma 2, lettera gg-bis)</b> <i>(Agevolazioni IRAP per le ASP)</i>	
Scheda di lettura.....	421
<b>Articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies)</b> <i>(Modifiche alle disposizioni in materia di riscossione locale)</i>	
Scheda di lettura.....	423
<b>Articolo 7, comma 2, lettera gg-octies)</b> <i>(Pagamento delle spese nell'ipotesi di cancellazione del fermo amministrativo)</i>	

Scheda di lettura.....	431
<b>Articolo 7, comma 2, lettera gg-novies)</b> <i>(Decisione sull'istanza di sospensione nel processo tributario)</i>	
Scheda di lettura.....	433
<b>Articolo 7, comma 2, lettere gg-decies) e gg-undecies)</b> <i>(Importi minimi dei debiti tributari per iscrizione di ipoteca ed espropriazione immobiliare)</i>	
Scheda di lettura.....	435
<b>Articolo 7, commi 2-bis - 2-quater</b> <i>(Riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	439
<b>Articolo 7, comma 2-quinquies</b> <i>(Riduzione degli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo)</i>	
Scheda di lettura.....	445
<b>Articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies</b> <i>(Interessi di mora sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta)</i>	
Scheda di lettura.....	447
<b>Articolo 7, comma 2-octies</b> <i>(Misura degli interessi per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi)</i>	
Scheda di lettura.....	449
<b>Articolo 7, comma 2-novies</b> <i>(Attribuzione all'Ufficio delle dogane dell'applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle accise)</i>	
Scheda di lettura.....	451
<b>Articolo 8, comma 1</b> <i>(Contratto di inserimento)</i>	
Scheda di lettura.....	453
<b>Articolo 8, comma 2</b> <i>(Regime di attrazione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	457
<b>Articolo 8, comma 3</b> <i>(Amministrazione straordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	461
<b>Articolo 8, comma 4</b> <i>(Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (Banca del Mezzogiorno))</i>	
Scheda di lettura.....	471
<b>Articolo 8, comma 4-bis</b> <i>(Ente nazionale per il microcredito)</i>	

Scheda di lettura.....	477
<b>Articolo 8, comma 5, lettere a), b), c)</b> <i>(Fondo di garanzia PMI)</i>	
Scheda di lettura.....	483
<b>Articolo 8, comma 5, lettera d)</b> <i>(Tasso usurario)</i>	
Scheda di lettura.....	495
<b>Articolo 8, comma 5, lettera e)</b> <i>(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)</i>	
Scheda di lettura.....	497
<b>Articolo 8, comma 5, lettere f) e g)</b> <i>(Modifica condizioni contratti bancari nei riguardi delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	501
<b>Articolo 8, commi 6 e 8</b> <i>(Disciplina dei mutui)</i>	
Scheda di lettura.....	505
<b>Articolo 8, comma 7</b> <i>(Servizi di pagamento)</i>	
Scheda di lettura.....	517
<b>Articolo 8, comma 9</b> <i>(Tassazione fondi immobiliari chiusi)</i>	
Scheda di lettura.....	525
<b>Articolo 8, comma 10 (soppresso)</b> <i>(Brevetti)</i>	
Scheda di lettura.....	535
<b>Articolo 8, commi 11 e 12</b> <i>(Cessione crediti agricoli per finanziamento)</i>	
Scheda di lettura.....	537
<b>Articolo 8, comma 12-bis</b> <i>(Confidi)</i>	
Scheda di lettura.....	541
<b>Articolo 8-bis</b> <i>(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)</i>	
Scheda di lettura.....	543
<b>Articolo 9, commi 1 e 2</b> <i>(Contratti di programma per la ricerca strategica)</i>	
Scheda di lettura.....	545
<b>Articolo 9, commi 3-16</b> <i>(Fondazione per il merito)</i>	

Scheda di lettura.....	549
<b>Articolo 9, commi 17-21-bis</b> <i>(Personale docente e ATA)</i>	
Scheda di lettura.....	569
<b>Articolo 10, commi 1-6</b> <i>(Carta d'identità elettronica e tessera sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	585
<b>Articolo 10, comma 7</b> <i>(Trattamento pensionistico vittime del terrorismo)</i>	
Scheda di lettura.....	599
<b>Articolo 10, commi 8-10</b> <i>(Personale vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	601
<b>Articolo 10, commi 11-27</b> <i>(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque)</i>	
Scheda di lettura.....	605
<b>Articolo 10, comma 28</b> <i>(Tariffa servizio idrico)</i>	
Scheda di lettura.....	627
<b>Articolo 11</b> <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	631

## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1**

### *(Credito di imposta per la ricerca scientifica)*

L'**articolo 1, modificato dalla Camera**, istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dall'articolo in esame.

## **Articolo 2**

### *(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)*

L'**articolo 2** prevede un credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale (**comma 8**) - è subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari di cui al **comma 9**.

Per "lavoratore svantaggiato" si intendono i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

- soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- soggetti che vivano soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale (come definita nel citato numero 18)).

Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Ai sensi dei **commi 1 e 3**, il credito d'imposta, come accennato, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" (**comma 2**).

Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (**comma 3**).

Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (**comma 4**).

Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini del credito d'imposta in esame - incremento della base occupazionale (**comma 5**).

### **Articolo 2-bis**

*(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*

L'**articolo 2-bis, introdotto dalla Camera**, rfinanzia il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria 2007, utilizzando allo scopo le risorse dei Fondi strutturali europei. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare - adottato di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - per la determinazione:

- a) dei limiti di finanziamento relativi a ciascuna regione interessata;
- b) della durata dell'agevolazione;
- c) delle disposizioni di attuazione necessarie a garantire coerenza con le priorità e le procedure previste per i Fondi strutturali europei.

### **Articolo 3**

*(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti **turistici**, nautica da diporto)*

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 3** - che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere - sono stati **abrogati nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera**.

I **commi da 4 a 6** riguardano i Distretti turistici (a ciò limitati in virtù dell'**emendamento 3 delle Commissioni riunite della Camera**, che in sede referente avevano eliminato il riferimento più complessivo ai Distretti turistico-alberghieri).

Il **comma 4** prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore

che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici, con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del Distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del **comma 5**, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni: ciò in virtù del citato **emendamento delle Commissioni riunite della Camera**, che in sede referente ha soppresso il riferimento del testo iniziale alla decisione dell'Agenzia del Demanio; la delimitazione di fonte regionale è però effettuata di intesa con i Comuni interessati e, a seguito dell'**emendamento che il Governo ha presentato in Assemblea alla Camera**, con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio diviene, in virtù del medesimo intervento operato in sede referente dalle Commissioni riunite, partecipante necessitato alla conferenza di servizi<sup>1</sup>, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

Il **comma 6** elenca le disposizioni agevolative e di semplificazione che si applicano nei Distretti turistici, attingendo da alcuni degli istituti introdotti con la legge finanziaria per il 2006.

La norma contiene inoltre una clausola di salvaguardia finanziaria, ove si precisa che le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7** contiene disposizioni relative alla nautica da diporto per scopi commerciali e alla realizzazione di pontili galleggianti, che modificano il Codice della nautica da diporto.

I **commi da 7-bis a 7-septies**, contenenti disposizioni sulla nautica da diporto, erano stati inseriti dalle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, ma **non sono state riprese nel maxi emendamento** approvato dall'Aula della Camera.

Il **comma 8 dell'articolo 3, modificato dalla Camera**, contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.

---

<sup>1</sup> La disciplina della conferenza di servizi è contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

## Articolo 4

### *(Costruzione delle opere pubbliche)*

**L'articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis**, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006<sup>2</sup>). Le finalità perseguite sono individuate: nella riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico; nella semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici; nella garanzia di un più efficace sistema di controllo; nella riduzione del contenzioso.

**La Camera dei deputati** ha apportato modifiche, anche mediante l'introduzione dei nuovi **commi 2-bis, 3-bis, 10-bis e 14-bis**.

Il **comma 13** reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture.

**La Camera dei deputati vi ha apportato modifiche formali.**

Il **comma 15** apporta una serie di modifiche al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. È previsto, fra l'altro, un periodo transitorio di ulteriori 180 giorni per l'operatività del nuovo sistema di qualificazione SOA previsto dal regolamento.

Il **comma 16, modificato dalla Camera**, interviene su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), al fine di:

- a. riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la 2<sup>a</sup> guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale;
- b. semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'art. 146 del Codice. L' **emendamento 4.174** ha inserito gli enti parco tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria; ha previsto che il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo spetti al soprintendente stesso e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; ha stabilito l'efficacia immediata dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità dell'art. 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, ad una procedura *ad hoc* nel vigente comma 15 dello stesso art. 146.

---

<sup>2</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Inoltre l'**emendamento 4.153** ha esteso la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.

Il **comma 17 - oggetto di limitate modifiche durante l'esame della Camera** - novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85/2010 sul c.d. "federalismo demaniale". Il comma prevede che i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato decreto, possano essere - a richiesta dell'ente ed a determinate condizioni - trasferiti, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese. Il successivo **comma 18** detta norme per la prima applicazione.

Il **comma 19** prevede che, a decorrere dal bilancio relativo al 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 7 del D.L. 138/2002, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 1026, della L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Il **comma 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati (em. 4.175 approvato dalle Commissioni riunite 5a e 6a in sede referente)** richiede il raggiungimento di preventive intese per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali.

## **Articolo 5**

*(Costruzioni private)*

L'**articolo 5** reca, ai **commi 1 e 2**, modifiche alla vigente disciplina in materia edilizia finalizzate alla modifica delle procedure delle disposizioni relative al permesso di costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) e alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) disciplinata dalla legge n. 241 del 1991. **Durante l'esame alla Camera**, sono state introdotte disposizioni per la maggiore informatizzazione dello sportello unico per l'edilizia e soppresse le disposizioni riguardanti l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire.

Il successivo **comma 3** prevede, con una novella all'art. 2643, comma 1, del codice civile, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori definiti nelle normative regionali o statali e negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche.

Il **comma 3-bis**, introducendo i commi aggiuntivi 49-bis e 49-ter all'articolo 31 della legge n. 449 del 1998 (finanziaria 1999) reca disposizioni sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione

delle singole unità abitative e delle singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

Il **comma 4** dispone che la registrazione dei contratti di trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari assorba l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Il nuovo **comma 4-bis**, inserito dalla Camera, dispone inoltre l'abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili. Si prevede, inoltre, la possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, conseguentemente, vengono modificati gli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate.

Il **comma 5** prevede che, nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale (piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica sia sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. Il **comma 6** dispone che gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, insieme alle varianti vengano pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali. Tale norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (**comma 7**).

Il **comma 8** introduce alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli, in alcuni casi e a talune condizioni, dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) o dalla verifica di assoggettabilità qualora essi siano già stati sottoposti a VAS. Il **nuovo comma 8-bis** contiene modalità di intervento in presenza di piani particolareggiati attuativi decaduti.

I **commi da 9 a 14** recano misure relative alla riqualificazione di aree urbane degradate.

In particolare, il **comma 9** prevede che le regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (tale termine è stato **modificato dalla Camera** rispetto al testo originario che sfaceva riferimento all'entrata in vigore del decreto), proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti "funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare", tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione, che possono prevedere il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale elemento premiale, la delocalizzazione delle relative

volumetrie in aree diverse, il cambio di destinazione d'uso a determinate condizioni, le modifiche alla sagoma necessarie all'armonizzazione delle strutture esistenti. Il **comma 10** esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria. Il **comma 11** reca una norma transitoria mentre il **comma 12** estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le specifiche forme di autonomia.

Il **comma 14** prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (tale termine è stato **modificato dalla Camera** rispetto al testo originario che sfaceva riferimento all'entrata in vigore del decreto), le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi.

Il **comma 15**, con una modifica all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, proroga al 1° luglio 2011 la decorrenza prevista per la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

## Articolo 6

*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)*

Il **comma 1**, elenca le misure che sono disciplinate nei successivi commi 2, lettere da *a)* a *f)-octies*, *2-bis* e *2-ter* e ne individua la comune finalità, consistente nella riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese.

Allo scopo di ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti – secondo la relazione governativa – “*da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria*”, il **comma 2** introduce una serie di modifiche al Codice della *privacy* (D.Lgs. n. 196 del 2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali.

- **la lettera a), n. 1** introduce un comma 3-bis all'articolo 5 del Codice che prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del medesimo dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili a rapporti intercorrenti tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter dell'articolo 34;
- **la lettera a), n. 2** aggiunge un comma 5-bis all'articolo 13 del Codice che, in materia di informativa al diretto interessato ne stabilisce la possibile omissione quando si tratti di *curricula* spontaneamente trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Rispetto al testo

originario del decreto-legge in esame, si segnala che la Camera dei Deputati ha apportato una modifica meramente formale al testo del punto in commento, sopprimendo l'erroneo riferimento al comma 5;

- **la lettera a), n. 3** modifica l'articolo 24 del Codice, ampliando le ipotesi in cui il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato ai già citati casi di dati contenuti nei *curricula* trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa.
- **la lettera a), n. 4** aggiunge la lett. *b-bis*) al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che i dati sensibili contenuti nei *curricula* trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante;
- **la lettera a), n. 5** integra il contenuto dell'articolo 34 del Codice - articolo inserito nel capo I del titolo V, relativo alle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali - innanzitutto sostituendone il comma 1-bis. La nuova formulazione di tale comma stabilisce che per i soggetti, che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera *g*) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) al codice medesimo. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individui con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 dello stesso articolo 34. Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-*ter* con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali,



alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

- **La lettera a), n. 6** interviene invece sull'articolo 130 del Codice - articolo inserito nel capo I del titolo X, relativo ai servizi di comunicazione elettronica.

**Il comma 2, lettera a-bis), introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 67-sexies decies del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In coerenza con la novella recata al *Codice in materia di protezione dei dati personali* dall'articolo 6, comma 2, lett. a) n. 6 del provvedimento in esame, che - nel modificare il comma 3-bis dell'articolo 130 in materia di comunicazioni indesiderate, ha ampliato l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali ivi contenuta consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici - la norma in commento fa salva, nell'ambito della disciplina delle comunicazioni non richieste di cui al predetto articolo 67-sexies decies, quella prevista dal menzionato articolo 130, comma 3-bis del cd. *Codice della privacy*.

**Il comma 2, lettera b)**, impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare - **entro il 30 ottobre 2011, come stabilito dalla Camera dei deputati** - sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. In caso di mancato adempimento dell'obbligo in questione: 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo; 2) il mancato adempimento è valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) nei procedimenti ad istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della legge 241/1990, l'istante è legittimato ad iniziare l'attività.

E' inoltre prescritto a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi.

La norma del **comma 2, lettera c)** provvede all'abrogazione dell'articolo 2, comma 16-septies, dell'ultimo decreto cd. Milleproroghe, in materia di piccoli serbatoi di GPL. Con l'**emendamento 6.151 approvato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite**, su proposta dei relatori, si è introdotta una clausola di salvaguardia delle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004.

La **lettera d)** del **comma 2**, prevede che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. **Inoltre, la Camera ha aggiunto un numero 2-bis**, il quale dispone una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario.

**La lettera d-bis) del comma 2 - inserita dalla Camera - novella, a fini di semplificazione, le normative concernenti alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini ed imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale.** In particolare, le novelle riguardano, nell'ambito delle invalidità civili, l'indennità di accompagnamento e l'indennità di frequenza e, nell'ambito pensionistico, le imprese che abbiano dipendenti iscritti al Fondo INPS di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Il **comma 2, lettera e)**, reca una modifica dell'articolo 10 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, in materia di trasporti eccezionali su gomma, al fine di prevedere una semplificazione delle relative autorizzazioni. **La Camera dei deputati** ha previsto che sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata dalla necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

Il **comma 2, lettera f)** ed il successivo **comma 3, ai quali la Camera dei deputati dei deputati non ha apportato modifiche sostanziali**, introducono alcune modifiche al meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In primo luogo, viene precisato che il piano di riduzione degli oneri amministrativi adottato da ciascun Ministro in attuazione del programma nazionale attiene alle materie affidate alla competenza del rispettivo Ministero (**lettera f), numero 1.1**). Si prevede poi che regioni, province e comuni adottino, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi di tipo normativo, amministrativo o organizzativo tesi alla riduzione degli oneri amministrativi, da stabilirsi sulla base delle risultanze delle attività di misurazione. Per coordinare le attività di misurazione e le iniziative di riduzione da parte dei diversi livelli istituzionali, la novella prevede l'istituzione di un comitato paritetico in seno alla Conferenza unificata (**lettera f), numero 1.2**). Si ricomprendono anche i cittadini, oltre alle imprese, tra i destinatari dei regolamenti governativi contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina (**lettera f), numero 2**).

**La lettera f-bis) del comma - introdotta nel testo dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente - integra le disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all'art. 38 del DL 112/2008. Vi si prevede la nomina, da parte del prefetto, di un commissario *ad acta* nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto**

ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal regolamento emanato con d.P.R. n. 160 del 2010. Si impone poi, in ogni caso, l'adozione da parte dei comuni di misure organizzative e tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai Suap.

**Le lettera *f-ter*) introdotta dalla Camera dei deputati** prevede una semplificazione riferita all'individuazione di un unico soggetto competente (il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), in luogo dei precedenti tre (Agenzia delle entrate, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83-*bis*, comma 14, del decreto-legge 112/2008 per il mancato rispetto del meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

La lettera *f-quater*), **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, modifica i commi terzo e quarto dell'articolo 2215-*bis* del Codice civile e vi aggiunge un comma finale.

In coerenza con la finalità espressa dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, ovvero la riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese, la disposizione in commento semplifica le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento.

In particolare, l'intervento proposto, con la sostituzione degli attuali terzo e quarto comma dell'articolo 2215-*bis* incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno.

L'intervento in esame aggiunge poi un comma all'articolo 2215-*bis* volto a prevedere che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria.

La **lettera *f-quinquies*) del comma 2 - introdotta nel testo dalle Commissioni riunite della Camera** - integra le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), prevedendo peraltro una clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d'impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l'invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività di

comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.

**La lettera *f-sexies*) del comma 2 dell'articolo 6 - introdotta nel testo dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente** - integra le disposizioni del D.L. 7/2007, stabilendo che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (*ex* leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva.

La norma precisa anche che i provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

**La lettera *f-septies*) del comma 2 - introdotta nel testo dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente** - introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni di produttori" (OP) in base alle norme che le regolano. È ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese; vincoli e controlli previsti per le OP si estendono esclusivamente alle nuove sezioni.

**La nuova lettera *f-octies*** prevede una modifica dei termini cronologici relativi all'adempimento di alcuni obblighi da parte dei produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, al fine di favorire la progressiva operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Mentre in precedenza la data di riferimento era fissata al 2 gennaio 2012, per effetto della lettera *f-octies* il nuovo termine sarà individuato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e, comunque, non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

**Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati (em. 6.106)** prevede che sugli atti concernenti la nomina degli investigatori sugli incidenti ferroviari non si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

**Il comma 2-ter - inserito dalla Camera - concerne gli esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette.**

Si prevede che la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al 60 per cento.

Da ultimo, il **comma 3** prevede che anche le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza e garanzia, effettuino la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

## **Articolo 7** *(Semplificazione fiscale)*

Il **comma 1 dell'articolo 7, integrato dalla Camera**, riepiloga gli interventi normativi recati dall'articolo stesso.

Viene specificato, in particolare, che le norme introdotte sono complessivamente volte a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.

Le **lettere a) e b) del comma 2, modificate dalla Camera**, recano disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti di alcune categorie di imprese.

L'intervento è volto a unificare il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti; esso dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Sono esclusi da questa disciplina i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza.

Il **comma 2, alle lettere c) e d), modificate dalla Camera**, novellando la disciplina degli accessi in materia fiscale, pone dei limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi); estende le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

La **lettera e), oggetto di modifiche meramente formali da parte della Camera**, modifica la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF, eliminando tra l'altro l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR) al fine di potere usufruire dell'agevolazione.

La **lettera g)** prescrive l'adozione di regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente

indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti. Tale prescrizione investe:

- i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni;
- i provvedimenti delle agenzie fiscali;
- i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

La **lettera f** del testo originario del decreto-legge è stata assorbita nella precedente lettera g), senza modifiche sostanziali.

La **lettera h)**, oggetto di **modifiche** meramente formali **da parte della Camera**, consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.

La **lettera i)** del **comma 2** consente ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

La **lettera l)** del **comma 2** dispone che i termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La **lettera m)** del **comma 2** introduce un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificato di cui all'art. 18, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso:

- per le imprese di servizi, da 309.874 a 400.000 euro;
- per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) da 516.457 a 700.000 euro.

La **lettera n)** del **comma 2**, **modificata dalla Camera**, interviene sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cd. "accertamenti esecutivi". Essa dispone, tra l'altro, l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Per quanto concerne gli atti successivi all'accertamento, si precisa che l'intimazione ad adempiere deve essere limitata ai specifici casi.

Con una **modificata apportata dalla Camera**, si dispone la **sospensione dell'esecuzione forzata conseguente agli atti di c.d. "accertamento esecutivo" per centottanta giorni** decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. Detta sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. **La suddetta sospensione non opera**, tra l'altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a **conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione**.

La **lettera o) del comma 2** modifica le norme (recata dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) che hanno introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cd. "spesometro"). Con la norma in commento si escludono dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.

La **lettera p) del comma 2** esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

La **lettera q)** reca una semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare, eliminando l'obbligo della comunicazione, si prevede che il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- se i lavori sono effettuati dal detentore;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

La successiva **lettera r)** abroga il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione IRPEF delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

La **lettera s)** del comma 2, oggetto di **modifiche** meramente formali **da parte della Camera**, prevede che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce, ecc) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (fattura). La deduzione è applicabile soltanto nel caso in

cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro.

La **lettera t)** introduce una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.

La **lettera u)**, oggetto di **modifiche formali da parte della Camera** (assorbendo senza modifiche sostanziali la **lettera v)** del testo originario), reca disposizioni volte a favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali. Viene a tal fine modificato l'articolo 3-*bis* del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

La **lettera u-bis)**, **aggiunta durante l'esame da parte della Camera**, prevede che, prima di provvedere ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione debba notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione.

La **lettera z)** eleva l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441).

La **lettera aa)** aggiorna il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di IVA) del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

In particolare, il **punto 1)** eleva da 300.000 lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Analogamente il **punto 2)** eleva da 300.000 lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento.

Il **punto 3)**, infine, estende l'applicazione del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e 6 anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

La **lettera bb)** del comma 2 ha lo scopo di semplificare i versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici. Essa, in particolare, ha lo scopo, a partire dal 1° luglio 2011, di accorpare le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese.



La **lettera cc) del comma 2** reca una norma interpretativa, volta a precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote IVA e sulla misura dell'accisa applicate al gas naturale per combustione per usi civili (recate dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26), specificando che esse operano con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

La **lettera cc-bis) del comma 2, aggiunta dalla Camera**, dispone - tramite una novella all'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 - l'applicazione dell'IVA per quanto concerne le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati, ove queste siano effettuate prima dell'immissione al consumo, in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La **lettera cc-ter) del comma 2, aggiunta dalla Camera**, reca disposizioni in materia di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi IVA, apportando una serie di novelle all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

La **lettera dd) del comma 2** disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative. In particolare, viene ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010.

La **lettera dd-bis), inserita dalla Camera**, prevede che - tra i soggetti che **possono avvalersi della riapertura dei termini** per la rideterminazione dei valori di terreni e di partecipazioni - sono incluse **anche le società di capitali** i cui beni siano stati **oggetto di misure cautelari** e che ne abbiano riacquisito la piena titolarità all'esito del giudizio.

La **lettera ee)** prevede, per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

I soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera **ee)** possono in alternativa chiedere, ai sensi della **lettera ff)**, il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La **lettera gg)** prevede infine che le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto.

La **lettera gg-bis) del comma 2, aggiunta dalla Camera**, estende a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - in luogo delle sole ASP succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - la possibilità di usufruire delle agevolazioni IRAP eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle ONLUS.

La **lettera *gg-ter*) del comma 2, inserita dalla Camera**, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessi di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

La **lettera *gg-quater*)**, **aggiunta dalla Camera**, prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettuino la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Sempre dalla stessa data, i comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche modalità.

La **lettera *gg-quinquies*)**, **aggiunta dalla Camera**, prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000 - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 - le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

La **lettera *gg-sexies*)**, **aggiunta dalla Camera**, nell'ipotesi di cui i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuino in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgano delle società a capitale interamente pubblico, prevede che il sindaco o il legale rappresentante della società debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione

La **lettera *gg-septies*)**, **inserita dalla Camera**, interviene apportando una serie di modifiche normative conseguenti alle novità introdotte dalle lettere da *gg-ter*) a *gg-sexies*).

La **lettera *gg-octies*) del comma 2, inserita dalla Camera**, stabilisce che nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute:

- all'agente della riscossione;
- al Pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI;
- ai gestori degli altri pubblici registri.

La **lettera *gg-novies*) del comma 2, inserita dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, modifica la vigente normativa sul processo tributario a fine di prevedere che l'istanza di sospensione debba essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il maxiemendamento del Governo, approvato dall'Aula della Camera, non ha riprodotto la lettera *gg-decies*) del testo approvato in sede referente, recante sanzioni verso i magistrati tributari che non rispettino il termine sopra indicato.

La **lettera *gg-decies*)** (era la *gg-undecies*) del testo approvato in sede referente) del **comma 2, inserita dalla Camera**, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'agente della riscossione non possa procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo

complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.

In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ottomila euro.

Analogamente la **lettera gg-undecies**) (era la *gg-duodecies*) del testo approvato in sede referente) del comma 2, **inserita dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, provvede a rideterminare l'importo minimo del credito necessario per procedere all'espropriazione immobiliare.

I **commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 7, inseriti dalla Camera**, consentono ai soggetti interessati di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Il **comma 2-quinquies dell'articolo 7, inserito dalla Camera**, riduce gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.

I **commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 7, inseriti dalla Camera**, dettano disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Il **comma 2-sexies** in particolare, tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973<sup>3</sup> - concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento - dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

Il successivo **comma 2-septies** dispone che la norma di cui al comma precedente si applichi ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 2-octies dell'articolo 7, inserito dalla Camera**, prevede che la misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi sia fissata nel limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

<sup>3</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

Il **comma 2-novies** dell'**articolo 7**, **inserito dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1995, attribuisce all'Ufficio delle dogane - in luogo della Direzione regionale della medesima amministrazione - la competenza ad applicare le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel rispettivo ambito territoriale.

## **Articolo 8** *(Impresa e Credito)*

Il **comma 1** dell'**articolo 8** modifica la disciplina del contratto di inserimento.

La prima novella concerne l'individuazione delle lavoratrici donne comprese nell'ambito di applicazione dell'istituto.

La norma finora vigente fa riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello maschile.

La novella inserisce la condizione che le donne siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La modifica appare volta ad adeguare la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

La seconda novella aggiorna un riferimento normativo comunitario.

Il **comma 2** reca disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo del regime fiscale di "attrazione europea", previsto dall'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa.

Con un **emendamento approvato in sede referente**, si è altresì precisato che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello.

Il **comma 3** introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. legge Prodi-*bis*). La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo.

La **lettera a)** prevede che i commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedano a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo

economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria.

La **lettera b)** prevede che il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento di cui agli articoli 69-77 del decreto legislativo 270/1999.

La **lettera c)** prevede integrazioni e modifiche al decreto legislativo 270/1999.

Con **emendamenti introdotti, in sede referente, dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, è stata poi contemplata - nella norma che regola i poteri ministeriali di nomina commissariale (articolo 38 del d. lgs. 270/1999) - la possibilità che, nei casi di cui all'introdotta articolo 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico nomini lo stesso organo commissariale per le due imprese.

Il **comma 4**, oggetto di **modifiche meramente formali da parte della Camera**, con l'obiettivo esplicito di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, autorizza l'emissione - fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie. Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno.

Il **comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera**, dispone il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea.

Il **comma 5 dell'articolo 8 alle lettere a) e b)** novella la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia, mentre alla **lettera c)** dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

La **lettera d)** del **comma 5** modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura. Si prevede in particolare che la fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento. Inoltre, a tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La **lettera e)** modifica l'articolo 23-*bis* del D.L. n. 112 del 2008 estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti

di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-*bis*.

Le **lettere f) e g) del comma 5, modificate dalla Camera**, intervengono sulla disciplina, recata dall'articolo 118 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari. In particolare, **la lettera f), come modificata dalla Camera**, dispone che - con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa - nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo 118, possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente.

La **lettera g)** prevede che le disposizioni introdotte dalla precedente lettera *f)* non si applichino ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data.

I **commi 6 e 8 dell'articolo 8 modificati dalla Camera** disciplinano, rispettivamente, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e recano misure volte a semplificare la cd. "portabilità" dei mutui.

Il **comma 6 come modificato dalla Camera** consente, tra l'altro, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:

- stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
- aventi un importo originario **non superiore a 200 mila euro** (anziché a 150 mila euro come nel testo originario);
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
- aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 35 mila euro** (anziché a 30 mila euro come nel testo originario) e, **salvo diverso accordo tra le parti** non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. Sono quindi disciplinate le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione, tra l'altro applicando, in luogo del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati; **l'applicazione del suddetto tasso di interesse** potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, **per un periodo pari alla durata residua del finanziamento** o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore.

Il **comma 7 dell'articolo 8, modificato dalla Camera**, reca un complesso di disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, al fine di allineare l'esercizio del credito allo standard europeo.

In particolare, la **lettera a)** del comma 7 reca modifiche alle norme del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno - relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento.

La **lettera b)** reca una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica.

La **lettera c)** stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive **lettere d)** ed **e)**.

La **lettera f)** differisce i termini per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al R.D. n. 1736 del 1933.

La **lettera f-bis), inserita dalla Camera**, interviene aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 8 della legge n. 386 del 1990 che disciplina la materia del **pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione**. In tale ipotesi, si prevede che la prova dell'avvenuto pagamento possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Il **comma 8** reca disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui. Tra queste, viene estesa l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti. Viene altresì novellata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione.

In particolare, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - si precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. A seguito di una **modifica approvata dalla Camera** è stata pertanto **soppressa la disposizione che prevedeva che l'avvio delle procedure** di collaborazione tra intermediari - da cui decorre il computo del termine - **seguisse l'adozione della delibera di mutuo** da parte del mutuante surrogato.

Il **comma 9** apporta una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi.

Viene innanzitutto abrogato il comma 2 dell'articolo 32 del DL n. 78 del 2010 che demandava l'emanazione delle disposizioni attuative del comma 1 ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, non emanato (**lettera a)**).

Il nuovo comma 3 dell'articolo 32 citato, introdotto dalla **lettera b)**, limita l'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari (articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351 del 2001), ai fondi partecipati esclusivamente da alcuni investitori istituzionali.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 32, introdotto dalla **lettera c)**, stabilisce tra l'altro che i redditi dei fondi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.

Il nuovo comma 5, introdotto dalla **lettera d)**, consente alle società di gestione del risparmio di deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento nell'ipotesi in cui al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento. In tal caso la società preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010.

La modifica al comma 5-*bis* dell'articolo 32, effettuata dalla **lettera e)**, conferma la non applicazione della ritenuta del 20 per cento in caso di liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva.

La **lettera f)** demanda infine ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.

Il **comma 10, soppresso dalla Camera dei deputati**, modificava l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (art. 2, n. 10, legge 633/1941). In particolare la disposizione limitava la tutela ai sensi della legge del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo invece tale tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.

I **commi 11 e 12** sono diretti a consentire agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di *pagamento diretto* previsti dalla PAC, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello dell'economia e finanze, che ai sensi del **comma 12** sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. È inserita la clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 12-*bis***, inserito dalle Commissioni riunite della Camera, modifica, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la definizione di «confidi». Essa comprende, oltre ai «consorzi con attività esterna» anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.



### **Articolo 8-bis**

*(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)*

L'**articolo 8-bis, introdotto dalla Camera**, prevede che al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati siano cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche. Inoltre le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

### **Articolo 9**

*(Scuola e merito)*

I **commi 1 e 2** dell'articolo 9, **modificati dalla Camera**, introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. A tal fine si autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa col Ministero per lo sviluppo economico a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica") con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con i distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Con decreto ministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dello sviluppo economico possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei suddetti contratti anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

I **commi da 3 a 16, alcuni dei quali modificati dalla Camera**, concernono l'istituzione della Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario.

I membri fondatori sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive. Lo statuto, approvato con decreto interministeriale, disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati.

In particolare, la Fondazione gestirà il fondo per il merito degli studenti universitari e coordinerà operativamente la somministrazione delle prove nazionali *standard* per l'accesso al fondo medesimo, mentre le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione. La Fondazione è inoltre autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del MIUR e del MEF, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale

Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Per l'anno 2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, di cui 9 costituiscono la dotazione del fondo per il merito e uno è per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è autorizzata la spesa di un milione di euro a favore della Fondazione.

La **lettera b) del comma 5 è stata modificata dalla Camera**, prevedendo che siano chiamati a far parte del comitato consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei collegi universitari.

Le ulteriori variazioni del testo originale, come l'inserimento del **comma 6-bis**, sono dovute a **modifiche formali**.

Il **comma 17, modificato dalla Camera**, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. Il piano, che sarà verificato annualmente al fine di eventuali rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica dall'a.s. 2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili per quell'anno.

Le modifiche introdotte dalla Camera prevedono che ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, sia riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del MIUR.

Il **comma 18, modificato alla Camera**, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l'articolo 10 del D.Lgs. 368/2001, che - in attuazione della Direttiva n. 1999/70/CE - disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA.

La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato).

La Camera ha integrato la disposizione con ulteriori richiami normativi, al fine di rafforzare i motivi di esclusione del personale scolastico dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, trattandosi di settore oggetto di peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza numerica delle relative dotazioni organiche.

Con il **comma 19, che reca alcune modifiche formali**, si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza.

Il **comma 20, modificato**, prevede che, a decorrere dall'A.S. 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti sia effettuato ogni 3 anni (anziché ogni 2), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. Le **modifiche introdotte** prevedono che l'aggiornamento non comporti possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il proprio punteggio, ossia con l'inserimento "a pettine". Inoltre, si è previsto che anche le graduatorie di istituto siano aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale).

Dopo il comma 20, le Commissioni riunite della Camera avevano inserito un **comma 20-bis**, in materia di graduatorie, peraltro **non recepito nel maxiemendamento** del Governo approvato dall'Aula. Il **comma 21, modificato alla Camera**, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'A.S. 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. A tal fine, è stato sostituito il primo periodo dell'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (e non l'intero comma, come previsto originariamente dal D.L.); restano pertanto impregiudicate le deroghe per infermità o assistenza previste dal secondo periodo del medesimo comma 3.

La Camera ha inoltre inserito il **comma 21-bis**, che detta norme sui lavoratori precari della scuola. La disposizione estende all'anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 134 del 2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico annuale; partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi, con eventuale compenso di partecipazione; valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico) a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio precedente.

## **Articolo 10**

*(Servizi ai cittadini)*

I **commi da 1 a 3** intervengono in materia di carta di identità elettronica, da un lato riservando al Ministero dell'interno la responsabilità sul processo di produzione e rilascio di essa, dall'altro prevedendo l'unificazione, anche progressiva, della stessa con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato.

Il **comma 4** demanda ad un “atto di indirizzo strategico” del Ministro dell'economia e delle finanze, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria. Il **comma 5** sopprime il limite di età di rilascio della carta d'identità; modifica la durata di validità della carta di identità (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni); esenta i minori di 12 anni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali; prevede che i minori dei 14 anni che si recano all'estero possano utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ovvero da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità oppure in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione. Il **comma 6** prevede la responsabilità dell'ufficiale di anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati all'indice nazionale delle anagrafi (INA).

Il **comma 7, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede che al pagamento della doppia annualità di reversibilità prevista, in caso di decesso dei soggetti beneficiari, a favore dei superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato vittime del terrorismo, provvedano gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

Il **comma 8** prevede che la copertura dei posti disponibili nell'organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il **comma 9** prevede l'applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo-squadra e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo-reparto, compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Il **comma 10** stabilisce, per il triennio 2011-2013, la riduzione alla metà della durata dei corsi di formazione per i vigili del fuoco, previsti dal richiamato decreto legislativo 217/2005.

I **commi 11-27** disciplinano l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque, originariamente introdotta dal Governo con il nome di 'Agenzia per la vigilanza sulle risorse idriche' (il nome è stato modificato durante l'esame in Commissione alla Camera).

L'Agenzia in esame sostituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che era stata istituita dal Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il **comma 11** precisa le finalità sottese all'istituzione, mentre il **comma 13**, indica nell'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, nella

trasparenza e nell'economicità i principi che devono informare l'attività dell'Agenzia.

Il **comma 14** elenca le funzioni che dovranno essere svolte dall'Agenzia tra le quali si segnala la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. In proposito, si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

Ai sensi del **comma 15**, a decorrere dalla sua istituzione, sono trasferite all'Agenzia le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) dall'art. 161 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti.

Il comma 26, prevede la soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della Co.N.Vi.R.I.

Ai sensi del **comma 16** l'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Le modifiche introdotte in sede referente prevedono che dei tre componenti due vengano proposti dal Ministro dell'ambiente e uno dalla Conferenza Stato-Regioni.

Lo stesso comma dispone che le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 20 giorni dalla richiesta. I componenti dell'Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia stessa per un periodo di tre anni, non rinnovabili; tra le sue funzioni non si annovera più quella di formulare proposte all'Agenzia.

I **commi 22 e 23**, disciplinano l'organizzazione e le risorse finanziarie dell'Agenzia, mentre il **comma 24** reca la copertura degli oneri.

Il **comma 21**, prevede che con apposito D.P.R. si possa provvedere allo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Le modifiche introdotte in sede referente prevedono infine l'introduzione di un **comma 26-bis** che prevede la giurisdizione esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia, competenza di primo grado comprendente anche l'eventuale adozione di misure cautelari; l'impossibilità di attribuire incarichi di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque anni.

Tramite il rinvio all'art. 119 del D.Lgs. 104/2010, si prevede l'applicazione ai giudizi in oggetto del rito abbreviato già previsto davanti alle autorità amministrative indipendenti.

Il **comma 28** reca una norma di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008<sup>4</sup>, al fine di chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. 79/1995 (convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1995).

### **Ex-Articolo 10-bis**

*(Finanziamento del servizio ferroviario di interesse nazionale)*

L'**articolo 10-bis**, contenente disposizioni sul finanziamento del servizio ferroviario di interesse nazionale, era stato inserito dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati ma **non è stato recepito** nel maxi emendamento approvato dall'Aula.

### **Articolo 11**

*(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 11** reca, al **comma 1**, il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 2** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, quantificati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>4</sup> Articolo abrogato per effetto del referendum del 12-13 giugno 2011.

## **SCHEDE DI LETTURA**





## Articolo 1

### *(Credito di imposta per la ricerca scientifica)*

#### Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in *joint venture* ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

#### Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

\_\_\_\_\_

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in *joint venture* ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni competenti parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.**

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

3. Operativamente:

3. *Identico:*

a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

a) *identico:*

1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

1) *identico;*

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana **e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;**

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n.2006/C 323/01, lettera *d*), del paragrafo 2.2;

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla **lettera *d*) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n.2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006;**

b) il credito di imposta:

b) *identica.*

1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera *a*);

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;

5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h-ter)* e *h-quater)* del medesimo articolo;

6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, che è conseguentemente soppresso.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, che è conseguentemente **abrogato**.

5. *Identico*.

Testo del decreto-legge  
—————Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

**L'articolo 1, modificato dalla Camera**, istituisce al **comma 1** un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell'articolo in esame.

L'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha attribuito un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011. La misura del beneficio non risulta ad oggi determinata in quanto non è stato emanato il decreto ministeriale previsto dalla norma.

In precedenza un altro credito d'imposta<sup>5</sup> in favore delle imprese che avevano sostenuto, nel periodo 2007-2009, costi per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo era stato istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 280 a 283).

Per ovviare ai problemi di copertura finanziaria sorti in applicazione del beneficio in argomento, l'articolo 29 del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto l'obbligo per i contribuenti di presentare una comunicazione relativa agli investimenti agevolabili per consentire il monitoraggio del credito d'imposta in esame<sup>6</sup>.

Successivamente si è reso necessario disporre un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa. In particolare, l'articolo 2, comma 236, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha, in un primo momento, incrementato lo stanziamento di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e, in un secondo momento, il decreto legge n. 40 del 2011 lo ha ridotto di 50 milioni per l'anno 2010. Il beneficio era pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora fosse stata riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, non potendo, in ogni caso, superare 50 milioni annui. Tali risorse sono state assegnate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 4 marzo 2011, ai soggetti che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito di imposta per l'esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi del **comma 3, lett. b)**, il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012. Esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La norma conferma l'integrale deducibilità degli investimenti in oggetto (**comma 2**).

---

<sup>5</sup> La Commissione europea, con decisione dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def., ha stabilito che il credito d'imposta citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE

<sup>6</sup> La disciplina del monitoraggio dei crediti d'imposta, introdotta per esigenze conoscitive finalizzate anche a garantire la copertura finanziaria dell'onere a carico della finanza pubblica, consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere, in via anticipata, la fruizione complessiva del beneficio concesso. In taluni casi, essa prevede anche l'obbligo per il contribuente di presentare apposita richiesta e subordina la fruizione all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente.

Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)<sup>7</sup>, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g) *h-ter*) e *h-quater*) dello stesso articolo.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Le fattispecie per le quali è esclusa la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) [da ultimo, art. 50, comma 1, lett. c-bis)], del TUIR; ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

---

<sup>7</sup> Il TUIR è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Infine è stabilito che il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca.

La norma (**comma 3, lett. a**) definisce le Università e gli enti pubblici di ricerca come segue:

1. le Università, statali e non statali, e gli Istituti universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2. gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009<sup>8</sup>, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e **gli istituti di**

---

<sup>8</sup> L'articolo 6 elenca le seguenti Istituzioni ed Enti di ricerca:

- Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
  1. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
  2. Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
  3. Istituto nazionale di geofisica;
  4. Istituto nazionale di fisica nucleare;
  5. Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» Torino;
  6. Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale);
  7. Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);
  8. Istituto nazionale della nutrizione;
  9. Istituto nazionale economia agraria (INEA);
  10. Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  11. Istituto nazionale di ottica – Firenze;
- Istituto superiore di sanità (ISS);
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della Difesa ai sensi del DM 20 gennaio 1998;
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- Ente italiano montagna (EIM) istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge;
- Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);

**ricovero e cura a carattere scientifico** (a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**);

3. gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera *d*), del paragrafo 2.2<sup>9</sup>.

Le Università e gli enti pubblici possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione (ovvero in consorzio, in *joint venture*, ecc.) con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

La misura del credito d'imposta è pari al 90% della quota di investimenti in ricerca effettuati nell'anno.

Il beneficio è determinato applicando la predetta percentuale all'ammontare dell'investimento eccedente la media degli stessi effettuati nel triennio 2008-2010. In altre parole, non possono accedere al beneficio fiscale coloro che non incrementano l'ammontare degli investimenti in ricerca rispetto agli anni precedenti.

Il **comma 4** rimanda ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle disposizioni applicative dell'articolo in esame, prevedendo altresì che la disposizione - come anticipato - assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

Si ricorda che il comma 25, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 – soppresso dal comma 4 della norma in esame – prevedeva l'applicazione del beneficio in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla media degli investimenti effettuati nel triennio precedente.

E' altresì previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari** (a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**) possano essere individuate ulteriori strutture

---

- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica istituita dall'art. 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) cui l'Agenzia subentra, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della medesima legge.

<sup>9</sup> La citata fonte normativa fornisce la seguente definizione di "organismo di ricerca": soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.



finanziabili. In tale ipotesi, il decreto sembrerebbe poter prevedere una misura percentuale del beneficio diversa dal 90% fissato dalla norma in esame.

Il parere parlamentare va espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine senza che i pareri delle Commissioni competenti siano stati emanati, il decreto potrà comunque essere adottato.

Il **comma 5** quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame in 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio di tali oneri.

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.

In particolare, la clausola di salvaguardia dispone, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009) delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure correttive.

*Sotto il profilo della formulazione del testo si segnala che le misure correttive cui si riferisce la norma non sono quelle del "precedente periodo" del comma 5 in esame - che individua le risorse da non includere nelle misure correttive medesime - bensì quelle indicate nel terzo periodo del comma medesimo.*



## Articolo 2

*(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

1. *Identico.*

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla

## Testo del decreto-legge

Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei **numeri** 18 e 19, **dell'**articolo 2 del **citato** Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività

il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti **alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. *Identico:*

a) se il numero complessivo dei dipendenti **a tempo indeterminato** è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti **alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;**

b) *identica;*

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali **siano** state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

**7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

**alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.**

8. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione **di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183**, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

misure di cui al precedente periodo.».

\_\_\_\_\_

scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.».

L'**articolo 2** prevede un credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame<sup>10</sup>. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale (**comma 8**) - è subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari di cui al **comma 9**.

Il credito d'imposta in esame è inquadrato nell'ambito di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la decisione assunta nel corso del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, "Patto Euro plus", nel quale si prevede che "per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo".

Per le definizioni di lavoratore "svantaggiato" e "molto svantaggiato", il **comma 2** fa riferimento all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. In particolare, per "lavoratore svantaggiato" si intendono i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

- soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- soggetti che vivano soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato;

---

<sup>10</sup> Si ricorda che già la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all'articolo 2, commi da 539 a 548, aveva attribuito un credito d'imposta triennale in favore dei datori di lavoro che, nel 2008, avessero assunto lavoratori, in specifiche aree indicate dal comma 539, con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico. A tal fine il comma 547 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di attuazione sono state disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008 (G.U. n. 85 del 10 aprile 2008).

- membri di una minoranza nazionale (come definita nel citato numero 18)).

Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Ai sensi dei **commi 1 e 3**, il credito d'imposta, come accennato, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei **dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; la Camera ha così ridefinito quest'ultimo periodo temporale di riferimento**, periodo che, nel testo originario del decreto, consisteva invece nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto. La modifica suddetta è stata introdotta dall'emendamento 2.5. (approvato dalle Commissioni riunite V e VI della Camera) ed è stata successivamente confermata nell'emendamento governativo approvato dall'Assemblea (emendamento Dis. 1.1.).

Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" (**comma 2**). Per la nozione di costi salariali, la norma rinvia all'articolo 2, numero 15), del citato regolamento (CE) n. 800/2008; quest'ultimo fa riferimento all'importo totale ("effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati"), che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (**comma 3**).

Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate<sup>11</sup> oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (**comma 4**).

Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 2359 sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini del credito d'imposta in esame - incremento della base occupazionale (**comma 5**). Anche in questo caso, per i lavoratori assunti con contratti a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Si ricorda altresì che il **comma 2** richiama l'articolo 40 del citato regolamento (CE) n. 800/2008, nel quale sono definite le condizioni che rendono compatibili con il mercato comune i regimi di aiuto di Stato in favore dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati<sup>12</sup>.

Il credito d'imposta (**comma 6**) è utilizzabile, entro tre anni dalla data di assunzione, esclusivamente mediante compensazione, secondo le norme generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo

---

<sup>12</sup> In particolare l'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, così dispone:

"I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza".

unico delle imposte sui redditi (TUIR)<sup>13</sup>, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR (comma 6).

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il **comma 7** prevede le seguenti ipotesi di decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta:

- qualora il numero complessivo dei dipendenti (**a tempo indeterminato, come precisato dalla Camera**) sia inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei **dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (lettera a)**). La Camera ha così ridefinito quest'ultimo periodo temporale di riferimento, periodo che, nel testo originario del decreto, consisteva invece nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto. Le modifiche suddette sono state introdotte dagli emendamenti 2.4. e 2.5. (approvati dalle Commissioni riunite V e VI della Camera) e confermate nell'emendamento governativo approvato dall'Assemblea (emendamento Dis. 1.1.);
- qualora i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese (lettera b));
- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali della normativa fiscale e di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale (lettera c)). *Non è chiaro, almeno sul piano letterale, se la decadenza sia determinata anche da una violazione inerente solo alla normativa fiscale o solo a quella contributiva (ferma restando l'esclusione, in materia, delle*

---

<sup>13</sup> Il TUIR è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*violazioni formali e di quelle per le quali siano state irrogate sanzioni di importo inferiore a euro 5.000).*

**La Camera ha inserito un comma 7-bis - introdotto dapprima con l'emendamento 2.3.(nuova formulazione), approvato dalle Commissioni riunite V e VI, e poi, in termini identici, dal maxi-emendamento governativo approvato dall'Assemblea (Dis. 1.1.) -.** Il comma specifica che, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui abbiano già usufruito; in particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera *c*), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Dalla data del definitivo accertamento di quest'ultima, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dello stesso comma *7-bis*, inoltre, il diritto alla restituzione del credito d'imposta, nel caso di un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale (e che sia incorso in una delle ipotesi di decadenza suddette), è considerato credito prededucibile.

Il **comma 8** prevede l'emanazione di **un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai fini della definizione: dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni del Mezzogiorno (indicate al comma 1), a valere sui fondi strutturali comunitari di cui al successivo **comma 9**; delle disposizioni attuative dei commi precedenti. In ogni caso, il decreto ministeriale deve garantire il rispetto delle condizioni che consentano l'impiego dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

Il comma 8 prevede che, nella determinazione dei limiti garantiti di finanziamento, si tenga conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari.

Si ricorda che le Commissioni riunite V e VI della Camera (con l'approvazione dell'emendamento 2.12) avevano operato una modifica al presente comma 8, la quale non è stata recepita nell'emendamento governativo approvato dall'Assemblea (emendamento Dis. 1.1.). Tale modifica concerneva **la natura del decreto ministeriale di cui al comma 8, la quale veniva qualificata come regolamentare.**

Il **comma 9** dispone che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni sia reperita a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), destinate al finanziamento dei

programmi operativi, regionali e nazionali, nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale di cui al precedente comma 8<sup>14</sup>.

**Per l'impiego dei fondi comunitari, il comma 9 richiede il consenso della Commissione europea.**

Si rileva che le Commissioni riunite V e VI della Camera (con l'approvazione dell'emendamento 2.12.) avevano operato **una modifica al presente comma 9, la quale non è stata recepita nell'emendamento governativo approvato dall'Assemblea** (emendamento Dis. 1.1.). Tale modifica prevedeva che, in attesa del consenso della Commissione europea, il credito d'imposta in esame venisse in ogni caso attuato e che si provvedesse alla copertura degli oneri (nella suddetta fase di attesa) mediante il ricorso al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il **comma 9** dispone che le risorse nazionali e comunitarie in oggetto siano versate, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunitari devono comunicare al

---

<sup>14</sup> Si ricorda che il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) costituiscono i due principali Fondi strutturali che finanziano la politica di coesione nel quadro comunitario di programmazione per il 2007-2013.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 1083/2006, le risorse dei Fondi strutturali sono concentrate su tre obiettivi: Convergenza (finalizzato ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni in ritardo di sviluppo, il cui PIL per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria dell'UE-25), Competitività e occupazione regionale (volto al rafforzamento della competitività e dell'occupazione delle regioni diverse da quelle in ritardo di sviluppo) e Cooperazione territoriale (che mira alla integrazione equilibrata del territorio dell'UE attraverso il rafforzamento della cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale).

Con riferimento all'attuazione dei Fondi strutturali in Italia, si ricorda che circa il 75% delle risorse comunitarie assegnate all'Italia sono destinate all'obiettivo Convergenza, per un importo pari a 21,6 miliardi di euro. Le regioni italiane interessate dall'Obiettivo Convergenza sono: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata, quest'ultima però in regime transitorio (c.d. *phasing-out*). Gli interventi dell'obiettivo Convergenza sono gestiti attraverso 10 programmi operativi regionali (due per ciascuna regione, l'uno cofinanziato dal FESR, l'altro dal FSE) e 7 programmi nazionali (PON "Per l'Assistenza tecnica", PON "Ricerca e competitività", PON "Sicurezza", PON "Reti e mobilità", due Programmi per l'istruzione, l'uno cofinanziato dal FESR l'altro dal FSE, e due Programmi per l'Assistenza tecnica e le Azioni di sistema, e due programmi interregionali (POIN "Attrattori culturali e turismo", POIN "Energia").

L'obiettivo Competitività, che interessa tutte le regioni italiane diverse da quelle dell'obiettivo Convergenza, cui è destinato circa il 20% delle risorse assegnate all'Italia (circa 6,3 miliardi di euro), si compone di 32 programmi operativi regionali (16 finanziati dal FESR e 16 dal FSE) e di 1 programma operativo nazionale finanziato dal FSE (PON "Azioni di sistema").

Le restanti risorse sono attribuite all'obiettivo Cooperazione territoriale europea (546 milioni), che riguarda tutte le regioni e le province italiane che concorrono a realizzare 18 Programmi operativi con aree omologhe degli altri Stati membri.

Per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale (oltre 31 miliardi di euro complessivi per il periodo di programmazione 2007-2013), che transita dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE) l'ammontare degli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari per l'attuazione del credito d'imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno, si segnala quanto riportato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto, nelle sedute del 12 e del 14 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

In particolare, il Ministro ha evidenziato come, secondo le vigenti procedure di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali disciplinate dai regolamenti comunitari, entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere spesi circa 8 miliardi di fondi comunitari per evitare il disimpegno automatico delle risorse<sup>15</sup> (attualmente ne risulterebbero spesi solo 3 miliardi).

Nella seduta del 14 aprile, il Ministro Fitto ha comunicato alla Commissione che è stato avviato con le autorità comunitarie un confronto per l'individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta, quali la ricerca e il *bonus* occupazione, che in questo caso potrebbe accelerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Secondo l'articolo 95 del Regolamento n. 1083/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 539 del 16 giugno 2010, la Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma.

<sup>16</sup> Per quanto concerne l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali, il CIPE, con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1, al punto 7, ha indicato apposti "indirizzi per l'accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013", disponendo la riprogrammazione delle risorse relative ai fondi comunitari, anche in riferimento al fortissimo ritardo - salvo poche Amministrazioni di eccellenza - nell'utilizzo dei fondi comunitari medesimi, con gravi rischi di disimpegno.

La riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali è stata considerata necessaria, in particolare, alla luce degli effetti delle modifiche apportate al Regolamento CE 1083/2006 alla "regola del disimpegno automatico" (modifiche introdotte dal Regolamento CE 539/2010), che hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d'anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi.

La delibera n. 1/2011 dispone che la riprogrammazione verrà avviata, secondo la prassi comunitaria e nel rispetto di quanto previsto dal QSN 2007-2013, dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e in concertazione con la Commissione Europea.

Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma Operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

I Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione in favore di altri Programmi nell'ambito dello stesso Obiettivo Comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo Strutturale.

In base al medesimo **comma 9**, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal credito d'imposta in esame; qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro stabilisce, con proprio decreto, una riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, in modo da garantire la compensazione degli effetti (fino allo scostamento finanziario riscontrato) su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure compensative.

**Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE** *(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera)*

### **Il Patto Euro plus (comma 1)**

Il Patto Euro plus, richiamato espressamente dalla relazione illustrativa dell'art. in esame, è stato approvato dai Capi di Stato o di governo della zona euro nella riunione dell'11 marzo 2011 e avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo; hanno aderito al Patto – che resta aperto all'adesione di altri Stati membri - anche Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania.

Il Patto si inserisce nel nuovo sistema di *governance* economica risultante dalla combinazione di iniziative riconducibili a cinque assi di intervento:

- 1) un meccanismo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche nazionali (c.d. "semestre europeo"), che è già stato avviato, per la prima volta, nel 2011;
- 2) una più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita;
- 3) l'introduzione, mediante appositi regolamenti, di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici che include anch'essa meccanismi di allerta e di sanzione;
- 4) l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio;
- 5) l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro.

Il Patto impegna gli Stati partecipanti ad adottare le misure necessarie per realizzare quattro obiettivi: promuovere la competitività; stimolare l'occupazione; concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche; rafforzare la stabilità finanziaria. Specifico rilievo viene inoltre attribuito al coordinamento delle politiche fiscali.

Ogni anno gli Stati membri partecipanti converranno a livello di Capi di Stato e di Governo le azioni concrete da realizzare nei dodici mesi successivi.

La scelta delle misure specifiche da attuare resterà di competenza di ciascun Paese e dovrà riflettersi nei rispettivi Programmi nazionali di riforma e Programmi di stabilità. Particolare attenzione dovrà essere riservata agli obiettivi e agli interventi di seguito indicati:

- assicurare un'evoluzione dei costi in linea con la produttività, attraverso misure quali:



- riesaminare gli accordi salariali e laddove necessario, il grado di accentramento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione dei contratti collettivi;
- assicurare che gli accordi salariali del comparto pubblico corrispondano allo sforzo di competitività del settore privato.
- incrementare la produttività, mediante riforme quali:
  - l'ulteriore apertura dei servizi professionali e al settore del commercio al dettaglio, nell'intento di stimolare la concorrenza e l'efficienza;
  - il miglioramento dei sistemi di istruzione e la promozione della ricerca e dello sviluppo, l'innovazione e le infrastrutture;
  - il miglioramento del contesto imprenditoriale, in particolare per le PMI, segnatamente, eliminando gli oneri amministrativi e migliorando il quadro normativo.
- stimolare il mercato del lavoro mediante:
  - riforme del mercato del lavoro per promuovere la "flessicurezza", ridurre il lavoro sommerso e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e l'apprendimento permanente;
  - riforme fiscali, quali la riduzione dell'imposizione sul lavoro.
- assicurare ulteriormente sostenibilità delle finanze pubbliche, mediante:
  - la sostenibilità di pensioni, assistenza sanitaria e prestazioni sociali, ad esempio allineando l'età pensionabile effettiva alla speranza di vita, limitando i regimi di pensionamento anticipato e ricorrendo ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni);
  - il recepimento nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale delle regole del Patto di stabilità e crescita. L'esatta forma e natura della regola sarà decisa da ciascun Paese (ad esempio sotto forma "freno all'indebitamento" o di regole collegate al saldo primario o alla spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale.

In merito al coordinamento delle politiche fiscali, il Patto, pur riconoscendo che l'imposizione diretta resta di competenza nazionale, ne sottolinea la rilevanza ai fini del sostegno al risanamento di bilancio e alla crescita economica. In tale contesto gli Stati membri si impegnano ad avviare discussioni strutturate sulle questioni di politica fiscale, segnatamente per assicurare che si scambino migliori prassi, si evitino prassi dannose e si presentino proposte di lotta contro la frode e l'evasione fiscale.



### **Articolo 2-bis**

*(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.**

**2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.**

**3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.**

**4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione**

Testo del decreto-legge  
 \_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
 modificazioni apportate dalla Camera  
 dei deputati  
 \_\_\_\_\_

**europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.**

**5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.**

L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, rfinanzia il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria 2007, utilizzando allo scopo le risorse dei Fondi strutturali europei.

Il rifinanziamento viene effettuato "in coerenza" con:

- la decisione assunta nel «Patto Europlus» del 24 e 25 marzo 2011;
- il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010 (**comma 1**).

Si ricorda che il «Patto Europlus» è stato approvato - nel corso del consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 - dai capi di Stato o di governo della zona euro e cui hanno aderito Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania.

Il Patto verte principalmente su settori che rientrano nella sfera di competenza nazionale e che sono essenziali per migliorare la competitività e scongiurare squilibri dannosi. La competitività - si afferma nel Patto - è fondamentale ai fini di una crescita più rapida e più sostenibile dell'UE nel medio-lungo periodo, di livelli più elevati di reddito per i cittadini e della salvaguardia dei nostri modelli sociali. Gli altri Stati membri sono invitati a partecipare su base volontaria.

Gli Stati membri partecipanti s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per realizzare gli obiettivi seguenti:

- stimolare la competitività
- stimolare l'occupazione
- concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche
- rafforzare la stabilità finanziaria.

In particolare, riguardo agli interventi diretti a stimolare la competitività, il patto sottolinea l'importanza di concentrare gli sforzi su grandi sfide; per assicurare la

diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, si evidenzia l'opportunità di prevedere strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Il Piano nazionale per il Sud, varato dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, rappresenta - secondo le dichiarazioni del Governo - un atto di impegno politico e di indirizzo strategico che viene assunto rispetto al tema della riduzione del divario territoriale; esso contiene l'indicazione puntuale di un numero limitato di priorità sulla cui attuazione dovrebbe confluire l'impegno delle Amministrazioni responsabili e competenti, ai diversi livelli istituzionali, per la realizzazione degli interventi necessari. Nei suoi contenuti tiene conto delle proposte delle parti sociali in materia di crescita ed occupazione nel Mezzogiorno; i temi prioritari sono stati indicati nel Programma nazionale di riforma, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010.

Il Piano identifica otto grandi priorità, suddivise in tre Priorità strategiche di sviluppo (infrastrutture, ambiente e beni pubblici; competenze ed istruzione; innovazione, ricerca e competitività) su cui misurare, in un'ottica pluriennale, progressi strutturali di miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno. A queste si aggiungono cinque ulteriori Priorità strategiche di carattere orizzontale, da attuare rapidamente per creare nel Mezzogiorno un ambiente favorevole e pre-condizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo: sicurezza e legalità; certezza dei diritti e delle regole; pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente; Banca del Mezzogiorno; sostegno mirato e veloce per le imprese, il lavoro e l'agricoltura.

Tra gli obiettivi che il Piano si prefigge si segnala quello di "concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un'anticipazione del federalismo fiscale"<sup>17</sup>.

## **Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

I commi da 271 a 279 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) hanno introdotto un regime agevolativo, nella forma del credito di imposta, per le imprese<sup>18</sup> che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle "aree svantaggiate" del Mezzogiorno<sup>19</sup>.

### Le aree interessate (comma 271)

---

<sup>17</sup> *Piano nazionale per il Sud*, pag. 8

(disponibile all'indirizzo [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano\\_sud/piano\\_testo.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_sud/piano_testo.pdf)).

<sup>18</sup> L'agevolazione è stata estesa agli imprenditori agricoli (art. 1, co. 1075, l. n. 296 del 2006) e al settore della pesca (art. 15, co. 1-bis, d. l. n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 127 del 2007).

<sup>19</sup> Le modalità per la corretta interpretazione ed applicazione della misura agevolativa sono contenute nella Circolare dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2008, n. 38/E (*Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate*), nella quale sono - tra l'altro - specificati i requisiti soggettivi ed oggetti per la fruizione del credito.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)<sup>20</sup>, del Trattato istitutivo della Comunità europea<sup>21</sup>.

#### Gli investimenti (comma 273)

Sono considerate agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

#### Le agevolazioni (commi 271-272)

Per tali investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*<sup>22</sup> né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

---

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. a), TCE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione"; ai sensi della lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

<sup>21</sup> Si ricorda che la Commissione europea, con Decisione C(2007)5618 del 28 novembre 2007, ha approvato la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'allegato alla Carta reca l'indicazione analitica delle percentuali massime di investimento per le quali è fruibile il credito di imposta.

<sup>22</sup> Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

### Le esclusioni (comma 275)

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

### Misura e utilizzazione del credito d'imposta (commi 274 e 276-279)

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

Le norme specificano inoltre le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativamente alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l'agevolazione, nel solo periodo d'imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986).

L'efficacia delle disposizioni in oggetto era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea<sup>23</sup>.

Successivamente con l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 del 2008<sup>24</sup>, sono state stabilite le modalità procedurali da seguire per poter beneficiare del credito di imposta, tendendo, in linea di massima, ad evitare automatismi nella fruizione del credito e subordinandone il godimento al rispetto di vincoli procedurali e di massimali di risorse disponibili.

---

<sup>23</sup> Il 25 gennaio 2008 la Commissione europea ha approvato il credito di imposta in questione; precisamente, con la Decisione C(2008) 380, la Commissione ha autorizzato l'aiuto concesso a fronte di costi ammissibili appartenenti ad un progetto d'investimento iniziale avviati dopo il 1° gennaio 2007 ed entro il 31 dicembre 2013, in linea con l'efficacia della Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, approvata dalla Commissione il 28 novembre 2007, con efficacia dal 1° gennaio 2007.

<sup>24</sup> Recante "*Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*".



Le modalità di accesso al credito di imposta in questione sono basate sulla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate di un apposito formulario, in modo da "prenotare" il diritto alla fruizione della misura agevolativa. La disciplina procedurale diverge a seconda che il credito di imposta abbia ad oggetto progetti di investimento avviati o meno prima del 3 giugno 2008 (data di entrata in vigore del suddetto decreto).

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare - adottato di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - per la determinazione:

- d) dei limiti di finanziamento relativi a ciascuna regione interessata;
- e) della durata dell'agevolazione;
- f) delle disposizioni di attuazione necessarie a garantire coerenza con le priorità e le procedure previste per i Fondi strutturali europei.

*Si evidenzia che la disposizione non individua alcun criterio che consenta di prefigurare le caratteristiche fondamentali che assumerà il credito d'imposta (quali: durata - limiti di finanziamento - principi attuativi): queste verranno individuate solo con il citato decreto non regolamentare del Ministro dell'economia (per l'emanazione del quale, peraltro, non è previsto alcun termine).*

Si ricorda che con il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sono state dettate disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, abrogando il regolamento (CE) n. 1260/1999.

Per quanto concerne il Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto dall'articolo 27 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, si tratta del documento di orientamento sull'utilizzo dei Fondi Strutturali comunitari e del cofinanziamento nazionale, elaborato congiuntamente da amministrazioni centrali e regionali, istituzioni economiche e sociali. L'Italia ha presentato all'Unione europea il proprio QSN con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destina al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Il Quadro è stato accompagnato da altri documenti istruttori predisposti dal dipartimento per le politiche di sviluppo e da altre amministrazioni.

La proposta italiana di QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Sempre al comma 2 è altresì previsto - **con una disposizione introdotta con il maxi emendamento presentato dal Governo e non presente nel testo approvato dalle Commissioni della Camera** - che (rimandando ad apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle relative modalità applicative):

- i crediti d'imposta possano essere fruiti nei limiti delle disponibilità previste dal decreto ministeriale sopra ricordato;
- i soggetti interessati abbiano diritto al credito d'imposta sino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Il **comma 3** provvede ad individuare le risorse necessarie per l'attuazione della disposizione in esame nell'utilizzo congiunto delle risorse - destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna - relative:

- al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- al relativo cofinanziamento nazionale.

Nell'individuare dette risorse, la disposizione fa esplicito riferimento ai ritardi che caratterizzano il loro impegno e la loro spesa. L'efficacia della disposizione resta comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 4** disciplina la procedura contabile di utilizzo delle risorse, prevedendo che queste siano versate all'entrata del bilancio dello Stato con successiva rassegnazione - per le predette finalità di spesa - ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine si prevede che le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunichino gli importi - sia comunitari che nazionali - riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, monitorare gli oneri recati dall'articolo in esame.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze effettui apposito monitoraggio al fine di poter adottare - in caso di necessità - sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia. Tale clausola deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria.

È prevista, infine, una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione in parola da presentarsi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 5**).

**Articolo 3, commi 1-3**  
*(Demanio marittimo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:**

*Soppresso.*

**a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;**

**b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**rispetto dei princìpi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;**

**c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:**

**1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;**

**2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;**

**3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;**

**d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo

*Soppresso*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n.1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.**

**3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.**

*Soppresso*

**I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 - che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere - sono stati abrogati nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera.**

**Articolo 3, commi 4-6**  
(*Distretti turistici*)

Testo del decreto-legge

---

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, **nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti,** la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti **turistici** con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata **dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati,** previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi **deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio.**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n.266 del 2005;

*b)* i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del predetto articolo 43; **gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;**

*c)* nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività

6. Nei Distretti **turistici** si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano **comunque**, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n.266 del 2005;

*b)* i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del predetto articolo 43;

*c)* nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività



## Testo del decreto-legge

delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti **e possono** presentare richieste **e** istanze, **anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale**, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, **in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica**, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

I **commi da 4 a 6** dell'articolo 3 riguardano i Distretti turistici (a ciò limitati in virtù dell'**emendamento 3.100 n. f. delle Commissioni riunite della Camera**, che in sede referente avevano eliminato il riferimento più complessivo ai Distretti turistico-alberghieri).

Si ricorda che tra le priorità del Documento di economia e finanza 2011 rientra, con riferimento al settore del turismo, l'istituzione, lungo le coste, dei distretti, nominati peraltro "Distretti turistico-balneari", attraverso la ridefinizione del demanio marittimo e l'introduzione sistematica di "zone a burocrazia zero"; la Camera dei deputati, però, ha eliminato i commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del decreto-legge, che atteneva all'introduzione ed alla disciplina del diritto di superficie sul demanio marittimo.

Circa il riferimento rimasto in vigore, quello al turismo, è utile una disamina della relativa giurisprudenza costituzionale.

Per la sentenza C.Cost. n. 90/2006, il nuovo assetto delle competenze delineato dal nuovo Titolo V prevede che la materia "turismo" sia attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione; nella fattispecie allora dedotta in giudizio, si ritenne però salva la possibilità che lo Stato potesse procedere, in futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti turistici, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali.

Quando invece la legge finanziaria 2004 prevede l'istituzione di un apposito fondo, al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto mediante l'assegnazione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore in aree con determinate caratteristiche, la sentenza n. 107/2005 censurò la norma: essa non aveva natura "parafiscale" (riconducibile quindi alla materia di competenza legislativa statale "sistema tributario e contabile dello Stato"), nè era volta a favorire la tutela della concorrenza, nè era riconducibile alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall'art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico; escludendo che la disposizione in questione rientrasse in taluna delle materie di cui all'art. 117, comma secondo, della Costituzione, la Corte ne dichiarò l'illegittimità costituzionale (accogliendo il ricorso della Regione, che aveva lamentato un'interferenza illegittima in materie di competenza regionale, quali l'industria e il turismo).

Per la sentenza n. 286/2004, comunque, la disciplina statale che regola la materia dei canoni di concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative è legittima e rispetta il principio della leale collaborazione, poiché prevede espressamente il coinvolgimento diretto delle Regioni, chiamate a classificare le aree del demanio marittimo in ragione della diversa valenza turistica delle stesse, attraverso lo strumento della Conferenza Stato-Regioni: solo per il caso di mancata adozione del decreto interministeriale la legge fissa unilateralmente l'ammontare dei canoni.

In ogni caso, per la sentenza n. 197/2003, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo

tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (*cf.* sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione.

Il **comma 4**, in particolare, prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici (nel seguito “Distretti”), con i seguenti obiettivi:

- riqualificazione e rilancio dell’offerta turistica a livello nazionale e internazionale;
- sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;
- miglioramento dell’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi;
- assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che il riconoscimento giuridico dei distretti si è avuto per la prima volta con la legge 5 ottobre 1991, n. 317<sup>25</sup>. Sino a quel momento i distretti industriali non avevano avuto alcuna effettiva identità istituzionale, ma l’interazione con il governo locale si era basata sulla formazione di consorzi e di associazioni locali di categoria. In materia di individuazione dei distretti, il successivo intervento legislativo è avvenuto con la legge 140/1999<sup>26</sup>, mirante alla semplificazione dei criteri di individuazione. La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) è intervenuta in modo sostanziale in materia di distretti produttivi con i commi da 366 a 372 dell’articolo 1. Ai fini dell’individuazione dei distretti, il comma 366 (nel testo attualmente vigente) prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

Le **reti di imprese** sono invece forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che vogliono aumentare la forza sul

---

<sup>25</sup> *Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese*. Si veda in particolare l’articolo 36.

<sup>26</sup> *Norme in materia di attività produttive*.

mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto. La disciplina delle reti di impresa è contenuta nell'articolo 42 del D.L. 78/2010.

Ai sensi del **comma 5**, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni: ciò in virtù del citato **emendamento delle Commissioni riunite della Camera**, che in sede referente ha soppresso il riferimento del testo iniziale alla decisione dell'Agenzia del Demanio; la delimitazione di fonte regionale è però effettuata di intesa con i Comuni interessati e, a seguito di una integrazione disposta dal **maxi-emendamento che il Governo ha presentato in Assemblea alla Camera**, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia del demanio diviene, in virtù del medesimo intervento operato in sede referente dalle Commissioni riunite, partecipante necessitato alla conferenza di servizi<sup>27</sup>, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

Il comma 5 precisa inoltre che nei territori costieri di cui al comma precedente si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti.

Si ricorda inoltre che la categoria del demanio marittimo ricomprende: i lidi, le spiagge, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano direttamente col mare per almeno una parte dell'anno e i canali utilizzabili ad uso marittimo (art. 822 c.c. e art. 28 codice della navigazione). L'insieme dei beni demaniali costituisce un numero chiuso. Si tratta di un elenco tassativo per cui non possono ammettersi estensioni tali da farvi rientrare generi non considerati dai testi legislativi. La giurisprudenza negli anni ha chiarito le nozioni di lido, spiaggia, e arenile:

- Lido: “porzione del litorale che si trova ad immediato contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, con esclusione dei momenti di tempesta”;
- Spiaggia: “tratto di terraferma contiguo al lido che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, ma pur sempre idoneo ai pubblici usi del mare”;
- Arenile: “tratto di terraferma relitto del naturale ritirarsi delle acque che pur avendo perso una immediata idoneità ai pubblici usi del mare ne conserva la potenzialità. Questo ha natura demaniale marittima fino a quando non interviene un decreto di sclassifica, ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione”;
- Scogliera naturale: “serie di scogli ravvicinati, più o meno affioranti dal mare. La scogliera, insieme con gli scogli, massi scogliosi, le dighe naturali, rientra nella nozione di lido, in quanto si presenta in aderenza con il mare”;
- Scogliera artificiale: “accumulo di massi disposto parallelamente a breve distanza dalla costa, per proteggerla dall'azione erosiva delle onde e dell'alta marea”.

---

<sup>27</sup> La disciplina della conferenza di servizi è contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

La giurisprudenza ha inoltre elaborato alcuni criteri tendenti a dettare indici rilevatori del carattere della demanialità: *a)* che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; *b)* che, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; *c)* che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione" come l'accesso, approdo tiro in secco dei natanti, o la destinazione alla pesca, alla balneazione anche solo allo stato potenziale, non rileva invece la natura geologica del terreno.

Sulla disciplina del demanio marittimo è intervenuto, da ultimo, il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento alle regioni dei beni del demanio marittimo, sebbene il D.P.C.M. di trasferimento non sia ancora stato emanato.

Il **comma 6** elenca le disposizioni agevolative e di semplificazione che si applicano nei Distretti turistici, attingendo da alcuni degli istituti introdotti con la legge finanziaria per il 2006.

Si ricorda che la legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) è intervenuta in materia di distretti produttivi con i commi da 366 a 372 dell'articolo 1.

In particolare, il richiamato comma 368 determina le disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi. Con esse viene prevista, in sintesi, la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.

La lettera *a)* del comma 368 individua la disciplina tributaria.

Viene prevista – su base comunque opzionale – la possibilità di due diverse aggregazioni, costituite rispettivamente dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest'ultima possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES). Tanto nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto nella tassazione unitaria (applicabile sia alle imposte sul reddito, sia alle entrate locali) il distretto è individuato come unità fiscale di riferimento.

La lettera *b)* del comma 368 individua alcune disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi.

Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese che aderiscono ai distretti, la norma prevede la facoltà per il distretto di svolgere talune funzioni quali l'esecuzione, in nome e per conto dell'impresa, degli adempimenti burocratici connessi con lo svolgimento dell'attività; si prevede, inoltre, il riconoscimento ai distretti della facoltà di stipulare negozi di diritto privato per conto delle imprese ad essi aderenti sulla base delle norme civilistiche che disciplinano il mandato. A fronte di quest'attività amministrativa svolta dal distretto, la cui rispondenza alle norme di legge è dichiarata dal distretto stesso, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono di conseguenza nei riguardi delle imprese senza esperire alcun altro controllo.

Viene altresì consentito ai distretti di accedere con apposita convenzione ai sistemi informativi e agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni, rimandando ad

un successivo decreto l'individuazione delle concrete modalità applicative della disposizione.

La lettera *c)* individua una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti.

Si tratta in particolare di interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito, a promuovere contenimento dei rischi e a favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto. A tale proposito, vengono anzitutto previste forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società.

La lettera *d)* detta disposizioni in materia di ricerca e sviluppo, prevedendo l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione<sup>28</sup>, che è chiamata a concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali. All'Agenzia è assegnato il compito di promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo provvedendo ad individuare a valorizzare e a diffondere nuove conoscenze tecnologiche, brevetti ed applicazioni industriali su scala sia nazionale che internazionale.

Secondo la **lettera a)** del comma 6 in commento, alle imprese dei Distretti:

- costituite in rete si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge finanziaria per il 2006, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta;

Si segnala che in virtù di un **emendamento delle Commissioni riunite della Camera** il riferimento normativo al contratto di rete (lettera *a)*, primo periodo), è stato corretto facendo rinvio all'articolo 3, comma 4-*ter* (anziché comma 4-*bis*) e seguenti, del D.L. 5/2009<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Con D.P.C.M. 8 aprile 2008 (G. U. 30 maggio 2008, n. 126) è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

<sup>29</sup> Il decreto-legge 5/2009 ha disciplinato i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione del contratto stesso, prevedendo per la rete di imprese che nasce dalla conclusione di tale contratto l'applicazione delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006. Con l'approvazione della legge 99/2009 il Parlamento ha inteso apportare altri cambiamenti alla normativa in esame. L'articolo 1 ha apportato, fra l'altro, alcune modifiche ed integrazioni alle norme sul contratto di rete contenute nel decreto-legge 5/2009, relativamente alle indicazioni da inserire nel contratto e alle disposizioni che si applicano alla rete di imprese che nasce dalla conclusione dello stesso contratto (non solamente le disposizioni amministrative ma anche quelle finanziarie e di ricerca e sviluppo previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria 2006). Si segnala inoltre che all'articolo 3 il comma 4-*quinqies*, nel testo attualmente vigente, dispone già che alle reti delle imprese di cui al medesimo articolo 3 si applichino le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge finanziaria per il 2006 previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Quanto disposto dal primo periodo della lettera *a)*, dunque, appare già previsto dalla normativa vigente.

- non costituite in rete, si applicano inoltre, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge finanziaria per il 2006.

Si segnala che in virtù di un **emendamento delle Commissioni riunite della Camera** si è inteso ovviare a possibili difficoltà in sede applicativa della prima formulazione della lettera a) del comma 6, il cui primo periodo sembrava porre come condizione per fruire dei regimi agevolativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 368, della legge finanziaria per il 2006 il fatto che un'impresa possedeva due caratteristiche: essere parte del Distretto; essere parte di una rete di imprese. Il secondo periodo della lettera a) medesima affermava però che “alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005”, come se tali imprese potessero fruire dei benefici di cui alle lettere b), c) e d), pur non essendo parte di una rete di imprese. Essendo intenzione del legislatore quella di assicurare alle imprese non costituite in rete i soli benefici fiscali (di cui alla lettera a) del citato articolo 1, comma 368), l'emendamento approvato ha deciso di sostituire l'avverbio “altresì” con l'avverbio “comunque”.

La **lettera b)** del comma 6 in commento qualifica i Distretti come “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43. In virtù di un **emendamento delle Commissioni riunite della Camera**, è stato soppresso il riferimento, contenuto nel testo del decreto-legge, al fatto che gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2.

Si ricorda che l'articolo 43 del D.L. 78/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha previsto la possibilità di istituire nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero, nelle quali le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, godono di tre tipi di vantaggi:

- a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo<sup>30</sup> e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

---

<sup>30</sup> il quale vi provvede ove necessario previa apposite conferenze di servizi.

- b) le risorse previste per le zone franche urbane<sup>31</sup> sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

La **lettera c)** del comma 6 in commento prevede l'attivazione nei Distretti di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso i quali le imprese del distretto possono:

- intrattenere rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti,
- presentare richieste ed istanze,
- ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.

In virtù del citato **emendamento delle Commissioni riunite della Camera**, il secondo periodo della lettera c) è stato riformulato sostituendo il primo "nonché" con la parola "possono" ed adeguando le relative concordanze.

Le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici sono emanate (in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica, come precisato dall' **emendamento delle Commissioni riunite della Camera**):

- per le questioni di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, con decreto interdirigenziale dei predetti enti,
- per le questioni di competenza delle amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una

---

<sup>31</sup> L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Si segnala che nel corso dell'esame in sede referente in Senato del disegno di legge n. 2518 (Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), il Relatore propose il seguente emendamento: "Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili" (2.5003, poi non accolto).



pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.

La norma contiene inoltre una clausola di salvaguardia finanziaria, ove si precisa che le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



**Articolo 3, commi 7-8**  
*(Nautica da diporto – Codice della navigazione)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo il comma 2, è

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*7. Identico.*

*8. Identico:*

*a) identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.509.»;

*b)* ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n.42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

*b)* ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento **appositamente** definiti **nell'ambito** dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

**I commi 7 e 8 dell'articolo 3** contengono disposizioni relative alle navi, ai porti ed agli approdi per la nautica da diporto.

L'articolo 3, comma 7, sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 171/2005,<sup>32</sup> recante Codice della nautica da diporto, allo scopo dichiarato di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e quelli relativi alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

*Con riferimento a quest'ultimo punto si segnala che il comma in esame non interviene sulla normativa relativa alla realizzazione di pontili galleggianti.*

I vigenti commi 1 e 2 del citato articolo 1 definiscono la navigazione da diporto, alla quale si applicano le disposizioni del Codice, come la navigazione effettuata nelle acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Il successivo articolo 3 del Codice individua come segue le costruzioni destinate alla navigazione da diporto:

- a) unità da diporto: costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
- c) imbarcazione da diporto: unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
- d) natante da diporto: unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri.

La modifica introdotta dal **comma 7** in esame è diretta ad estendere l'ambito di applicazione del Codice della nautica da diporto anche alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172/2003<sup>33</sup>.

La navi alle quali si riferisce il citato articolo 3:

- sono iscritte nel Registro internazionale;
- hanno scafo di lunghezza superiore a 24 metri e stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
- sono adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche<sup>34</sup>;
- sono abilitate al trasporto di un massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio;
- l'equipaggio è composto di norma di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità;

<sup>32</sup> Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recate "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".

<sup>33</sup> Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

<sup>34</sup> Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (articolo 47 del Codice della nautica da diporto).

- sono munite di certificato di classe, ovvero del documento, rilasciato da organismi a ciò autorizzati, che attesta l'idoneità strutturale e meccanica della nave a determinati impieghi o servizi;
- sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dall'apposito regolamento n. 95/2005.<sup>35</sup>

Il citato articolo 3 è stato introdotto allo scopo di consentire l'iscrizione nel Registro internazionale delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, aventi le caratteristiche sopra indicate. Infatti l'iscrizione delle unità da diporto nel Registro internazionale è espressamente esclusa dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (legge n. 30/1998), con il quale è stato istituito il Registro.<sup>36</sup>

Il **comma 7**, pur prevedendo l'applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi di cui all'articolo 3 della legge n. 172/2003, fa comunque salva l'applicazione a dette navi della disciplina specifica dettata dal citato articolo.

*Per quanto riguarda la formulazione letterale del nuovo comma 2 dell'articolo 1 del Codice della nautica da diporto ("...si intende per navigazione da diporto quella ... esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172...") si evidenzia che l'utilizzo della parola "anche" potrebbe indurre a ritenere che sia ricompresa nella navigazione da diporto tutta la navigazione esercitata a scopi commerciali e non solo quella esercitata mediante le navi di cui al citato articolo 3.*

Le Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, avevano approvato in sede referente commi aggiuntivi dopo il 7, (**commi da 7-bis a 7-septies**) contenenti disposizioni sulla nautica da diporto, peraltro non recepite nel maxi-emendamento.

I commi da 7-bis a 7-*quater* dell'articolo 3, introdotti dall'emendamento 3.97, modificano il regime del noleggio giornaliero di imbarcazioni da diporto, al fine di incentivare il settore della nautica da diporto e del turismo nautico e di favorire l'emersione di maggiori basi imponibili.

Il comma 7-bis prevede la possibilità dello svolgimento in forma occasionale dell'attività di noleggio giornaliero delle imbarcazioni da diporto (unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) da parte dei titolari persone fisiche, consentendo che il comando e la condotta dell'imbarcazione possano essere assunti anche da persone diverse dai predetti soggetti, in deroga alle disposizioni vigenti in ordine ai titoli professionali del diporto, purché in possesso della patente nautica. Le prestazioni di lavoro rese dal personale diverso dal titolare dell'imbarcazione si intendono comprese tra quelle occasionali di tipo accessorio.

---

<sup>35</sup> D.M. 4 aprile 2005, n. 95, recante "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche".

<sup>36</sup> Nel Registro internazionale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, previa specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione nel Registro comporta l'applicazione di benefici fiscali e previdenziali.

L'effettuazione del noleggio occasionale è subordinata esclusivamente alla preventiva comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, qualora sia impiegato personale che effettua prestazioni di lavoro occasionale. Sono previste sanzioni in caso di mancata comunicazione.

Il comma *7-ter* demanda la definizione delle modalità di attuazione del comma precedente ad un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il comma *7-quater* prevede che i proventi derivanti dall'attività di cui al comma *7-bis* possano essere assoggettati, a richiesta, a un'imposta sostitutiva del 20 per cento. L'imposta in questione sostituisce le imposte sui redditi, le relative addizionali e l'IRAP; non è ammessa la detraibilità e deducibilità dei costi e delle spese. L'imposta sostitutiva si applica a condizione che i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale non superino l'importo annuo di 15.000 euro e che sia stata effettuata la preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma *7-bis*.

I commi da *7-quinquies* a *7-septies*, introdotti a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 3.89 e 3.99, dispongono modifiche alla disciplina recata dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2008.

Il comma *7-quinquies* in particolare sostituisce il paragrafo 3 dell'Allegato I del predetto decreto, modificando taluni requisiti minimi visivi ed uditivi necessari per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche.

Il comma *7-sexies* prevede la possibilità, per coloro che hanno subito la revoca della patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, di richiedere la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il possesso dei relativi requisiti dovrà essere comprovato secondo le nuove disposizioni.

Il comma *7-septies* modifica conseguentemente gli Annessi I e II dell'Allegato I del sopracitato D.M. n. 146/2008 allo scopo di adeguare i moduli, rispettivamente, del certificato medico per il rilascio/convalida della patente nautica ovvero della dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico.

Il **comma 8** contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.

In particolare la **lettera a)** introduce un nuovo comma, il *2-bis*, all'articolo 5 della legge n. 84/1994,<sup>37</sup> con il quale si prevede l'utilizzazione di strutture ed ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, come approdi turistici.

Tale utilizzazione, ricorrendone i presupposti, deve essere valutata con priorità nella predisposizione del piano regolatore portuale.

---

<sup>37</sup> Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale".

Si ricorda che il piano regolatore portuale, ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 84/1994, è approvato dal comitato portuale o, in caso di mancata istituzione dell'autorità portuale, dall'autorità marittima, e delimita e disegna l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il piano individua inoltre le caratteristiche e la destinazione funzionale delle suddette aree.

Gli approdi turistici ai quali si riferisce la disposizione in commento sono quelli di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 509/1997<sup>38</sup>, ovvero le porzioni dei porti polifunzionali,<sup>39</sup> destinate a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante la predisposizione di servizi complementari.

Si segnala che una disposizione sostanzialmente identica a quella in commento è contenuta nell'articolo 6 del testo unificato sulla riforma della legislazione in materia portuale, attualmente all'esame dell'8° Commissione del Senato.<sup>40</sup>

La **lettera b) del comma 8** prevede che il procedimento di revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti<sup>41</sup> e approdi turistici – attualmente dettata dal DPR n. 509/1997 - sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, definiti dall'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato – regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009.

**La Camera dei deputati (emendamento 3.96 approvato dalla Commissioni riunite)** novella la lettera *b)*, eliminando il riferimento all'oggetto (criteri e modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative) della citata intesa della Conferenza Stato – Regioni prevista dall'art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009, e prevedendo che alla revisione si debbano applicare **criteri e modalità appositamente definiti** nell'ambito della predetta intesa.

---

<sup>38</sup> D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

<sup>39</sup> I porti polifunzionali sono quelli che svolgono più funzioni, tra quelle elencate dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 84/1994, che sono: commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto.

<sup>40</sup> Il citato testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione il 21 dicembre 2010, è relativo ai disegni di legge A.S. 143 Menardi - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale; A.S. 263 Marco Filippi ed altri - Riforma della legislazione in materia portuale; A.S. 754 Grillo ed altri - Riforma della legislazione in materia portuale e A.S. 2403 d'iniziativa governativa - Riforma della legislazione in materia portuale.

La disposizione alla quale si fa riferimento è il comma 1 del nuovo articolo 5-ter della legge n. 84/1994, introdotto dal citato articolo 6 dell'A.S. 143 e abbinati.

<sup>41</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del già citato D.P.R. n. 509/1997, il **porto turistico** è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.



E' fatta salva la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), nonché alle rispettive norme di attuazione, tra le quali si ricordano in particolare gli articoli 3 e 5 del D.Lgs. n. 85/2010<sup>42</sup> che prevedono il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio marittimo.

Si ricorda che il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, nel disporre la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, ha previsto che la revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle suddette concessioni, debba essere realizzata sulla base di un'apposita intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti.

---

<sup>42</sup> D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, recante “*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.



**Articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis**  
*(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

*a)* estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «*leasing in costruendo*»;

*b)* limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;

*c)* introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;

*d)* introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;

*e)* contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

*f)* riduzione della spesa per gli accordi bonari;

*g)* istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*1. Identico.*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

mafioso;

*h)* disincentivo per le liti «temerarie»;

*i)* individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

*l)* estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

*m)* controlli essenzialmente «*ex post*» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

*n)* tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole aggiuntive eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

*o)* obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

*p)* razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);

*q)* innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

*r)* innalzamento dei limiti di importo

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice»;

b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;

1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico:*

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico **persona fisica**, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;

1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «**degli** amministratori muniti di poteri di rappresentanza o **del** direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o **del** socio unico **persona fisica**, ovvero **del** socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) alla lettera *d*) dopo le parole: «19 marzo 1990, n.55;» sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;»;

**1.4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:**

**«*e*) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;**

1.5) alla lettera *g*) dopo la parola: «violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

1.6) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo

atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) *identico*;

*soppresso*

1.5) *identico*;

1.6) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

**1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:**

**«l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.»;**

1.8) la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*m-bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;

1.9) alla lettera *m-ter*), sono eliminate le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento»;

*soppresso*

1.8) *identico*;

1.9) alla lettera *m-ter*), sono **soppresses** le parole: «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «I casi di esclusione previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario» sono inserite le seguenti: «, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,»;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter.* In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è

3) *identico*;

4) *identico*:

«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne **per reati depenalizzati** ovvero **dichiarati estinti** dopo la condanna **stessa, né le condanne revocate, né**



## Testo del decreto-legge

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.** Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.** Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile **rispetto ad** alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99;»;

2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

«9-quater. In caso di presentazione di

cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.»;

c) *identico*:

1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**I** soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;

**1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;**

2) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;

***c-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;**

*d)* all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

*d) identica;*

1) la rubrica è sostituita dalla

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

seguinte: «Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis.* La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;

e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

*«2-bis.* I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

*2-ter.* Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma

e) all'articolo 48, comma **1**, dopo il **primo periodo è inserito il seguente:** «Le stazioni appaltanti, **in sede di controllo**, verificano il possesso del **requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

2-*bis* presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;

Banca dati nazionale dei contratti pubblici **prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**»;

***e-bis*) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;**

***e-ter*) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;**

*f*) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

*f*) *identica*;

*g*) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

*g*) *identica*;

***g-bis*) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;**

*h*) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*h*) *identica*;

«4-*bis*. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;

*i)* all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli *standard* definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.».

*i)identica;*

***i-bis)* all'articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**«*3-bis.* L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;**

***i-ter)* all'articolo 87, comma 2, la lettera *g)* è abrogata;**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

*l)* all'articolo 122:

*l) identico:*

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

1) *identico:*

«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;

«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. **I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.** L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto **quinto** (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui **ai** commi 3 e 5 **del presente articolo**, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1»;

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

2) *identico;*

*m)* all'articolo 123, comma 1, le

*m) identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;

***m-bis)* all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»;**

*n)* all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

*n)* *identica*;

*o)* all'articolo 133, i commi 4 e 5 **del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163**, sono sostituiti dai seguenti:

*o)* all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture **e dei trasporti** nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;

*5.Identico*»;



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

*p)* all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

*p) identica;*

1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento dell'esecutore» sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 135 e 136»;

*q)* all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

*q) identico;*

1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966»;

1) *identico;*

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

2) *identico;*

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa

## Testo del decreto-legge

vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da **uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo**, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per

## Testo del decreto-legge

assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

*19-bis.* La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da **uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo**, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

*19-bis. Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;

*r*) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «della lista»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le

20. *Identico*»;

*r*) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

## Testo del decreto-legge

---

occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

**«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;**

**2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;**

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base

3) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.»;

s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti

4) *identico*;

s) *identico*:

1) al comma 3, **il terzo periodo è soppresso**;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

«sessanta giorni»;

**1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

**«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità»;**

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

2) *identico*;

«4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327.»;



Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.»;

t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7 è aggiunto il

3) dopo il comma 5 **sono inseriti i seguenti:**

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla **data di** pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE* di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero **delle infrastrutture e dei trasporti**, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

**5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;**

t) *identico:*

**01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.»;**

1) *identico;*

## Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

seguinte:

«7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;

2) comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) **al** comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

u) *identico*:

**01) nella rubrica, la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;**

**02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;**

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

**1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;**

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

**2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) al comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno»;

4) al comma 6, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;

z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; **al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;**

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» **e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;**

**3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione» e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove già approvato» sono soppresse;**

4) al comma 6, **primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;**

v) all'articolo 169, comma 3, **primo periodo, dopo** le parole: «**la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;**

z) *identica;*

aa) *identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

*bb)* all'articolo 187, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera *a)*;»;

*cc)* all'articolo 189, comma 4, lettera *b)*, primo periodo le parole: «di direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico» e, dopo le parole: «di dipendenti o dirigenti,» è inserita la seguente: «nonché»;

*dd)* all'articolo 204, comma 1, le parole «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione e **cinquecentomila** euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo»;

*ee)* all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono aggiunte le parole «46, comma 1-*bis*;» e dopo le parole «nell'invito a presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;

*bb)* all'articolo 187, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**I** soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera *a)*;»;

*cc)* all'articolo 189:  
**1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;**

**2) al comma 4, lettera *b)*, primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;**

*dd)* all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione **di** euro» **e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;**

*ee)* *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

*ff)* all'articolo 219:

*ff) identica;*

1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;

2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;

*gg)* all'articolo 240:

*gg) identico:*

**01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale»;**

1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;

1) *identico;*

2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole: «da detto ricevimento», sono sostituite dalle seguenti: «dalla costituzione della commissione»;

2) *identico;*

3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

3) *identico;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della composizione» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della **commissione**» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

*hh) all'articolo 240-bis:*

*hh) identica;*

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*l-bis.* Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.»;

*ii) dopo l'articolo 246 è inserito il seguente:*

*ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:*

*«Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:*

*l.* Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni

*l.* Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, **n.104**, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al **quintuplo** del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n.104 del 2010.»;

previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»;

ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

ll) *identico*:

1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti: «alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché»;

1) *identico*;

**1-*bis*) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;**

2) al comma 15-*bis* le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

2) *identico*;

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

3) *identico*:

«20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

«20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui **agli articoli** 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo

4) *identico*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

40, comma 4, lettera g).».

*mm)* all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «otto per cento»;

2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;

3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».

*nn)* all'allegato XXII, le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere».

*mm) identico:*

1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: «**al** 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**all'8** per cento»;

2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;

3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «**di** lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».

*nn)* all'allegato XXII, **nel Quadro C: esecuzione dei lavori:**

1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;

2) **prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori» è inserita la seguente tabella:**

**«Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.**

**2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano**



## Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *l)* e *dd)*, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e-bis)*, *i-bis)*, *i-ter)*, *l)*, *dd)* e *ll)*, **numero 1-bis)**, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

**3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera *e)*, relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *m*), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

4. *Identico.*

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *o*), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.163 del 2006.

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *q*), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nella formulazione previgente.

6. *Identico.*

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r*), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r*), numero 2), **non** si applicano ai progetti preliminari **già** approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *r*), numero 3) e *s*), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere

8. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. In relazione al comma 2, lettera *r*), numero 4) i termini di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *s*), numero 1), *t*), numero 2), *u*) e *z*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. *Identico.*

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *s*), numero 1), *t*), numero 2), e *z*), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**10-bis.** Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r*), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*), lettera *s*), numeri 1) e 1-*bis*), lettera *t*), numero 01), e lettera *u*), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

11. In relazione al comma 2, lettera *s*), numero 2) i termini di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

11. *Identico.*

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg*), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg*), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *hh*), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

12. *Identico.*

14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di

14. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

**14-bis.** Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società *in house*, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'articolo 4, commi 1-12, 14 e 14-bis, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006<sup>43</sup>).

### COMMA 1 - FINALITÀ

Il comma 1 dell'articolo in esame indica le finalità del complesso intervento normativo delineato dalle disposizioni in esso recate.

Le finalità perseguite sono individuate:

- nella riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico;
- nella semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici;
- nella garanzia di un più efficace sistema di controllo;

---

<sup>43</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- nella riduzione del contenzioso.

Lo stesso comma reca l'**elenco delle principali modifiche** apportate alla disciplina vigente, che verranno esplicitate nei commi successivi.

*Su tale peculiare tecnica di normazione, cfr. i rilievi del Comitato per la legislazione della Camera.*

## **COMMA 2 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Il **comma 2** dell'articolo in esame raccoglie tutte le modifiche al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sintetizzate nel comma precedente, nonché altre modifiche di minore rilevanza.

Di seguito si dà conto delle principali modifiche recate dal comma in esame al Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi indicato semplicemente come Codice.

### **Lettera a) – Contratti esclusi – Modifica all'art. 27**

La lettera in esame modifica l'art. 27, comma 1 del Codice, al fine di chiarire, relativamente ai contratti esclusi<sup>44</sup>, che l'esclusione dei contratti opera con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice. Come viene anche sottolineato dalla relazione illustrativa, resta fermo il principio, previsto dall'articolo 27, che ai contratti esclusi comunque si applicano i principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Si ricorda che l'art. 27, comma 1, fissa i principi per l'affidamento dei contratti esclusi. Nella formulazione previgente la norma statuiva semplicemente che tali principi riguardavano l'affidamento "dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice".

### **Lettere b), c) e bb) – Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare e cause di esclusione – Modifiche agli artt. 38, 40 e 187**

La **lettera b)** del comma in esame è soprattutto finalizzata a modificare in più parti l'art. 38 del Codice, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l'affidamento di subappalti. Viene inoltre introdotto, dalla lettera c), un nuovo

---

<sup>44</sup> Essi riguardano principalmente:

- i contratti nel settore della difesa relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza all'art. 17;
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali;
- una serie di contratti di servizi elencati dall'art. 19;
- gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B;
- contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni;
- contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus;
- appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi;
- appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
- contratti di sponsorizzazione.

comma (9-*quater*) all'art. 40, che detta una disposizione collegata alle modifiche introdotte all'art. 38. La finalità delle disposizioni – secondo quanto rilevato dalla relazione illustrativa – dovrebbe essere quella di “contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento”.

Le principali modifiche recate all'art. 38 dalla **lettera b)** del comma in esame sono le seguenti:

- all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) si specifica **secondo l'em. 4.175 approvato dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, che il socio unico nei cui confronti è ravvisabile la causa di esclusione dalle procedure di affidamento è una persona fisica;
- si prevede, con una novella alla lett. c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice (n. 1.2 della lettera b del comma 2 in esame), che non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle gare, i reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, l'estinzione o la depenalizzazione, o la revoca della condanna, esplicitando quanto già in parte previsto dal testo previgente;

Nella Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010 recante “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”<sup>45</sup>, l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) segnala, infatti, con riferimento alla lett. c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice, che «l'effetto ostativo dei reati considerati nella disposizione viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione. A tale riguardo, si richiama l'avviso della Cassazione secondo cui "la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p." (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560 e, in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009 n. 7740). Ne consegue che, alla luce anche della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finale della lett. c), "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale", una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p. (derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p., e resta preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna. Inoltre, anche se non esplicitato dall'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo 38, logicamente resta salva anche la procedura di

---

<sup>45</sup> Sul punto si veda quanto statuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel paragrafo “Riabilitazione ed estinzione” della Determinazione disponibile sul sito dell'Autorità al link [www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=4115#a35](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4115#a35).

estinzione, analoga a quella di cui all'articolo 445, comma 2 c.p.p., prevista dall'articolo 460, comma 5, c.p.p.».

La lett. *c)* del comma 1 dell'art. 38 viene novellata, unitamente alla lettera *b)* del medesimo comma 1, ad opera dei nn. 1.1 e 1.2 della lettera *b)*, anche con riferimento – come segnalato dalla relazione illustrativa - all'estensione delle cause di esclusione previste per i soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste anche al socio unico o al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Viene altresì prevista la riduzione da 3 ad 1 anno del periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche. La relazione illustrativa sottolinea che “ciò consente, da un lato, di ridurre l'entità di contenzioso derivante dall'esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo, dall'altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare”.

- riguardo alla causa di esclusione - prevista dalla lett. *d)* del comma 1 dell'art. 38 del Codice- per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990, la novella recata dall'articolo in esame (n. 1.3) della lettera *b)* specifica che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

Sul punto l'AVCP osserva<sup>46</sup> che l'esclusione dei soggetti "che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'articolo 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55" contemplata dalla lettera *d)* è finalizzata a contrastare il rischio di infiltrazioni occulte delle organizzazioni mafiose nell'esecuzione degli stessi. La disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le quali, a loro volta, abbiano comunicato all'amministrazione l'identità dei fiducianti), l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti<sup>47</sup> ”.

Relativamente alla modifica in esame, la relazione illustrativa sottolinea che “è stato indicato l'ambito temporale cui circoscrivere l'efficacia interdittiva della infrazione in quanto attualmente costituisce una causa di esclusione *sine die* in contrasto con il principio comunitario di proporzionalità”;

- **la Camera dei deputati (em. 4.175 delle Commissioni riunite) ha approvato un emendamento che sopprime il n. 1.4** il quale contiene le modifiche riferite alle cause di esclusione per violazioni in materia di tutela e

<sup>46</sup> Sempre nella Determinazione n. 1/2010 citata.

<sup>47</sup> Un'analisi accurata del citato divieto di intestazione fiduciaria si ritrova nella Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 18 gennaio 2011, n. 264 ([www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005923/Provvediment%20i/201100264\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005923/Provvediment%20i/201100264_11.XML)).



sicurezza dei lavoratori (previste alla lett. *e*) del comma 1 del Codice – novellata dal n. 1.4) della lettera *b*) del comma in esame - e al comma 2 dell'art. 38 del Codice novellato dal n. 4) della lettera *b*); la disposizione soppressa era volta a fornire univoci elementi ai fini della valutazione della gravità, definitivamente accertata, delle violazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, chiarendo che le violazioni si intendono gravi con riferimento all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, che prevede che esse vengano individuate con decreto interministeriale e che, fino alla sua adozione, sono quelle elencate nell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto con riferimento al settore edile dal successivo art. 27, comma 1-*bis*; L'art. 27, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 81/2008 prevede l'attribuzione, alle imprese ed ai lavoratori autonomi, di un punteggio iniziale che consenta la continua verifica della loro idoneità e che è soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino all'azzeramento che determina l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Per quanto concerne le violazioni riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali, si precisa inoltre che le violazioni si intendono gravi con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

Sul punto l'AVCP osserva <sup>48</sup> che «per infrazioni alle norme in materia di sicurezza - e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro - debbono intendersi infrazioni disciplinate da varie normative, nell'ambito delle quali è opportuno citare il D.Lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494, ed il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi confluiti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106». In via esemplificativa l'AVCP segnala che, ai fini dell'individuazione delle violazioni degli obblighi in materia di sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, «si può fare riferimento a quelle indicate nell'allegato A al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) e nell'allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l'articolo 14 del citato testo unico (esposizione a rischi di carattere generale, di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, di amianto). Per quanto concerne il richiamato decreto, all'articolo 9, comma 1, sono individuate le irregolarità da parte del datore di lavoro alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per i periodi indicati dal medesimo allegato con riferimento a ciascuna violazione».

- con riferimento alle violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, la novella alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 38 del Codice contenuta nel n. 1.5) della lettera *b* del comma 2 dell'articolo in esame precisa che l'esclusione opera solamente in caso di violazioni gravi

---

<sup>48</sup> Sempre nella Determinazione n. 1/2010 citata.

definitivamente accertate. Si intendono tali (ai sensi della modifica apportata al comma 2 dell'art. 38 dal n. 4) della lettera b) le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del D.P.R. 602/1973;

In proposito si ricorda che l'importo indicato dal comma 1 dell'art. 48-*bis* citato è pari a 10.000 euro, mentre il comma 2-*bis* prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo citato possa essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

- riguardo alla causa di esclusione per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti, le modifiche previste (alla lett. h) del comma 1 e al nuovo comma 1-*ter* dell'art. 38) – rispettivamente al n. 1.6) e al n. 3) della lettera b) - prevedono che le false dichiarazioni o le false documentazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. Qualora l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ne rilevi la sussistenza, ordina l'iscrizione nel Casellario informatico (istituito dall'art. 7, comma 10, del Codice). Tale iscrizione, che ha validità annuale, costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto. Si fa notare che la disposizione in commento è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario;

Sul punto l'AVCP osserva<sup>49</sup> che l'esclusione annuale dalle gare, disposta in via automatica dal vigente art. 38 del Codice, “a prescindere da ogni valutazione circa la gravità del comportamento colpevole del dichiarante sarebbe in contrasto con l'articolo 45, par. 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE”.

Si ricorda, infatti, che tale lett. g) dispone che può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico "che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni".

- **la Camera dei deputati ha approvato un emendamento che sopprime il numero 1), punto 1.7), della lettera b) del comma 2, il quale novella l'articolo 38 del Codice riguardo all'esclusione dalle gare dei soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (identici em. 4.42, 4.76 e 4.126 delle Commissioni riunite);**
- la modifica riferita alla lettera m-*bis*) del comma 1 dell'art. 38 - di cui al n. 1.6 del comma 2 in esame - da considerare congiuntamente al nuovo comma 9-quater dell'art. 40 del Codice (inserito dalla lett. c), n. 2) del comma 2 in esame) prevede, per la presentazione di falsa dichiarazione o documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, la stessa modifica prevista dalla lett. h) e dal nuovo comma 1-*ter* dell'art. 38, vale a dire una disposizione che richiede, quali elementi costitutivi della causa ostativa, il dolo o la colpa grave;

---

<sup>49</sup> Nella Determinazione n. 1/2010, nel paragrafo “Valutazione da parte dell'Autorità” ([www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=4115#a62](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4115#a62)).

- la modifica del comma 2 dell'art. 38 – di cui al n. 4) della lettera b del comma 2 dell'articolo in esame -, che riguarda la causa di esclusione riferita alla situazione di collegamento tra imprese, prevede un ulteriore adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 maggio 2009 (causa C-538/07) rispetto all'intervento normativo già operato con il D.L. 135/2009.

Si ricorda che con l'art. 3, comma 2, del D.L. 135/2009 (convertito dalla legge 166/2009) è stato operato l'adeguamento delle disposizioni nazionali alla citata sentenza della Corte di Giustizia; in particolare è stata consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo laddove ininfluenza in ordine alla formulazione delle offerte e non idoneo a determinare turbativa della gara.

L'AVCP sottolinea<sup>50</sup> che il legislatore nazionale, in ottemperanza alla decisione del giudice comunitario, ha introdotto «un'ulteriore causa di esclusione consistente nel trovarsi "in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359<sup>51</sup> del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". E' stato inoltre introdotto, al comma 2 dell'articolo 38, l'obbligo di autocertificare a) l'assenza di situazioni di controllo e collegamento o b) che tali situazioni non hanno influito sulla presentazione dell'offerta, allegando, in busta separata, la documentazione idonea a dimostrare che la stessa è stata formulata in modo autonomo. Tali documenti, di carattere probatorio, potrebbero essere, a titolo esemplificativo, statuti, documenti riguardanti l'organizzazione aziendale, visure storiche. E' altresì disposto che la stazione appaltante esclude i concorrenti a seguito dell'accertamento, dopo l'apertura dell'offerta economica, della imputabilità delle offerte al medesimo centro decisionale, sulla base di univoci elementi (cfr. sentenza Corte giustizia citata: "Il compito di accertare se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte (...) richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare"). In tal modo, la disciplina interna consente alle imprese di provare l'insussistenza dei rischi di turbativa della selezione, essendo possibile, ad esempio, che imprese di un gruppo conservino una sfera di autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, che impedisca l'insorgenza di commistioni (cfr.

<sup>50</sup> Sempre nella Determinazione n. 1/2010 citata.

<sup>51</sup> Relativamente al citato art. 2359 del Codice civile, si ricorda che esso definisce società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono invece società collegate, ai sensi del medesimo articolo, quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

T.A.R. Lazio, sez. III, 9 dicembre 2009, n. 12679). L'autocertificazione nell'ipotesi sub a) (assenza di controllo) deve fare riferimento anche a situazioni di controllo di fatto e attestare, in ogni caso, la piena autonomia del dichiarante nella formulazione dell'offerta. Parimenti, nell'ipotesi sub b) (presenza di controllo) devono essere dichiarate anche situazioni di controllo di fatto, ferma restando l'attestazione circa l'autonomia nella elaborazione dell'offerta».

La novella in esame articola diversamente il contenuto delle dichiarazioni con cui il concorrente attesta di trovarsi o meno in una situazione di controllo, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dell'imputabilità o meno di offerte ad un unico centro decisionale. In primo luogo, viene evidenziato che la dichiarazione deve sempre attestare che il concorrente abbia formulato l'offerta autonomamente. In secondo luogo, il concorrente non deve dichiarare l'esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ma di essere o meno a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura di affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo. Nel caso in cui si dichiara che si è a conoscenza della partecipazione di soggetti che si trovano in una situazione di controllo, la novella recata dal comma in esame provvede all'eliminazione dell'onere (a carico dei medesimi concorrenti) di presentazione della busta contenente gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la previsione (modifiche alla lettera *m-ter*) dell'art. 38) di cui al n. 1.9 del comma 2) in base alla quale la mancata denuncia di reati di estorsione e di concussione -di cui sono stati vittime i soggetti di cui alla lettera b) - debba emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti degli imputati nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e non nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando come previsto nella formulazione previgente;
  - l'introduzione all'art. 40 del Codice (operata dalla lett. *c*), n. 1), del comma 2 in esame) dell'obbligo, per i soggetti accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) al rilascio della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, di inserire le certificazioni rilasciate nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo italiano di accreditamento previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 99/2009. Lo stesso obbligo viene introdotto all'art. 187 del Codice (dalla lettera *bb*) del comma 2 in esame) anche per la qualificazione dei contraenti generali.
- Con il D.M. Sviluppo economico 22 dicembre 2009 (G.U. 26 gennaio 2010, n. 20), attuativo del citato comma 2, è stata operata la designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

La relazione illustrativa sottolinea che tale previsione viene introdotta “in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunitario 765/2008” che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La medesima relazione sottolinea che “in tal modo si consente una maggiore trasparenza nel mercato permettendo ai soggetti che attestano la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di poter verificare efficacemente l’effettivo possesso del sistema di qualità dal parte delle imprese”.

**La Camera dei deputati (em. 4.175 delle Commissioni riunite)** ha demandato al regolamento previsto dall’articolo 5 del codice di determinare le tariffe applicabili all’attività di qualificazione ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari.

Sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare sia di ordine generale che economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si ricorda anche la norma recata dalla lettera i) del comma in esame (v. *infra*) relativamente all’adozione di moduli standard per la loro autocertificazione.

*Regime transitorio della lett. b) ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame*

Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, le disposizioni recate dalla lettera b) del comma 2, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

**Lettera c-bis) – Banca dati nazionale dei contratti pubblici – Modifiche all’art. 42**

La lettera c)-bis è stata introdotta dalla Camera dei deputati (em. 4.175 delle Commissioni riunite) e prevede l’inserimento - da parte delle stazioni appaltanti - nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005<sup>52</sup>) istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della certificazione delle prestazioni, come previsto dal comma 1, lettera a) dell’articolo in esame. A tale modifica è collegata la sostituzione della lettera e) su cui si veda oltre.

**Lettera d) – Tassatività delle cause di esclusione – Modifiche all’art. 46**

La lettera in esame modifica l’art. 46 del Codice, anche nella rubrica, al fine di introdurre il principio della tassatività delle cause di esclusione.

---

<sup>52</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Viene infatti introdotto un comma *1-bis* all'art. 46 secondo cui la stazione appaltante provvede all'esclusione dei candidati o dei concorrenti nei seguenti casi:

- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal Codice (D.Lgs. 163/2006), dal regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) e da altre disposizioni legislative vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Secondo lo stesso comma *1-bis* le cause di esclusione indicate sono tassative. La norma infatti dispone che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e che dette prescrizioni sono comunque nulle.

*Al riguardo, si osserva che la disposizione forse potrebbe essere meglio formulata prevedendo che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni concernenti l'esclusione a pena di nullità”.*

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica in esame ha la finalità “di operare una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante”. Secondo la relazione “in tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici”.

A tale modifica è collegata quella recata dalla **lettera h) del comma in esame** (v. *infra*) che prevede la predisposizione dei bandi sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contenenti l'indicazione delle cause tassative di esclusione.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** mediante una modifica del comma 3, ha previsto che le disposizioni di cui alla lettera d) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

#### **Lettera e) – Utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici – Modifiche all'art. 48**

La lettera *e)* del comma in esame, nel testo originario del decreto-legge, provvede all'introduzione di due commi (*2-bis* e *2-ter*) all'art. 48, che – secondo

quanto affermato nella relazione illustrativa - recano una misura di semplificazione e trasparenza. Tali disposizioni sono finalizzate all'inserimento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari – richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 48 - nella «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), dall'art. 62-*bis* del D.Lgs. 82/2005, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, nonché all'utilizzo della medesima banca dati per il controllo, da parte delle stazioni appaltanti, del possesso dei citati requisiti.

Si ricorda che la citata Banca dati nazionale dei contratti pubblici è stata istituita dall'art. 62-*bis* per “favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione”.

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha sostituito la lettera e)** prevedendo che le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice e attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture per i contraenti generali, mentre, per quanto riguarda i servizi e le forniture, si avvalgono della citata Banca dati.

**La Camera dei deputati, mediante l'introduzione del nuovo comma 3-bis, nel presente decreto legge (v. più oltre) ha previsto che la disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, del codice, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.**

**La Camera dei deputati, oltre alla citata sostituzione della lettera e), ha previsto l'introduzione della lettera e-*bis*), (em. 4.175 delle Commissioni riunite) che modifica l'articolo 49 del Codice dei contratti, riguardante la disciplina dell'avvalimento, allo scopo di prevedere una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del partecipante alla gara; è stata altresì introdotta la lettera e-*ter*) in base alla quale alle procedure ristrette, per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.**

**La Camera dei deputati**, mediante una modifica del **comma 3 del presente decreto-legge**, ha previsto che le disposizioni di cui alla lettera e-bis) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

**Lettere f), g), l), m) e dd) – Procedure negoziata e ristretta semplificata – Modifiche agli artt. 56-57, 122-123 e 204**

Le **lettere f) e g)** eliminano il limite di 1 milione di euro attualmente previsto dagli artt. 56 (comma 1, lettera a)) e 57 (comma 2, lettera a)) per l'affidamento dei lavori attraverso il ricorso alla procedura negoziata con o senza la previa pubblicazione di un bando di gara qualora, in esito all'esperimento di procedure aperte, ristrette o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate siano irregolari o inammissibili – in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte – ovvero non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. La relazione illustrativa rileva che “la modifica è in linea con il diritto comunitario che consente in detta ipotesi l'affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo”. **La Camera dei deputati** ha previsto l'estensione anche alle procedure ristrette relativi a servizi e forniture delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice la possibilità di limitare il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio (**nuova lettera g-bis) introdotta dall'em. 4.175**);

Le **lettere l) ed m)** recano modifiche puntuali agli artt. 122-123 del Codice finalizzate ad elevare le soglie per l'affidamento senza gara dei contratti di lavori cd. sotto-soglia comunitaria.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. c), del Codice, la soglia comunitaria per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici è scesa a 4.845.000 euro a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1422/2007.

In particolare la **lett. l)** modifica il comma 7 dell'art. 122 elevando da 500.000 a 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6.

L'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti richiama i principi comunitari di trasparenza, concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura: esso prevede infatti che la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici che vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione. La stazione appaltante sceglie quindi l'operatore economico che ha offerto le condizioni



più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti.

All'elevazione dell'importo corrisponde l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati alla procedura (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000 euro, almeno 5 per i lavori di importo inferiore). Conseguentemente è soppresso il comma 7-*bis* dell'art. 122.

L'ultimo periodo del citato comma 7 dell'art. 122, come novellato dalla lett. l) del comma 2 in esame, disciplina i contenuti, nonché le modalità e i termini di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura negoziata di affidamento. Tale avviso:

- deve essere conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati);
- deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati;
- deve essere trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art. 122, commi 3 e 5, entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; Si ricorda che i commi 3 e 5 citati prevedono la pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante, ove istituito, sui siti informatici, in G.U., sui quotidiani.
- non soggiace all'applicazione dell'art. 65, comma 1.

Si ricorda che l'articolo 65, comma 1, rinvia alle modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, il quale prevede, tra l'altro, una serie di disposizioni finalizzate alla trasmissione e pubblicazione dell'avviso in ambito comunitario.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha specificato che i lavori sotto soglia affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.

Relativamente alla procedura negoziata per i contratti di lavori sotto-soglia, si segnala la recente pubblicazione (G.U. n. 106 del 9 maggio 2011) della Determinazione dell'AVCP 6 aprile 2011, n. 2 recante "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"<sup>53</sup>.

Nella premessa della citata determinazione, che provvede a ricostruire in modo dettagliato la disciplina vigente e a soffermarsi sulle problematiche emerse in fase di applicazione, viene sottolineato che "L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara". A titolo di esempio l'AVCP cita

---

<sup>53</sup> Analoghe considerazioni si ritrovano in A. Barbiero, *Problematiche relative alla procedura negoziata con gara informale utilizzabile per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di valore compreso tra 100.000 e 500.000 euro* - 5 giugno 2009 (www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=355).

l'incremento registrato nei settori ordinari ove, nell'anno 2009, si è registrato il ricorso alla procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre nel 2008 il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti. L'AVCP sottolinea poi che l'incremento è avvenuto soprattutto "nel segmento compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in questo caso l'aumento registrato è stato del 327%" e che "il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro".

Si segnala, infine, che la Commissione Ambiente, nella seduta del 14 aprile 2011, ha approvato un documento alla fine dell'esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM2011)15 definitivo nel quale ha espresso una valutazione favorevole circa l'innalzamento della soglia nella procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con riguardo alla normativa nazionale, con contestuale obbligatoria adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, il criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicità delle informazioni relative allo svolgimento della procedura e la pubblicazione ex post degli atti della procedura medesima.

La **lett. m)** novella l'art. 123 al fine di elevare da 1 a 1,5 milioni di euro la soglia di importo entro la quale è esperibile, per gli appalti di lavori, la procedura ristretta semplificata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123, comma 1, per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi successivi.

**La Camera dei deputati (em. 4.171)** ha inserito una **lettera m-bis)** volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125.

La **lettera dd)**, infine, modifica l'art. 204 del Codice, prevedendo anche per i lavori relativi ai beni culturali, l'elevazione della soglia (nel caso specifico ad 1,5 milioni di euro) per l'applicazione della procedura negoziata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 204, comma 1, l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198 (che disciplina l'ambito di applicazione dei contratti relativi ai beni culturali), oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 (previa pubblicazione del bando di gara) e 57 (senza pubblicazione del bando), e dall'articolo 122, comma 7 (modificato dal presente decreto come specificato in precedenza), è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, il cui

importo viene elevato a 1,5 milioni di euro dalla presente lettera dd) (**la Camera dei deputati, em. 4.175 ha previsto 1 milione di euro**) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

Per i medesimi contratti la stessa lett. dd) prevede l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 122 del Codice (v. *supra*), che disciplina i contenuti, nonché le modalità e i termini di pubblicazione, dell'avviso sui risultati della procedura negoziata di affidamento. **La Camera dei deputati ha previsto l'applicabilità anche del secondo periodo, del citato comma 7, dell'articolo 122 (em. 4.175):** l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

Regime transitorio delle lett. l) e dd) ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalle lettere l) e dd) del comma 2 in esame si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Regime transitorio della lett. m) ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalla lettera m) si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

**Lettere h) e i) – Standardizzazione di bandi e modelli di autocertificazione – Modifiche agli artt. 64 e 74**

La **lettera h)** introduce un comma 4-*bis* all'art. 64 del Codice che prevede che la predisposizione dei bandi di gara avvenga sulla base di modelli (**bandi-tipo**):

- contenenti l'indicazione delle cause tassative di esclusione previste dall'art. 46, comma 1-*bis*, introdotto dalla lett. d) del comma in esame;
- approvati dall'AVCP, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate.

La stessa lettera h) dispone che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, devono motivare espressamente le deroghe al bando-tipo.

La relazione illustrativa afferma, in proposito, che la norma in esame, "oltre a semplificare l'attività della stazione appaltante, comporta che la gara sia esperita sulla base di bandi predisposti correttamente e pertanto presuppone un corretto svolgimento della gara medesima e una riduzione del contenzioso.

La **lettera i)** introduce un comma 2-*bis* all'art. 74 del Codice che prevede che le stazioni appaltanti richiedano l'utilizzo, di norma, di moduli di dichiarazione

sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti di forniture e servizi nonché di lavori – purché questi ultimi siano di importo non superiore a 150.000 euro -, anche dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. La stessa norma prevede che tali moduli siano predisposti sulla base di modelli standard definiti con decreto ministeriale, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'AVCP.

### **Nuove lettere i-bis e i-ter – Tetto di spesa per le varianti – Modifiche agli articoli 81 e 87**

**La lettera i-bis) (introdotta dall'em. 4.71)** introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 81 del codice, prevedendo un ulteriore criterio per la scelta dell'offerta migliore, che è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (lettera i-bis) introdotta dall'em. 4.71).

**La lettera i-ter) (introdotta dall'em. 4.71)** prevede la soppressione della giustificazione relativa al costo del lavoro - che concorre a formare l'importo complessivo posto a base di gara - che la stazione appaltante richiede all'offerente nel caso di offerta anormalmente bassa.

**La Camera dei deputati**, mediante **una modifica del comma 3**, ha previsto che le disposizioni di cui alle lettere i-bis) ed i-ter) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

### **Lettera n) – Tetto di spesa per le varianti – Modifiche all'art. 132**

La disposizione recata dal comma 3 dell'art. 132 del Codice, secondo cui l'importo in aumento relativo alle varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, viene integrata precisando che tale somma deve essere considerata al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

Si ricorda che ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 132 sono ammesse varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Nella relazione tecnica viene sottolineato che si consente, in tal modo, di “recuperare l'altro 50% per finanziare altre opere”.

### **Lettera o) – Prezzi dei materiali da costruzione – Modifiche all'art. 133**

Vengono riscritti i commi 4 e 5 dell'art. 133 del Codice al fine di dimezzare l'entità delle compensazioni previste per variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione derivanti da circostanze eccezionali, come risulta chiaro dal seguente testo a fronte.

Regime transitorio della lett. o) ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame

Ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dalla lettera o) si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del Codice, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto art. 133, comma 6, del Codice.

Si ricorda che l'art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, prevede che il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In attuazione di tale disposizione è stato recentemente emanato il D.M. Infrastrutture e trasporti 31 marzo 2011<sup>54</sup> recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In precedenza erano stati emanati il D.M. 11 ottobre 2006 (G.U. n. 240/2006), il D.M. 2 gennaio 2008 (G.U. n. 7/2008), il D.M. 24 luglio 2008<sup>55</sup> (G.U. n. 181/2008), il D.M. 30 aprile 2009 (G.U. n. 106/2009) ed il D.M. 9 aprile 2010 (G.U. n. 103/2010).

**Lettera p) – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto – Modifiche all'art. 140**

La **lettera p)** novella l'art. 140 del Codice, che disciplina le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, estendendo le disposizioni ivi previste a tutti i casi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 135-136 del Codice e non solamente al caso, attualmente previsto dal testo vigente, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

Il nuovo testo rende quindi sempre possibile lo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del soggetto cui affidare il completamento delle opere nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto in corso di esecuzione.

---

<sup>54</sup> Pubblicato nella G.U. 18 aprile 2011, n. 89.

<sup>55</sup> Corretto con un comunicato pubblicato nella G.U. 11 agosto 2008, n. 187.

**Lettera q) – Finanza di progetto – Modifiche all’art. 153**

La **lettera q)**, n. 2) del comma in esame novella l’art. 153 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, in particolare sostituendo i commi 19-20 con tre nuovi commi 19, 19-*bis* e 20.

La formulazione previgente dei commi 19-20 dell’art. 153 del Codice prevedeva la possibilità per i soggetti privati di presentare all’amministrazione, anche al di fuori della programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

In luogo di tale procedura viene inserita una procedura del tutto nuova, che va ad arricchire ulteriormente il panorama delle diverse procedure alternative previste in materia di *project financing* dall’art. 153 del codice.

Prima di addentrarsi nell’analisi delle nuove norme dettate dal n. 2) della lettera *q)* in esame, è quindi necessario ripercorrere l’evoluzione della normativa in materia di finanza di progetto in modo da comprendere sinteticamente le diverse procedure previste prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di project financing (PF)<sup>56</sup>

In Italia, la prima disciplina generale e compiuta di operazioni di PF per la realizzazione di opere pubbliche è stata dettata dall’art. 11 della L. 415/1998 (cd. Merloni-*ter*), che ha introdotto gli artt. da 37-*bis* al 37-*nonies* nella L. 109/1994. Con successivi interventi il legislatore ha, da un lato, ampliato la portata dell’istituto, dall’altro, modificato le disposizioni relative all’iter procedurale con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati.

Dopo che il D.Lgs. 163/2006 aveva recepito la disciplina esistente, il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (cd. secondo correttivo), ha, tra l’altro, soppresso il diritto di prelazione a favore del promotore, oggetto di rilievi in sede comunitaria.

Il diritto di prelazione in favore del promotore, inserito per incentivare le proposte e le iniziative economiche dei privati, era stato infatti censurato dalla Commissione europea (causa C-412/04), in quanto in grado di violare il principio della *par condicio* dei concorrenti nel corso della procedura negoziata.

Nonostante le correzioni apportate dal D.Lgs. 113/2007, la Commissione europea ha comunque sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore, rilevando che, “nel corso della procedura di attribuzione della concessione, il promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori potenzialmente interessati, in quanto ha il vantaggio di partecipare ad una procedura negoziata (fase della procedura di attribuzione) nella quale deve confrontarsi unicamente con i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara precedente (fase 1), indetta sulla base della sua proposta”. Successivamente la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza del 21 febbraio 2008 di decisione del ricorso della Commissione contro lo

<sup>56</sup> Scheda tratta da Banca d’Italia - Questioni di Economia e Finanza n. 56/2009, *Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione*, a cura di C. Giorgiantonio e V. Giovanniello, disponibile all’indirizzo internet:

[www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest\\_ecofin\\_2/QF\\_56/QEF\\_56.pdf](http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_56/QEF_56.pdf).

Stato Italiano per inadempimento, ritenendo però irricevibili le osservazioni della Commissione sulle norme nazionali di disciplina del promotore in quanto la Commissione, “nell’ambito di questa censura, non indica quali di queste Direttive e/o disposizioni del Trattato la Repubblica Italiana avrebbe precisamente violato commettendo asseritamente una violazione del principio di parità di trattamento”. Pertanto, all’interno di un processo complessivo che tendeva a rimuovere posizioni di beneficio a favore del promotore, tale sentenza sembra aver segnato un punto di discontinuità in quanto, pur non entrando nel merito, non ha accolto comunque la censura della Commissione sul diritto di prelazione.

Con l’emanazione del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (cd. terzo correttivo), rispondendo anche alle istanze provenienti dalla dottrina e dagli operatori, è stata realizzata una nuova profonda modifica della disciplina del PF, che ha interessato – in particolare – la procedura di affidamento del contratto di concessione di lavori ad iniziativa privata, con l’obiettivo di:

- i) incentivare la presentazione di proposte da parte di soggetti privati, anche attraverso la reintroduzione del diritto di prelazione a favore del promotore;
- ii) ampliare gli iter procedurali prospettabili per la selezione del contraente privato, riducendone nel contempo le rigidità;
- iii) introdurre l’obbligo per la P.A. di fornire indicazioni maggiormente dettagliate circa i contenuti degli interventi da realizzare, attraverso la predisposizione degli studi di fattibilità ad essi relativi.

L’impianto normativo delineato a seguito delle ultime modifiche recate dal D.Lgs. 152/2008 (terzo correttivo) prevede<sup>57</sup>:

- a) una procedura “ad iniziativa pubblica”, nella quale il procedimento muove dall’amministrazione che, in relazione alle opere inserite nella programmazione triennale, pubblica un bando con cui rende nota l’intenzione di affidare la concessione, dopo di che il procedimento prosegue secondo le modalità tipiche della procedura di gara, aperta ovvero ristretta (art. 143);
- b) due iter procedurali “ad iniziativa privata” (opzionali per la stazione appaltante), che hanno sostituito l’unico iter in precedenza esistente, consistenti in:
  - 1. una gara unica semplificata sullo studio di fattibilità predisposto dalla P.A. (art. 153, commi 1-14), ove non è contemplato il diritto di prelazione del promotore;
  - 2. una doppia gara nella quale la prima fase è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuirgli un diritto di prelazione nella fase successiva; mentre la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore (art. 153, comma 15);
- c) una procedura – sempre ad iniziativa privata – per i casi di inerzia della P.A., vale a dire di mancata pubblicazione del bando entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare (art. 153, commi 16 e 18), con diritto di prelazione in alcuni casi.

La nuova procedura introdotta dal nuovo comma 19 dell’art. 153 del Codice può essere sintetizzata nelle seguenti fasi procedurali:

---

<sup>57</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda anche G. Fidone, *Procedure per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici con prelazione per il promotore: casi e problematicità nella disciplina della finanza di progetto successiva al terzo correttivo*, in “Appalti e contratti” n. 5/2010.

- 1) presentazione alle amministrazioni aggiudicatrici, da parte degli operatori economici, di una proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità “non programmati” (cioè non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente).

Il nuovo comma 19 disciplina i contenuti della proposta, che include:

- un progetto preliminare;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato da una banca che comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 c.c. **(la Camera dei deputati con l'emendamento 4.175 ha riformulato la modifica già prevista dal decreto-legge in ordine alla sostituzione del riferimento “ad una banca” con “uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo del codice”:** un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 1939/1966);
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Lo stesso comma 19 prevede che la proposta sia corredata da:

- autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20;
  - cauzione di cui all'art. 75;
  - impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara;
- 2) valutazione del pubblico interesse della proposta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, entro 3 mesi;
- 3) eventuali modifiche al progetto preliminare richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. La norma prevede che l'amministrazione, nel valutare la proposta, può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse;
- 4) inserimento del progetto preliminare nella programmazione triennale di cui all'art. 128 o negli strumenti programmatici approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;
- 5) approvazione del progetto preliminare con le modalità indicate all'art. 97;  
Si ricorda che l'art. 97 del Codice dispone che “L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
- 6) il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la



denominazione di promotore. Nel bando, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è, altresì, specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione;

**7) aggiudicazione.**

La norma disciplina i seguenti casi:

- il promotore non risulta aggiudicatario ma esercita il diritto di prelazione: se il diritto è esercitato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, allora il promotore diviene aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9;
- il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione: in tal caso il promotore ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9;

Ai sensi del nuovo comma 19-*bis* dell'art. 153 del Codice, la proposta di cui al comma 19 può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria (anche detta *leasing* in costruendo) di cui all'articolo 160-*bis*.

In estrema sintesi si ricorda che il *leasing* immobiliare in costruendo “rappresenta una forma di finanziamento privato delle opere pubbliche con la quale un soggetto finanziatore anticipa i fondi necessari per eseguire l'opera pubblica e, al termine dell'esecuzione, viene ristorato dall'ente utilizzatore-appaltante tramite la corresponsione di canoni periodici”<sup>58</sup>.

Tra le modifiche al comma 20 dell'art. 153 del Codice si segnala quella che prevede l'introduzione, tra le condizioni necessarie per la presentazione della citata proposta, del possesso dei requisiti di cui al comma 8 dell'art. 153, cioè di quelli “previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38”.

Il seguente testo a fronte evidenzia le limitate modifiche apportate al comma 20 del Codice.

*Regime transitorio della lett. q), n. 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame*

Ai sensi del **comma 6 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dal n. 2) della lettera q) non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le

---

<sup>58</sup> D. Spinelli, *Leasing in costruendo* (Relazione al Convegno “Le novità del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici” del 7 novembre 2008, disponibile al link [http://www.assind.vi.it/notiziario/istituzionale.nsf/1e4707eaf8934fffc125772200377cfe/9aa9377653a242d7c12574f7004e52a1/\\$FILE/Spinelli%20-%20Leasing.pdf](http://www.assind.vi.it/notiziario/istituzionale.nsf/1e4707eaf8934fffc125772200377cfe/9aa9377653a242d7c12574f7004e52a1/$FILE/Spinelli%20-%20Leasing.pdf)).

disposizioni di cui all'art. 153, commi 19 e 20, del D.Lgs. 163/2006, nella formulazione previgente.

Un'altra modifica all'art. 153 del Codice è recata dalla lettera q), n. 1) che modifica il comma 9 dell'art. 153 che prevede l'asseverazione, da parte di una banca, del piano economico-finanziario allegato all'offerta.

In luogo di una banca viene previsto che l'asseverazione può essere effettuata da un istituto di credito o da società di servizi da esso costituite (purché iscritte nell'elenco degli intermediari finanziari) o da una società di revisione.

#### **Lettere da r) ad aa) – Opere strategiche**

Le **lettere da r) ad aa)** novellano in più parti la disciplina delle opere strategiche recata dal capo IV del titolo III della parte II del Codice.

In particolare si segnalano le modifiche agli artt. 168 e 166, comma 3, del Codice, recate, rispettivamente, dalle lettere u) ed s), n. 1), del comma 2 in esame, che prevedono una riduzione dei tempi di approvazione del progetto definitivo, mediante riduzione dei termini attualmente previsti nell'ambito della procedura di conferenza di servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti (da novanta a sessanta giorni), alle segnalazioni di eventuali omissioni (da sessanta a quarantacinque giorni), ed alla conclusione del procedimento non oltre i sessanta giorni (in luogo dei novanta previsti nel testo previgente).

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha introdotto modifiche alle lettere in commento in modo da anticipare alla fase del progetto preliminare la sottoposizione a conferenza di servizi con riguardo alle infrastrutture strategiche; conseguentemente, vengono ulteriormente specificati i soggetti a cui deve essere rimesso il progetto preliminare, vengono introdotte modifiche di carattere procedurale per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo introducendo anche modifiche ai termini.

#### *Regime transitorio delle lett. u) ed s), n. 1) ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame*

Ai sensi del **comma 10 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalle **lettere u) ed s), n. 1)**, si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha espunto le lettera u) dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui al comma 10.

Le lettere r), n. 3) ed s), n. 3) del comma 2 aggiungono, rispettivamente, un comma *5-bis* all'art. 165 ed un omologo comma *5-bis* all'art. 166, prevedendo l'introduzione, sia per il progetto preliminare che per il progetto definitivo, di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibera

CIPE di approvazione del progetto posto a base di gara entro il quale il soggetto aggiudicatore deve pubblicare il bando. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Regime transitorio delle lett. r), n. 3) ed s), n. 3) ai sensi del comma 8 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 8 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalle **lettere r), n. 3), ed s), n. 3)**, si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ulteriori modifiche riguardano:

- la diminuzione del limite di spesa previsto, nel progetto preliminare, per le opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per gli oneri di mitigazione dell'impatto ambientale individuati dalla procedura di VIA. Mentre nel testo previgente dell'art. 165, comma 3, del Codice viene previsto che le citate spese non debbano superare il 5% e che da tale percentuale siano esclusi gli oneri di mitigazione, nel nuovo testo (cfr. testo a fronte seguente) proposto dalla lettera r), n. 2) del comma 2 in esame, la percentuale non solo scende al 2% ma include anche gli oneri di mitigazione. Si prevede, inoltre, l'ammissibilità di opere compensative esclusivamente correlate alla funzionalità dell'opera.

Regime transitorio della lett. r), n. 2) ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 7 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dal n. 2) della lettera r)** si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. **La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha previsto che, al contrario, le citate disposizioni non si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Regime transitorio della lett. r), n. 2-bis) e 2-ter), lettera s) numeri 1 e 1-bis, lettera t) numero 01 e lettera u) ai sensi del nuovo comma 10-bis dell'articolo in esame

Ai sensi del nuovo **comma 10-bis del presente articolo, introdotto dalla Camera dei deputati (em. 4.175)** le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice, nel testo vigente prima della medesima data.

*Regime transitorio previsto dal comma 14 dell'articolo in esame*

**Il comma 14 dell'articolo in esame**, nel fare salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del Codice, prevede che per il triennio 2011-2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi non in linea con i nuovi criteri introdotti dalla **lett. r), n. 2)**. Il comma 14 prevede, infatti, che non possono essere approvati progetti (né preliminari né definitivi) che prevedono oneri superiori al 2% dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale, sempre secondo il comma 14, devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

La relazione illustrativa evidenzia che “il comma 14 introduce in via sperimentale per il triennio 2011-2013 il tetto del 2 per cento per la realizzazione delle opere compensative anche per gli appalti nei settori ordinari”.

- l'introduzione di due commi (il comma *7-bis* all'art. 165 e il comma *4-bis* all'art. 166) - da parte, rispettivamente, delle **lettere r), n. 4) ed s), n. 2) del comma 2** - finalizzati ad introdurre norme derogatorie alle disposizioni del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri). In particolare viene prevista l'estensione a 7 anni della durata del vincolo preordinato all'esproprio (decorrenti dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare), nonché la fissazione di analogo termine temporale (decorrente dall'efficacia della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo) per l'emanazione del decreto di esproprio. Si prevede, inoltre, la possibilità di reiterare il vincolo con deliberazione motivata del CIPE, su istanza del soggetto aggiudicatore, e la proroga del termine per l'emanazione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non supera i due anni. La relazione illustrativa sottolinea che tale misura è necessaria “a causa della complessità del procedimento di approvazione del progetto, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti già avviati”.

*Si ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già censurato più volte la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole. La estensione a sette anni, reiterabile (senza indicare la durata della reiterazione) prevista dalla norma andrebbe, pertanto, valutata alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea.*

Regime transitorio delle lett. r), n. 4), ed s), n. 2) ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo in esame

Ai sensi dei **commi 9 e 11 dell'articolo in esame**, in relazione alle lett. r), n. 4), ed s), n. 2), i termini previsti dal comma 7-bis dell'art. 165 e dal comma 4-bis dell'art. 166 si applicano, rispettivamente, anche ai progetti preliminari e definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

- la fissazione di limiti di praticabilità tecnico-economica per le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore che possono essere disposte dal CIPE ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 167. Viene infatti previsto, dal nuovo comma 7-bis dell'art. 167 del Codice introdotto dalla lettera t), n. 1) del comma 2 in esame, che tali varianti devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

Le modifiche apportate dalle lettere t), n. 2) e z) del comma 2 in esame, rispettivamente, agli artt. 167, comma 10, e 170, comma 3, del Codice sono invece di mero coordinamento del testo.

Si ricorda, infatti, che il testo previgente del comma 10 prevedeva che “sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166”.

Analogamente il comma 3 dell'art. 170 richiamava il termine di 90 giorni previsto dall'art. 166 (era implicito il riferimento al comma 3, poiché un termine siffatto era contemplato unicamente in tale comma dell'art. 166) con riferimento all'indicazione delle interferenze al progetto definitivo. La norma disponeva, infatti, che “Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze”.

Poiché il termine di 90 giorni cui rinviavano gli artt. 167, comma 10, e 170, comma 3, del Codice è stato ridotto a 60 dalla citata lett. s), n. 1), è stato necessario modificare i richiami presenti nei citati articoli 167 e 170.

Regime transitorio delle lett. z) e t), n. 2) ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 10 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalle **lettere z) e t), n. 2)**, si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La **lettera aa)** reca una modifica formale, essendo finalizzata a correggere, nell'art. 176, comma 20, del Codice, un erroneo rinvio all'inesistente comma 5 dell'art. 180 del Codice medesimo.

La **lettera v)**, che integra il disposto dell'art. 169, comma 3, del Codice è finalizzata a dimezzare le somme derivanti dai ribassi d'asta, a disposizione delle stazioni appaltanti, per le varianti migliorative.

*Si osserva che la novella sembra erroneamente formulata e/o collocata all'interno del comma 3 dell'art. 169 e che forse si potrebbero aggiungere le parole alla fine del terzo periodo del medesimo comma 3.*

#### **Lettera cc) – Adeguato organico tecnico del contraente generale**

La **lettera cc)** interviene sull'art. 189 del Codice, che disciplina i requisiti di ordine speciale per la qualificazione dei contraenti generali.

La modifica è volta a chiarire che, ai fini dell'adeguatezza dell'organico tecnico e dirigenziale del contraente generale, è necessaria la presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto.

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha modificato la lettera cc)** prevedendo che i certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute e che tali lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.

#### **Lettera ee) – Settori speciali**

La **lettera ee)** estende ai settori speciali la tassatività delle cause di esclusione prevista dall'art. 46, comma 1-bis (introdotto dalla lett. d) del comma in esame) nonché le norme sulla verifica dell'interesse archeologico recate dagli artt. 95-96.

Con riferimento a quest'ultimo punto la relazione illustrativa ricorda che "Le modifiche all'articolo 206 del codice, invece, intendono porre rimedio ad un difetto di coordinamento introducendo un richiamo agli articoli 95 e 96 che disciplinano la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Sulla base del testo attualmente vigente, la verifica preventiva è esclusa proprio in relazione a quelle opere rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive. A ciò si aggiunga che l'archeologia preventiva è ammessa per le infrastrutture a rete strategiche; sarebbe paradossale, pertanto, non consentirla per quelle ordinarie."

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha introdotto un nuovo comma 2-bis del presente articolo** con la previsione di una **deroga** alle disposizioni recate dalla lettera ee), in base alla quale le disposizioni della citata lettera, limitatamente all'applicazione ai settori speciali delle norme sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico (artt. 95-96 del Codice), non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

### **Lettere ff) e nn) – Modifiche formali**

La **lettera ff)** reca modifiche formali all'art. 219 del Codice che disciplina la procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza. Nel farlo però, il testo previgente faceva chiaramente rinvio all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE (la cui rubrica è identica a quella del citato art. 219 del Codice) dimenticandosi di menzionare a volte l'art. 30, altre volte sia l'articolo che la direttiva. La lettera in esame provvede a chiarire che i riferimenti "al comma 6" previsti nei commi 6, 7 e 10 dell'art. 219 sono relativi all'art. 30 della citata direttiva.

Un'altra modifica formale è prevista dalla lettera **nn)** che provvede a coordinare i contenuti del modello di cui all'Allegato XXII del Codice a quanto prescritto dall'art. 189 circa gli stessi contenuti.

L'art. 189, comma 3, disciplina, tra l'altro, il contenuto dei certificati dei lavori utilizzati nell'ambito della verifica dei requisiti di ordine speciale del contraente generale. Detti certificati, ai sensi del comma 3 citato, "recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere" e sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII.

Nel modello previsto dall'Allegato XXII tuttavia in luogo della prescritta indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere vi era l'indicazione dei responsabili della condotta dei lavori.

La modifica in esame provvede quindi a modificare l'allegato XXII al fine di allinearne il contenuto alle prescrizioni del comma 3 dell'art. 189.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha aggiunto un nuovo numero 2 che inserisce nell'allegato XXII, quadro C, una tabella relativa ai lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo, oggetto della lettera cc).

### **Lettere gg) e hh) – Accordo bonario e riserve**

La **lettera gg)** interviene sull'art. 240 del Codice, in materia di accordo bonario per i lavori pubblici, servizi e forniture relative ai settori ordinari affidati da amministrazioni ed enti aggiudicatori o dai concessionari. Le principali modifiche riguardano:

- la non applicazione della disciplina dell'accordo bonario, di cui all'articolo 240 del Codice, ai contratti dei lavori relativi a infrastrutture strategiche affidati a contraente generale (**nuovo numero 01 introdotto alla Camera dei deputati dall'em. 4.175**);
- l'introduzione, da parte della lett. gg), n. 1), che modifica il comma 5 dell'art. 240, di un termine di trenta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori sulle riserve entro il quale - per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro - il responsabile del procedimento promuove la costituzione di una commissione, affinché formuli, entro novanta giorni, una proposta motivata di accordo bonario; per i medesimi contratti, il responsabile del procedimento è chiamato a promuovere la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora

da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla sua costituzione (lett. *gg*), n. 2), che modifica il comma 6 dell'art. 240);

- l'introduzione – al comma 10 dell'art. 240 – di un limite al compenso per la commissione pari a 65 mila euro, rivalutabile ogni tre anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lett. *gg*), n. 3) del comma in esame).

*Regime transitorio della lett. g) ai sensi del comma 12 dell'articolo in esame*

Ai sensi del comma 12 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dalla **lettera *gg*), nn. 1) e 2)**, si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo in esame, le disposizioni recate dalla **lettera *gg*), n. 3)**, si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

La **lettera *hh*)** introduce, al comma 1 dell'art. 240-*bis* del Codice, un limite all'importo complessivo delle riserve, che non può in ogni caso superare il 20% dell'importo contrattuale.

La stessa lettera, inoltre – mediante introduzione di un nuovo comma 1-*bis* all'art. 240-*bis* –, esclude dalle riserve gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica prima dell'inizio dei lavori.

Si ricorda che l'art. 240 del Codice che regola l'istituto dell'accordo bonario, permette di definire bonariamente, in via stragiudiziale, le controversie che dovessero insorgere fra le parti durante la fase dell'esecuzione del contratto. Tale istituto, originariamente previsto limitatamente all'appalto di lavori nei settori ordinari dall'art. 31-*bis* della L. 109/1994, è stato esteso dall'art. 240 del Codice, “nei limiti della compatibilità, anche agli appalti di servizi e forniture, nonché ai settori speciali, qualora, a seguito di contestazioni dell'appaltatore, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. In tale ipotesi, le funzioni del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione (art. 240, comma 22, del Codice). L'istituto in parola è stato altresì esteso, dal primo comma dell'art. 240, agli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione di tale procedura accelerata di componimento bonario del contenzioso, si evidenzia che la stessa può essere attivata quando l'ammontare delle riserve superi in valore il dieci per cento dell'importo contrattuale. La ragione di tale limite, come precisato dall'Autorità per la vigilanza<sup>59</sup> sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è facilmente individuabile nel fatto che il valore economico della controversia deve essere

---

<sup>59</sup> Nella Determinazione n. 5 del 30 maggio 2007.



significativo in rapporto all'entità dell'appalto, cioè tale da costituire un serio impedimento al regolare prosieguo dei lavori"<sup>60</sup>.

Nella relazione tecnica viene sottolineato che "il sistema delle c.d. riserve permette all'appaltatore, durante l'esecuzione dell'appalto, di pretendere il pagamento di maggiori somme a titolo di corrispettivo rispetto a quelle pattuite con il contratto e tale meccanismo è all'origine di un relevantissimo contenzioso giurisdizionale. Per tale ragione, si intende ridurre i casi in cui l'appaltatore avanza pretese di maggiori somme legate all'esistenza di riserve per imprevisti di cantieri".

Regime transitorio della lett. hh) ai sensi del comma 12 dell'articolo in esame

Ai sensi del **comma 12 dell'articolo in esame**, le disposizioni recate dalla **lettera hh)**, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

**Lettera ii) – Norme processuali – Liti temerarie**

La **lettera ii)** introduce l'art. 246-*bis* al Codice relativo alla responsabilità per liti temerarie, vale a dire ricorsi, appelli e contrapposizioni proposti anche in palese mancanza di qualsiasi ragione, al solo scopo di dilatare i tempi dei procedimenti.

La disposizione ben si inserisce in un recente filone legislativo volto a deflazionare il carico giudiziario attraverso la previsione di sanzioni processuali a carico della parte che – insistendo senza giusta causa nel ricorso alla giustizia – di fatto ne ostacola il funzionamento.

Tradizionalmente, l'istituto della c.d. lite temeraria è disciplinato dall'art. 96 c.p.c. in base al quale se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Analogamente, viene condannato al risarcimento dei danni, qualora vi sia una domanda in tal senso, l'attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, qualora il giudice accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale.

Tale istituto è stato però raramente applicato dai giudici, anche per la difficoltà di soddisfare l'onere probatorio.

Ciò ha recentemente indotto il legislatore a intervenire in modo diverso:

- con il decreto legislativo n. 40 del 2006 ha modificato l'art. 385, quarto comma, c.p.c. (relativo alla pronuncia sulle spese da parte della Corte di cassazione) prevedendo che quando pronuncia sulle spese, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della

---

<sup>60</sup> Regione Lazio, *Vademecum Operativo per la gestione degli appalti pubblici nell'ambito del POR FESR Lazio 2007-2013 – Cap. XVII: La risoluzione delle controversie negli appalti pubblici* ([http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria\\_allegati/documentazione/vademecum/Cap\\_17.pdf](http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/vademecum/Cap_17.pdf)).

controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave;

- con la legge n. 69 del 2009 tale principio è stato generalizzato attraverso un intervento sull'art. 96 del codice di rito (che riguarda ogni pronuncia sulle spese). L'ultimo comma dell'art. 96 dispone oggi che - in sede di pronuncia sulle spese - il giudice civile (di ogni grado, da cui l'abrogazione della disposizione specifica sulle spese in Cassazione), anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma da determinare in via equitativa.

Si osserva peraltro che il recente Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), all'art. 26 ha ridisciplinato le spese di giudizio nel processo amministrativo stabilendo che

«1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati».

Le norme recate dal nuovo art. 246-*bis* dispongono che il giudice - fermo il disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 104/2010 - nei giudizi in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, condanni d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. **La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha aumentato il parametro massimo fino ad un quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

Si ricorda che gli articoli 245 e 245-*quater* del D.Lgs. 163/2006 prevedono che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo e che le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono anch'esse disciplinate dal codice del processo amministrativo.

In linea con tale previsione l'art. 246-*bis* in esame chiarisce che resta fermo il disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 104/2010 (v. sopra).

La stessa disposizione prevede altresì che il gettito delle sanzioni sia versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia che lo impiegherà per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo (cfr. art. 15, norme di attuazione del codice del processo amministrativo).

**Lettera ll) – Disposizioni transitorie del Codice**

La lettera ll) reca una serie di modifiche all'art. 253 del Codice recante le disposizioni transitorie. In particolare:

- sono prorogate dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni transitorie del Codice in materia di dimostrazione dei requisiti (di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) degli esecutori di lavori pubblici, comprese le imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (lett. ll), nn. 1) e 2));
- per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2013), è consentito procedere, per gli appalti di rilevanza nazionale (vale a dire di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate dall'art. 28) di lavori pubblici e di servizi e forniture, all'esclusione automatica delle offerte anomale (lett. ll), n. 3));

La relazione illustrativa chiarisce, in proposito, che “Ciò si rende necessario poiché la valutazione dell'anomalia si è rilevata di difficile applicazione concreta, con allungamento dei tempi procedurali, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione”.

- è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine (scaduto nel luglio 2007) entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA per il periodo 1° marzo 2000 – 1° luglio 2006 (data di entrata in vigore del Codice) (lett. ll), n. 4).

Nella relazione illustrativa tale disposizione viene giustificata “in quanto la verifica ha presentato notevoli difficoltà operative che non hanno consentito ad oggi di portare a conclusione le operazioni di verifica”.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha introdotto (**nuovo numero 1-bis**) una modifica volta ad estendere da tre a cinque anni dalla data di costituzione il periodo in cui, in relazione alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

**La Camera dei deputati**, mediante una modifica del **comma 3 del presente articolo**, ha previsto che le disposizioni di cui alla lettera l-bis) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

### **Lettera mm) – Modifiche all'allegato XXI relativo alla progettazione delle opere strategiche**

Ai progetti delle infrastrutture strategiche si applicano le specifiche norme dell'allegato XXI al Codice (Allegato tecnico di cui all'articolo 164 del Codice medesimo) introdotte dal decreto legislativo n. 189 del 2005. I 38 articoli dell'allegato tecnico recano norme integrative della disciplina relativa alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) delle grandi opere e della relativa documentazione che dovrà essere presentata a corredo del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di tali infrastrutture (in luogo delle norme sulla progettazione del D.P.R. n. 554 del 1999 e, ora, del nuovo regolamento D.P.R. 207/2010). Una delle maggiori innovazioni introdotte è rappresentata dalle norme relative alla validazione dei progetti, cui l'allegato tecnico dedica l'intera sezione IV, con gli articoli dal 27 al 37. Tali articoli prevedono che la verifica, denominata anche validazione, possa essere effettuata attraverso strutture tecniche dell'amministrazione, oppure da soggetti esterni.

L'unica modifica di rilievo è quella prevista dal **n. 1) della lett. mm)**, che abbassa (dal previgente 10%) all'8% l'accantonamento per imprevisti e per eventuali lavori in economia che deve essere riportato nel quadro economico (art. 16, comma 4, lett. d), Sezione II, dell'Allegato XXI).

Le modifiche recate dai **nn. 2) e 3) della lett. mm)** sono invece finalizzate a colmare un vuoto normativo presente negli artt. 28, comma 2, lett. a) e 29, comma 1, lett. a), dell'Allegato XXI.

Le citate norme del codice provvedevano all'individuazione delle strutture tecniche (sia dell'amministrazione che esterne ad essa) autorizzate a svolgere l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo superiore o inferiore a 20 milioni di euro, mentre nulla veniva detto per gli importi esattamente pari a 20 milioni di euro, per i quali si registrava un'incertezza normativa.

Le norme in commento provvedono quindi ad includere, nella classe di lavori di importo superiore a 20 milioni anche quelle di importo esattamente pari a tale cifra.

#### Disposizioni transitorie

**Il COMMA 2-BIS dell'articolo in commento è stato introdotto dalla Camera dei deputati** in relazione al comma 2, lettera ee) (vedi *supra*).

I **commi 2-bis, 3-12**, nonché il **comma 14**, disciplinano i termini e le modalità applicative delle novelle recate al comma 2.

Il contenuto dei commi citati è stato inserito all'interno del commento al comma 2, cui si rinvia.

**La Camera dei deputati (em. 4.62)** ha introdotto il **nuovo comma 14-bis** prevedendo che

- per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati:
  - con la pubblica amministrazione;
  - con le società *in house*;
- i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva;
- le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico.

### **Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE**

Il 27 gennaio 2011 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)15) in vista della presentazione di specifiche proposte legislative entro l'inizio del 2012.

La revisione prospettata dalla Commissione persegue i seguenti **obiettivi**:

- una maggiore efficienza della spesa pubblica;
- il rafforzamento della concorrenza e dell'efficienza delle procedure di appalto, anche mediante la riduzione degli oneri, per soddisfare le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici più piccole e favorire la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri;
- l'uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi quali la tutela dell'ambiente, l'efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;
- il contrasto alla corruzione e ai favoritismi considerato che i mercati degli appalti, con particolare riferimento ai grandi progetti di lavori, sono particolarmente esposti a tali fenomeni. A tal fine si sottolinea la necessità di: regole di esclusione più severe in caso di turbativa d'asta; uso obbligatorio della procedura negoziata in settori in cui è molto probabile la formazione di cartelli; maggiore trasparenza delle decisioni mediante la pubblicazione obbligatoria dei verbali che documentano la procedura di appalto; ricorso a internet o numeri verdi per la segnalazione delle frodi; minore discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici per alcuni aspetti (es. annullamento delle procedure).

Tra le questioni affrontate nel libro verde figurano:

- l'adeguatezza della classificazione in appalti di lavori, forniture e servizi, suscettibile di generare difficoltà soprattutto nel caso di appalti misti, e la necessità di semplificare le definizioni per i vari tipi di appalto;
- l'eventualità di innalzare le soglie per l'applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che fissano il quadro normativo europeo in materia di appalti. Tale misura esenterebbe un maggior numero di appalti dall'obbligo di pubblicare il bando di gara in tutta l'UE;

- l'adeguatezza delle attuali disposizioni in materia di "appalti esclusi", abolendo laddove possibile le esclusioni non più necessarie;
- la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di disporre di margini più ampi per negoziare le condizioni dell'appalto con i potenziali offerenti;
- l'opportunità di esaminare i criteri di aggiudicazione prima di quelli di selezione (questo consentirebbe di accelerare la procedura dal momento che i criteri di selezione dovrebbero essere esaminati soltanto in relazione all'aggiudicatario);
- la promozione di una maggiore aggregazione della domanda e degli appalti comuni con conseguenti vantaggi in termini di economie di scala, maggiore potere di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche e possibilità per queste ultime di condividere competenze ed esperienze nonché costi e rischi;
- l'adozione di strumenti normativi specifici a livello europeo per affrontare in modo più efficace i problemi che si verificano durante la fase di esecuzione dell'appalto, quali gli sviluppi successivi o le modifiche riguardanti il contraente;
- la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, al momento di preparare il bando di gara, di autorizzare gli offerenti a presentare varianti, offrendo beni o servizi che non corrispondono a quelli definiti dall'autorità aggiudicatrice, ma che soddisfano i requisiti tecnici minimi contenuti nel bando di gara.

La revisione del quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici costituisce altresì una delle dodici priorità individuate nell'"Atto per il mercato unico" (COM(2011)206), presentato dalla Commissione il 13 aprile 2011 al fine di rilanciare il mercato unico europeo.

Oltre alla presentazione, nel quarto trimestre 2011, di una specifica proposta a tal fine, la Commissione intende proporre norme a livello europeo sull'accesso delle imprese dei paesi terzi al mercato europeo degli appalti al fine di aprire ulteriormente tale mercato alla concorrenza, garantendo uguali condizioni alle imprese europee e a quelle internazionali.

**Articolo 4, comma 13**  
*(Controlli antimafia)*

Testo del decreto-legge

---

13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, la prescritta documentazione circa

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice **di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, acquisiscono d'ufficio, anche **per via telematica**, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.

della Repubblica **28 dicembre** 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Il **comma 13** reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture.

La norma in esame introduce a livello nazionale il cosiddetto strumento delle "white list" cui gli esecutori principali dell'appalto devono attingere per la stipula dei subcontratti, che è stato già previsto, con norme analoghe, dall'art. 16, comma 5, del D.L. 39/2009 (convertito dalla L. 77/2009), per la ricostruzione nell'Abruzzo colpito dal terremoto dell'aprile 2009, nonché, per i lavori relativi all'Expo di Milano dall'art. 3-*quinquies* del D.L. 135/2009.

Viene altresì previsto che la prefettura effettui verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e che, in caso di esito negativo, disponga la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Si ricorda che tale norma riprende il contenuto dell'articolo 5 del disegno di legge recante misure per la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (A.S. 2156) in corso di esame al Senato.

Le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco citato, nonché per l'attività di verifica, sono demandate ad successivo D.P.C.M. L'adozione del citato D.P.C.M. deve avvenire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dello sviluppo economico.

La norma in esame prevede l'acquisizione d'ufficio (anche in modalità telematica), a titolo gratuito ai sensi dell'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del Codice, della



prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 10 della L. 575/1965.

Si ricorda che l'art. 10 della L. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) prevede, in particolare, la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni indicate al comma 1 del medesimo articolo, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti ..." per le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione e, qualora disposto dal tribunale, anche nei confronti dei loro conviventi, "nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni".

*Si fa notare che nella norma è chiaramente presente un refuso nella parte in cui prevede l'acquisizione in modalità "tematica" in luogo del corretto aggettivo "telematica".*

Relativamente all'acquisizione telematica delle informazioni si ricorda che l'art. 7 del D.P.R. 252/1998 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia") prevede che il C.E.D. che gestisce la Banca dati delle Forze di Polizia (istituito dall'art. 8 della L. 121/1981 presso il Ministero dell'interno) costituisca un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 .

Quanto al rinvio all'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), operato in merito all'acquisizione delle informazioni a titolo gratuito, si ricorda che tale comma 5 dispone che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".

Si ricorda, infine, in quanto richiamata, la definizione di stazione appaltante recata dall'art. 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006, che comprende le amministrazioni aggiudicatrici (che sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) e gli altri soggetti di cui all'articolo 32. L'art. 32 elenca una lunga serie di soggetti, tra cui si ricordano, i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cioè le società che gestiscono servizi pubblici locali privi o meno di rilevanza economica, ...), ecc.



### **Articolo 4, comma 15**

*(Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: «*b-bis)* dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;»;

15. *Identico:*

*a)* *identica;*

***a-bis)* all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;**

***a-ter)* all'articolo 47, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;**

***a-quater)* all'articolo 48, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;**

***a-quinquies)* all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;**

*b)* all'articolo 66, comma 1, **del**

*b)* all'articolo 66, comma 1, dopo le

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207**, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.».

parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.»;

***b-bis)* all'articolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo,» sono soppresse;**

*c)* all'articolo 357:

*c)* *identico*:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.34 del 2000.»;

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;**

2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo»;

2) al comma 12, **al primo e al secondo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse;**

***2-bis)* dopo il comma 12 è inserito il seguente:**

**«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) al comma 14, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;

**della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento»;**

3) al comma 14, **al primo periodo**, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» **e le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse**; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione **nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento**, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi **rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero** alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A **annesso al regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, **e successive modificazioni**, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese **rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35** di cui all'allegato A **annesso al presente regolamento**, secondo l'allegato B.1 **annesso al presente regolamento**, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate **nel citato allegato A annesso al presente**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

4) al comma 15, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, ove verificano la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.»;

5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque»;

6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;

4) al comma 15, **al primo periodo**, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» **e le parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse**; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione **nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento**, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi **rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero** alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A **annesso al regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, **e successive modificazioni**, ove verificano la presenza di lavorazioni anche ricomprese **rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35** di cui all'allegato A **annesso al presente regolamento**, secondo l'allegato B.1 **annesso al presente regolamento**, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate **nel citato allegato A annesso al presente regolamento**, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;

5) *identico*;

6) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.554 del 1999.»;

8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;

9) al comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinque»;

d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 357».

7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica **21 dicembre** 1999, n. 554.»;

8) *identico*;

9) *identico*;

d) *identica*;

**d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrato ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».**

Il **comma 15** apporta una serie di modifiche al Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 207/2010<sup>61</sup>), d'ora in poi indicato semplicemente come Regolamento. La relazione illustrativa sottolinea che “in particolare è previsto un periodo transitorio di ulteriori 180 giorni per l'operatività del nuovo sistema di qualificazione SOA previsto dal regolamento (testo già inviato al Ministero dell'economia e delle finanze)” (v. nel Vol. II del presente *dossier* il testo a fronte delle novelle). La Camera ha apportato varie modificazioni e integrazioni al comma.

*Sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate si richiama il parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, ove si afferma che l'articolo 4, comma 15, modificando il Regolamento, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare conforme con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si integra una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001).*

#### **Lettera a) – Studi di fattibilità per le opere strategiche**

La lettera in esame modifica l'art. 2, comma 1, del Regolamento, inserendovi una nuova lettera b-bis) che dispone l'applicabilità ai contratti relativi alle opere strategiche dell'art. 14 del Regolamento che disciplina il contenuto degli studi di fattibilità.

Si ricorda che al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento è elencata una serie di norme del Regolamento che si applicano ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV (Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), del Codice, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nel citato capo IV.

Viene altresì previsto che, nell'applicare l'art. 14 alle opere strategiche, i richiami in esso contenuti agli artt. 21-22, devono essere riferiti, rispettivamente, agli artt. 5-6 dell'allegato XXI al Codice.

Gli articoli 21 e 22 del Regolamento recano la disciplina generale degli “elaborati grafici del progetto preliminare” e del “calcolo sommario della spesa e quadro economico”, mentre la corrispondente disciplina da applicare alle opere strategiche è contenuta negli artt. 5-6 dell'Allegato XXI al Codice che contiene le norme tecniche che si applicano ai progetti delle infrastrutture strategiche.

#### **Lettera a-bis) – Quadri economici**

---

<sup>61</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.



**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha inserito la lettera a-bis)** finalizzata a sopprimere il comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento, ai sensi del quale l'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

#### **Lettere a-ter) ed a-quater) – Verifica del progetto**

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha inserito le lettere a-ter) ed a-quater)**, al fine di ricomprendere le categorie dei lavori pari a 20 milioni di euro nell'ambito delle quali individuare le strutture preposte alla verifica tecnica dei progetti.

#### **Lettera a-quinquies) – Sistema di qualificazione**

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha inserito la lettera a-quinquies)**, che sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 92, comma 2 del Regolamento, disponendo che nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

#### **Lettera b) – Divieto di partecipazione al capitale di una SOA**

La **lettera b)** novella l'art. 66, comma 1, del Regolamento, che prevede il divieto di partecipazione, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, al capitale di una SOA (Società Organismo di Attestazione) per i soggetti indicati, tra cui rientrano (ai sensi della formulazione previgente del citato comma 1) tutti i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

La novella in esame limita il divieto di partecipazione, posto in capo ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, solamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.

Si ricorda che la previgente formulazione del comma 1 citato poneva il divieto in capo:

- ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e ff);
- ai soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del Codice;
- alle regioni e alle province autonome.

In particolare i soggetti di cui all'art. 34 sono i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

#### **Lettera b-bis) – Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro**

**La Camera dei deputati (em. 4.175) ha inserito la lettera b-bis)** che modifica l'articolo 267, comma 10, del Regolamento, relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria; il testo vigente prevede che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo: affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; la modifica propone di

sopprimere il riferimento al secondo periodo, consentendo così anche l'applicazione del primo periodo del medesimo articolo 125: affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

### **Lettera c) – Norme transitorie**

**La lett. c), n. 1)** novella il comma 6 dell'art. 357.

Il testo previgente del comma 6 prevedeva la non applicazione delle disposizioni del Regolamento recate dalla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori) e titolo X (collaudo dei lavori), all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, fossero già stati stipulati i relativi contratti, prevedendo per essi l'applicazione del previgente regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.

La novella in esame specifica che sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista, **nel bando o nell'avviso di gara (em. 4.175 approvato dalla Camera dei deputati)** la qualificazione in una o più categorie di cui all'abrogato D.P.R. 34/2000.

Si ricorda che l'art. 358 prevede l'abrogazione, a decorrere dal prossimo 8 giugno (data di entrata in vigore del Regolamento<sup>62</sup>), del D.P.R. 34/2000 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"). Tuttavia l'art. 357 dispone, al comma 12, che le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000 conservano validità fino alla loro naturale scadenza (che di norma è pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 34).

**La lett. c), n. 2)** proroga dal 181° giorno al 366° giorno (cioè fino all'8 giugno 2012) i termini contemplati –dal primo e secondo periodo del comma 12 dell'art. 357 del Regolamento - per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000.

Poiché il D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010, e l'art. 359 ne prevede l'entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U. (vale a dire l'8 giugno 2011), il 366° giorno indicato dalla novella in esame cadrà l'8 giugno 2012.

Come detto in precedenza, benché l'art. 358 preveda l'abrogazione del D.P.R. 34/2000, il comma 12 dell'art. 357 del Regolamento ha confermato la validità (fino alla loro naturale scadenza) delle attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000. Tale conferma non ha però carattere generale.

Il regime transitorio delle attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000

Il regime transitorio previsto, per le attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 34/2000, dalla formulazione originaria del citato comma 12 prevedeva:

---

<sup>62</sup> Il D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010 e l'art. 359 ne prevede l'entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U.

- al secondo periodo, per le categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del medesimo D.P.R., e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, la cessazione della loro validità a decorrere dal 181° giorno dall'entrata in vigore del Regolamento;
- al primo periodo, per le restanti categorie, la conferma delle attestazioni fino alla naturale scadenza, ma con la sostituzione - a decorrere dal 181° giorno dall'entrata in vigore del Regolamento - degli importi ivi contenuti con i valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5.

**La Camera dei deputati (em. 4.175)** ha soppresso le categorie OG 10 e OS 20.

Lo spostamento in avanti del regime transitorio previsto per le attestazioni rilasciate in vigore del D.P.R. 34/2000 si ripercuote sugli identici termini previsti dai commi seguenti. Si spiegano così, senza bisogno di entrare nel merito delle disposizioni, le novelle recate dai successivi **numeri 3)-9) della lettera c)** in esame, nelle parti in cui sostituiscono le parole “centottantesimo” e “centottantunesimo” con “trecentosessantacinquesimo” e “trecentosessantaseiesimo”.

**Il nuovo n. 2-bis) della lettera c), introdotto dalla Camera dei deputati (em. 4.175)** aggiunge un nuovo comma 12-bis, all'articolo 357 del Regolamento disponendo che i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 (rilevamenti topografici) di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A del regolamento di attuazione del Codice dei contratti e che le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.

La **lettera c), n. 3)** non si limita ad adeguare i termini a quelli nuovi previsti al comma 12, ma integra il disposto del comma 14 dell'art. 357 del Regolamento prevedendo:

- in relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie **OG 10 (soppresso dalla Camera dei deputati em. 4.175)** OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, **OS 20 (soppresso dalla Camera dei deputati em. 4.175)** OS 21 di cui di cui all'allegato A del DPR 34/2000 e OS 2 (individuata ai sensi del DPR 34/2000 e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 294/2000, come modificato dal decreto ministeriale 420/2001);
- eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del DPR 34/2000, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del DPR 34/2000,

- le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5;
- qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del DPR 34/2000, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del DPR 34/2000, si compongono;
- ai fini della qualificazione **nelle categorie OG 10 (aggiunto dall'em. 4.175 delle Commissioni riunite e riformulato dal maxi emendamento) e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento;**
- le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi **rispettivamente (secondo la riformulazione del maxi emendamento) alla categoria OG 3 ovvero** alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A **annesso al DPR 34/2000** laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese **rispettivamente nelle categorie OG 10 e** nella categoria OS 35 di cui all'allegato A **annesso al** presente regolamento, secondo l'allegato B.1, **annesso al presente regolamento**, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate **nel citato** allegato A **annesso al** presente regolamento, fermo restando quanto previsto all' articolo 83, comma 5;
- il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

La **lettera c), n. 4)** non si limita ad adeguare i termini a quelli nuovi previsti al comma 12, ma integra il disposto del comma 15 dell'art. 357 del Regolamento in merito al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori laddove comprendano lavorazioni della categoria OS 35 di cui all'allegato A del Regolamento.

La modifica al comma 15 disciplina il periodo decorrente dall'8 giugno 2012 (cioè dal 366° giorno dall'entrata in vigore del Regolamento), durante il quale:

- i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie **OG 10 (soppresso dalla Camera dei deputati em. 4.175)** , OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, **OS 20 (soppresso dalla Camera dei deputati em. 4.175)**, OS 21 di cui all'allegato A del DPR 34/2000 e OS 2 (individuata ai sensi del DPR 34/2000 e rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 294/2000, come modificato dal decreto ministeriale 420/2001);
- eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del DPR 34/2000, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del DPR 34/2000;

- sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5 del Regolamento;
- qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del DPR 34/2000, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del DPR 34/2000, si compongono;
- **ai fini (aggiunto dall'em. 4.175 delle Commissioni riunite e riformulato dal maxi emendamento)** della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento;
- le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi **rispettivamente (come riformulato dal maxi emendamento)** alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al DPR 34/2000 ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese **rispettivamente nelle categorie OG 10** e nella categoria OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5;
- il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

L'art. 83, comma 5, dispone che i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) – vale a dire “amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti - all'Osservatorio con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7 (casellario informatico).

Si fa notare che la norma in esame appare necessaria alla luce dell'inserimento, nell'Allegato A che elenca le “Categorie di opere generali e specializzate”, della categoria “OS35 - Interventi a basso impatto ambientale” che riguarda “la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive” (cd. tecnologia “no-dig”).

La **lett. c), n. 7)** non si limita ad adeguare i termini a quelli nuovi previsti al comma 12, ma integra il comma 22 dell'art. 357 del Regolamento al fine di prevedere l'applicazione dell'art. 107, comma 2, del Regolamento stesso ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dall'8 giugno 2012 (cioè dal 366° giorno dall'entrata in vigore del

Regolamento), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Si ricorda che l'art. 107, comma 2, del Regolamento elenca le opere considerate "strutture, impianti e opere speciali" ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice.

Ai sensi del citato comma 11, qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo. Lo stesso comma 11, tra l'altro, rinvia al Regolamento per la definizione dell'elenco delle citate opere.

Il comma 2 dell'art. 107 dispone che si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate che lo stesso comma elenca (e che rientrano nelle classi di categoria individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS), qualora siano di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro oppure di importo superiore a 150.000 euro.

Il comma 22 viene altresì integrato con una disposizione secondo cui, in relazione all'art. 107, comma 2, nel periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999.

Il citato art. 72, comma 4, altro non è che la disposizione previgente omologa a quella recata dal citato comma 2 dell'art. 107 del Regolamento.

### **Lettera d) – Abrogazioni**

La **lett. d)** novella l'art. 358, che prevede le abrogazioni di una serie di disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, chiarendo che resta ferma la disciplina transitoria recata dall'art. 357.

Si tratta di una modifica necessaria che avrebbe dovuto essere inserita sin dall'inizio, visto che i termini del regime transitorio disciplinato al comma 357 oltrepassano l'entrata in vigore del Regolamento.

### **Lettera d-bis) – Allegato A “Categorie di opere generali e specializzate”**

**La Camera dei deputati ha inserito la nuova lettera d-bis)** relativamente alla categoria “OS35 - Interventi a basso impatto ambientale” specificando che essa riguarda “la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive” (cd. tecnologia “*no-dig*”), comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali sulla base di un'integrazione approvata dalle Commissioni di merito.

**Articolo 4, comma 16**  
*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

16. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;

c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:

«a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.»;

d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprietà o» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili.»;

e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue: «Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta

c) *identica*;

d) *identica*;

**d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: «, comunque,» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rinnovabili una sola volta»;**

e) all'articolo 146:  
**1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;**  
**2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata,**



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.»;

dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;

**3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;**

**4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;**

**5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**l'amministrazione provvede in  
conformità»;**

**6) al comma 11, le parole: «diventa  
efficace decorsi trenta giorni dal suo  
rilascio ed» sono soppresse;**

**7) il comma 14 è sostituito dal  
seguito:**

**«14. Le disposizioni dei commi da 1  
a 13 si applicano anche alle istanze  
concernenti le attività di coltivazione  
di cave e torbiere nonché per le  
attività minerarie di ricerca ed  
estrazione incidenti sui beni di cui  
all'articolo 134»;**

**8) il comma 15 è abrogato.**

**Il comma 16, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati,** interviene su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, al fine di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali (cfr. il testo a fronte delle novelle nel vol. II del presente *dossier*).

La relazione illustrativa (allegata all'atto Camera n. 4357) precisa che la facilitazione del percorso del federalismo demaniale deriva dal fatto che si sottrae al meccanismo dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 85 del 2010<sup>63</sup> (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la 2<sup>a</sup> guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale.

---

<sup>63</sup> *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Il D.Lgs. n. 85 del 2010, relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale), costituisce il primo provvedimento di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009). In particolare, esso prevede l'attribuzione dei beni statali secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, stabilendo l'obbligo in capo all'ente territoriale di favorire la massima valorizzazione funzionale dei beni trasferiti e la possibilità di conferirli nell'ambito di fondi immobiliari, ovvero di alienarli allo scopo di destinarne i proventi in quota-parte alla riduzione del debito dell'ente e dello Stato, ovvero a spese di investimento.

L'art. 5, comma 5, del citato d.lgs. prevede il trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali di cose e beni culturali indicati nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione: esso si collega, quindi, al comma 2 dello stesso articolo 5, che esclude il trasferimento di beni appartenenti al patrimonio culturale, "salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7".

In particolare, il comma 5 esplicita il riferimento alla normativa vigente specificando quali sono i beni culturali che possono essere trasferiti: infatti, dispone che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. ed entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero, entro il 26 giugno 2011), lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cose e beni culturali indicati in specifici accordi di valorizzazione, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, dello stesso codice<sup>64</sup>.

Si tratta dei beni culturali inalienabili che, ai sensi dell'art. 54 citato, possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

La **lett. a)** della disposizione in commento, novellando l'art. 10, comma 5, del Codice<sup>65</sup>, eleva a settanta anni (dai precedenti cinquanta) la soglia di età dei beni culturali immobili<sup>66</sup>, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle

---

<sup>64</sup> Con la circolare n. 18 del 18 maggio 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali ha definito l'iter procedurale e le linee guida per l'assegnazione alle regioni e agli enti territoriali dei beni culturali mobili e immobili, che dovranno essere oggetto di specifici accordi di valorizzazione.

<sup>65</sup> L'art. 10, comma 5, del Codice, nel testo previgente il decreto-legge in esame, disponeva che non sono soggette alla disciplina del Titolo I della parte II le cose, opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, lett. a) ed e), del medesimo articolo 10.

<sup>66</sup> L'art. 10, comma 1, del Codice definisce beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

L'art. 10, comma 2, considera, altresì, beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

Il comma 3 individua, a sua volta, altri beni che sono considerati beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 13 ss. del Codice). In particolare, le lett. a) ed e), citate dalla disposizione in commento concernono, rispettivamente: le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che,

disposizioni di tutela di cui al Titolo I della parte seconda del Codice<sup>67</sup>. Restano invariate le norme relative ai beni mobili.

Parallelamente:

- la **lett. b)**, sostituendo l'art. 12, comma 1, del Codice, sposta ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica<sup>68</sup>;
- la **lett. c)**, novellando il primo periodo della lett. a) del comma 2 dell'art. 54 del Codice, dispone l'inalienabilità<sup>69</sup> dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale<sup>70</sup>.

Con la **lett. d)**, che interviene sull'art. 59 del D.lgs. 42/2004, viene circoscritto ai soli beni mobili l'obbligo di denunciare al Ministero per i beni e le attività culturali il trasferimento della detenzione. L'obbligo di denuncia, invece, permane – per beni immobili e mobili – con riferimento agli atti che ne trasferiscono la proprietà<sup>71</sup>.

**Durante l'esame presso la Camera è stata introdotta la lettera d-bis) (em. 4.153)**, che modifica l'art. 67, comma 1, lettera d), del Codice. In base alla nuova stesura del comma, le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente, tra l'altro, anche quando la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (tale rinnovabilità non era precedentemente prevista).

per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

<sup>67</sup> Tra le disposizioni di tutela previste dal Codice sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili.

<sup>68</sup> Ai sensi dell'art. 12 del Codice, la verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), richiesto ai fini della definizione di bene culturale (v. *infra*, art. 10, c. 1, del Codice), è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall'applicazione di tale disciplina (comma 4).

<sup>69</sup> Il Codice distingue, in linea generale, due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili (art. 54) e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni appartenenti al demanio culturale (art. 55). Con riguardo ai beni inalienabili – definiti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 – il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che essi possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Tali beni, comunque, sono utilizzabili esclusivamente a fini di fruizione e valorizzazione (art. 54, comma 4).

<sup>70</sup> Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, se il procedimento di verifica si conclude con esito negativo, le cose sono liberamente alienabili.

<sup>71</sup> Ai sensi dell'art. 59 del Codice, la denuncia degli atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali è presentata – entro trenta giorni – al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

*Si segnala che il contenuto dell'em. 4.153 non è collegato all'obiettivo indicato nel capoverso del comma 16 e, pertanto, dovrebbe costituire un comma a sé.*

La lett. e) è stata sostituita durante l'esame alla Camera (em. 4.174), e modifica in più parti l'art. 146 del Codice, riguardante l'autorizzazione paesaggistica.

**Il numero 1), aggiunto alla Camera,** modifica il comma 4, terzo periodo, del citato articolo.

Si ricorda che il comma 4 prevede che l'autorizzazione paesaggistica costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e che l'autorizzazione sia valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

La modifica apportata stabilisce che l'autorizzazione non sia più valida, ma efficace per un periodo di 5 anni.

**Il numero 2),** con una novella al comma 5 dell'art. 146 del Codice, prevede l'introduzione del silenzio assenso per il parere obbligatorio non vincolante del Soprintendente nei casi in cui i Comuni abbiano recepito, nei loro strumenti urbanistici, le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento<sup>72</sup>. Il meccanismo del silenzio assenso si attiva qualora il parere del Soprintendente non venga reso entro 90 giorni dalla ricezione degli atti<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica spetta, ai sensi dell'art. 146 del Codice, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. La disciplina dell'art. 146 riconduce comunque le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza: si prevede, infatti, l'incardinamento della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver "acquisito il parere vincolante del Soprintendente" (comma 5, primo periodo). Qualora, invece, i Comuni abbiano già recepito negli strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento, il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, assume natura obbligatoria non vincolante (comma 5, secondo periodo). Si ricorda, infatti, che, ai sensi del precedente art. 145, commi 4 e 5, i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici secondo le procedure previste dalla legge regionale ed alla regione, a sua volta, spetta disciplinare il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 146, commi 8 e 9, il Soprintendente è tenuto a rendere il parere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali - senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere - l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto, che si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Da ultimo, il comma 10 prevede anche una procedura sostitutiva che prevede che l'interessato possa rivolgersi alla Regione (o in alcuni casi al Soprintendente) qualora l'amministrazione competente non abbia adottato il provvedimento definitivo (autorizzazione o diniego) entro i 60 giorni previsti.

**Il numero 3), aggiunto dalla Camera,** modifica il secondo periodo del comma 6 del citato art. 146, inserendo tra gli enti ai quali la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio anche gli enti parco (oltre a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, e a comuni).

Si ricorda che il comma 6 (attualmente in vigore) stabilisce che la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

**Il numero 4), aggiunto dalla Camera,** modifica il comma 7 del citato art. 146, correggendo al primo periodo del citato comma un riferimento normativo relativo ai criteri fissati dall'art. 143 per l'elaborazione del piano paesaggistico (il riferimento è al comma 1, anziché al comma 3), e modificando il successivo terzo periodo. In relazione alle modifiche proposte, entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di ravvedimento, dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

**Il numero 5), aggiunto dalla Camera,** modifica il comma 8 del citato art. 146, prevedendo che il soprintendente, in caso di parere negativo sull'istanza di autorizzazione paesaggistica (limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2), comunichi agli interessati il preavviso di provvedimento negativo<sup>74</sup>; entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

---

<sup>74</sup> Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a

Si ricorda che, ai sensi del vigente comma 8, il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**Il numero 6), aggiunto dalla Camera,** abroga alcune parole del comma 8 del citato art. 146, rendendo immediatamente efficace l'autorizzazione paesaggistica, che è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

**Il numero 7), aggiunto dalla Camera,** sostituisce il comma 14 del citato art. 146, estendendo le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 13 non solo alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere, ma anche a quelle relative alle attività minerarie di ricerca ed estrazione, incidenti sui beni paesaggistici.

*Si osserva che l'integrale sostituzione del comma 14 non prevede più le competenze (relative a cave e torbiere) del Ministero dell'ambiente, contemplate invece dalla vigente formulazione del medesimo comma.*

**Il numero 8), aggiunto dalla Camera,** abroga il comma 15 del citato art. 146, relativo alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

Il comma 15 stabilisce che le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

---

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.





**Articolo 4, commi 17 e 18**  
*(Federalismo demaniale)*

Testo del decreto-legge  
—————

17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;».

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

17. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, **qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto**, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, **sentita la Conferenza unificata ai sensi**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

*5-ter.* Il decreto ministeriale di cui al comma *5-bis* è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma *5-bis* non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 *bis*, della legge 23 dicembre 2009, n.191.».

*5-ter. Identico.».*

18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma *5-bis*, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, come modificato dal comma 17 lett. *b)*, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n.85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera *b)* dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto

18. *Identico.*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

di cui al comma 17 lettera b).

Il **comma 17** novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010<sup>75</sup>.

Il comma prevede che i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato decreto, possano essere - a richiesta dell'ente ed a determinate condizioni - trasferiti, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese.

La normativa previgente ne escludeva la trasferibilità. L'articolo 5, comma 2, individuava così le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali.

Si tratta di:

- immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999. La esclusione opera a condizione che i predetti edifici siano utilizzati per finalità istituzionali.
- porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;
- beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal comma 5 dell'articolo in esame che specifica la disciplina del trasferimento dei beni indicati negli accordi di valorizzazione e di sviluppo culturale definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- *beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (26 giugno 2010);*
- reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche;
- strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;
- parchi nazionali e le riserve naturali statali.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame sopprime la disposizione del decreto legislativo n. 85 del 2010<sup>76</sup> che prevede che i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi

---

<sup>75</sup>“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. federalismo demaniale).

<sup>76</sup> Contenuta nell'articolo 5, comma 2.

patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, siano esclusi dalla possibilità di trasferimento a titolo non oneroso a Regioni ed Enti locali. I predetti beni sono quindi considerati trasferibili, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese. E' comunque fatta salva l'eventuale diversa disciplina del citato decreto n. 85 in ordine alle tipologie di beni esclusi, nonché ogni specifica disciplina recata da altre disposizioni dello stesso decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

In ogni caso sono esclusi gli immobili relativi ad accordi ed intese che abbiano avuto attuazione anche parziale e rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente gli immobili necessari per coprire l'onere connesso alla chiusura a carico del bilancio statale (500 milioni + interessi) dell'anticipazione di tesoreria concessa al Comune di Roma nell'anno 2010 ai sensi del comma 196 dell' articolo 2 della medesima legge n. 191/2009.

La **lettera a) del comma 17** in esame esclude dunque dall'elenco dei beni non trasferibili i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data del 26 giugno 2010 (entrata in vigore del decreto legislativo stesso), prevedendo (comma aggiuntivo 5-bis introdotto dalla **lettera b)**) che essi possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali. **Una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** inserisce - a tal riguardo - un'ulteriore condizione, consistente nella mancanza di richiesta di attribuzione, in ottemperanza allo stesso d. l.vo 85/2010, degli enti sottoscrittori dell'accordo o dell'intesa.

Resta salva la disciplina dei beni che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati.

*Il riferimento all'art. 5 è interno allo stesso articolo 5 che si novella e sembra da intendersi "al presente articolo".*

E' prevista l'adozione entro il 13 luglio 2011 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. **Una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha** inserito - in tale procedimento - la necessità del parere della Conferenza unificata di cui al d. l.vo 281/1997.

Il successivo comma 5-ter (anch'esso introdotto dalla **lettera b) del comma 17** in esame) prevede che tale disposizione non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto-legge), ovvero per gli accordi e le

intese relative ai beni di cui all'articolo 2, comma 196-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa alla dismissione di immobili militari.

Il comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 2, comma 7, del D.L. n. 225 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011), fissa al 31 dicembre 2011 la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari, nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, è attribuito, per l'anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma. Resta fermo quanto previsto, a tal fine, dal comma 195<sup>77</sup>, articolo 2, della finanziaria 2010 e dal comma 2, articolo 314, del Codice dell'ordinamento militare, che detta la procedura di individuazione degli immobili militari da alienare o valorizzare.

Inoltre il comma 196-*bis* dispone che nell'ambito delle procedure di alienazione degli immobili militari, siano da considerarsi urgenti quelle relative agli immobili contemplati ai punti 1-4 dell'articolo 4 del Protocollo di intesa per la valorizzazione e alienazione degli immobili militari, sottoscritto dal Comune di Roma e dal Ministero della difesa firmato in data 4 giugno 2010, e cioè:

- stabilimento militare materiali elettrici e di precisione, via Guido Reni;
- direzione magazzini del commissariato, via del Porto fluviale;
- magazzini A.M., via dei Papareschi;
- Forte Boccea, area libera adiacente.

Le alienazioni dovranno essere condotte assicurando la congruità del valore degli immobili con le finalizzazioni ivi previste

Gli immobili oggetto delle disposizioni in commento sono alienati con le procedure previste dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005); mentre non trova applicazione il successivo comma 437<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Si ricorda che l'articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come successivamente modificato dall'articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall'art. 2130 del Codice dell'ordinamento militare, ha previsto per l'anno 2010 l'attribuzione al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al comune di Roma e 500 milioni al Commissario straordinario del Governo, attraverso assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni. Tali fondi comuni sono promossi dal Ministro della difesa allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate.

<sup>78</sup> Il citato comma 436 (come sostituito dall'articolo 2, comma 223, della finanziaria per il 2010) autorizza l'Agenzia del demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti modalità:

- mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00;
- mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

Si osserva che l'alienazione deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f*), del D.L. n. 112 del 2008 in materia di alienazione di immobili della Difesa; in particolare, sono fatte salve le procedure richieste per la verifica dell'interesse storico-artistico dei beni da alienare.

Per quanto attiene all'aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base.

Il **comma 18** prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni del precedente comma 17, la richiesta per l'attribuzione di beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari – prevista dall'articolo 5, comma *5-bis*, del D.Lgs. n. 85 del 2010, introdotto dalla lettera *b*) del precedente comma 17 – può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 85, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al medesimo comma dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa.

La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, **entro 90 giorni** dalla data di adozione del citato decreto ministeriale.

---

Nelle procedure ad offerta libera, l'aggiudicazione è in favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio, sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

Il comma 437, anch'esso sostituito dalla legge finanziaria 2010, non trova applicazione nell'ambito della disciplina qui considerata e prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

**Articolo 4, comma 19**  
(Anas)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n.296.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge **27** dicembre 2006, n. 296.

Il **comma 19** prevede che, a decorrere dal bilancio relativo al 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 7 del D.L. 138/2002, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 1026, della L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Si ricorda che il comma 1026 dell'art. 1 della L. 296/2006 ha esteso, a decorrere dal 2007, ai finanziamenti pubblici erogati all'ANAS a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, l'applicazione delle disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale recate dai commi 86-87 dell'art. 1 della L. 266/2005. Le norme richiamate in particolare prevedono, al comma 86, una modifica alle modalità di finanziamento del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per cui le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengono a titolo di contributo in conto impianti e, al comma 87, la disciplina delle modalità di ammortamento.

Si ricorda, infine, che l'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha disciplinato la trasformazione di ANAS in società per azioni.

Nelle relazioni illustrativa e tecnica viene sottolineato che “nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati all’ANAS contributi per la realizzazione di investimenti - per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro - sotto la forma di apporto al capitale sociale, anziché come contributi in conto impianti come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1026). Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati sotto forma di apporto al capitale sociale le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la Società. Dei citati 3,6 miliardi di euro l’Assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del Patrimonio, come versamenti in conto aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A. La norma è volta a dare soluzione alla descritta problematica, consentendo all’ANAS la contabilizzazione dell’importo indicato come contributo in conto impianti già dal bilancio 2010”.

### **Profili finanziari**

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati all’ANAS contributi per la realizzazione di investimenti - per un importo complessivo di 3,6 miliardi di euro - sotto forma di apporto al capitale sociale, anziché come contributi in conto impianti come poi disposto, a decorrere dall’esercizio 2007, dalla legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1026). Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la Società. Dei citati 3,6 miliardi di euro l’assemblea degli azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del patrimonio, come versamenti in c/aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A. La norma è volta a dare soluzione alla descritta problematica,



consentendo all'ANAS la contabilizzazione dell'importo indicato come contributo in conto impianti già dal bilancio 2010.

La RT conclude affermando che dall'attuazione della norma non derivano effetti sulla finanza pubblica.



**Articolo 4, comma 19-bis**  
*(Porti)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**19-bis.** All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «Il Fondo è ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».

**Il comma 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati (em. 4.175 approvato dalle Commissioni riunite 5a e 6a in sede referente, recepito nel maxi-emendamento) richiede il raggiungimento di preventive intese per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali.**

Il Fondo è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 40/2010<sup>79</sup>, ed è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 marzo 2011, n. 79 (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato comma nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti.

---

<sup>79</sup> Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.”

Le intese richieste dalla norma in esame devono, quindi, essere raggiunte con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora si tratti di programmi nazionali di riparto, oppure con le singole regioni, quando si tratti di finanziamenti specifici per singoli porti.

**Articolo 5, commi 1-3-bis**  
(Costruzioni private)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:	1. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;	<i>a)identica;</i>
<i>b)</i> estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);	<i>b)identica;</i>
<i>c)</i> tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»;	<i>c)identica;</i>
<i>d)</i> la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;	<i>d)</i> la registrazione dei contratti di <b>trasferimento</b> immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
<i>e)</i> per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;	<i>e)identica;</i>
<i>f)</i> obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati	<i>f)identica;</i>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

tecnicici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

*g)identica;*

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

*h)identica;*

***h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.***

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

*2.Identico:*

a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)identica;*

1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola «autocertificazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;

*1) identico:*

***1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:***

***«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre***

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;**

**2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:**

*soppresso*

**«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.»**

**3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:**

*3) identico;*

**«Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di**

Testo del decreto-legge  
—————Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa



Testo del decreto-legge  
—————Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della

Testo del decreto-legge  
—————Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6

Testo del decreto-legge  
—————Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

*10.* Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

*11.* Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

*12.* Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

*13.* Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.»;

4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 – (*Intervento sostitutivo regionale*). - 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire».

5) all'articolo 34, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»;

6) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

7) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

sostituite dalle seguenti: «nel caso di».

b) Alla legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 14 *quater*, comma 3, secondo periodo, le parole «nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta **con** raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.».

b) *identico*:

1) *identico*;

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata **delle** dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata **mediante** posta raccomandata con avviso di ricevimento, **ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica**; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. *identico*»;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, **comma 1**, del codice civile, dopo il n.2), è inserito il seguente:

«2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, **nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;**».

c) *identica.*

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«2-bis) i contratti che trasferiscono, **costituiscono o modificano** i diritti edificatori comunque denominati, **previsti da normative statali o regionali, ovvero da** strumenti di pianificazione territoriale».

**3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:**

**«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

**49-ter. Le disposizioni di cui al**

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

**comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».**

### **Comma 1 – Disposizioni per la liberalizzazione dell'edilizia privata**

Il **comma 1** anticipa riassuntivamente il contenuto delle disposizioni, introdotte con l'articolo in esame, volte a liberalizzare l'edilizia privata con una serie di modifiche alla disciplina vigente, che verranno specificate nel prosieguo. Alcune di queste misure sono state anticipate nella premessa al Programma nazionale di riforma (PNR), allegato al Documento di economia e finanza 2011 (Doc. LVII n. 4) recentemente esaminato dalle Camere.

*Circa tale peculiare tecnica redazione si vedano i rilievi del Comitato per la legislazione della Camera.*

Si veda, nel secondo volume del presente *dossier*, il testo a fronte delle novelle alla legislazione vigente.

### **Comma 2, lett. a) – Modifiche al permesso di costruire nel TU dell'edilizia**

Le disposizioni introdotte dalla **lett. a) del comma 2**, dal n. 1 al n. 7), apportano tutte delle modifiche al permesso di costruire disciplinato dal DPR n. 380 del 2001<sup>80</sup>: alcune riguardano la semplificazione del procedimento relativo al suo rilascio, altre recano norme di coordinamento, altre ancora modificano specifici aspetti quali a scomputo o gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso stesso.

Da ultimo anche il successivo comma 5 sull'introduzione, in alcuni casi, dell'autocertificazione acustica, è strettamente inerente al permesso di costruire.

#### **n. 1) – Parere A.S.L. (art. 5 TU edilizia)**

La novella all'art. 5, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, lo sportello unico per l'edilizia acquisisca direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito, non più da una autocertificazione, ma da una dichiarazione.

—————

<sup>80</sup> *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.*



n. 1-*bis*) – Compiti dello sportello unico dell'edilizia, **introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati.**

Il numero 1-*bis*, introdotto in sede di conversione del decreto legge, reca disposizioni per l'informatizzazione delle attività dello sportello unico dell'edilizia. Lo sportello unico, infatti invia domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici alle altre amministrazioni, chiamate ad adottare modalità telematiche in conformità alle modalità tecniche stabilite dall'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4<sup>81</sup>. Il citato articolo 34-*quinquies* reca disposizioni di semplificazione in materia edilizia, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati il decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 6 dicembre 2006 e il D.P.C.M. 6 maggio 2008, recante "Approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia». Tali modalità tecniche dovranno inoltre assicurare l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160<sup>82</sup> (emanato ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). L'ultimo periodo della disposizione in commento prevede che tali adempimenti siano svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

n. 2) – Opere di urbanizzazione primaria a scomputo (art. 16 TU edilizia), è **stato soppresso durante l'esame in sede referente alla Camera.**

n. 3) – Rilascio del permesso di costruire (art. 20 del TU edilizia)

Le modifiche sono per lo più finalizzate a semplificare l'*iter* procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, attraverso la sostituzione dell'art. 20 del TU (si veda il testo a fronte nel secondo volume del presente *dossier*), prevedendo, tra le maggiori novità, l'introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto, decorso inutilmente il termine

---

<sup>81</sup> *Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.*

<sup>82</sup> *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.*

per l'adozione del provvedimento conclusivo. L'introduzione del silenzio assenso ha conseguentemente comportato anche una rivisitazione dei termini procedurali per il rilascio del permesso di costruire.

Le modifiche principali riguardano:

- l'integrazione della documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del permesso con la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto non solo agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, ma anche alle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull'efficienza energetica) (comma 1);
- l'inserimento, al comma 3, tra gli atti da acquisire da parte del responsabile del procedimento, anche degli ulteriori atti di assenso previsti dall'art. 5, comma 4, per i quali è prevista anche l'eventuale convocazione, da parte del competente ufficio comunale, di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990;
- l'estensione da 15 a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, del periodo in cui il responsabile del procedimento può interrompere il termine entro il quale è tenuto a formulare la proposta di provvedimento, esclusivamente allo scopo di richiedere documenti integrativi (comma 5);
- il prolungamento da 15 a 30 giorni, decorrenti dalla proposta di provvedimento o dall'esito della conferenza di servizi, del termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento. Tale termine può arrivare a 40 giorni nel caso il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda (comma 6);
- la previsione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo in 90 giorni per i centri urbani con meno di 100 mila abitanti (commi 3 e 6) e in 150 giorni per i comuni con oltre 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi (comma 7), sempreché l'amministrazione non richieda delle integrazioni documentali;
- l'introduzione del silenzio-assenso, in luogo del silenzio-rifiuto, sulla domanda di rilascio del permesso di costruire qualora sia decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo e il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego. Sono fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano i commi 9 e 10 (comma 8);
- il mantenimento del silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti ad un vincolo la cui tutela compete all'amministrazione comunale o ad altro soggetto preposto alla tutela, qualora manchi l'assenso di tali soggetti (commi 9 e 10);
- il prolungamento da 60 a 75 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, del termine per il rilascio del permesso di costruire quando esso sia stato richiesto in alternativa alla DIA, ai sensi dell'art. 22, comma 7 (comma 11);

- la previsione in base alla quale si fanno salve le norme regionali che prevedono misure di ulteriore semplificazione e riduzioni di termini procedurali (comma 12);
- l'introduzione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni per false dichiarazioni o attestazioni previste dal comma 1, nonché la segnalazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (comma 13).

n. 4) – Intervento sostitutivo regionale (art. 21 del TU edilizia)

A seguito dell'introduzione del silenzio-assenso sulla domanda per il rilascio del permesso di costruire, viene interamente riformulato l'art. 21, prevedendo che siano le regioni a stabilire, con proprie leggi, le forme e le modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

n. 5) – Non difformità dal permesso di costruire di talune violazioni nel limite del 2% delle misure progettuali (art. 34 del TU edilizia)

Con un comma aggiuntivo all'art. 34, che regola gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, vengono considerati non parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare.

L'inserimento della percentuale del 2% consente, pertanto, a questo tipo di violazioni la non applicazione delle sanzioni previste dallo stesso 34 quali la rimozione o la demolizione a cura e a spese dei responsabili degli abusi.

n. 6) – Modifica formale (art. 59 del TU edilizia)

Viene inserito il corretto riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

n. 7) – Barriere architettoniche (art. 82 del TU edilizia)

La modifica all'art. 82, comma 2, che reca disposizioni concernenti l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, opera un coordinamento con la nuova formulazione dell'art. 20, atteso che non si fa più riferimento alle autorizzazioni previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

### **Comma 2, lett. b) e c) – Modifiche alla SCIA nella legge 241/1991**

Le lettere b) e c) recano alcune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 relativo alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che

viene estesa anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire.

Si rammenta che la SCIA è stata introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49 del decreto legge n. 78/2010 per corrispondere all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, consentendo di iniziare immediatamente l'attività stessa. Successivamente, con la circolare del 16 settembre 2010 il Ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la SCIA non si applica solo all'avvio dell'attività di impresa ma sostituisce anche la DIA in edilizia, eccetto la DIA alternativa al permesso di costruire (vedi *infra*), consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione.

La prima modifica si traduce in una novella al primo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, che aggiunge ai casi già previsti di esclusione dall'applicabilità della SCIA anche quelli relativi alla normativa antisismica.

Si rammenta che l'art. 19, comma 1, esclude dalla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La seconda modifica, sempre attraverso una novella al comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, introduce le modalità con cui può essere presentata la SCIA. Corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, la SCIA può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con **modifica approvata dalla Camera dei deputati** è stato inserito un riferimento alle modalità di trasmissione telematica (vedi sopra n. 1-*bis*)).

Con l'introduzione del comma 6-*bis* all'art. 19 della legge n. 241/1990, vengono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la SCIA in materia edilizia: si passa, pertanto, per le verifiche *ex post* da 60 a 30 giorni.

La riduzione alla metà dei tempi per le verifiche *ex post* è strettamente correlata alla sostituzione della DIA con la SCIA in edilizia, in quanto se fosse rimasta la possibilità, per le amministrazioni, di verificare entro 60 giorni la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali poter adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, sarebbe stato, di fatto, vanificato il vantaggio di poter iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la SCIA, considerato che la DIA prevede invece un'attesa preventiva minore, ovvero di 30

giorni, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i relativi controlli.

Vengono comunque fatte salve le disposizioni del comma 6 relative alle sanzioni per false certificazioni o attestazioni, nonché anche quelle relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal TU dell'edilizia e dalle leggi regionali.

Si ricorda che il TU dell'edilizia dedica alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a DIA, ed alle sanzioni, l'intero Titolo IV dall'art. 27 all'art. 51.

Come sottolinea la relazione illustrativa, al fine di chiarire dubbi interpretativi emersi nella prima fase di applicazione dell'istituto, con una norma di interpretazione autentica, si precisa quindi in modo definitivo la sostituzione della DIA con la SCIA anche in edilizia, con esclusione dei casi in cui la DIA, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire.

Le disposizioni sulla SCIA in edilizia si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono le leggi regionali che, in attuazione dell'art. 22, comma 4, del TU dell'edilizia, hanno ampliato l'ambito applicativo della DIA alternativa al permesso di costruire (la cd. superDia) prevista dall'art. 22, comma 3, dello stesso TU.

La SCIA non sostituisce altresì le autorizzazioni o i nulla osta che devono comunque essere rilasciati in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, come peraltro espressamente previsto dall'art. 19, comma 1, della citata legge n. 241/1990.

Pertanto, nel caso di immobili vincolati, la Scia opera una volta acquisito l'assenso dell'ente competente alla relativa tutela.

Si ricorda che tali disposizioni confermano quanto già chiarito dal Ministero per la semplificazione con la circolare del 16 settembre 2010<sup>83</sup> avente ad oggetto la "Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010". La circolare chiarisce che la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), introdotta per lo snellimento delle procedure con la manovra del 2010, sostituisce anche la Dia in edilizia e non si applica pertanto solo all'avvio dell'attività di impresa. La sostituzione non vale invece per la DIA alternativa al permesso di costruire (la cd. superDia), in quanto la Scia in edilizia deve mantenere l'identico campo applicativo di quello della Dia, senza interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi quali il permesso di costruire o la superDia (di cui all'art. 22, comma 3 del TU dell'edilizia la cui disciplina segue quella del permesso di costruire), in quanto ciò

---

<sup>83</sup>[www.sempliciazionenormativa.it/media/96386/nota\\_esplicativa\\_scia\\_16\\_settembre\\_2010.pdf](http://www.sempliciazionenormativa.it/media/96386/nota_esplicativa_scia_16_settembre_2010.pdf).

determinerebbe, nella sostanza, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 19 della legge n. 241/1990. Inoltre, dato che il comma 4 del citato art. 22 riconosce alle regioni la facoltà di ampliare l'ambito di operatività della superDia, anche a tali casi non deve essere applicata la Scia.

Si ricorda, da ultimo, che la superDia ha a oggetto interventi edilizi maggiori, per i quali il regime di fondo è quello del permesso di costruire. Per tali interventi, la superDia e il permesso di costruire - intesi nella loro accezione procedimentale - hanno valenza alternativa, nel senso che il privato può autonomamente decidere se avvalersi dell'uno o dell'altro procedimento. In sostanza, con la superDia, l'interessato ha la facoltà di utilizzare il procedimento della Dia, in luogo del permesso di costruire, ma in tale caso il regime giuridico sostanziale rimane quello del permesso di costruire.

La lettera *b*), con una novella all'art. 14-*quater*, comma 3, della citata legge n. 241/1990, introduce anche una modifica alla disciplina della conferenza di servizi volta a chiarire il termine entro il quale deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza.

Si ricorda in proposito che l'art. 14-*quater* della legge 241/1990 disciplina l'espressione di eventuali dissensi in seno alla conferenza da parte di rappresentanti di una o più amministrazioni, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale. In questi casi il dissenso deve essere espresso in sede di conferenza, deve essere motivato, deve riferirsi a questioni connesse al procedimento e, soprattutto, deve indicare le modifiche necessarie per l'ottenimento dell'assenso. Il comma 3 dispone che, al di fuori di alcune eccezioni, ove il dissenso venga espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione finale è rimessa al Consiglio dei Ministri che delibera entro sessanta giorni:

- previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
- previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

In base alla disciplina vigente prima dell'emanazione del decreto in esame, se l'intesa con le regioni o gli enti locali interessati non è raggiunta "nei successivi 30 giorni", la deliberazione del Consiglio dei ministri può comunque essere adottata.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, con la novella introdotta si intende chiarire tale termine. A tal fine si stabilisce il Consiglio dei ministri può prescindere dall'intesa, assumendo la decisione finale qualora l'intesa non venga raggiunta "entro trenta giorni".

In tal modo, resta fermo che il dissenso qualificato deve essere superato con decisione del Consiglio dei ministri che deve intervenire entro 60 giorni, nell'ambito dei quali si può prescindere dall'intesa con le competenti amministrazioni, ove questa non sia raggiunta entro trenta giorni.

### Comma 3 – Trascrizione dei contratti che trasferiscono i diritti edificatori

Il **comma 3**, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, prevede, con una novella all'art. 2643 del codice civile, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano - **secondo la nuova formulazione approvata dalla Camera** - i diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative regionali o statali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. La modifica sopra accennata ha espunto il riferimento alle convenzioni urbanistiche. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione “permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (c.d. cessione di cubatura) al fine di conferire certezza ad un diffuso modello contrattuale ed evitare contenziosi”.

La presente norma sostanzialmente dà copertura legislativa alla perequazione urbanistica, considerato che al comma 1, tra gli interventi di cui al presente articolo, viene ricompresa la “tipizzazione di un nuovo schema decreto contrattuale diffuso nella prassi : la cessione di cubatura”. Al riguardo, nel ricordare che su tale materia si sono registrati nel tempo successivi e talvolta contrastanti decisioni della giurisprudenza amministrativa, si segnala che, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010, riguardante il Piano regolatore di Roma, ha tra l'altro evidenziato “l'opportunità che lo Stato intervenga a disciplinare in maniera chiara ed esaustiva la perequazione urbanistica, nell'ambito di una legge generale sul governo del territorio la cui adozione appare quanto mai auspicabile alla luce dell'inadeguatezza della normativa pregressa a fronte delle profonde innovazioni conosciute negli ultimi decenni dal diritto amministrativo e da quello urbanistico”.

Si ricorda, inoltre, che i contratti di trasferimento di diritti edificatori cui fa riferimento il comma 3 sono ampiamente diffusi nella prassi, pur non essendo esplicitamente riconosciuti a livello legislativo.

Secondo Cass. Sez. III, n. 21177 del 20 maggio 2009, l'istituto del c.d. “asservimento del terreno per scopi edificatori” (o cessione di cubatura) — al quale, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, può farsi ricorso pure in mancanza di un riconoscimento espresso da parte di fonti normative — consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un'area “cede” una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all'altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l'edificazione, ovvero di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà. Gli effetti che ne derivano hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario.

In dottrina si discute circa la natura di tali contratti, e, in particolare, sul fatto se essi abbiano effetti reali o effetti obbligatori ed anche circa la trascrivibilità degli stessi. Tra i sostenitori dell'efficacia reale, il diritto oggetto del contratto è per taluni riconducibile al diritto di servitù, per altri al diritto di superficie; per altri ancora trattasi di un diritto reale atipico.

La trascrizione è un mezzo di pubblicità relativo ai beni immobili ed ai beni mobili registrati volto a garantire la conoscibilità delle vicende relative alla circolazione di beni, essenzialmente ai fini di certezza del mercato.

L'art. 2643 c.c. elenca gli atti soggetti a trascrizione e l'art. 2644 c.c. dispone che tali atti non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

### **Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli**

Le Commissioni riunite della Camera avevano approvato in sede referente un emendamento, recante un comma aggiuntivo, che inseriva un articolo 2645-*quater* nel codice civile, avente ad oggetto l'obbligo di trascrizione degli atti costitutivi di vincoli di uso pubblico su immobili.

Pertanto il maxiemendamento approvato dall'Aula non ha riprodotto tale comma.

### **Comma 3-bis - Trasferimento diritti immobiliari**

**Con emendamento approvato in sede referente e recepito nel maxiemendamento è stato inserito un comma aggiuntivo al comma 3.** Esso reca novelle alla legge 23 dicembre 1998, n. 448<sup>84</sup>. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, con i commi aggiuntivi 49-*bis* e 49-*ter* all'articolo 31 della citata legge n. 449 del 1998, si dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 sull'ERP - stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge n. 179 del 1982 o per la cessione del diritto di superficie - possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. Tali norme si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall'art. 18 del DPR n. 380 del 2001 (TU edilizia) che la regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata.

---

<sup>84</sup> *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.*



**Articolo 5, commi 4-8-bis**  
*(Costruzioni private – Misure di semplificazione)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di **trasferimento** aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

**4-bis.** Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.**

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n.447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle

5. *Identico:*

«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b*) **del** comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

6. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**8-bis.** All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

**«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiariie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».**

Il **comma 4** dispone che la registrazione dei contratti di trasferimento - **dizione così modificata in sede referente alla Camera dei deputati (em. 5.107, 5.118 e 5.121)** di immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 59/1978.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge n. 59/1978, chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

**Il comma 4-bis, introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati (em. 5. 113)**, dispone l'abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili. Si prevede, inoltre, tramite l'abrogazione del comma 367 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), la possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi previsti dall'art. 1, comma 370, della suddetta legge finanziaria per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono, conseguentemente, apportate alcune modifiche agli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate (quale per es. per ogni nota o titolo stampati), tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990 (TU sulle imposte ipotecaria e catastale). Le disposizioni del comma in esame acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

**Il comma 5**, per facilitare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire degli edifici adibiti a civile abitazione, con una modifica alla legge quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico – nuovo comma 3-bis all'art. 8 - prevede che, nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale (piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica sia sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Si ricorda che l'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995 impone, tra l'altro, ai Comuni di suddividere il proprio territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.) stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, misurati secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM del 1° marzo 1991. La successiva lett. b) prevede, quindi, il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lett. a).

**Il comma 6**, al fine di agevolare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, con una

novella all'art. 32 della legge n. 69/2009 sull'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici insieme alle varianti, vengano pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (**comma 7**).

### **Comma 8 – Esclusione dalla VAS degli strumenti attuativi dei piani urbanistici**

Il **comma 8** introduce, con una novella alla legge urbanistica n. 1150/1942, alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli, in alcuni casi, dalla procedura di VAS.

All'art. 16 della legge n. 1150 viene aggiunto un comma che prevede l'esclusione dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e dalla verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS alle seguenti condizioni:

- Che lo strumento attuativo non comporti variante allo strumento sovraordinato;
- Che lo strumento sovraordinato in sede di VAS abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Nei casi in cui, invece, lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità vengono limitate solo agli aspetti che non sono stati oggetto di VAS sui piani sovraordinati.

Il **comma 8**, dispone, infine, che i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità, che non rientrano nelle fattispecie previste dal comma in esame, sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o delle sue varianti.

Si ricorda che l'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010 (cd. terzo correttivo), sulle modalità di svolgimento della VAS ribadisce che la VAS costituisce, per i piani e programmi a essa soggetti, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

La norma comporta, infine, uno snellimento procedurale della procedura di VAS per gli strumenti attuativi dei piani urbanistici, evitando duplicazioni

istruttorie e ritardi procedurali, come, tra l'altro, hanno disposto anche le ultime modifiche alla VAS introdotte con il D.Lgs. n. 128/2010.

Si ricorda, infatti, che con l'approvazione del D.Lgs. n. 128/2010 sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al cd. Codice ambientale tra le quali anche uno snellimento procedurale della VAS. Tra esse l'esclusione dalla VAS o dalla verifica di assoggettabilità delle revisioni di piani e programmi per i quali le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente e non siano state precedentemente già considerate. In tal caso la verifica è limitata ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati (art. 12, comma 6, del Codice).

Si rammenta, da ultimo, che la verifica di assoggettabilità di un piano o programma, disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, si attiva allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono, conseguentemente, essere sottoposti a VAS, considerando il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

**Il comma 8-bis, introdotto dalla Camera in sede di esame in Commissione (em. 5. 36)**, aggiunge un comma all'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (già citata Legge urbanistica), il quale disciplina la validità dei piani particolareggiati di esecuzione redatti dal Consiglio comunale, attraverso i quali si dà attuazione al piano regolatore generale. I suddetti piani particolareggiati sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

L'art. 17 dispone che, decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14, in base al quale è data facoltà al prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

Il nuovo comma in esame prevede che, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato - qualora non abbia trovato applicazione la disposizione che prevede che ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso del termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto -, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti, su iniziativa dei privati titolari dell'intero subcomparto nel rispetto di talune condizioni. I sub

comparti non costituiscono variante urbanistica e vengono approvati dal Consiglio comunale.



**Articolo 5, commi 9-14**  
(*Riqualificazione delle aree urbane degradate*)

Testo del decreto-legge  
—————

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni **dalla data di** entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

10.*Identico.*

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli *standard* urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

11.*Identico.*

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

12.*Identico.*

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni **dalla data di** entrata in vigore

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

*a)* è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

*b)* i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera *a)*, è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di

**della legge di conversione** del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

*a)* *identica;*

*b)* i piani attuativi, **come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo** strumento urbanistico generale **vigente**, sono approvati dalla giunta comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni **dalla data di** entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma **9**, lettera *a)*, è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

presentazione della documentazione  
relativa al titolo abilitativo previsto.

asseverate dal tecnico abilitato in sede di  
presentazione della documentazione  
relativa al titolo abilitativo previsto.

### Commi 9-14 – Interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate (c.d. Piano città)

Il **comma 9** prevede che le regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - **secondo una modifica approvata dalla Camera**<sup>85</sup> -, proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti “funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”, tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano:

- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse;
- il cambio di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

*Al riguardo, potrebbe essere opportuno esplicitare meglio la disposizione con riguardo alla definizione di aree urbane degradate.*

Il **comma 10** esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, ma vengono invece inclusi quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.

Si osserva che la norma sulle esclusioni dagli interventi di riqualificazione degli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta è analoga a quanto già previsto nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 1° aprile 2009 con cui è stato avviato il rilancio del settore edilizio attraverso apposite

---

<sup>85</sup> Il testo originario fa riferimento all'entrata in vigore del decreto-legge.

leggi regionali (cd. Piano casa 2). Successivamente alcune delle leggi regionali (Campania, Calabria, Lazio) emanate in attuazione dell'intesa hanno però previsto l'estensione dei premi volumetrici, non solo agli edifici residenziali in regola, ma anche a quelli con il titolo edilizio in sanatoria.

Il **comma 11** reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore del decreto-legge e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l'applicazione – agli interventi di cui al comma 9 precedentemente citati - dell'art. 14 del TU dell'edilizia relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004). Ciò significa che, decorsi i termini di cui sopra, la realizzazione degli interventi potrà avvenire in deroga agli strumenti urbanistici locali, ma servirà comunque l'approvazione del consiglio comunale.

Si ricorda che l'art. 14 del TU dell'edilizia prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Per quanto riguarda il mutamento della destinazione d'uso occorre ricordare la distinzione tra destinazioni d'uso "principali" e destinazioni d'uso "complementari, accessorie o compatibili": le prime sono quelle espressamente individuate dalla normativa urbanistica comunale; le seconde quelle che, indicate o meno, integrano e/o rendono possibili quelle principali. Il mutamento della destinazione d'uso, inoltre può essere disposto con esecuzione di lavori o senza esecuzione di opere, oppure può essere attuato nell'ambito della medesima categoria o con il passaggio da una categoria a un'altra tra quelle consentite. Solamente i mutamenti della destinazione d'uso disposti con esecuzione di opere, tanto nell'ambito della medesima categoria funzionale quanto nel passaggio da una categoria a un'altra, necessitano per la loro trasformazione di un titolo abilitativo (Cons. Stato n. 295/1995, Sez. V; Cass. pen. n. 7389/1998, Sez. III). Pertanto i mutamenti di destinazione d'uso disposti con esecuzione di opere edilizie sono, in genere, soggetti al medesimo regime (permesso di costruire o Dia) cui sono soggetti i lavori da eseguire. La normativa applicabile si rinviene nelle leggi regionali in quanto esse sono state emanate ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TU dell'edilizia che dispone che siano le regioni a stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a Dia.

Il **comma 12** estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il **comma 13** reca un'altra norma transitoria per le regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - **secondo una modifica approvata dalla Camera**<sup>86</sup> - e sino all'entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti:

- a) è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 14 del TU per l'edilizia anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari;
- b) i piani attuativi come denominati dalle legislazione regionali, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale (si segnala che la presente lettera è **stata modificata dalla Camera**).

Si ricorda che le destinazioni d'uso complementari, ove non espressamente vietate, sono ammissibili nell'ambito considerato anche se non indicate dalla normativa urbanistica comunale.

Per quanto riguarda i cd. "piani attuativi" essi si riferiscono al Piano Regolatore Generale (PRG) del quale ne precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione. A titolo indicativo i principali piani attuativi sono: i piani particolareggiati (di iniziativa pubblica o privata); i piani di zona; i piani di lottizzazione; i piani per l'edilizia economica e popolare; i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi; i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata. In merito alla loro approvazione si ricorda che il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico enti locali" demanda al Consiglio comunale compiti di indirizzo e controllo politico, mentre alla Giunta comunale assegna funzioni di tipo esecutivo-attuativo.

Il **comma 14** prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - **secondo una modifica approvata dalla Camera**<sup>87</sup> -, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale ai sensi della lett. a) del comma 9 - e applicabile fino all'approvazione delle leggi regionali - è realizzata:

- nel limite massimo del 20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale;
- nel limite massimo del 10% della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.

Viene inoltre precisato che le volumetrie e le superfici di riferimento devono essere calcolate sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e

---

<sup>86</sup> Il testo originario fa riferimento all'entrata in vigore del decreto-legge.

<sup>87</sup> Anche in questo caso il testo originario fa riferimento all'entrata in vigore del decreto-legge.

devono essere asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

Si fa presente, da ultimo, che la riqualificazione di aree urbane degradate era uno dei punti per il rilancio del settore edilizio (cd. Piano casa 2) previsto nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 1° aprile 2009. Nell'intesa viene, infatti precisato che, le leggi regionali possono individuare “gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate”. Le Regioni hanno interpretato in vario modo tale punto dell'intesa, alcune hanno emanato norme di principio, altre invece hanno dato una puntuale attuazione a tale disposizione prevedendo norme specifiche per la riqualificazione delle aree degradate e delle aree industriali dismesse.

Tra le leggi regionali si ricordano:

- la Basilicata che con la L.R. n. 25/2009 (art. 4) promuove programmi integrati di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa e con più 10.000 abitanti. A tal fine la Regione, con procedure di evidenza pubblica, valuta le proposte di intervento che prevedono la realizzazione/recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza. Le proposte possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche. Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente. Per l'attuazione degli interventi, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire appositi accordi di programma;
- la riqualificazione di aree degradate è tra le finalità della L.R. n. 21/2010 della Calabria (art. 2) da attuare con procedure semplificate nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro. L'art. 8 disciplina, quindi, nel dettaglio la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree industriali dismesse. Si consente, tra l'altro, l'aumento, entro il limite del 35% della volumetria esistente, per gli interventi di demolizione/ricostruzione e ristrutturazione degli edifici residenziali pubblici. Inoltre, nelle aree urbanizzate, in deroga agli strumenti urbanistici, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente anche con cambiamento di destinazione d'uso che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al 20% per l'edilizia convenzionata. Per tali finalità la Giunta regionale emana apposite linee guida;
- anche per la Campania la riqualificazione delle aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali è tra gli obiettivi della L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. n. 1/2011. L'art. 7 detta norme analoghe a quelle della legge calabrese. Per gli immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, dietro realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia sociale. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata non inferiore al 20% del volume dell'edificio nelle aree urbanizzate

anche in deroga agli strumenti urbanistici. Sono previste anche norme per la delocalizzazione di industrie inquinanti. Per tali finalità la Giunta regionale approva linee-guida ad hoc;

- la Liguria, con L.R. n. 49/2009, modificata dalla L.R. n. 4/2011, prevede, all'art. 7, al fine di conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale, che i Comuni possono approvare interventi di demolizione/ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico comunale. Vengono introdotte norme stringenti che dispongono che, se delocalizzati, tali interventi possono essere assentiti soltanto in aree edificabili in base al vigente strumento urbanistico e a condizione che il soggetto attuatore si impegni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Se gli interventi prevedono, invece, l'insediamento della destinazione d'uso residenziale, essi possono essere assentiti, senza l'incremento volumetrico, nel rispetto delle destinazioni d'uso ed a condizione che il soggetto attuatore si impegni, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, o alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata per una quota del 20 % della volumetria o alla corrispondente monetizzazione a favore del Comune. Da ultimo, qualora tali interventi prevedano la delocalizzazione devono essere assentiti mediante procedura di Conferenza di servizi nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti agli strumenti urbanistici comunali e la destinazione d'uso da attribuire all'area liberata dalla demolizione. A seguito dell'approvazione degli interventi è vietato il mutamento di destinazione d'uso dei relativi immobili per 20 anni;
- la Lombardia con L.R. n. 13/2009, modificata dalla L.R. n. n. 7/2010, prevede, all'art. 4, interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica (ERP) anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, in misura non superiore al 40% della volumetria complessiva destinata a ERP esistente nel quartiere. La realizzazione della nuova volumetria è subordinata al conseguimento dei requisiti minimi di risparmio energetico ed all'esecuzione di interventi paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P (sistemazione a verde, eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, risanamento delle facciate e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica/funzionale del quartiere).



### **Articolo 5, comma 15**

*(Proroga entrata in vigore sanzioni amministrative)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 le parole «1° maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2011».

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

15.*Identico.*

Il **comma 15**, con una modifica all'art. 2, comma 12, del D.Lgs. n. 23/2011<sup>88</sup> sul federalismo municipale, posticipa dal 1° maggio 2011 al 1° luglio 2011 la decorrenza prevista per la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Tale disposizione appare conseguente alle norme introdotte con i commi 11 e 13 sui mutamenti delle destinazioni d'uso, dato che essi richiedono, tra l'altro, la presentazione di una dichiarazione di variazione d'uso catastale all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio competente, in quanto, modificando la categoria edilizia, cambiano conseguentemente anche la rendita catastale e i relativi parametri per il calcolo dell'imposta (ICI).

---

<sup>88</sup> *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*



### **Articolo 6, comma 1**

*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

d) facoltà di effettuare «on line» qualunque transazione finanziaria ASL-impres e cittadini;

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà **ulteriore** sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

**d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.

**cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;**

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da **un'**autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) *identica*;

**f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.**

L'**articolo 6**, al **comma 1**, elenca le misure che sono disciplinate nei successivi commi 2, lettere da *a)* a *f)-octies*, *2-bis* e *2-ter* e ne individua la comune finalità, consistente nella riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese. *Su tale peculiare tecnica legislativa, cfr. i rilievi contenuti nel parere del Comitato per la legislazione della Camera.*

Al fine di richiamare il contesto in cui si inseriscono gli interventi oggetto della disposizione in esame si rammenta che la creazione di un ambiente giuridico e fiscale favorevole alle imprese che consenta loro di beneficiare di tutte le opportunità offerte dal mercato unico, compresa la libertà di stabilimento, con conseguente impatto positivo sulla crescita e l'occupazione, costituisce una delle priorità dell'"Atto per il mercato unico" (COM(2011)206), presentato dalla Commissione il 13 aprile 2011 al fine di rilanciare il mercato unico europeo.

In questa prospettiva la Commissione intende proporre una semplificazione delle direttive sulle norme contabili per ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di informazione finanziaria, in particolare per le PMI.

Più in particolare, il 22 ottobre 2009 la Commissione ha varato un programma di azione (COM(2009)544) per realizzare l'obiettivo di riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012, fissato dal Consiglio europeo di marzo 2007.

Dalla comunicazione “Legiferare con intelligenza nell'UE” (COM(2010)543) dell'8 ottobre 2010, risulta che tale obiettivo sta per essere superato e che l'attuazione del programma comporterebbe per le imprese una riduzione degli oneri amministrativi di origine europea pari a 38 miliardi di euro (in termini percentuali circa il 31%). In tale contesto la Commissione invita gli Stati membri a sfruttare le possibilità di esenzione dall'applicazione di alcune regole offerte dalla legislazione UE per certi tipi di imprese quali le PMI. Ricorda altresì che in base alle modifiche al regime IVA in materia di fatturazione introdotte di recente dalla direttiva 2010/45/CE, nel caso in cui tutte le fatture fossero inviate per via elettronica, si potrebbe conseguire a medio termine una ulteriore riduzione degli oneri fino a 18 miliardi di euro.

La riduzione dei costi per le formalità amministrative gravanti sulle imprese è uno degli ambiti fondamentali d'intervento identificati nel piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800) ed è in linea con lo *Small Business Act*.

Da ultimo, nella comunicazione relativa alla revisione dello *Small Business Act* (COM(2011)78) presentata il 23 febbraio 2011, la Commissione ribadisce la necessità di una semplificazione del contesto normativo e amministrativo in cui operano le PMI, in particolare per mezzo di norme ispirate al principio "*Think small first*" e a quello "una sola volta" o di strumenti come l'*e-government* e soluzioni del tipo sportello unico.

In particolare, la Commissione ritiene che il principio "*Think small first*" vada applicato non solo alla legislazione, ma anche alle procedure amministrative riguardanti le PMI, ad esempio, introducendo un interlocutore unico e riducendo gli obblighi di dichiarazione. La Commissione, inoltre, ritiene necessario promuovere in tutta l'UE l'applicazione del principio "una sola volta", secondo il quale le autorità pubbliche e gli organi amministrativi devono astenersi dal richiedere nuovamente informazioni, dati, documenti o certificati che sono già stati forniti nel contesto di altre procedure.

Il 12 maggio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul riesame dello "*Small Business Act*" con la quale accoglie favorevolmente la proposta della Commissione sottolineando, in particolare, l'importanza dell'*e-government* e del principio “una volta sola”, e richiamando la necessità che gli Stati membri evitino, in sede di trasposizione nel diritto nazionale, la prassi di regolamentare oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE (c.d. "*gold-plating*").

Il 4 novembre 2010 la Commissione europea ha presentato inoltre la comunicazione “Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea” (COM(2010)609), in cui vengono definiti gli interventi necessari per modernizzare il quadro giuridico dell'UE che disciplina la protezione dei dati personali in tutti i settori di attività dell'Unione (in particolare, la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), tenendo conto in particolare delle sfide generate dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al mercato interno, la Commissione europea rileva che una delle preoccupazioni più frequentemente espresse, in particolare, dalle società multinazionali, è l'insufficiente armonizzazione tra le norme di protezione dei dati degli Stati membri, nonostante l'esistenza di un quadro giuridico comune dell'Unione. I responsabili del trattamento

concorderebbero inoltre sul fatto che l'attuale obbligo di notificare tutti i trattamenti dati alle autorità di protezione dei dati sia alquanto gravoso.

In questo quadro la Commissione europea ritiene che la revisione e la semplificazione dell'attuale sistema di notificazione (articolo 18 della direttiva 95/46/CE), eventualmente anche attraverso l'introduzione di un modulo di registrazione uniforme per tutta l'UE, contribuirebbe concretamente a diminuire gli oneri amministrativi e ridurre i costi dei responsabili del trattamento.

La Commissione europea sottolinea tuttavia che la semplificazione amministrativa non deve comportare una riduzione generale degli obblighi a carico dei responsabili del trattamento per una protezione efficace dei dati: il nuovo quadro giuridico dovrebbe, al contrario, definire più chiaramente tali obblighi, anche in relazione ai dispositivi di controllo interno e alla cooperazione con le autorità nazionali di protezione dei dati. La Commissione ritiene necessario a questo proposito:

- rendere obbligatoria la nomina di un responsabile della protezione dei dati indipendente e armonizzare le regole sulle sue funzioni e competenze, individuando però una soglia adeguata per evitare di gravare soprattutto le piccole imprese e le microimprese di inutili oneri amministrativi;
- integrare nel quadro giuridico l'obbligo per i responsabili del trattamento di realizzare, in casi specifici, una valutazione d'impatto della protezione dei dati, ad esempio per il trattamento di dati sensibili o se il tipo di trattamento presenta rischi particolari, soprattutto in connessione con determinate tecnologie, procedure e dispositivi, tra cui la profilazione o la videosorveglianza;
- promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET - *Privacy Enhancing Technologies*), e le possibilità di attuazione concreta del concetto "*privacy by design*".

Rispetto al testo originario del decreto-legge in esame, **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate** mere modifiche formali all'alinea ed alla lettera *e*) del comma in questione e sono state aggiunte all'elenco delle modificazioni da apportare in vista dell'ulteriore riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici, quelle recate dalle lettere *d-bis*) ed *f-bis*). Queste prevedono, rispettivamente, la riduzione e semplificazione delle comunicazioni agli enti previdenziali da parte dei cittadini e delle imprese e la garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

**Articolo 6, comma 2, lettera a)**  
(Privacy)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:	2. <i>Identico</i> :
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni:	a) <i>identico</i> :
1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:	1) <i>identico</i> ;
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.»;	
2) all'articolo 13, <b>comma 5</b> , è aggiunto in fine il seguente comma:	2) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di <i>curricula</i> spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del <i>curriculum</i> , il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;	«5-bis. <i>Identico</i> »;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis*) riguarda dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*;

*i-ter*) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.»;

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) dei dati contenuti nei *curricula*, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*.»;

5) all'articolo 34, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

«*l-bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

*1-ter.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro»;

6) all'articolo 130, comma 3-*bis*, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;

6) *identico*;

Allo scopo di ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti – secondo la relazione governativa – “*da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria*”, l'articolo in commento introduce una serie di modifiche al Codice della *privacy* (D.Lgs. n. 196 del 2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali.

- **la lettera a), n. 1** introduce un comma 3-*bis* all'articolo 5 del Codice che prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del medesimo dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili a rapporti intercorrenti tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter dell'articolo 34<sup>89</sup>;
- **la lettera a), n. 2** aggiunge un comma 5-*bis* all'articolo 13 del Codice che, in materia di informativa al diretto interessato (sulla finalità e modalità del trattamento, la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati, le conseguenze di un rifiuto di rispondere, i soggetti cui i dati possono essere comunicati, l'ambito di diffusione), ne stabilisce la possibile omissione quando si tratti di *curricula* spontaneamente trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. La nuova norma prevede poi che, al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, all'interessato debba essere fornita - anche oralmente - una informativa breve, i cui contenuti minimi sono: finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati; soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono

<sup>89</sup> Il comma in questione viene introdotto dalla successiva lettera a) n. 5 del medesimo comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge in esame.

essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'ambito di diffusione dei dati medesimi; gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato (in caso di trattamento da parte di soggetto estero) e del responsabile (n. 2). Rispetto al testo originario del decreto-legge in esame, si segnala che la Camera dei Deputati ha apportato una modifica meramente formale al testo del punto in commento, sopprimendo l'erroneo riferimento al comma 5;

- **la lettera a) n. 3** modifica l'articolo 24 del Codice, ampliando le ipotesi in cui il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato ai già citati casi di dati contenuti nei *curricula* trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa (consorzi, associazioni temporanee di imprese, *joint venture*, reti d'impresa eccetera). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano - come ricordato nella relazione di accompagnamento - una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano.
- **la lett. a) n. 4** aggiunge la lett. *b-bis*) al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che i dati sensibili contenuti nei *curricula* trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante;
- **la lett. a) n. 5** integra il contenuto dell'articolo 34 del Codice<sup>90</sup> - articolo inserito nel capo I del titolo V, relativo alle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali - innanzitutto sostituendone il comma 1-bis. La nuova formulazione di tale comma stabilisce che per i soggetti, che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza<sup>91</sup> previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto

---

<sup>90</sup> Si segnala come una disposizione di contenuto sostanzialmente identico a quella introdotta con il citato n. 5 sia rinvenibile nell'articolo 34, comma 1, del disegno di legge n. 2243, già approvato dalla Camera dei deputati, e in questo momento all'esame del Senato.

<sup>91</sup> L'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003 ha ad oggetto la regolamentazione delle misure minime di sicurezza nelle ipotesi di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici. In proposito il vigente comma 1 di tale articolo stabilisce che "*il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico*

nell'allegato B) al codice medesimo. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani - si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individui con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 dello stesso articolo 34. Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Le principali innovazioni conseguenti alla modifiche apportate al citato articolo 34 parrebbero in sostanza consistere nell'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione del comma 1-bis le cui disposizioni si applicheranno a qualunque tipo di dato sensibile e giudiziario (mentre la disposizione vigente fa riferimento solo ad alcuni tipi di dati sensibili) purché relativo "ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti ", nella previsione dell'obbligo per il Garante di acquisire

---

*contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime : a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.", mentre il successivo comma 1-bis, introdotto dal decreto legge n. 112 del 2008 prevede nel testo attualmente vigente che "per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma".*

il parere anche del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione prima di procedere all'adozione del provvedimento di cui al medesimo comma 1-*bis*, nonché nell'introduzione con il comma 1-*ter* di una definizione legislativa di cosa debba intendersi per "trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili";

- **la lett. a) n. 6** interviene invece sull'articolo 130 del Codice<sup>92</sup> - articolo inserito nel capo I del titolo X, relativo ai servizi di comunicazione elettronica - introducendo nel comma 3-*bis*, dopo le parole "mediante l'impiego del telefono", le parole "e della posta cartacea" e, dopo le parole "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario", le parole "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,". Il vigente comma 3-*bis* dell'articolo 130 prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 129, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni<sup>93</sup>". L'articolo 129 da ultimo richiamato prevede a sua volta, al comma 1, che il Garante per la protezione dei dati personali individui con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che il predetto provvedimento deve individuare idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. Le finalità di cui al richiamato articolo 7, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 196 sono poi quelle relative al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le modifiche apportate al comma 3-*bis* dell'articolo 130 del codice per la protezione dei dati personali determinano quindi un ampliamento dell'ambito di operatività di questa disposizione consentendo, purché non sia stato esercitato il diritto di opposizione con le modalità di cui allo stesso comma 3-*bis*, il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici, a fini di invio di

<sup>92</sup> Si segnala come una disposizione di contenuto sostanzialmente identico a quella introdotta con il citato n. 6 sia rinvenibile nell'articolo 34, comma 3, del disegno di legge n. 2243, già approvato dalla Camera dei deputati, e in questo momento all'esame del Senato.

<sup>93</sup> I commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del decreto legislativo in questione disciplinano a loro volta l'istituzione e la tenuta del pubblico registro delle opposizioni di cui al comma 3-*bis*.

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante l'utilizzazione della posta cartacea.

*Si segnala infine, per effetto della seconda delle modifiche proposte al comma 3-bis del già citato articolo 130, la probabile esigenza di un intervento di coordinamento con riferimento al disposto della lettera c) del successivo comma 3-ter - nella quale, dopo le parole "la numerazione della quale è intestatario", sembrerebbe opportuno l'inserimento delle altre "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1," - nonché con riferimento alla successiva lettera f).*

**Articolo 6, comma 2, lettera a-bis)**  
(Codice consumo)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

***a-bis)* all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**«3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;**

La disposizione in commento, **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 67-sexies decies del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il citato articolo 67-sexies decies è inserito nella sezione *IV-bis* del capo I del titolo III della parte III del Codice del consumo, sezione introdotta dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 221 del 2007 e relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. La richiamata disposizione disciplina - con riferimento all'ambito materiale oggetto della citata sezione - le comunicazioni non richieste, prevedendo che l'utilizzo da parte di un fornitore delle tecniche di comunicazione a distanza tramite telefax o sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico, richiede il preventivo consenso del consumatore. Allo stesso modo, la norma dispone che le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle citate, quando consentono una comunicazione individuale, siano da ritenersi non autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

In coerenza con la novella recata al *Codice in materia di protezione dei dati personali*<sup>94</sup> dall'articolo 6, comma 2, lett. a) n. 6 del provvedimento in esame, che - nel modificare il comma 3-bis dell'articolo 130 in materia di comunicazioni indesiderate, ha ampliato l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali ivi contenuta consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici - la norma in commento fa salva, nell'ambito della disciplina delle comunicazioni non richieste di cui al predetto articolo 67-sexies decies, quella prevista dal menzionato articolo 130, comma 3-bis del cd. *Codice della privacy*.

---

<sup>94</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



**Articolo 6, comma 2, lettera b)**  
*(Semplificazione amministrativa)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

*b)* allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal

*b) identico:*

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro **il 30 ottobre 2011**, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

*2) identico;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della repubblica Italiana;

5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera *c)* dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*.

6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità **definiti** con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera *c)* **del comma 1** dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*.

Per ridurre gli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese e rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'**articolo 6, comma 2, lettera b)**, stabilisce alcuni obblighi in capo alla generalità delle pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come noto, nel diritto positivo, non esiste una definizione unitaria di pubblica amministrazione, intesa in senso soggettivo. Si riscontrano tuttavia alcune definizioni funzionali attraverso le quali il legislatore procede ad individuare espressamente le pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione di una specifica disciplina. Tra

queste, la definizione più completa ed utilizzata è quella contenuta nella normativa in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Secondo l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

**Entro il 30 ottobre 2011** (il testo originario prevedeva invece il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (**numero 1**).

La norma precisa, con una clausola finanziaria di salvaguardia, che l'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, quindi senza produrre nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto il profilo oggettivo, l'obbligo di pubblicazione non sussiste per quegli atti o documenti la cui presentazione in allegato alla domanda sia prevista da norme di legge, regolamento o da (altri) atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (**numero 4**).

In proposito, si ricorda che il Codice dell'amministrazione digitale<sup>95</sup> (di seguito anche il "CAD"), come di recente riformato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235<sup>96</sup>, agli artt. 53 e 54 impone alle pubbliche amministrazioni centrali di realizzare siti istituzionali liberamente fruibili su reti telematiche (il riferimento è a Internet), precisandone i requisiti ed il contenuto minimo necessario.

In particolare, l'art. 54 prescrive che i siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: *a)* l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; *b)* l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del

<sup>95</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>96</sup> "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>97</sup>; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive; e) ; f) l'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; g-bis) i bandi di concorso.

L'art. 57 del CAD già prescrive che le pubbliche amministrazioni provvedano a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Più in particolare stabilisce che l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati non può essere richiesto dall'amministrazione ed, in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

Peraltro, le disposizioni dell'art. 57, che solo a partire dalla novella del 2010 impongono la diffusione per via telematica della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici (così recita l'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 235/2010).

Alla luce della ricostruzione normativa, l'obbligo indicato dalla disposizione in esame sembrerebbe specificare parte di quanto previsto più ampiamente dall'art. 57 del Codice dell'amministrazione digitale. Infatti, l'obbligo di rendere disponibile per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti pare ricomprendere quello di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre nei procedimenti ad istanza di parte. Piuttosto, il contenuto innovativo della disposizione riguarda gli effetti conseguenti all'inadempimento, di cui ai punti successivi.

*Si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni in esame con quelle dettate puntualmente dal Codice dell'amministrazione digitale in materia di*

---

<sup>97</sup> "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

*contenuto minimo necessario dei dati pubblicati nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.*

In caso di inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pubblicazione di cui al numero 1), l'istanza non può essere rigettata per mancata presentazione di documenti. Piuttosto, l'amministrazione procedente deve assegnare all'istante un termine congruo per integrare la domanda con la documentazione necessaria. Qualora, invece, l'amministrazione non vi provveda, rigettando l'istanza, il relativo provvedimento di diniego è nullo (**numero 2**).

Sul punto, merita ricordare che ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che dovranno essere presi in considerazione dall'amministrazione ai fini del provvedimento finale.

Si ricorda, inoltre, che la nullità del provvedimento amministrativo, oggi codificata dalla legge 241/1990, come riformata dalla legge 15/2005 (art. 21-*septies*) si verifica quando il provvedimento: a) manchi degli elementi essenziali, b) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione, c) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato, ed infine d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (c.d. nullità testuali).

Ancora in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, si stabilisce che esso è valutato anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

Come già accennato, l'art. 57 del CAD dispone che la mancata pubblicazione della documentazione necessaria è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

In questo caso, invece, si prevede l'efficacia dell'inadempimento ai fini della retribuzione di risultato, che consiste di quella parte accessoria del trattamento economico dei dirigenti, determinata dal contratto individuale, collegata al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività (art. 24 del decreto legislativo 165/2001).

Il **numero 3** dispone che nei procedimenti ad istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della legge 241/1990, la mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione dell'elenco dei documenti a corredo della domanda legittima l'istante ad iniziare l'attività. In questo caso, a differenza della disciplina ordinaria della Scia – che prevede che, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti e dei

presupposti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione possa adottare provvedimenti motivati di diniego di prosecuzione dell'attività nei 60 giorni successivi all'inizio dell'attività – è stabilito che tali provvedimenti non possono essere adottati prima che sia scaduto il termine per l'integrazione della domanda, riconosciuto di diritto ai sensi del numero 2 della lettera b) in commento.

*Si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni del numero 3) che introducono una deroga parziale alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività con quelle contenute nell'art. 19 della legge 241/1990, anche attraverso una novella di quest'ultima disposizione.*

Con la medesima finalità di garantire la trasparenza amministrativa, il **numero 5** prescrive a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi. Allo stesso tempo si specifica che per onere informativo s'intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, i regolamenti ministeriali sono adottati con decreto ministeriale nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

La disposizione riproduce puntualmente il comma 1 dell'art. 7 del c.d. Statuto delle imprese, una proposta di legge approvato in testo unificato dalla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 2626). Peraltro, nel testo di quest'ultimo disegno di legge, tali disposizioni sono completate da una ulteriore che, modificando la disciplina dell'Analisi di impatto della regolamentazione, estende l'obbligo di individuare gli oneri informativi a tutti gli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Nel dettaglio, il comma 1 dell'art. 8 dello Statuto delle imprese, novella l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, inserendo un comma *5-bis*, prevedendo che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

Inoltre l'art. 7 dello Statuto delle imprese prevede che anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti e i provvedimenti di cui sopra sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Con tal regolamento sono altresì individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati. Entro il 31 marzo di ogni anno, è fatto obbligo al Dipartimento della funzione pubblica di predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione di tali misure, valutare il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, e di trasmettere i risultati al Parlamento.

Il **numero 6)** prevede che quando manchi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei documenti che individuano gli atti o i documenti che devono essere allegati a corredo di un'istanza all'amministrazione, gli stessi debbono risultare pubblicati nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

*Il contenuto di tale disposizione appare ripetitivo di quanto già previsto dal combinato disposto dei numeri 1) e 4).*

I criteri e le modalità per la pubblicazione sono definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nella sua ultima parte, la lettera b), numero 6), riguarda le modalità di pubblicazione dei questionari predisposti dalla Società per gli studi di settore – SOSE per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e province ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

In merito, è opportuno ricordare che, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, l'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216<sup>99</sup>, delinea le modalità attraverso le quali si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno standard di comuni e province da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. La procedura attribuisce alla SOSE S.p.a. il compito di predisporre le metodologie necessarie per l'individuazione dei fabbisogni standard, nonché di provvedere al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla

---

del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte nell'ambito del meccanismo taglia-oneri, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 112/2008.

<sup>99</sup> "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province".



determinazione dei fabbisogni standard. Ai fini della predisposizione delle metodologie e della determinazione dei valori dei fabbisogni standard, la SOSE può predisporre appositi questionari indirizzati agli enti locali, finalizzati a raccogliere dati contabili e strutturali che, qualora inviati, le Province ed i Comuni sono tenuti a restituire in via telematica, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico, entro 60 giorni dal ricevimento. La mancata restituzione nel termine prescritto del questionario integralmente compilato è sanzionata con la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo spettanti agli enti, fino al regolare adempimento dell'obbligo di invio (lettera c).

In particolare, con la disposizione in esame si stabilisce che tali questionari devono essere resi disponibili sul sito internet della SOSE a partire da una data che verrà resa nota con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati alla SOSE stessa.



**Articolo 6, comma 2, lettera c)**  
*(Depositi GPL)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-*septies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, è abrogato;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-*septies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, è abrogato. **Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2004;**

La norma provvede all'abrogazione dell'articolo 2, comma 16-*septies*, dell'ultimo decreto cd. Milleproroghe<sup>100</sup>, in materia di piccoli serbatoi di GPL. Secondo la relazione illustrativa, l'abrogazione è finalizzata alla "riduzione dei nuovi costosi adempimenti" connessi all'utilizzo dei "serbatoietti" di GPL.

Si ricorda che il comma 16-*septies*, abrogato dalla norma in esame, fissava:

- al 30 giugno 2011 il termine ultimo per eseguire un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al D.M. 14 maggio 2004<sup>101</sup>, in aderenza alle norme tecniche in materia. In assenza della prova di

---

<sup>100</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

<sup>101</sup> Si tratta (art. 1, co. 1, del citato D.M. 14 maggio 2004) dei depositi GPL in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. Difatti, il citato D.M. ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei predetti depositi di GPL. La disciplina recata dal decreto non si applica invece (art. 1, co. 2) agli impianti di distribuzione stradale per

aver effettuato le prescritte verifiche sul serbatoio, il proprietario sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio;

- al 31 dicembre 2011 il termine l'esecuzione delle verifiche per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (27 febbraio 2011) hanno raggiunto i 25 anni di esercizio.

La norma abrogata precisava inoltre che i costi per le verifiche sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

Con l'**emendamento 6.151 approvato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite**, su proposta dei relatori, si è introdotta una clausola di salvaguardia delle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004.

---

autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale (cioè impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili), per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Viene inoltre precisato (art. 1, co. 3) che le disposizioni del citato decreto si applicano ai depositi di nuova installazione, nonché ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. Peraltro, i depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge n. 818/1984 (*Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), dovevano essere adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Invece non sussisteva alcun obbligo di adeguamento per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.FF. competente per territorio.

**Articolo 6, comma 2, lettera d)**

*(Procedure telematiche per gli utenti del Servizio sanitario nazionale e  
Aggiornamento del libretto sanitario)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

*d) identico:*

1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

*1) identico;*

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore

*2) identico;*

## Testo del decreto-legge

---

della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

La **lettera d)** dell'**articolo 6, comma 2**, prevede che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. **Inoltre, la Camera ha aggiunto un numero 2-bis), il quale dispone una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario.**

In particolare, i **numeri 1) e 2)** prevedono che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna, tramite *web*, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Tali procedure devono essere attivate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto. Resta salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al suddetto decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere conformi alle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale<sup>102</sup>. Il decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la

---

<sup>102</sup> Codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si ricorda che l'articolo 4 del citato D.L. 78/2010, al fine della modernizzazione e del miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto una serie di criteri di emanazione di provvedimenti, per la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, (tra cui anche la tessera sanitaria), a favore dell'efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi, effettuati da enti e amministrazioni pubbliche, a cittadini e utenti, con la previsione di specifiche commissioni di interscambio e relative spese attuative (comma 2, lettera d), e commi 3 e 4)<sup>103</sup>.

**Come accennato, la Camera ha aggiunto un numero 2-bis). Tale inserimento è stato operato dapprima con l'emendamento 6.145., approvato dalle Commissioni riunite V e VI, e poi, in termini identici, con l'emendamento governativo approvato dall'Assemblea (emendamento Dis. 1.1.).**

Il **numero 2-bis)** prevede che, in caso di trasferimento di residenza anagrafica (delle persone fisiche), i comuni, su richiesta degli interessati, ne diano comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio sia compresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica; l'obbligo è adempiuto telematicamente

---

<sup>103</sup> Nel settore sanitario, in tema di informatizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, è rilevante il progetto Tessera sanitaria, come tra l'altro chiave di accesso ai servizi *on line* forniti dal SSN. In tal senso, l'articolo 50, comma 13, del decreto legge 269/2003, prevede la definizione delle modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella Carta di identità elettronica (CIE) o nella Carta nazionale dei servizi (CNS), demandando tale processo ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione). La carta CNS si configura come l'infrastruttura per l'accesso (via internet e digitale terrestre) ai servizi in rete della pubblica amministrazione (sanità, trasporti, biglietti) e alla gestione personalizzata delle informazioni da parte del cittadino-utente.

Da ultimo, il decreto legge 78/2010, all'articolo 11, comma 15, ha disposto che, in occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, autorizzando a tal fine la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Un altro intervento di informatizzazione della Sanità riguarda il fascicolo sanitario elettronico (FSE), con cui si dovrebbe raccogliere e rendere disponibili tutti i documenti socio-sanitari. In attesa della formulazione di un'adeguata legislazione in materia, la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario*, intende fornire un primo quadro di cautele, al fine di delineare garanzie, responsabilità e diritti legati al FSE. Il 10 febbraio 2011 sono state infine approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni le Linee guida sul fascicolo sanitario elettronico proposte dal Ministero della Salute, con cui si individuano gli elementi necessari per una progettazione omogenea del fascicolo elettronico su base nazionale ed europea. L'accesso al Fse potrà avvenire mediante l'utilizzo della carta d'identità elettronica (Cie) e della carta nazionale dei servizi (Cns), ma potrà essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione forte, con l'utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati, o debole, con l'utilizzo di *userid e password*, o con altre soluzioni, purché siano rispettate le misure minime di sicurezza nel rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali.



o su supporto cartaceo, secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento (da apporre sul libretto esistente), secondo le prescrizioni di cui al summenzionato decreto ministeriale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme di cui al **numero 2-bis**) in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 6, comma 2, lettera d-bis)**

*(Comunicazioni di imprese e cittadini nel settore previdenziale ed assistenziale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

***d-bis)* per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:**

**1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;**

**2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:**

**«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;**

**3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n.289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;**

**4) alla legge 29 ottobre 1971, n.889,**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**sono apportate le seguenti  
modificazioni:**

**4.1) il quarto comma dell'articolo  
10 è sostituito dal seguente:**

**«Entro il 30 giugno dello stesso  
anno, le aziende devono trasmettere  
con modalità telematiche all'Istituto  
nazionale della previdenza sociale  
l'elenco degli elementi accessori, di cui  
alla lettera d) del primo comma  
dell'articolo 5, che sono stati  
corrisposti al personale dipendente,  
solo se di nuova istituzione o  
modificati rispetto a quelli già portati  
a conoscenza dell'Istituto medesimo»;**

**4.2) l'articolo 18 è abrogato;**

**La lettera d-bis) dell'articolo 6, comma 2, è stata inserita dalla Camera -  
dapprima con l'emendamento 6.143., approvato dalle Commissioni riunite V  
e VI, e poi, in termini identici, con l'emendamento governativo approvato  
dall'Assemblea (emendamento Dis. 1.1.) -.**

**Le novelle di cui alla lettera in esame - introdotte a fini di semplificazione  
- concernono alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini ed  
imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale.**

In particolare, i **numeri 1) e 2)** riguardano la dichiarazione annua di  
responsabilità che gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, o i  
soggetti che abbiano la tutela dei medesimi, devono presentare, relativamente  
alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto (nonché, nell'ipotesi  
affermativa, relativamente alla natura gratuita o meno del ricovero stesso). La  
disciplina vigente prevede che la comunicazione sia effettuata entro il 31 marzo  
di ciascun anno. La novella sopprime tale termine, disponendo che esso sia  
stabilito con determinazione del presidente dell'INPS.

Il **numero 3)** concerne l'indennità mensile di frequenza, in favore dei minori di anni 18, riconosciuti mutilati ed invalidi civili oppure ipoacusici<sup>104</sup>, che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado (ivi compresi l'asilo nido<sup>105</sup> e la scuola materna), oppure centri di formazione o di addestramento professionale intesi al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La novella prevede che, qualora l'indennità sia erogata in relazione alla frequenza di scuole, pubbliche o private, il legale rappresentante del minore (nella fase successiva alla presentazione della prima domanda) debba trasmettere - *all'INPS, si dovrebbe intendere* -, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione ai medesimi corsi scolastici.

Il **numero 4)** riguarda gli obblighi di comunicazione annua, a carico delle imprese, relativi ai dipendenti iscritti al Fondo INPS di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto<sup>106</sup>. La disciplina vigente prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese trasmettano all'INPS un elenco dei dipendenti in oggetto, comprensivo degli emolumenti corrisposti, nell'anno solare precedente, per ogni iscritto. La novella limita tale obbligo (da adempiere sempre entro il 30 giugno dell'anno successivo) agli elementi retributivi accessori<sup>107</sup> ed al solo caso in cui questi ultimi, nell'anno solare di riferimento, siano stati introdotti oppure modificati, rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'INPS. Si specifica, inoltre, che l'obbligo di trasmissione deve essere adempiuto mediante modalità telematiche.

---

<sup>104</sup> Rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto in esame: i mutilati ed invalidi civili, minori di anni 18, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; i minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 *hertz*.

Si ricorda che l'indennità di frequenza può essere corrisposta, ai soggetti summenzionati, anche per altre fattispecie (cfr. l'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289), le quali non sono inerenti alla presente novella.

<sup>105</sup> La fattispecie dell'asilo nido è stata introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 20-22 novembre 2002.

<sup>106</sup> Fondo sostitutivo dell'assicurazione generale pensionistica obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

<sup>107</sup> Ai fini in esame, la nozione di elementi retributivi accessori è posta dall'art. 5, primo comma, lettera *d*), della L. 29 ottobre 1971, n. 889.



**Articolo 6, comma 2, lettera e)**  
*(Trasporti eccezionali)*

Testo del decreto-legge

---

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che **per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»;**

L'articolo 6, comma 2, lettera e), reca una modifica dell'articolo 10 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, in materia di trasporti eccezionali su gomma, al fine di prevedere una semplificazione delle relative autorizzazioni.

Si aggiunge un comma 9-bis all'articolo 10 del codice, sopra illustrato, con il quale si autorizza il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, un regolamento inteso a modificare il regolamento di esecuzione del codice, nel senso di prevedere che i trasporti eccezionali relativi alla stessa tipologia di beni, ripetuti nel tempo, siano soggetti all'autorizzazione periodica, di cui all'articolo 13 del vigente regolamento, e che l'autorizzazione stessa venga rilasciata con modalità semplificate. Tali modalità saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

**Le Commissioni della Camera dei deputati hanno approvato l'emendamento 6.5 (recepto nel maxi-emendamento),** che sostituisce la lettera e) demandando al Governo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, modifiche al regolamento di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR n. 495/1992, volte alla semplificazione delle procedure per l'effettuazione dei trasporti eccezionali, prevedendo che sia sufficiente a tal fine inviare per via telematica la richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario della strada, almeno quindici giorni prima della data del viaggio.

L'articolo 10, al comma 1, definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 dello stesso codice. Il comma 6 stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Ai sensi del comma 9, l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di esecuzione del codice, di cui al D.P.R. n. 495/1992.

L'articolo 13 del citato Regolamento dispone che le autorizzazioni periodiche sono valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo, e sono rilasciate quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solo ai sensi dell'articolo 61 del codice (limiti di sagoma);
- b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;



- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
- e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
  - 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
  - 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio dell'autorizzazione, queste sono disciplinate dagli articoli da 14 a 20 del Regolamento. In particolare, l'articolo 14, comma 1, prevede che la domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il comma 7 dello stesso articolo 14 precisa che nella domanda di autorizzazione di tipo periodico, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

- una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;
- lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
- le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
- il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.



**Articolo 6, comma 2, lettera f), e comma 3**  
*(Riduzione degli oneri amministrativi)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

*f)* All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*f) identico:*

1) al comma 3:

1) *identico:*

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;

1.1) *identico;*

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;

rapporti con le regioni **e per la coesione territoriale**, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;

2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

2) *identico*;

(*omissis*)

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

3. *Identico*.

**L'articolo 6, comma 2, lettera f) ed il successivo comma 3, ai quali la Camera dei deputati non ha apportato modifiche sostanziali, introducono**

alcune modifiche al meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi, previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>108</sup>. A tale fine, sono riprese alcune disposizioni già contenute nella c.d. Carta dei doveri, un disegno di legge del Governo contenente misure di semplificazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (A.S. 2243, articolo 19).

La disposizione taglia-oneri amministrativi, di cui al citato art. 25, è finalizzata alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano. Tale finalità è perseguita attraverso tre passaggi:

- l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, di un programma di misurazione degli oneri amministrativi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa (comma 1);
- l'adozione da parte di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa, di un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione stessa (comma 3);
- sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi gravanti su ciascun settore, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Il Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012, presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e accolto dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 ha definito obiettivi, strumenti, piani operativi e tempi per raggiungere entro il 2012 il traguardo di un taglio pari ad almeno il 25% dei costi della burocrazia, stimati complessivamente in circa 68 miliardi di euro l'anno. Inoltre dà conto delle attività fin qui svolte nel processo di misurazione degli oneri amministrativi nelle diverse aree amministrative.

Le modifiche introdotte con le disposizioni in esame sono tre.

In primo luogo, viene inserito un inciso al comma 3 dell'art. 25, volto a precisare che il piano di riduzione degli oneri amministrativi adottato da ciascun Ministro in attuazione del programma nazionale attiene alle materie affidate alla competenza del rispettivo Ministero (**numero 1.1**).

---

<sup>108</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con la seconda, si stabiliscono alcune specifiche modalità operative per l'estensione del meccanismo taglia-oneri alle regioni e agli enti locali. Infatti, con una ulteriore novella al citato comma 3 dell'art. 25, si prevede che regioni, province e comuni adottino, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi di tipo normativo, amministrativo o organizzativo tesi alla riduzione degli oneri amministrativi, da stabilirsi sulla base delle risultanze delle attività di misurazione (**numero 1.2**).

In proposito, si ricorda che, nel testo precedente l'entrata in vigore del decreto in esame, il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 112/2008 prevede che, con riferimento alla riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provveda *ex art. 20-ter* della legge 59/1997 (cd. legge Bassanini) e dai successivi accordi attuativi. Il riferimento, in particolare, è all'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007.

L'accordo ha dato attuazione al disposto dell'art. 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ("*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*"), che ha introdotto, nell'ambito della legge 59/1997, l'art. 20-ter, prevedendo, per l'appunto, "*in attuazione del principio di leale collaborazione*", la conclusione, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, di accordi volti al "*perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti*".

Più specificamente, l'art. 9 dell'accordo ha per oggetto la *misurazione e riduzione degli oneri amministrativi*. Vi si formula l'impegno per lo Stato e le regioni di ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012, recependo per la prima volta nell'ordinamento italiano tale impegno, già concordato, in sede di Unione europea, nella riunione del Consiglio dei ministri svoltasi venti giorni prima. Nella cornice dell'art. 9 dell'accordo si inscrivono:

- l'indagine condotta dal Formez e presentata nell'ambito del *Forum* della pubblica amministrazione nel maggio 2008. L'indagine, condotta su dodici Regioni, ha evidenziato "un ritardo, seppur con dei distinguo da regione a regione, nell'acquisizione e applicazione di strumenti di semplificazione, sia dal punto di vista organizzativo che procedimentale"<sup>109</sup>.
- le attività sperimentali in materia di riduzione degli oneri amministrativi avviate in quattro Regioni campione, sempre in collaborazione con il Formez (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana).

Per coordinare le attività di misurazione e le iniziative di riduzione da parte dei diversi livelli istituzionali, la novella prevede l'istituzione di un comitato paritetico in seno alla Conferenza unificata.

---

<sup>109</sup> Comunicato pubblicato sul sito del Formez, [www.formez.it](http://www.formez.it), nell'area tematica della semplificazione.

I membri del Comitato, pari a dodici, sono per metà designati da autorità centrali, ovvero due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e per metà dalla Conferenza unificata, di cui tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra quelli delle province e due tra quelli dei comuni. La norma precisa che per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. Ai sensi dell'ultimo periodo i risultati della misurazione sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

Nel testo attuale, il comma 2 dell'art. 25 si limita ad affidare il coordinamento delle attività di misurazione al Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione<sup>110</sup> e le amministrazioni interessate a ciascun settore ove viene effettuata la misurazione stessa.

*L'ultimo periodo nel testo aggiunto al comma 3, che introduce un obbligo di comunicazione alle Camere e al governo, fa riferimento ai risultati della misurazione di cui al comma 15. Tale riferimento appare incongruo in quanto l'art. 25 del decreto-legge 112/2008 si compone di soli 7 commi.*

*Peraltro, si fa presente che nell'analogo testo, contenuto nella Carta dei doveri (A.S. 2243, art. 19), attualmente all'esame del Senato, l'obbligo di comunicazione è riferito ai risultati delle attività di misurazione svolte dalle autorità amministrative indipendenti.*

Il **numero 2)** modifica il comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 112/2008, allo scopo di ricomprendere anche i cittadini, oltre alle imprese, tra i destinatari dei regolamenti governativi contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del menzionato comma 5, sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi gravanti su ciascun settore, congiuntamente ai piani di riduzione degli oneri ed ai piani d'azione per la semplificazione e la qualità

---

<sup>110</sup> L'istituzione dell'Unità per la semplificazione è stata prevista dall'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa; ne fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i componenti (fino ad un massimo di 20) sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità.

L'Unità fornisce supporto generale al Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione e istruisce annualmente il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che individua gli obiettivi, le azioni necessarie al loro conseguimento, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili, al fine di ricondurre gli interventi di miglioramento della regolazione a un quadro unitario e condiviso.

della regolazione, il Governo, entro il 30 settembre 2012, è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione recanti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Invero, l'esclusivo riferimento agli oneri gravanti sulle imprese, secondo la formulazione vigente prima dell'emanazione del decreto legge in esame, sembrava far pensare ad una restrizione dell'ambito di intervento, rispetto alla previsione del comma 1 dell'art. 25, che si riferisce in generale agli oneri amministrativi, inclusi, dunque, quelli gravanti sui cittadini. Peraltro, già la Commissione europea, nel programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi dell'Unione europea, presentato a tutte le istituzioni europee nel gennaio 2007, ha ristretto il campo d'intervento comunitario ai soli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, pur riconoscendo che il programma possa portare benefici anche ai consumatori (attraverso una riduzione dei prezzi).

Il comma 5 prevede che gli interventi di riduzione confluiscono nel processo di riassetto normativo di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>111</sup> con l'obiettivo, sembrerebbe, di voler definire *per relationem* – conformemente al modello di cui all'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, il quale impone al legislatore di definire le norme generali regolatrici della materia devoluta a regolamenti di delegificazione – i principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi.

Da ultimo, il **comma 3** prevede che anche le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza e garanzia, effettuino, nell'ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. A tal fine, possono proporre le misure legislative e regolamentari ritenute funzionali all'obiettivo.

Si sottolinea che la tale disposizione è presente anche nell'art. 19 del già citato A.S. 2243 (comma 3), che però circoscrive il campo di applicazione della disposizione alle autorità amministrative indipendenti "con funzioni di regolazione generale".

Come è noto non esiste nel nostro ordinamento una definizione normativa delle autorità amministrative indipendenti. La nozione si ricava in via interpretativa dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Le autorità amministrative indipendenti sono generalmente istituite per lo svolgimento di compiti di garanzia e di regolazione a tutela di interessi pubblici e privati. Data la loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, tali autorità sono poste in una posizione di terzietà rispetto all'amministrazione pubblica, e pertanto dotate di proprio personale e di una spiccata autonomia organizzativa, contabile e di spesa. Peraltro il panorama normativo è assai variegato: Attualmente si registra una

---

<sup>111</sup> L'art. 20 della legge 59/1997, si ricorda, prevede la presentazione del Governo al Parlamento del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo, che a sua volta demanda normalmente la disciplina delle diverse materie a decreti legislativi e regolamenti di delegificazione.



serie di leggi istitutive, ognuna appositamente dedicata ad una specifica autorità, non omogenee dal punto di vista delle previsioni: infatti, diversa è la struttura, come diverse sono le funzioni, i procedimenti, i controlli, nonché il regime degli atti dei suddetti organismi.

Se non è agevole elencare gli elementi che consentono di distinguere tra gli organismi quelli ascrivibili alla categoria di autorità indipendenti, tuttavia vi sono generalmente ricomprese dalla dottrina:

- a) la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob;
- b) il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy) ;
- c) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Agcm (c.d. Antitrust) ;
- d) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom;
- e) la Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- f) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – Aeeg;
- g) l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in seguito trasformata in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture - Avcp;
- h) l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – Isvap;
- i) la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione – Covip.

È di solito considerata quale autorità amministrativa indipendente, pur con peculiari caratteristiche, la Banca d’Italia, soprattutto in relazione alle funzioni svolte per la tutela del risparmio.

Peraltro, si segnala che l’espressione “autorità di garanzia e di vigilanza” è utilizzata dal legislatore all’art. 2 della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) per estendere alle autorità indipendenti l’obbligo di stabilire i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, in conformità ai propri ordinamenti.



**Articolo 6, comma 2 lettera f-bis)**  
*(Sportello unico imprese)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

***f-bis)* dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:**

**«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario *ad acta*, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e**

Testo del decreto-legge  
 \_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
 modificazioni apportate dalla Camera  
 dei deputati  
 \_\_\_\_\_

**del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.**

**3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;**

**La lettera *f-bis* del comma 2 dell'articolo 6 - introdotta nel testo allorché le Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente, hanno accolto l'emendamento 6.148, nel testo a sua volta emendato - integra le disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all'art. 38 del DL 112/2008, mediante aggiunta dei nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* (v. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).**

Il nuovo comma 3-*bis* prevede la nomina, da parte del prefetto, di un commissario *ad acta* nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal regolamento emanato con d.P.R. n. 160 del 2010.

La nomina viene effettuata dal prefetto, che (come previsto da un subemendamento accolto dalle Commissioni riunite) invia entro 30 giorni una diffida e consulta la Regione competente. Inoltre, si demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa; il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è solo sentito, in virtù di un subemendamento accolto dalle Commissioni riunite) l'individuazione di eventuali misure indispensabili all'attuazione del Suap e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla relativa disciplina.

Il nuovo comma 3-ter impone, in ogni caso, l'adozione da parte dei comuni di misure organizzative e tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai Suap.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e disciplinato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della carente informatizzazione dei comuni di media e piccole dimensioni, della assenza di collegamento tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di nascita dell'impresa e quelle competenti per la fase successiva all'inizio dell'attività, per la mancanza della specificazione di un "portafoglio essenziale" dei servizi erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento. Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

L'articolo in questione fonda l'intervento dello Stato sulla necessità di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà (art. 117, comma 2, lettera p), precisando le funzioni fondamentali dei comuni nella materia. A tal fine, la norma primaria rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le

*imprese*”). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale “*impresa.gov*” che assume la denominazione di “*impresainungiorno*”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;

e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

**Articolo 6, comma 2, lettera f-ter)**  
(Autotrasporto)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-ter)* al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro»;

**La Camera dei deputati (em. 6.144)** ha introdotto una nuova lettera *f-ter)* prevedendo una ulteriore fattispecie nell'ambito della riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici per le piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 6. La semplificazione si riferisce all'individuazione di un unico soggetto competente (il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), in luogo dei precedenti tre (Agenzia delle entrate, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83-bis, comma 14, del decreto-legge 112/2008<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Il citato articolo 83-*bis* ha introdotto, nel mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, un meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. Il comma 14 dispone l'irrogazione di sanzioni (esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge) per il mancato rispetto di tale normativa.



**Articolo 6, comma 2, lettera f-quater)**  
*(Tenuta libri)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-quater)* all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**materia di conservazione digitale  
contenute nelle medesime  
disposizioni»;**

La lettera in commento, **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, modifica i commi terzo e quarto dell'articolo 2215-*bis* del Codice civile e vi aggiunge un comma finale.<sup>113</sup>

Il citato articolo 2215-*bis* c.c. disciplina la *Documentazione informatica*<sup>114</sup>, prevedendo che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici (primo comma). Le registrazioni contenute nei citati documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (secondo comma). Il terzo comma stabilisce che gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Il successivo quarto comma prevede che, qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. Infine, ai sensi del quinto comma, i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli [articoli 2709 e 2710 del codice civile](#).

In coerenza con la finalità espressa dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, ovvero la riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese, la disposizione in commento semplifica le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento.

---

<sup>113</sup> Si segnala come una disposizione di identico contenuto sia rinvenibile nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2243, già approvato dalla Camera dei deputati, e in questo momento all'esame del Senato.

<sup>114</sup> Si rammenta che tale disposizione è stata introdotta nel codice civile dall'articolo 16, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare, l'intervento proposto, con la sostituzione degli attuali terzo e quarto comma dell'articolo 2215-*bis*, incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. Per quanto specificamente riguarda gli obblighi in questione, si ricorda poi che, in base al comma 12-*ter* dell'articolo 16 del decreto legge n. 185 del 2008, gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui al predetto articolo 2215-*bis* sono assolti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

*Si rileva che dalla nuova formulazione del predetto terzo comma è espunto il riferimento agli "altri obblighi" contenuto nel testo vigente (obblighi che comprendono quello di regolare tenuta<sup>115</sup> dei libri, repertori e scritture), limitandosi il tenore della disposizione a riguardare solo gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione da assolvere con l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale annuale.*

L'intervento in esame aggiunge poi un comma all'articolo 2215-*bis* volto a prevedere che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria. Con riferimento a quest'ultima previsione, va rammentato che, in base all'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, il processo di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie (che termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale, in luogo del riferimento temporale, sull'insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione) è effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti documenti.

---

<sup>115</sup> Per la previsione di tale obbligo si veda l'articolo 2219 del codice civile, mentre per il suo rilievo sul piano probatorio si veda il disposto dell'articolo 2710 del medesimo codice.



**Articolo 6, comma 2 lettera f-quinquies)**  
*(Sportello unico)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-quinquies)* al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. – (*Certificazione e documentazione d'impresa*). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.**

**3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).**

**4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;**

La **lettera f-quinquies) del comma 2 dell'articolo 6 - introdotta nel testo allorché le Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente, hanno accolto l'emendamento 6.99** - integra le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)<sup>116</sup>, prevedendo peraltro una clausola di invarianza finanziaria (cfr. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d'impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l'invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico.

Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire.

---

<sup>116</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).*

Già l'articolo 2 del disegno di legge n. 2243<sup>117</sup>, pendente dinanzi alla prima Commissione del Senato, nel novellare il menzionato articolo 38, comma 3, proponeva l'inclusione delle certificazioni di qualità o ambientali tra quelle per cui è previsto l'espletamento per via telematica delle procedure istruttorie necessarie per poter svolgere le attività d'impresa. Ciò avrebbe consentito di sormontare alcune criticità evidenziate dal Garante per la *privacy* nel parere 18 giugno 2009, visto che la trasmissione telematica di dati alle camere di commercio appariva difettare di rango primario e, pertanto, una sua previsione *ore rotundo* supererebbe i problemi che si sarebbero potuti porre in ordine al titolo per il trattamento dei dati personali.

Rispetto all'emendamento 2.2, proposto dal Relatore al disegno di legge n. 2243 nel corso dell'esame dinanzi alla prima Commissione del Senato, il testo licenziato dalla Camera non contempla espressamente il fatto che il Suap debba raccogliere e conservare in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti in questione: nel testo in esame tale funzione è invece affidata, alla lettera b), alle camere di commercio, che sono alimentate dal "duplicato informatico" dei documenti inviati loro dal Suap.

Si rammenta altresì che il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è stato recentemente modificato, per cui il fatto che le comunicazioni debbano avvenire "esclusivamente in modalità telematica" non offre sufficiente chiarezza sulla natura del documento trasmesso. Se esso è un *documento informatico* segue un'apposita disciplina ai sensi dell'articolo 20 del codice, mentre se è soltanto la *copia informatica di un documento analogico* segue la diversa normativa di cui all'articolo 22 del codice; infine, se si tratta di una mera *riproduzione informatica di un documento cartaceo* segue la disciplina di cui all'articolo 23-*quater* del codice.

Quanto ai *duplicati e copie informatiche di documenti informatici*, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del codice hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 (dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA, seguendo le discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e le normative dell'Unione europea); il comma 2 del medesimo articolo, peraltro, si riferisce alle sole "copie" ed "estratti" informatici (ma non ai duplicati) del documento informatico, per conferire loro, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte (purché la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta)<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> *Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*, di iniziativa governativa.

<sup>118</sup> Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.





**Articolo 6, comma 2 lettera f-sexies)**  
*(Albo degli artigiani)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-sexies)* nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

**«Art. 9-bis. – (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). – 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.152 del 3 luglio 2009.**

**2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.**

**4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n.463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.**

**5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse**

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

**umane, strumentali e finanziarie  
disponibili a legislazione vigente e,  
comunque, senza nuovi o maggiori  
oneri a carico della finanza pubblica»;**

La lettera *f-sexies* del comma 2 dell'articolo 6 - introdotta nel testo allorché le Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente, hanno accolto l'emendamento 6.100 - integra le disposizioni del D.L. 7/2007<sup>119</sup>, stabilendo che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

L'Albo delle imprese artigiane, istituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443<sup>120</sup>, è un pubblico registro articolato a livello provinciale nel quale sono iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un'attività artigiana<sup>121</sup>. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese, sia individuali che società, che rientrano nella definizione di impresa artigiana, tranne che nel caso delle Srl multipersonali, per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L'iscrizione all'Albo:

è costitutiva dell'impresa artigiana;  
è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;

---

<sup>119</sup> *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.*

<sup>120</sup> *Legge-quadro per l'artigianato.*

<sup>121</sup> Secondo l'articolo 3 della legge 443/1985 deve considerarsi artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della legge, per la produzione di beni e la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e la prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, o ausiliarie a queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che si tratti di attività meramente accessorie all'esercizio dell'impresa.

Limiti dimensionali dell'impresa artigiana:

- fino a 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie;
- fino a 9 dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- fino a 32 dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla L. 443/1985);
- fino a 8 dipendenti per l'impresa di trasporto;
- fino a 10 dipendenti per l'impresa di costruzioni edili.

comporta l'annotazione nella Sezione speciale artigiani del Registro delle imprese della camera di commercio;

comporta l'iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all'attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali.

La tenuta dell'Albo è curata da una Commissione provinciale per l'artigianato che opera presso la camera di commercio, cui spetta il compito di provvedere in ordine alle iscrizioni e alla cancellazione dall'Albo medesimo.

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Commissione competente per territorio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Alla domanda vanno allegati gli eventuali titoli autorizzatori richiesti per l'esercizio dell'attività. In seguito gli iscritti devono segnalare ogni tipo di variazione (quali: cambiamento attività esercitata, cambio denominazione della ditta o indirizzo, variazione della persona del titolare o dei soci, cessazione). Le denunce di modificazione o di cessazione dell'attività devono essere presentate alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Le imprese individuali presentano la domanda direttamente all'Albo artigiani e, una volta iscritte, vengono annotate nella apposita sezione del Registro delle Imprese, mentre le società presentano la domanda di iscrizione prima alla sezione ordinaria del Registro delle imprese e successivamente alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, prevede che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano sostituiti da una comunicazione unica presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Con il D.P.C.M. 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009, sono state definite le regole tecniche per l'attuazione della procedura della comunicazione unica. Con esplicito riferimento alle imprese artigiane, l'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 dispone che, al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, l'applicazione dello stesso decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese, le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.

Con il D.Dirett. 19 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 2009, è stato approvato il modello di comunicazione unica.

Spetterà, secondo la disciplina in commento, alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione

all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (*ex* leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva.

La norma precisa anche che i provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Si rammenta che l'articolo 43 della legge 4 novembre 2010, n. 183<sup>122</sup> prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) siano opponibili all'INPS entro il termine perentorio di tre anni (decorrenti dal verificarsi dei presupposti degli atti summenzionati). Si tratta di atti che vengono adottati "sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti" (le cui potestà restano comunque ferme) ed in riferimento ai cui destinatari l'INPS attua apposite forme di comunicazione (per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali).

Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>122</sup> *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.*



**Articolo 6, comma 2 lettera *f-septies*)**  
*(Consorti agrari)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-septies*) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

La lettera *f-septies*) del comma 2 dell'articolo 6 - introdotta nel testo allorché le Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente, hanno accolto l'emendamento 6.149 - introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni di produttori" in base alle norme che regolano le OP.

L'intervento normativo a favore dell'organizzazione dei produttori, nato e consolidatosi, in primo luogo a livello comunitario, nel settore ortofrutticolo, si è successivamente esteso a tutto il settore agricolo.

A livello nazionale la materia, che aveva trovato una prima organica disciplina con il decreto legislativo n. 228/2001 (articoli 26-29), è stata oggetto di numerosi interventi, nel tentativo di consolidare una realtà che nel nostro Paese ha sempre trovato grosse difficoltà a diffondersi in misura economicamente significativa, soprattutto in alcuni settori (l'unico settore in cui operano efficienti organizzazioni di produttori è quello ortofrutticolo).

Una prima rivisitazione della disciplina del 2001, finalizzata principalmente a superarne le difficoltà emerse in sede applicativa, è stata operata con il decreto legislativo n. 99 del 2004 (articolo 6). Il provvedimento, in particolare, precisava le finalità delle organizzazioni di produttori (OP) e il contenuto necessario dei loro statuti, disponeva l'istituzione presso il MIPAF dell'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, prevedeva la possibilità di realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione in caso di grave squilibrio del mercato, stabiliva che le organizzazioni di produttori riconosciute avessero priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato per l'organizzazione della produzione e del mercato, estendeva alle organizzazioni di produttori riconosciute nei Paesi membri dell'unione europea, iscritte nella sezione speciale dell'Albo nazionale, talune norme applicabili alle organizzazioni nazionali. Per quanto riguarda l'aspetto cruciale delle dimensioni minime e della rappresentatività delle OP ai fini del riconoscimento, il provvedimento stabiliva un numero minimo di produttori aderenti determinato in relazione a ciascun settore produttivo (con una riduzione del 50% rispetto alla normativa previgente), un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata pari al 3% del volume di produzione della regione di riferimento (la normativa previgente prevedeva il 5%), facendo tuttavia salva la possibilità per le regioni di ridurre tali parametri nella misura massima del 50% in determinate circostanze (regioni Obiettivo 1, almeno il 50% dei soci ubicati in zone svantaggiate o quota prevalente della produzione commercializzata di derivazione biologica). Il provvedimento, infine, rimetteva a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali la possibilità di fissare le modalità con le quali le organizzazioni di produttori potessero richiedere ai produttori un contributo calcolato sul valore del prodotto o sulla superficie interessata o su entrambi gli elementi, da destinare al fondo di esercizio dell'organizzazione.

Il processo di riforma dell'associazionismo dei produttori agricoli è stato successivamente portato a compimento con l'emanazione del decreto legislativo n. 102 del 2005<sup>123</sup>, che ha inserito la problematica all'interno del più ampio contesto dell'organizzazione di filiera e reso più incisivo il ruolo economico delle OP.

---

<sup>123</sup> *Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.*



Il provvedimento individua innanzitutto nella commercializzazione della produzione degli aderenti lo scopo costitutivo delle organizzazioni di produttori, le quali devono pertanto assumere una forma giuridica societaria. Si prevede, quindi, la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Vengono, poi, articolati in modo specifico gli obblighi dei soci, prevedendo in particolare che i produttori conferiscano per la vendita diretta da parte dall'organizzazione a cui aderiscono almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali ai fini del riconoscimento, la definizione del numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata da parte dell'organizzazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino all'adozione di tale DM valgono, in via transitoria, il numero minimo di 5 produttori e un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni e iscritte nell'Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La disposizione rinvia, quindi, a un decreto del MIPAF, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Si prevede, infine, che le organizzazioni di produttori esistenti debbano trasformarsi in una delle nuove forme societarie entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del riconoscimento.

Il decreto legislativo n. 102 del 2005 ha introdotto, inoltre, norme sull'associazionismo di secondo livello, ossia sulle forme associate delle organizzazioni di produttori. A questo fine il provvedimento determina gli scopi e le attività delle forme associate, le forme societarie richieste e rimette al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. La eventuale definizione di requisiti minimi (anche differenziati) ai fini del riconoscimento, è rimessa, al pari di quanto previsto per le OP, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto legislativo determina, quindi, il contenuto necessario degli statuti delle forme associate, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini dell'iscrizione all'Albo e del riconoscimento (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle forme associate medesime da parte del MIPAF.

Il decreto legislativo n. 102 del 2005, infine, tende a configurare un nuovo ruolo dell'associazionismo dei produttori nel superamento degli squilibri produttivi e delle crisi di mercato. A tal fine, in particolare, rinviando alla nuova disciplina sulla dichiarazione delle crisi di mercato, il provvedimento prevede che quando con decreto del Mipaf venga formalmente dichiarato lo stato di crisi di mercato per determinate produzioni agricole, ossia quando si registri una riduzione del reddito medio annuale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate, previa presentazione al Ministero di un piano di intervento, hanno facoltà di non commercializzare, per volumi e periodi definiti, il prodotto conferito, nonché di corrispondere agli associati una indennità di ritiro,

corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo pari al 20% del volume di produzione complessivamente commercializzata.

È ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese; vincoli e controlli previsti per le OP si estendono esclusivamente alle nuove sezioni.

**Articolo 6, comma 2, lett. f-octies)**  
*(SISTRI)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*f-octies)* al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

La lettera *f-octies*, introdotta durante l'esame in sede referente alla Camera dei deputati (em. 6.147), modifica un termine temporale che riguarda gli adempimenti in capo ai produttori di rifiuti i quali hanno fino a 10 dipendenti, in relazione alla fase di transizione verso l'entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fu istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. L'articolo 1 del decreto ministeriale prevedeva che il SISTRI entrasse in funzione progressivamente, in date che sono state poi spostate da norme successive; ai sensi della più recente di esse, il decreto ministeriale 9 luglio 2010, articolo 1, comma 1, per le imprese e gli enti produttori

iniziali di rifiuti pericolosi fino a cinquanta dipendenti il SISTRI entra in funzione entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore del decreto originario.

La vigente normativa in materia di rifiuti impone taluni adempimenti ai soggetti che lavorano nel settore. In base al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, articolo 1, comma 2, essi comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, una volta che esso sia in funzione. Nel frattempo, è stato ripetutamente procrastinato il termine fino al quale i produttori di rifiuti speciali pericolosi aventi fino a 10 dipendenti devono rispettare l'obbligo preesistente all'istituzione del SISTRI, recato dal decreto legislativo n. 152/2006, articolo 190, di tenere registri di carico e scarico conformi alle indicazioni esposte dal medesimo articolo 190 e di renderli disponibili in qualunque momento per eventuali controlli da parte dell'autorità competente, nonché altri obblighi (preesistenti anch'essi) concernenti il trasporto di rifiuti previsti da un altro articolo del decreto legislativo 152/2006, ovvero l'articolo 193, tra cui l'accompagnamento con idonea documentazione identificativa, variabile a seconda dei casi specifici. Da ultimo, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011- articolo 1, comma 5 - cui fa esplicito riferimento la nuova lettera *f-octies* aveva fissato la scadenza al 2 gennaio 2012. La lettera *f-octies* in esame prevede che sia individuato un nuovo termine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che tale nuovo termine non potrà comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.

**Articolo 6, comma 2-bis**  
*(Indagini su incidenti ferroviari)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

**2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f-ter*), della legge 14 gennaio 1994, n.20».**

**La Camera dei deputati (em. 6.106)** ha introdotto un nuovo comma *2-bis* che aggiunge un periodo all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 162/2007<sup>124</sup>. Il citato articolo 19 definisce le competenze dell'Organismo investigativo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di effettuare indagini sugli incidenti ferroviari, al fine di fornire eventuali raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti. Il comma 6 dell'articolo 19 dispone che l'Organismo deve nominare entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione dell'incidente gli investigatori preposti all'indagine. A tale comma viene ora aggiunta una disposizione, la quale prevede che sugli atti concernenti la nomina degli investigatori non si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di cui all'articolo 3, comma 1, *lett. f-ter* (atti e contratti concernenti studi e consulenze) della legge 20/1994<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”.

<sup>125</sup> Legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”.



**Articolo 6, comma 2-ter**  
*(Esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».**

**Il comma 2-ter dell'articolo 6 è stato inserito dalla Camera - dapprima con gli emendamenti 6.1.(Nuova formulazione) e 6.54.(Nuova formulazione), approvati dalle Commissioni riunite V e VI, e poi, in termini identici, con il maxi-emendamento governativo approvato dall'Assemblea.**

**Esso concerne gli esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette<sup>126</sup>.**

La disciplina vigente<sup>127</sup> esclude alcune categorie di datori di lavoro, pubblici e privati, con riferimento a determinate tipologie di personale, dall'obbligo suddetto.

---

<sup>126</sup> Obbligo di cui all'art. 3 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

<sup>127</sup> Di cui all'art. 5 della citata L. n. 68, e successive modificazioni.

Inoltre, i datori di lavoro possono chiedere di essere parzialmente esonerati, in relazione alle speciali condizioni della loro attività, qualora essa non consenta di occupare l'intera percentuale di disabili prevista dalla normativa; tale domanda può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. L'accoglimento della richiesta è, in ogni caso, subordinato al versamento di un contributo in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili; il contributo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

La novella di cui al presente **comma 2-ter** riguarda le suddette richieste di esonero. Si prevede che, fermo restando l'obbligo del versamento contributivo summenzionato, la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al 60 per cento. *Occorre forse chiarire se anche la nuova norma sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici e se il versamento contributivo costituisca sempre una condizione ai fini dell'esonero.*



**Articolo 7, comma 1**  
*(Semplificazione fiscale: preambolo)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

1. *Identico:*

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

a) *identica;*

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

b) *identica;*

c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;

c) *identica;*

Testo del decreto-legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
<p>d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;</p>	<p><i>d)identica;</i></p>
<p>e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;</p>	<p><i>e)identica;</i></p>
<p>f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;</p>	<p><i>f)identica;</i></p>
<p>g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;</p>	<p><i>g)identica;</i></p>
<p>h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;</p>	<p><i>h)identica;</i></p>
<p>i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;</p>	<p><i>i)identica;</i></p>
<p>l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o</p>	<p><i>l)identica;</i></p>

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

prepagate;

*m)* attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

*m)identica;*

*n)* per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;

*n)identica;*

*o)* abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

*o)identica;*

*p)* innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante **di** atto notorio;

*p)* innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;

*q)* innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

*q)identica;*

*r)* concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

*r)identica;*

*s)* è del 10 per cento l'aliquota IVA

*s)identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

*t)* nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

*t)identica;*

***t-bis)* riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.**

Il **comma 1 dell'articolo 7, integrato dalla Camera**, riepiloga gli interventi normativi recati dall'articolo stesso.

Viene specificato, in particolare, che le norme introdotte sono complessivamente volte a ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti.

Le misure previste dall'articolo 7 vengono così illustrate:

- esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente viene unificato; può essere operato al massimo con cadenza semestrale; non può durare più di quindici giorni. Si specifica che gli atti compiuti in violazione di tali norme costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Si dispone che la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, operi per quanto possibile, in borghese (articolo 7, comma 2, lettere da *a)* a *d)*);  
L'articolo 7, comma 2, lettera *a)* reca una formulazione parzialmente diversa, per cui si veda la relativa scheda di lettura.
- viene abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi a detrazioni fiscali per familiari a carico; tale obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati (articolo 7, comma 2, lettere *e)* ed *f)*);
- sono abolite le comunicazioni dovute all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni edilizie per cui si usufruisce della detrazione IRPEF del 36 per cento (articolo 7, comma 2, lettere *q)* ed *r)*);

- ai contribuenti in regime di contabilità semplificata è consentito di dedurre fiscalmente l'intero costo delle singole spese, non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura (articolo 7, comma 2, lettera s) ;
- è abolito l'obbligo di comunicazione telematica al fisco in capo ai contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro, in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat (articolo 7, comma 2, lettera o) ;
- si prevede che i contribuenti non debbano fornire informazioni che siano già in possesso del fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni (articolo 7, comma 2, lettera h));
- si dispone che la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione possa essere mutata in richiesta di compensazione, entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa (articolo 7, comma 2, lettera i));
- viene disposto il rinvio dei versamenti e degli adempimenti - anche se solo telematici - che riguardano l'Amministrazione economico-finanziaria, ove scadano il sabato o in un giorno festivo, al primo giorno lavorativo successivo (articolo 7, comma 2, lettera bb));
- le soglie per usufruire del regime di contabilità semplificata sono innalzate a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese ((articolo 7, comma 2, lettera m));
- è eliminato l'obbligo di compilare la cd. "scheda carburante" in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (articolo 7, comma 2, lettera p));
- viene attenuato il principio del cd."solve et repete", per cui in presenza di una richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi dell'amministrazione, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e, comunque, fino al centoventesimo giorno successivo alla richiesta; (articolo 7, comma 2, lettera n));
- sono altresì previste, per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi (articolo 7, comma 2, lettera t));
- è abolita, per importi "minori", l'obbligo di richiesta di ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione della fideiussione per la prima rata (articolo 7, comma 2, lettere u) e v));
- è innalzata a 10 mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio (articolo 7, comma 2, lettera z));
- è innalzato a 300 euro l'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese (articolo 7, comma 2, lettera aa));

- i termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello “F24 EP” sono concentrati ad un’unica scadenza (articolo 7, comma 2, lettera *bb*));
- si fissa nella misura del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato) (articolo 7, comma 2, lettera *cc*));
- è prevista la possibilità di rideterminare a fini fiscali il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*));
- viene **consentita, mediante autocertificazione, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, la variazione della categoria catastale** per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo (o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale) (articolo 7, commi da *2-bis* a *2-quater* **aggiunti dalla Camera**).

**Articolo 7, comma 2, lettere a) e b)**  
*(Attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese)*

Testo del decreto-legge

---

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono **in particolare** introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto **di natura non regolamentare** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE **della Commissione, del 6 maggio 2003**, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una

## Testo del decreto-legge

più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. **Inoltre, secondo una prassi già consolidata,** gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;

2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, **per quanto possibile,** eseguono gli accessi in borghese;

2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato **al comune, che può avvalersi delle** camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n.81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

*b)* le disposizioni di cui alla lettera *a)* costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, *m)*, *p)*, *r)* della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

territorio. **Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

3) *identico*;

4) *identico*;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 **aprile** 2008, n.81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

*b)* le disposizioni di cui alla lettera *a)* costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, **secondo** comma, **lettere e)**, *m)*, *p)* e *r)*, della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui **alla lettera a)**, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

Le **lettere a) e b)** del **comma 2, modificate dalla Camera**, recano disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti di alcune categorie di imprese.

L'intervento, come illustrato al comma 1, lettera *a)* dell'articolo in esame, è volto a unificare il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti; esso dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Sono esclusi da questa disciplina i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza.

La **lettera a)** del comma 2 introduce il principio di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati degli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa, ove siano disposti nei confronti della categoria delle "microimprese", "piccole imprese" e "medie imprese", (in genere PMI), costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).

In particolare, le norme comunitarie definiscono "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR, e "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Tali disposizioni sono introdotte con lo scopo di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle suddette imprese e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei loro confronti, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa.

In attuazione dei suindicati principi di programmazione e coordinamento, i punti 1) e 2) della lettera a) recano le modalità puntuali di svolgimento dei controlli a livello statale e territoriale.

Nel dettaglio:

- a livello statale (**numero 1**) si affida a una fonte secondaria (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali **da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto, come **precisato dalla Camera**) la disciplina delle modalità dei e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale per l'attività ispettiva). A tal fine è dato massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Il predetto decreto assicurato inoltre che, a fini di coordinamento, ciascuna Amministrazione coinvolta informi preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza.

Diverse disposizioni di legge prevedono lo scambio di informazioni tra autorità coinvolte nella attività di controllo amministrativo. In ambito fiscale, a titolo esemplificativo si ricorda quanto disposto dall'articolo 83, comma 1 D.L. 112 del 2008 che, per garantire efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico dei soggetti non residenti, affida all'INPS e all'Agenzia delle entrate la predisposizione comune di piani di controllo, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso; i successivi commi da 5 a 7 prevedono un costante scambio informativo tra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza nell'attività di prevenzione delle frodi in materia di IVA.

Le norme prescrivono inoltre che la Guardia di Finanza esegua **se possibile** - come **precisato dalla Camera** - gli accessi in borghese.

- a livello substatale (**numero 2**) gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità - legge 31 dicembre 2009, n. 196), ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. In tale caso il **coordinamento degli accessi è affidato**, secondo quanto **specificato dalla Camera** dei Deputati, **al comune che può avvalersi delle camere di commercio** competenti per territorio. La norma precisa peraltro che

l'attuazione delle disposizioni in esame va effettuata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

La disciplina di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) intende (articolo 1, comma 2) per “amministrazioni pubbliche” gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. L'ISTAT effettua la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento; essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

Il **numero 3)** stabilisce che i predetti accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione, per periodi di tempo inferiori al semestre.

Il **numero 4)** dispone che gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle suddette disposizioni (di cui ai numeri 1)-3)) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare.

Per quanto concerne la disciplina degli accessi in materia fiscale, si veda il riquadro contenuto nella scheda di lettura dell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del provvedimento in esame.

In questa sede si ricorda che lo Statuto del contribuente (articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212) dispone che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. In particolare, (comma 5 dell'articolo 13) la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il **numero 5)** elenca le ipotesi di esclusione dalle norme di cui ai numeri da 1) a 4). In particolare, esse non sono applicabili:

- ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<sup>128</sup>,

---

<sup>128</sup> Recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

La **lettera b)** del comma 2 qualifica le suesposte disposizioni come attuazione di principi recati dalla Costituzione in materia di:

- 1) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, comma secondo, lettera *e*) Cost.);
- 2) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma secondo, lettera *m*) Cost.);
- 3) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, comma secondo, lettera *p*) Cost.);
- 4) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno (articolo 117, comma secondo, lettera *r*) Cost.).

*Per quanto riguarda il numero 3), la disposizione, prevedendo che le disposizioni di cui sopra costituiscono attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera p) Cost., sembrerebbe introdurre la definizione di una nuova funzione fondamentale di comuni e province (presumibilmente il riferimento è alla disciplina e programmazione periodica degli accessi dovuto a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle PMI).*

*Si osserva in proposito, che la definizione organica delle funzioni fondamentali degli enti locali, in attuazione del dettato costituzionale, è contenuta in un disegno di legge del Governo attualmente all'esame del Senato (A.S. 2259).*

L'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione individua, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

L'attuazione del dettato costituzionale è stata tentata una prima volta con la legge n. 131 del 2003<sup>129</sup> che recava la delega, mai esercitata, «per l'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento» (art. 2).

---

<sup>129</sup> L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

Nel corso dell'attuale legislatura, il Governo ha presentato un ampio disegno di legge volto a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l'adozione di una "Carta delle autonomie locali", dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia, che prevede anche l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali secondo il dettato costituzionale. Tale ddl è stato approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) ed è ora all'esame del Senato (A.S. 2259).

Peraltro, la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del federalismo fiscale. Infatti, l'art. 119, comma quarto, Cost. stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo – devono consentire il finanziamento integrale delle "funzioni pubbliche loro attribuite". L'individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell'entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali. L'importanza dell'individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'art. 119 Cost. Tale legge, nell'indicare i principi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane (art. 11, co. 1, lett. a)), prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

- spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;
- spese relative alle altre funzioni;
- spese finanziate con contributi speciali.

In particolare, la legge n. 42 prevede l'integrale finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, la cui individuazione è rinviata alla legislazione statale di attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. p), mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali. La garanzia del finanziamento integrale delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate deve avvenire con modalità definite in base al "fabbisogno standard", modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento, basato sulla spesa storica (art. 11, co. 1, lett. b)). Inoltre, l'art. 21, co. 1, lett. e), della legge 42 individua alcuni specifici criteri in base ai quali finanziarie in via provvisoria le spese degli enti locali, fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali.

Ancora per il periodo transitorio e ai soli fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali, l'articolo 21, comma 2, prevede che nei decreti legislativi di attuazione siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194<sup>130</sup>. I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, per i comuni e per le

---

<sup>130</sup> D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, *Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*. In merito, si segnala che la stessa legge n. 42 contiene una delega al Governo – che non è stata ancora esercitata – per armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica (articolo 2, co. 1). I principi e criteri generali della delega

province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Il D.Lgs. 216/2010 sulla determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (art. 3) ha individuata le funzioni fondamentali provvisorie per i Comuni e le Province confermando le disposizioni di cui all'articolo 21 sopra citato.

Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, si ricorda che tale nozione è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001<sup>131</sup>, che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN. Il decreto dedica un passaggio anche all'integrazione socio-sanitaria, ovvero alle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN.

La nozione dei livelli essenziali con riferimento alle prestazioni sociali (LIVEAS) era stata introdotta poco prima dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000<sup>132</sup>, che vincola la definizione dei LIVEAS alle risorse economiche disponibili rinviando per una definizione più precisa al Piano sociale nazionale 2001-2003. L'articolo 22 definisce i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (per macro-aree, come indirizzi e non come standard di erogazione), individuando a tal fine l'area di bisogno e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In assenza di una normativa statale di determinazione dei LIVEAS, le scelte delle regioni si sono fortemente differenziate anche se sono state accomunate dal tentativo di costruire sistemi di nomenclatura dei servizi sociali, quali strumenti indispensabili di monitoraggio e programmazione.

Da ultimo, si segnala il D.Lgs. 68/2011<sup>133</sup>, di attuazione del federalismo fiscale (art. 13) che demanda alla legge statale la fissazione delle modalità di determinazione dei

---

prevedono l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satelliti; l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali (art. 2, co. 2, lett. h), come modificato dalla L. n. 196/2009).

<sup>131</sup> D.P.C.M. 29 novembre 2001, *Definizione dei livelli essenziali di assistenza*.

<sup>132</sup> L. 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

<sup>133</sup> D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*.

livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

Sempre la lettera b) specifica che le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono, inoltre, attuazione dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese.

La direttiva “servizi” 2006/123/CE costituisce una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell’Unione europea. Infatti, attraverso il superamento degli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri, essa contribuisce al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, in linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.

Si ricorda che in attuazione della direttiva “servizi” è stato emanato il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59. Il provvedimento si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o fornitura di prestazioni anche di carattere intellettuale. Alcuni servizi sono espressamente esclusi; tra questi, le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, taluni servizi di natura sociale, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico e i servizi finanziari.

Quanto alle microimprese e alle PMI si ricorda che la relativa definizione comunitaria è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la Raccomandazione 96/280/CE, e che estende il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

Pur conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, la nuova raccomandazione provvede, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole.

Per essere riconosciuta come PMI l’impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione.

I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

- media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
- piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.



L'art. 2 della raccomandazione consente agli Stati membri di stabilire, in alcuni casi, soglie inferiori rispetto ai valori massimi fissati dalla raccomandazione. Gli stati possono altresì decidere di impiegare unicamente i criteri degli effettivi per attuare determinate politiche, ad esclusione dei settori disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, si specifica che esse devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Come di consueto, le disposizioni normative concernenti materie su cui le regioni a statuto speciale hanno competenza legislativa primaria non si applicano ad esse direttamente. Le disposizioni della legge, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti e, ove necessario, apportando modifiche all'ordinamento nei modi disciplinati da ciascuno statuto.



**Articolo 7, comma 2, lettere c) e d)**  
*(Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;

d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge **del** 27 luglio 2000 n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni **lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre**, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. **In entrambi i** casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;

d) le disposizioni di cui all'articolo 12 **della** legge 27 luglio 2000, n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

L'articolo 7, comma 2, alle lettere c) e d), modificate dalla Camera, novellando la disciplina degli accessi in materia fiscale, pone dei limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi); estende le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti

del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

*La disciplina degli accessi in materia fiscale*

La forma principale di controllo sostanziale del contribuente è la cd. verifica: essa comprende una serie di operazioni che iniziano con l'accesso, eventualmente seguito da altri accertamenti (ad es. ispezioni documentali) e si conclude con un processo verbale di constatazione.

Per quanto riguarda gli accessi, si ricorda preliminarmente che l'articolo 14 della Costituzione, nello stabilire il principio di inviolabilità del domicilio, autorizza all'effettuazione di ispezioni, perquisizioni e sequestri nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. In particolare, si prevede una riserva di legge per la disciplina degli accertamenti e delle ispezioni effettuate, tra l'altro, a fini economici e fiscali.

L'articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972<sup>134</sup> reca la disciplina sostanziale degli accessi in materia di IVA, applicabile anche alle imposte sui redditi in virtù del richiamo operato dall'articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973<sup>135</sup>.

In sintesi, gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria possono essere autorizzati ad accedere ai locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. L'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, cassaforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

Alle condizioni di legge, l'Amministrazione finanziaria può effettuare accessi anche presso le pubbliche amministrazioni, per rilevare direttamente dati e notizie, nonché presso le banche e l'Amministrazione postale.

Le suddette disposizioni sono da integrarsi con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ai sensi del quale tutti gli

<sup>134</sup> D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, recante l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

<sup>135</sup> D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

In particolare (comma 5 dell'articolo 12) la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente (organo collegiale costituito presso le articolazioni regionali degli uffici erariali avente compiti di rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, con poteri di raccomandazione e accesso agli uffici medesimi secondo la disciplina dell'articolo 13 dello Statuto).

Nel dettaglio la **lettera c)**, aggiungendo un periodo al comma 5 del citato articolo 12, limita a quindici giorni **lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre (come precisato dalla Camera)** il periodo di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, per le verifiche svolte:

- presso la sede di imprese in contabilità semplificata.  
Si ricorda che le imprese in "contabilità semplificata" sono quelle il cui fatturato annuale (articolo 18 del DPR 600/1973), indipendentemente dall'attività svolta, non superi una determinata soglia (ai sensi delle disposizioni previgenti, 309.374 euro per le imprese che prestano in prevalenza servizi e 516,457 euro per le altre; con le modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera *m*) del provvedimento in esame, rispettivamente 400.000 euro e 700.000 euro; si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti). Rispetto alle imprese in cd. "contabilità ordinaria" esse non hanno l'obbligo di tenere alcune scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie); sono sottoposte a specifiche regole in tema di determinazione del reddito imponibile e di accertamento;
- presso i lavoratori autonomi.

Il periodo aggiunto al comma 5 dispone che, **in entrambi i casi (come modificato dalla Camera)**, ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

La **lettera c)** estende infine le illustrate disposizioni di cui all'articolo 12 dello Statuto del contribuente anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

**Articolo 7, comma 2, lettera e)**

*(Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) *identico*:

1) al secondo periodo:

1) *identico*;

1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;

1.2) la parola «annualmente» è soppressa;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.»;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e **successive modificazioni**»;

La **lettera e)**, oggetto di **modifiche meramente formali da parte della Camera**, modifica la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF.

In particolare la lettera e), numero 1.1), elimina l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

e assimilati (di cui all'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR<sup>136</sup>) al fine di potere usufruire dell'agevolazione.

Il successivo numero 1.2) elimina l'obbligo di effettuare con cadenza annuale la dichiarazione per le detrazioni per carichi di famiglia.

In sostanza, diviene sufficiente per il contribuente una dichiarazione iniziale, fermo restando il dovere di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti.

A tal fine viene modificato l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La lettera *a*) del comma 2, nel recare le modalità di determinazione della ritenuta IRPEF da parte del sostituto d'imposta, prevede - tra l'altro - che siano effettuate le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico", ovvero rispettivamente quelle per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente. Nella formulazione originaria della norma, entrambe le detrazioni erano riconosciute a condizione che il percipiente dichiarasse annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti cui si riferivano e purché si impegnasse a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il successivo numero 2) della lettera *e*), aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del DPR 600/1973 rende valide le suddette dichiarazioni per le detrazioni anche per i periodi di imposta successivi a quello in cui sono effettuate.

Vengono quindi disciplinate le sanzioni applicabili per l'ipotesi in cui il contribuente ometta di comunicare i mutamenti delle condizioni per usufruire della suddetta detrazione: sono in proposito richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale ultima disposizione figura, nel testo originario del decreto-legge, nella **lettera f)** del presente comma, che viene conseguentemente assorbita.

Il citato articolo 11 disciplina le sanzioni per "altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto", in particolare comminando una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.066 euro per l'ipotesi (articolo 11, comma 1, lettera *a*)) di omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto), ovvero per l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

---

<sup>136</sup> D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.



**Articolo 7, comma 2, lettera g)**

*(Semplificazione dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*g) identica;*

La **lettera g)** prescrive l'adozione di regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti.

Tale prescrizione investe:

- i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni;
- i provvedimenti delle agenzie fiscali;
- i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

La *ratio* della disposizione sembra potersi rinvenire nell'esigenza di semplificare e rendere di più agevole comprensione tali atti ai soggetti destinatari e, in genere, ai cittadini.

Si ricorda che lo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n .212) prescrive alcune regole in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie di rango primario (all'articolo 2), ma anche (articolo 6) disposizioni in materia di conoscenza

degli atti da parte del contribuente e di semplificazione degli atti emanati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei cittadini.

In particolare (articolo 6, comma 3) l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Inoltre, al contribuente (come del resto a tutti i cittadini) non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi delle norme del procedimento amministrativo (articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241) relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Un analogo divieto è contenuto nel disegno di legge sullo Statuto delle imprese, approvato alla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 2626), dove all'articolo 12, comma 3, si prevede che "Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Si ricorda, inoltre, che l'analisi dell'impatto per la regolazione (AIR), che accompagna gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, deve "recare la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese"<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup> D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, *Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246* (Sezione 5).

**Articolo 7, comma 2, lettera h)**

*(Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

*h)* le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*h)* le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che **gli stessi** detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui **alla** presente **lettera** costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

La **lettera h)**, oggetto di **modifiche** meramente formali **da parte della Camera**, consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza

obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.

Tale acquisizione è volta:

- a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali e contributive;
- per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

Le predette convenzioni indicano i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime.

*Ferma restando, ai sensi dell'art. 19 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), la liceità delle comunicazioni di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici quando ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, si valuti l'opportunità – in relazione al trattamento di tali dati – di un richiamo all'obbligo di osservanza delle disposizioni generali sul trattamento dei dati personali e di quelle specifiche sui trattamenti in ambito pubblico del titolo IV dello stesso Codice della privacy.*

*Ai sensi dell'art. 39 del Codice, il fatto che la comunicazione tra soggetti pubblici sia prevista dalla legge esonera il soggetto pubblico titolare del trattamento dei dati personali dalla preventiva comunicazione al Garante della trasmissione dei dati ad altro soggetto pubblico effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione (come nel caso di specie).*

La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

*Considerato che base della responsabilità contabile è il danno erariale che è connesso alla gestione, si valuti se nella fattispecie in esame risultino gli elementi costitutivi del danno per il quale è stabilita la responsabilità in questione.*

#### La responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa tutela le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nei confronti dei danni ad esse arrecati dal funzionario o dall'impiegato all'interno del rapporto d'ufficio, obbligando il responsabile a risarcire il

danno causato della sua condotta. A tale riguardo l'art. 82, primo comma, della legge di contabilità dello Stato del 1923<sup>138</sup> prevede che “l'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Analogamente, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato<sup>139</sup> “l'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”, salvi i casi in cui abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. In tal caso, è tuttavia responsabile il superiore che ha impartito l'ordine.

La giurisdizione in materia è storicamente attribuita alla Corte dei conti<sup>140</sup>, che nella sua giurisprudenza ha delineato i confini di tale forma di responsabilità, cui si attribuisce comunemente natura contrattuale<sup>141</sup>.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, la Corte ha evidenziato che la responsabilità si estende a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto d'impiego o di ufficio: non sono quindi responsabili i soli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (quali i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quanti di fatto si trovino a svolgere funzioni pubbliche.

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in tale sede occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa<sup>142</sup> collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Ai sensi del co. 4 dell'art. 1 della L. 20/1994, sussiste responsabilità amministrativa anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale, nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l'immagine e il prestigio dell'amministrazione) è considerato un danno risarcibile in quanto pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale<sup>143</sup>. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.

Sin dall'art. 20 della L. 1483/1853 si prevedeva il potere della Corte dei Conti di ridurre il danno che i pubblici ufficiali stipendiati erano tenuti a risarcire (c.d. potere riduttivo). La legge di contabilità di Stato del 1923 stabiliva, in proposito, che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o

<sup>138</sup> R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*.

<sup>139</sup> D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*.

<sup>140</sup> Art. 83, R.D. 2440/1923 e art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*.

<sup>141</sup> In tal senso C.Cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 24.

<sup>142</sup> Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, come modificato dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

<sup>143</sup> In tal senso si veda, ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. n. 5668 del 25 giugno 1997.

parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83, primo comma). L’art. 1 della L. 20/1994 ha poi precisato che, fermo restando il potere di riduzione, nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno).

### La responsabilità contabile

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità contabile, essa investe tutti gli agenti contabili, vale a dire tutti gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e quanti in via di fatto o di diritto si trovino ad avere la disponibilità materiale di denaro, beni o altri valori pubblici<sup>144</sup> e non adempiano all’obbligo di custodia e restituzione che a loro incombe. La responsabilità si realizza nel caso di qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro e dei valori pubblici.

Sotto il profilo procedurale, il giudizio volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità contabile (c.d. giudizio di conto) presenta notevoli differenze rispetto al giudizio in materia di responsabilità amministrativa: il giudizio di conto si instaura, infatti, automaticamente al momento della presentazione del rendiconto giudiziale, cui gli agenti contabili sono periodicamente tenuti. A seguito della presentazione del rendiconto il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che verifica la regolarità del conto e della gestione. Al termine della fase di verifica il relatore deposita una relazione nella quale, ove non rilevi anomalie, richiede il discarico dell’agente che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore regionale conclude per il discarico, il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario si apre una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile.

### La responsabilità disciplinare

L’articolo 55 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’articolo 68 del D.Lgs. 150/2009, reca disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità. Lo stesso D.Lgs. 150 con l’articolo 69 ha altresì introdotto una serie di nuovi articoli al D.Lgs. 165 (dal 55-*bis* al 55-*novies*) concernenti specifici aspetti della responsabilità disciplinare.

In particolare, l’articolo 55 afferma il carattere imperativo delle norme in materia, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c., così come l’applicazione, a tali rapporti, dell’articolo 2106, primo comma, c.c., ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

La contrattazione collettiva definisce a tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni, salvo quanto previsto dalle norme richiamate. Tuttavia, la stessa contrattazione

---

<sup>144</sup> Per un elenco di tali soggetti si veda, in particolare, l’art. 74 del R.D. 2440/1923 e l’art. 178 del regolamento d’esecuzione di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, *Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*. Per gli enti locali si veda l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*.

collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, potendo prevedere (salvi i casi in cui sia previsto il licenziamento) procedure di conciliazione non obbligatorie, da aprirsi entro un termine massimo di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e con sanzioni non diverse da quella previste dalla legge o dal contratto per l'infrazione per cui si procede; le decisioni di tali procedure conciliative non sono impugnabili.

L'articolo 55-*bis* disciplina le forme e i termini del procedimento disciplinare.

I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono regolati dall'articolo 55-*ter*, con il quale tra l'altro è stato disposto che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale.

Il successivo articolo 55-*quater* disciplina, ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il licenziamento disciplinare in una serie di casi.

Le disposizioni di cui all'articolo 55-*quinqües* regolamentano le false attestazioni o certificazioni.

L'articolo 55-*sexies*, infine, disciplina la responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e la limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare. Nella norma, in particolare, si stabiliscono diverse tipologie di condanna per le violazioni da parte del lavoratore dipendente e del dirigente degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.





**Articolo 7, comma 2, lettera i)**  
*(Dichiarazioni dei redditi e IRAP)*

Testo del decreto-legge

—————

*i)* nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: «8-*ter*. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

—————

*i)* **all'**articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: «8-*ter*. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

La **lettera i)** del comma 2 consente ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

La dichiarazione deve essere presentata, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3

del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322<sup>145</sup>, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Dal punto di vista normativo la norma in esame è introdotta aggiungendo il comma 8-*ter* all'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Una diversa dichiarazione integrativa è prevista dal comma 8-*bis* dello stesso articolo a favore dei contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito nelle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta. Tale dichiarazione deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione.

---

<sup>145</sup> Ai sensi della norma in oggetto, le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

**Articolo 7, comma 2, lettera l)**  
*(Adempimenti dei contribuenti)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

*l)* gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*l) identica;*

La **lettera l)** del **comma 2** dispone che i termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La relazione illustrativa afferma che si tratta di una disposizione di carattere generale volta ad eliminare le residue incertezze e difformità nella normativa in vigore, tenuto conto delle stratificazioni dell'ordinamento vigente.

In via generale si segnala che il codice civile e il codice di procedura civile dispongono in diverse norme (cfr. art. 155 c.p.c., in tema di computo dei termini, art. 1187 c.c, in tema di adempimento dell'obbligazione, e 2963 c.c., in tema di prescrizione) la proroga di diritto al giorno successivo di termini nel caso in cui essi scadano in un giorno festivo<sup>146</sup>.

Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,

---

<sup>146</sup> La legge 27 maggio 1949 n. 260, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", non ricomprende i sabati tra i giorni festivi.

nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, prevede all'articolo 18 che se il termine per il versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

**Articolo 7, comma 2, lettera m)**  
*(Imprese in contabilità semplificata)*

Testo del decreto-legge  
—————

*m)* all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

*m)* all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «lire **seicento** milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;

La **lettera m)** del **comma 2** introduce un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso.

La contabilità semplificata consente delle agevolazioni per i contribuenti sotto il profilo degli adempimenti contabili. Sono previste, infatti, delle semplificazioni rispetto al regime ordinario quali, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale. Sono obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro, qualora il contribuente si avvalga, nell'attività d'impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali con riferimento a specifiche attività svolte.

In particolare, per le imprese di servizi il limite è elevato da 309.874 a 400.000 euro, per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) il limite è elevato da 516.457 a 700.000 euro.



**Articolo 7, comma 2, lettera n)**  
*(Semplificazione della riscossione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*n)* al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;

2) al comma 1, lettera *a)*:

2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sulle attività produttive»;

2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è eliminata la seguente: «, anche»;

2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non

*n) identico:*

1) al comma 1, **alinea**, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;

2) *identico:*

2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta **regionale** sulle attività produttive»;

2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è **soppressa** la seguente: «, anche»;

2.3) *identico;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;

3) al comma 1, **dopo la lettera b)**, è aggiunta la seguente: **«b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.»**;

4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità

3) al comma 1, lettera b), è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di **centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a)**; tale sospensione non si applica con **riferimento** alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;

**3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «**Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)**»;

4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «**Ai** fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b*), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;

determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b*), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;

La **lettera n)** del **comma 2, modificata dalla Camera**, interviene sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cd. "accertamenti esecutivi".

Si tratta degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate contenenti l'intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>147</sup>, oggetto di modifica con le disposizioni in esame.

In sintesi, l'articolo 29, comma 1 del DL 78/2010 ha introdotto la possibilità che l'avviso di accertamento ed il connesso provvedimento sanzionatorio contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi entro il termine di presentazione del ricorso; ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli.

Nella formulazione precedente alle modifiche in esame, tale regime concerneva gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi; l'intimazione ad adempiere era prevista, in generale, anche per gli atti successivamente notificati al contribuente in cui fosse rideterminato l'importo dovuto.

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono titolo esecutivo.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione e gli atti in cui siano rideterminati gli importi da pagare diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (comma 1, lettera *b*) dell'articolo 29). Da tale momento gli agenti della riscossione potranno dunque procedere ad esecuzione forzata.

Il ricorso avverso i predetti atti non sospende la riscossione; tuttavia l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.

<sup>147</sup> Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In primo luogo, si dispone l'applicazione (**n. 1**) della lettera *n*) dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, in luogo dell'applicazione agli atti notificati a partire dalla medesima data. In sostanza, si differisce nel tempo l'operatività dell'istituto in commento.

Di conseguenza, gli atti emessi prima di quella data seguono il normale regime della riscossione, dunque non sono immediatamente esecutivi.

Inoltre, tale disciplina viene estesa (aggiungendo una frase al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 29) anche all'accertamento dell'IRAP, oltre che delle imposte sui redditi e dell'IVA (**n. 2.1**) della lettera *n*)).

Per quanto concerne gli atti successivi all'accertamento, si precisa (**n. 2.2**) della lettera *n*)) che l'intimazione ad adempiere sia limitata ai seguenti casi:

- invito ad adempiere - contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa – spedito dall'Amministrazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'importo dovuto a seguito di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218<sup>148</sup>;
- pagamento frazionato del tributo e dei relativi interessi in pendenza di processo, nei casi in cui sia prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546<sup>149</sup>);
- riscossione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472<sup>150</sup>.

Inoltre, con il **n. 2.3**) della lettera *n*) si dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria comminata per l'ipotesi di ritardato od omesso versamento (prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471<sup>151</sup>), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti successivamente notificati, nei termini di legge sopra illustrati.

Il **n. 3**) della lettera *n*), **modificato dalla Camera**, aggiungendo un periodo alla lettera *b*) del comma 1 dispone la **sospensione dell'esecuzione forzata**

<sup>148</sup> Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

<sup>149</sup> Recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

<sup>150</sup> Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>151</sup> Recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

**conseguente agli atti di c.d. “accertamento esecutivo” per centottanta giorni decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione<sup>152</sup>.**

Detta sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

**Il n. 3-bis), aggiunto dalla Camera, prevede peraltro che la suddetta sospensione non operi, tra l’altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.**

Il n. 4) della lettera n) prevede, infine, che ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’atto di accertamento, come trasmesso all’agente della riscossione, tenga luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso nei casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.

---

<sup>152</sup> Il testo originariamente presentato dal Governo prevedeva la sospensione dell’esecuzione forzata in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla notifica dell’istanza stessa.



**Articolo 7, comma 2, lettera o)**  
(“Spesometro”)

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

o) All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

o) *identica;*

«*I-bis.* Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605.»;

La **lettera o) del comma 2** modifica le norme (recata dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>153</sup>) che hanno introdotto l’obbligo di comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cd. “spesometro”).

Con la norma in commento si escludono dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle

---

<sup>153</sup> Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

L'articolo 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, le cui modalità e termini sono da stabilirsi mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; l'introduzione dei nuovi adempimenti debba essere effettuata nell'ottica di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti

Nell'ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro).

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha individuato i soggetti obbligati a tale comunicazione, gli elementi e i dati da comunicare e nonché le modalità di effettuazione della comunicazione.

In particolare:

- oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta applicata (articolo 2 del provvedimento);
- sono escluse dal predetto obbligo le importazioni, le esportazioni alle condizioni di legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "*black list*" e le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria. In fase di prima applicazione, il successivo provvedimento del 14 aprile 2011 ha escluso, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011 (articolo 3 del provvedimento)
- tra gli elementi da indicare nella comunicazione vi sono, tra l'altro, l'anno di riferimento, la partita IVA o il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Il sesto comma dell'articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 prevede che banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite

bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che tale disposizione è stata introdotta “nell’ottica della necessaria proporzionalità degli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti ai fini dell’attività di contrasto dell’evasione e delle frodi in relazione ai rischi inerenti le attività controllate” e per “evitare oneri per i contribuenti qualora sussistano modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un’efficace contrasto dell’evasione nel settore dell’IVA ma anche delle imposte dirette”.

Al riguardo, si rileva che le norme in commento non escludono l’obbligo di comunicazione all’erario di operazioni rilevanti i cui corrispettivi siano pagati con modalità ugualmente tracciabili (quali, ad esempio, i bonifici bancari) delle carte di pagamento e, comunque, tali da consentire le “modalità alternative di acquisizione delle informazioni necessarie a garantire un’efficace contrasto dell’evasione”, cui fa riferimento la relazione illustrativa.





**Articolo 7, comma 2, lettera p)**  
(Abolizione scheda carburante)

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

*p)* all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.444 – recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*p) identico:*

«**3-bis. Identico**»;

La **lettera p)** del **comma 2** esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605<sup>154</sup>.

---

<sup>154</sup> I soggetti indicati nella norma citata sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Essi sono tenuti a rilevare i dati

La relazione illustrativa evidenzia che tali strumenti di pagamento - sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione - sono, comunque, idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

In sostanza la norma riconosce la indicata ricevuta di pagamento ai fini della deducibilità fiscale del costo sostenuto per l'acquisto del carburante.

*Si valuti l'opportunità di indicare espressamente che le suddette ricevute sono pertanto soggette alle modalità e ai termini di conservazione previsti per le fatture di acquisto.*

---

identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria e a comunicarli all'anagrafe tributaria.

**Articolo 7, comma 2, lettere q) e r)**  
*(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n.41, è sostituita dalla seguente:

q) *identica;*

«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è abrogato;

r) *identica;*

La **lettera q)** modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, relativo al "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". In particolare, sostituendone la lettera a), essa reca una semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> L'articolo 1, comma 17, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e successive modifiche, ha prorogato per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni tributarie in materia di recupero

Il testo previgente della lettera *a*) stabilisce che i soggetti interessati devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 c.c., copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 marzo 2006 (Gazz. Uff. 24 marzo 2006, n. 70) è stato, da ultimo, approvato il modello di comunicazione di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Il testo in esame, eliminando l'obbligo della comunicazione, prevede che il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- se i lavori sono effettuati dal detentore;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti da indicare in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Restano ferme le altre disposizioni contenute alle restanti lettere dell'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 41/1998:

- b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
- c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento<sup>156</sup>;
- d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69 dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi

---

del patrimonio edilizio per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

<sup>156</sup> L'articolo 1, comma 3, del medesimo D.M. stabilisce che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

La successiva **lettera r)** del comma in esame abroga il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione IRPEF delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.



**Articolo 7, comma 2, lettera s)**  
*(Deduzione “accelerata” spese fino a 1000 euro)*

Testo del decreto-legge

—————

s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia **di importo** superiore a euro 1000.»;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

—————

s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine **sono aggiunti i seguenti periodi:** «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro **1.000.**»;

La disposizione in esame (**lettera s**) del comma 2), oggetto di **modifiche** meramente formali **da parte della Camera**, recando una deroga all'articolo 109, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce, ecc) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (fattura). La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro.

L'articolo 109, comma 2, del TUIR (DPR n. 917/1986) stabilisce, alla lettera b), che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi





**Articolo 7, comma 2, lettera t)**  
*(Riscossione crediti INPS)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 32-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è abrogato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);

3) resta ferma la competenza

t) *identico*:

1) *identico*;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) **della presente lettera**;

3) *identico*;

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

La **lettera t)** introduce una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462<sup>157</sup>, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.

In particolare, si prevede:

- l'abrogazione dell'articolo 32-bis del D.L. 185/2008 (**numero 1**));

L'articolo 32-*bis* del D.L. 185/2008 qui richiamato reca norme volte a semplificare le procedure di riscossione coattiva. Nel dettaglio, si dispone che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del D.Lgs. 462/1997) siano direttamente iscritti a ruolo, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento (comma 1). L'iscrizione è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

---

<sup>157</sup> Recante *Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

Il successivo comma 2 demanda alla società Equitalia SpA il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 112/1999<sup>158</sup>.

Infine, il comma 3 dispone che le norme introdotte si applichino con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

- che le disposizioni di cui all'articolo 30 del D.L. 78/2010, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3) (**numero 2**));

L'articolo 30 del D.L. 78/2010<sup>159</sup> reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011, fondata sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo. La disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

Sono definite le modalità di redazione dell'avviso di addebito, nonché le modalità di notifica dell'avviso di addebito.

Si prevede poi che l'avviso di addebito venga consegnato agli agenti della riscossione secondo modalità stabilite dall'INPS, in deroga alla normativa vigente sulla riscossione (D.Lgs. n. 46/1999<sup>160</sup>).

L'INPS è tenuta a fornire, all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

Viene poi abrogato l'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 46/1999, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, che prevedeva la possibilità, per l'ente pubblico previdenziale, dopo l'iscrizione a ruolo, in pendenza di gravame amministrativo, di sospendere la riscossione con provvedimento motivato, notificato al concessionario ed al contribuente. Il

---

<sup>158</sup> D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337*. In particolare, l'articolo 22 dispone che il concessionario della riscossione riversi all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. Anche per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento è determinata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>159</sup> In particolare, i commi 1-6, 10 e da 13 a 15 dell'articolo 30.

<sup>160</sup> D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, *Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337*.

provvedimento poteva essere revocato nel caso in cui sopravvenisse un fondato pericolo per la riscossione.

Successivamente, si prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste attraverso lo strumento dell'avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute siano calcolate, secondo le relative disposizioni, fino alla data del pagamento.

All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112<sup>161</sup>.

- che resti ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al D.Lgs. 462/1997, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti (**numero 3**):
  - per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997 (**numero 3.1**);

Il richiamato articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, recante norme in tema di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, stabilisce che le somme che, in conseguenza dei controlli automatici compiuti ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. 600/1973<sup>162</sup> e 54-*bis* del D.P.R. 633/1972<sup>163</sup>, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Il comma 2 precisa che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del D.Lgs. n. 241 del 1997<sup>164</sup>, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-*bis* e 54-*bis*, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

L'articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 462 del 1997, in tema di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali, prevede che le somme che, a

---

<sup>161</sup> L'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede che l'attività del servizio degli agenti della riscossione sia remunerata con un aggio, trattenuto dall'agente della riscossione, pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, e che è a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella oppure integralmente, in caso contrario.

<sup>162</sup> D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

<sup>163</sup> D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

<sup>164</sup> D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

seguito dei controlli formali compiuti ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19 del D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

- per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009 (**numero 3.2**)).



**Articolo 7, comma 2, lettera u)**  
*(Rateizzazione debiti tributari)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

u) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, sono apportate le seguenti modificazioni:

u) *identico*:

1) al comma 1:

1) *identico*;

1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;

1.2) al secondo periodo:

1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;

1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;

1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;

2) il comma 2 è abrogato;

2) *identico*;

3) al comma 6:

3) *identico*;

3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

3.2) il secondo periodo è soppresso;

**3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:**

**«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;**

La **lettera u)**, oggetto di **modifiche formali da parte della Camera**, reca disposizioni volte a favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

Viene a tal fine modificato l'articolo 3-*bis* del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462<sup>165</sup>.

In sintesi, esso prevede che le somme dovute a seguito di controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti (automatizzati e non), ove superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare un'idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena (comma 1)

Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (comma 2)

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli

---

<sup>165</sup> Recante l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.



interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (comma 3).

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo (comma 4).

Le disposizioni sulla rateizzazione si applicano anche alle somme da versare superiori a cinquecento euro a seguito di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'attività di liquidazione prevista per ai redditi soggetti a tassazione separata (comma 6).

In particolare si consente al contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli fiscali (automatizzati e non) anche se di ammontare inferiore a duemila euro senza l'obbligo di formulare preventiva istanza all'ufficio (lettera *u*, **nn. 1.1**) e **2**) che, rispettivamente, modificano il comma 1 e abrogano il comma 2 dell'articolo 3-*bis*).

Inoltre, (lettera *u*, **n. 1.2.1**) le norme in esame limitano l'obbligo di prestare idonea garanzia solo se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro (non più, dunque, ove l'intero ammontare delle somme dovute sia superiore a tale cifra) ((lettera *u*, **n. 1.2.2**) e **n. 1.3**)); si specifica quindi che, ai fini della quantificazione della garanzia rispetto alle somme dovute dal contribuente, deve essere dedotto l'importo della prima rata.

Si prevede altresì l'applicazione della disciplina della rateizzazione - lettera *u*, **n. 3**), che modifica il comma 6 - alle somme dovute a seguito di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata senza limiti di ammontare.

Il **n. 3-*bis***) infine, aggiungendo il comma 6-*bis*, introduce la possibilità che le rate, fermo il numero massimo previsto dalla legge, siano di importo decrescente.



**Articolo 7, comma 2, lettera u-bis)**  
(Avviso iscrizione ipoteca)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

***u-bis)* all'articolo 77 del decreto del  
Presidente della Repubblica 29  
settembre 1973, n.602, e successive  
modificazioni, dopo il comma 2 è  
aggiunto il seguente:**

**«2-bis. L'agente della riscossione è  
tenuto a notificare al proprietario  
dell'immobile una comunicazione  
preventiva contenente l'avviso che, in  
mancanza del pagamento delle somme  
dovute entro il termine di trenta  
giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al  
comma 1»;**

La **lettera *u-bis)***, aggiunta durante l'esame da parte della Camera, prevede che, prima di provvedere ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione debba notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione.

Viene a tal fine inserito un nuovo comma *2-bis* all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>166</sup>.

Il citato articolo 77 del DPR n. 602 del 1973 prevede, al comma 1, che decorso inutilmente il termine per l'espropriazione forzata di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

I sensi del comma 2, qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei

---

<sup>166</sup> Recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

**Articolo 7, comma 2, lettera z)**  
*(Elevazione soglia valore beni obsoleti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

z) all'articolo 2, comma 4, lettera b),  
del decreto del Presidente della  
Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le  
parole «lire dieci milioni» sono sostituite  
con le seguenti «euro 10.000»;

z) *identica*;

La **lettera z)** eleva l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441).

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 441/1997, si presumono ceduti a fini fiscali (in particolare, IVA) i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti (comma 1).

Le norme del D.P.R. 441/1997 elencano, tuttavia, alcuni casi in cui tale presunzione non opera.

In particolare, l'articolo 2 (oggetto di modifica con la disposizione in esame) prevede che la presunzione di cessione non operi nel caso di distruzione dei beni o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico (articolo 2, comma 4), prescrivendo altresì gli adempimenti da porre in essere per provare il verificarsi della distruzione/trasformazione.

Tale trasformazione è provata, tra l'altro (lettera b) del comma 4) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni; nella formulazione antecedente alle modifiche in commento, era sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non fosse superiore a dieci milioni di lire.

Con le modifiche in commento la soglia del costo dei beni da distruggere per i quali è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è elevata da dieci milioni di lire a 10.000 euro.

Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

**Articolo 7, comma 2, lettera aa)**  
(Annotazione fatture IVA)

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00»;

2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300,00» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.»;

aa) identico:

1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300»;

2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 **del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni,** si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 **del presente articolo.**»;

La **lettera aa)** aggiorna il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di IVA) del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili).

In particolare, il **punto 1)**, novellando il comma 1 del richiamato articolo 6, eleva da 300.000 lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo

mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Analogamente il **punto 2)** novella il comma il comma 6 del medesimo articolo 6 elevando da 300.000 lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

Il **punto 3)**, infine, introducendo un comma *6-bis* al citato articolo 6, estende l'applicazione del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e 6 (come modificati dalla presente disposizione) anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo *7-ter*, comma 2, lettere *b)*<sup>167</sup> e *c)*<sup>168</sup>.

---

<sup>167</sup> Si tratta degli enti, delle associazioni e di altre organizzazioni, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole.

<sup>168</sup> Si tratta degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'IVA.



**Articolo 7, comma 2, lettera bb)**

*(Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*bb)* all'articolo 32-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

*bb) identica;*

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;

2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì soppresse le parole: «previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

dicembre 1997, n.471, e successive  
modificazioni,»;

La disposizione in esame (**lettera bb**) del comma 2) ha lo scopo di semplificare i versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici.

Il modello “F24 enti pubblici”, approvato con provvedimento 8 novembre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, viene utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dagli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato per il pagamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte. L’articolo 32-ter del D.L. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009) ha esteso l’utilizzo del modello “F24 enti pubblici” ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

I soggetti interessati sono quelli elencati nelle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 nonché le amministrazioni centrali dello Stato indicati all’articolo 7 del D.M. 5 ottobre 2007.

Con provvedimento 23 marzo 2009 del Direttore dell’Agenzia delle entrate e con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2010 sono state emanate le disposizioni attuative.

Come indicato nella relazione illustrativa, “il nuovo sistema di versamento ha profondamente innovato le modalità di effettuazione dei pagamenti diretti presso la Banca d’Italia, lasciando invariata la normativa di riferimento in materia di scadenza dei versamenti stessi. Allo stato attuale la disciplina dei termini per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici è contenuta in diverse norme, che fissano scadenze diverse a seconda della tipologia di imposta da versare”.

Conseguentemente la disposizione in esame, al **numero 1)** ha lo scopo, a partire dal 1° luglio 2011, di accorpate le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese.

Qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine per il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (articolo 6, comma 2, della legge n. 405 del 1990).

La disposizione recata al successivo **numero 2**), considerate le difficoltà connesse all'introduzione delle procedure telematiche di versamento, modifica il comma 3 dell'articolo 32-*ter* del D.L. n. 185 del 2008, estendendo la non applicabilità delle sanzioni (originariamente previste per il periodo di imposta 2008) anche ai versamenti relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010.

Viene inoltre disposta la soppressione del riferimento normativo delle sanzioni da applicare (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni).



**Articolo 7, comma 2, lettera cc)**  
*(Accisa e IVA gas naturale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*cc)* le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633;

*cc) identica;*

La **lettera cc) del comma 2** reca una norma interpretativa, volta a precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote IVA e sulla misura dell'accisa applicate al gas naturale per combustione per usi civili (recate dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26<sup>169</sup>), specificando che esse operano con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Si ricorda in proposito che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha

---

<sup>169</sup> Recante attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il numero 127-*bis* della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. IVA), che fissa al 10 per cento l'aliquota Iva applicabile:

- alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi annui;
- alla somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.

Le disposizioni ai fini IVA, in tal modo, sono state armonizzate con quelle previste in materia di accise, contenute nell'articolo 26 del testo unico accise (approvato con D.P.R. del 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del D.Lgs. n. 26 del 2007), ai sensi del quale il consumo di gas è distinto tra usi civili e usi industriali, e, con riferimento ai primi, la misura delle diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo annui (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 26/2007).

Come precisa al riguardo la relazione illustrativa, l'introduzione della disposizione è volta a superare le numerose incertezze interpretative e problematiche applicative sorte con riferimento al trattamento tributario previsto per le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili, con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

In merito si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008 ha chiarito che il novellato n. 127-*bis* ha inciso esclusivamente sulla "somministrazione di gas metano" introducendo un limite quantitativo (480 metri cubi, oltre il quale si applica l'aliquota ordinaria) per l'applicazione della misura agevolata d'imposta, oltre che una diversa qualificazione della categoria. L'Agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto il predetto limite, a partire dal 1° gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della somministrazione), fino al 31 dicembre dell'anno stesso (ovvero se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento. Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l'aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte eccedente.

Con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, la Risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010 e la Risoluzione n. 112/E del 22 ottobre 2010 dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota del 10 per cento, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti. In altri termini,

per quanto concerne il profilo quantitativo, il beneficio compete sino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa di abitanti di edifici abitativi. Conseguentemente, in presenza di un impianto centralizzato, il limite deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato.

Le disposizioni ai fini IVA sono state di fatto armonizzate con quelle previste, in materia di accise, recate dall'articolo 26 del Testo Unico delle Accise TUA (approvato con D.P.R. del 26 ottobre 1995, n. 504), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*) del D.Lgs. n. 26 del 2007, nel quale il consumo di gas viene distinto tra usi civili e usi industriali, e, con riferimento ai primi, la misura delle diverse aliquote di accisa viene determinata in base a scaglioni di consumo annui. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ottica di una più semplice ed uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell'IVA, è stato assunto, ai fini IVA, la stessa qualificazione di "usi civili", utilizzata ai fini dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale ai sensi dell'articolo 26 del T.U. accise.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame precisa che la norma intende applicare sia l'aliquota agevolata Iva del 10 per cento, sia le disposizioni in materia di accise al singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili.

La relazione specifica poi che, sulla base della norma che si intende introdurre, si fa riferimento all'utente del rapporto contrattuale di somministrazione; dunque - con un'interpretazione di segno opposto rispetto a quella fornita dalla prassi nelle sopracitate Risoluzioni - nel caso in cui titolare del rapporto contrattuale di fornitura o somministrazione sia lo stabile condominiale, per il quale l'utenza è attivata unitariamente, l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento (oltre che, conseguentemente, le disposizioni in materia di aliquote di accisa) è applicabile per la somministrazione imputabile al condominio medesimo limitatamente a 480 metri cubi annui.

### **Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE**

*(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera)*

Il 13 aprile la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica alla direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)169).

La proposta mira ad adeguare la disciplina vigente di cui alla direttiva 2003/96/CE (definita con la sigla DTE, "direttiva sulla tassazione dell'energia"), agli obiettivi introdotti dal cd. pacchetto clima-energia approvato nel 2009, che prevedono, entro il 2020, di migliorare del 20% l'efficienza energetica dell'UE, incrementare la percentuale delle energie rinnovabili portandole al 20%, e ridurre del 20% le emissioni di CO<sub>2</sub>.

La proposta in questione mira, in particolare, a:

- garantire che nell'ambito della DTE tutte le fonti di energia siano trattate in modo uniforme, così da creare condizioni eque per i consumatori, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata;
- creare un quadro adeguato per la tassazione dell'energia da fonti rinnovabili;
- creare un quadro sulla tassazione del CO<sub>2</sub> che integri il segnale del prezzo del carbonio istituito dal sistema UE di scambio di quote di emissioni (sistema ETS), evitando sovrapposizioni tra i due strumenti.

A questo scopo la proposta prevede che le imposte sull'energia vigenti siano divise in due componenti:

- una parte, basata sulle emissioni di CO<sub>2</sub> rilasciate dal prodotto energetico, ammonterebbe a 20 euro per tonnellata di CO<sub>2</sub>;
- l'altra basata sul contenuto energetico (energia effettiva generata dal prodotto misurata in gigajoule (GJ)), corrisponderebbe a 9,6 euro/GJ per i carburanti per motori, e 0,15 euro/GJ per i combustibili per riscaldamento. Essa si applicherebbe a tutti i carburanti e combustibili utilizzati per i trasporti e il riscaldamento.

La direttiva entrerebbe in vigore a partire dal 2013. Per allineare completamente la tassazione del contenuto energetico sono previsti lunghi periodi transitori, fino al 2023, in modo da lasciar tempo al settore di adeguarsi al nuovo regime.

La direttiva verrà esaminata secondo la procedura legislativa speciale, che prevede l'unanimità in seno al Consiglio dei ministri dell'UE, con il mero parere del PE.



**Articolo 7, comma 2, lettera cc-bis)**  
(Regime IVA tabacchi lavorati)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*cc-bis)* per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

La lettera *cc-bis)* del comma 2, aggiunta dalla Camera, dispone - tramite una novella all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995<sup>170</sup> - l'applicazione dell'IVA per quanto concerne le cessioni e le

---

<sup>170</sup> Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

importazioni di tabacchi lavorati, ove queste siano effettuate prima dell'immissione al consumo, in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<sup>171</sup>.

La modifica in esame - che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - viene disposta al fine di garantire il pieno rispetto dei principi del diritto comunitario in materia di IVA sui tabacchi lavorati.

Si ricorda che il citato articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede che sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta - a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato ovvero dal rappresentante fiscale - con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

Ove ne ricorrano i presupposti, trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie recate dall'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993.

L'articolo 50 citato, concernente gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, prevede tra l'altro che le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c) (cessioni non imponibili) sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie.

---

<sup>171</sup> Recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

**Articolo 7, comma 2, lettera cc-ter)**  
*(Depositi fiscali e doganali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*cc-ter)* all'articolo *50-bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

**1) al comma 1:**

**1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni»;**

**1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;**

**2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;**

**3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43»;**

**4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;**

La **lettera cc-ter)** del **comma 2, aggiunta dalla Camera**, reca disposizioni in materia di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi IVA, apportando una serie di novelle all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331<sup>172</sup>.

---

<sup>172</sup> Recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".

In particolare con il **numero 1)** viene precisata la tipologia - rispettivamente dei depositi fiscali e dei depositi doganali - che possono essere utilizzati anche come depositi IVA ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

Si tratta precisamente:

- dei depositi fiscali definiti come l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria (articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504<sup>173</sup>)
- dei depositi doganali per i quali - quando sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci - si applica la seguente classificazione:
  - a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
  - b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
  - c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b) (articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93<sup>174</sup>).

Il **numero 2)** modifica il comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 in materia di gestione del deposito IVA.

In particolare si prevede che, oltre l'apposito registro - che deve evidenziare la movimentazione dei beni - deve essere conservato un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, compresi i documenti relativi ai dati concernenti la liquidazione dell'imposta previsti dal comma 6, ultimo periodo, come modificato dalla norma in esame.

Il **numero 3)** novella il comma 4, lettera b), dell'articolo 50-*bis* citato al fine di prevedere, in determinati casi, la necessità di prestare di idonea garanzia.

Precisamente viene stabilito che siano effettuate senza pagamento di IVA, tra le altre operazioni, quelle di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta.

Peraltro la prestazione della garanzia non è dovuta in due ipotesi:

---

<sup>173</sup> Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

<sup>174</sup> Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

- per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93.

Si tratta dei soggetti a cui le autorità doganali hanno rilasciato i certificati di operatori economici autorizzati (c.d. "certificati AEO");

- per i soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973<sup>175</sup>;

l'articolo 90 citato prevede che l'Amministrazione finanziaria possa concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

Il **numero 4)** interviene infine al comma 6 dell'articolo 50-*bis* citato inserendo, alla fine, un periodo con il quale si prevede che chi procede all'estrazione del bene dal deposito deve comunicare - fino all'integrazione delle banche dati delle Agenzie fiscali - anche al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia; si tratta della garanzia prevista dal numero 3).

Si rimanda pertanto ad una successiva determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di determinare le necessarie modalità di integrazione telematica.

---

<sup>175</sup> Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

**Articolo 7, comma 2, lettere dd), dd-bis), ee), ff), gg)**  
(Riapertura termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

*dd)* al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*dd) identica;*

1) al primo periodo, le parole «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2011»;

2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

***dd-bis)* tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera *dd)* sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità;**

*ee)* i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di

*ee)* i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

*ff)* i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera *ee)* possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

*gg)* le disposizioni di cui alla lettera *ff)* si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre

**partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

*ff)* *identica;*

*gg)* le disposizioni di cui alla lettera *ff)* si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a



Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

dalla medesima data.

**decorrere** dalla medesima data;

La **lettera dd)** del comma 2 disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, viene ampliato l'ambito di applicazione, in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010. Conseguentemente, sono aggiornati i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 30 giugno 2012 rispetto alla precedente data fissata al 31 ottobre 2010.

Sul piano normativo, la lettera **dd)** novella l'articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d'acquisto possono essere rideterminati.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l'altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l'ambito di applicazione del beneficio fiscale.

In particolare, il citato articolo 5 disciplina l'aggiornamento del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. I destinatari della disposizione sono: a) le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali; b) le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); c) i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell'elenco dei revisori contabili<sup>176</sup>. L'eventuale maggior valore

---

<sup>176</sup> Si segnala che il comma 428 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie,

(plusvalenza) è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 67 - il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo con l'aggiunta degli interessi.

L'articolo 7 della medesima legge n. 448 del 2001 consente l'adeguamento dei valori d'acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili<sup>177</sup>. Sul maggior valore è dovuta una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato il cui versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo.

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni. Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta sostitutiva, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare<sup>178</sup>.

Il testo vigente prima delle modifiche in esame, prevede la facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.

Il pagamento delle imposte sostitutive consente di riconoscere, ai fini fiscali, il maggior valore e pertanto esso viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle partecipazioni e dei terreni oggetto di rivalutazione.

La **lettera dd-bis)** del comma 2, **inserita dalla Camera**, prevede che - tra i soggetti che **possono avvalersi della riapertura dei termini** per la rideterminazione dei valori di terreni e di partecipazioni secondo quanto stabilito

---

aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

<sup>177</sup> Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).

<sup>178</sup> Si richiamano, in particolare, l'articolo 39, comma 14-*undecies*, del D.L. n. 269/2003, l'articolo 6-bis del D.L. n. 355/2003, l'articolo 1, comma 376, della legge n. 311/2004, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 4, del D.L. n. 20372005, l'articolo 1, comma 91, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), l'articolo 4, comma 9-*ter*, del D.L. n. 97/2008 e, da ultimo, l'articolo 2, commi 229 e 230, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010).

ai sensi della precedente lettera *dd*) - sono incluse **anche le società di capitali** i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, siano stati **oggetto di misure cautelari** e che ne abbiano riacquisito la piena titolarità all'esito del giudizio.

La **lettera ee)** del comma 2 prevede, per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

I soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera *ee)* possono in alternativa chiedere, ai sensi della **lettera ff)**, il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>179</sup>. In tal caso il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

Con circolare n. 16/E del 22/4/05 l'Agenzia delle Entrate aveva già contemplato la possibilità del rimborso dell'importo versato nel caso in cui il contribuente che si fosse già avvalso della facoltà di redeterminazione del valore delle partecipazioni o dei terreni usufruisse di una sopravvenuta norma agevolativa in materia, dovendo versare l'imposta sostitutiva commisurata al valore risultante dalla nuova perizia.

La **lettera gg)** prevede infine che le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, di cui alla lettera *ff)*, si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

---

<sup>179</sup> Ai sensi della disposizione in oggetto, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.



**Articolo 7, comma 2, lettera gg-bis)**  
*(Agevolazioni IRAP per le ASP)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**gg-bis) all'articolo 1, comma 299,  
della legge 23 dicembre 2005, n.266, le  
parole: «, succedute alle Istituzioni  
pubbliche di assistenza e beneficenza»  
sono soppresse;**

La **lettera gg-bis) del comma 2, aggiunta dalla Camera**, estende a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - in luogo delle sole ASP succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - la possibilità di usufruire delle agevolazioni IRAP eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle ONLUS.

A tal fine la norma interviene modificando l'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) con il quale le regioni avevano potuto estendere il regime agevolato deliberato nei confronti delle ONLUS anche alle ASP alla persona succedute alle IPAB.

Si ricorda che l'art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha disciplinato le esenzioni in materia di tributi locali<sup>180</sup> che i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS.

Per quanto concerne le IPAB da cui hanno avuto origine le ASP, si ricorda che il D.Lgs. n. 207 del 2001 ha riordinato il sistema delle IPAB, inserendole nella rete integrata dei servizi di cui alla legge n. 328 del 2000 e nell'ambito della programmazione sanitaria. Si ricorda che l'art. 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001 ha stabilito, in particolare, che:

---

<sup>180</sup> Di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 sull'Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

- alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applica la disciplina delle agevolazioni tributarie, alle condizioni ivi previste<sup>181</sup> (comma 1);
- i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (comma 5).

---

<sup>181</sup> Tale disposizione prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

**Articolo 7, comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-septies*)**  
(*Modifiche alle disposizioni in materia di riscossione locale*)

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*gg-ter*) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

*gg-quater*) a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;**

**2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n.446 del 1997, e successive modificazioni;**

***gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;**

***gg-sexies*) ai fini di cui alla lettera *gg-quater*), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle**



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni;**

***gg-septies*) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da *gg-ter*) a *gg-sexies*):**

**1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, i commi *2-sexies*, *2-septies* e *2-octies* sono abrogati;**

**2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è consentito di accedere ai dati e alle»;**

**3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è abrogato;**

**4) il comma *28-sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato;**

La lettera *gg-ter*) del **comma 2, inserita dalla Camera**, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessi di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

La cessazione delle suddette attività viene estesa anche alle società per azioni partecipate dalla stessa Equitalia Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005

La lettera *gg-quater*), **aggiunta dalla Camera**, prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettuino la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

Sempre dalla stessa data, i comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo le modalità seguenti.

- A. I comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgono delle società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997<sup>182</sup> possono procedere in base alla procedura d'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910<sup>183</sup>, che costituisce titolo esecutivo, nonché attraverso le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973<sup>184</sup>, in quanto compatibili. Valgono comunque i limiti di importo e le condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. n. 446 del 1997, i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie sono informati al criterio per cui le relative attività debbano essere affidate alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla. L'affidamento delle attività di

---

<sup>182</sup> *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*

<sup>183</sup> *Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.*

L'ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell'ufficio finanziario contenente l'ordine per il debitore di imposta di pagare l'importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l'ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo.

<sup>184</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

accertamento e riscossione alla società di cui al presente punto 3) deve avvenire mediante convenzione.

- B. I comuni che utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono invece procedere esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto n. 639 del 1910.

*Si evidenzia che le norme suddette, nel prevedere la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle attività svolte da Equitalia Spa per conto dei Comuni e lo svolgimento delle stesse, a decorrere dalla stessa data, da parte dei Comuni, non individuano una fase transitoria. Si segnala pertanto il rischio che nel passaggio da un sistema di riscossione ad un altro, peraltro da realizzarsi in un breve lasso di tempo (6 mesi circa), possano emergere delle criticità.*

Secondo quanto affermato nella Relazione tecnica, parte dei Comuni già svolgono direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e riscossione delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Si ricorda che - ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 225 del 2010<sup>185</sup> e del successivo DPCM del 25 marzo 2011<sup>186</sup> - è stato prorogato al 31 dicembre 2011 l'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente alcune disposizioni in tema di riscossione delle entrate locali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 24 del D.L. 203/2005, sino al momento dell'eventuale cessione del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a (ora Equitalia S.p.A.) o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie della riscossione possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché quelle relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione di altre entrate delle province e dei comuni. In conseguenza di ciò la norma prevede che le società cessionarie del ramo d'azienda, in possesso dei requisiti di legge, fino al 31 dicembre 2011 possano esercitare le suddette attività di riscossione di entrate e tributi per conto degli enti locali. Nel caso di mancato trasferimento dall'originario concessionario ad altra società, la norma affida tale gestione, sino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 a Equitalia o alle sue società partecipate (comma 25). Il comma 25-bis dispone che la riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate degli enti pubblici territoriali da parte delle società cessionarie, di Equitalia S.p.A e dalle società da quest'ultima partecipate sia effettuata nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2012.

La **lettera gg-quinquies**), **aggiunta dalla Camera**, prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000 - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 - le azioni cautelari ed esecutive

---

<sup>185</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

<sup>186</sup> Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

debbano essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

La disposizione si applica relativamente alle riscossioni intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

*Si segnala che nel suddetto limite di 2.000 euro (che richiede - come detto - di far precedere le azioni cautelari ed esecutive da due solleciti di pagamento distanziati di almeno 6 mesi) rientrano la maggior parte delle pendenze tributarie poste in riscossione dai comuni.*

La **lettera gg-sexies), aggiunta dalla Camera**, fa riferimento all'ipotesi di cui alla precedente lettera *gg-quater*), numero 1), in cui i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgono delle società a capitale interamente pubblico.

In tale caso si prevede che il sindaco o il legale rappresentante della società debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano:

- le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;
- le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'articolo 11 citato dispone che nell'ambito della procedura coattiva di riscossione, nell'ipotesi di esecuzione sui mobili il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Nella nomina dei funzionari responsabili occorre fare riferimento ai soggetti con idoneità allo svolgimento delle suddette funzioni accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

L'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1999 disciplina la figura degli ufficiali della riscossione, nominati dal concessionario fra le persone idonee allo svolgimento delle funzioni.

All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.

Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.

La **lettera gg-septies**), **inserita dalla Camera**, interviene apportando una serie di modifiche normative in conseguenza delle novità introdotte dalle lettere da gg-ter) a gg-sexies) del comma in esame. Precisamente:

- vengono abrogati i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 209 del 2002<sup>187</sup>;

Si tratta delle disposizioni che prevedono rispettivamente:

- che i comuni e i concessionari iscritti all'apposito albo di procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910;
  - che il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;
  - che ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 in materia di accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione anche se detenuti da uffici pubblici;
- viene novellato l'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 2007, al fine di prevedere che ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni, se effettuata in forma diretta o mediante società a capitale interamente pubblico, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati;
  - viene abrogato il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 248 del 2007<sup>188</sup>.

Il comma 2 dell'articolo 36 citato prevede che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale;
- b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione;

---

<sup>187</sup> *Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.*

<sup>188</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*

- viene abrogato il comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>189</sup>.

Il comma 28-*sexies* citato consente agli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso degli altri soggetti, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 e gli agenti della riscossione.

---

<sup>189</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

**Articolo 7, comma 2, lettera gg-octies)**  
*(Pagamento delle spese nell'ipotesi di cancellazione del fermo amministrativo)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;**

La **lettera gg-octies)** del **comma 2, inserita dalla Camera**, stabilisce che nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il debitore non è tenuto al pagamento di spese.

Precisamente, il pagamento delle spese non è dovuto:

- all'agente della riscossione;
- al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI);
- ai gestori degli altri pubblici registri.

Si ricorda che l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", disciplina l'istituto del fermo di beni mobili registrati.

Esso prevede che, decorso inutilmente il termine per l'inizio dell'esecuzione forzata (cioè quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, oltre alla confisca del veicolo).

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la disposizione non incide sul bilancio dello Stato.



**Articolo 7, comma 2, lettera gg-novies)**  
*(Decisione sull'istanza di sospensione nel processo tributario)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:**

**«5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;**

La **lettera gg-novies)** del **comma 2, inserita dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992<sup>190</sup>, modifica la vigente normativa sul processo tributario a fine di prevedere che l'istanza di sospensione debba essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

L'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 concerne la sospensione dell'atto impugnato.

Esso prevede che il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 in materia di costituzione in giudizio del ricorrente.

Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

---

<sup>190</sup> Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.

In tale quadro normativo si inserisce pertanto la norma in esame (che aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 47 citato), che prevede che l'istanza di sospensione sia decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

*Si evidenzia che la norma in esame nulla prevede nell'ipotesi in cui il suddetto termine di centottanta giorni non venga rispettato.*

**Le Commissioni riunite della Camera avevano approvato in sede referente una lettera aggiuntiva (gg-*decies*), ai sensi della quale, fino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sull'istanza di sospensione entro il termine introdotto dalla lettera precedente avrebbe costituito illecito disciplinare, da sanzionare con la rimozione dell'incarico in caso di recidiva e da valutare ai fini del danno erariale. Peraltro tale lettera aggiuntiva non è stata riprodotta nel maxi-emendamento, interamente sostitutivo del disegno di legge, approvato dall'Aula della Camera.**

**Articolo 7, comma 2, lettere *gg-decies*) e *gg-undecies*)**  
*(Importi minimi dei debiti tributari per iscrizione di ipoteca ed espropriazione immobiliare)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*gg-decies*) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, come modificato, da ultimo, dalla lettera *u-bis*) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma *3-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi;

*gg-undecies*) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«I. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:**

**a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;**

**b) ottomila euro, negli altri casi»;**

**2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».**

La **lettera gg-decies)<sup>191</sup>** del **comma 2, inserita dalla Camera**, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'agente della riscossione non possa procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10,

---

<sup>191</sup> Nel testo approvato alla Camera in sede referente era la lettera *gg-undecies*).

comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ottomila euro.

Si ricorda che, in tema di iscrizione di ipoteca, l'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973<sup>192</sup> prevede che, decorso inutilmente il termine per procedere ad espropriazione forzata (sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Analogamente la **lettera gg-undecies)**<sup>193</sup> del comma 2, **inserita dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, provvede a rideterminare l'importo minimo del credito necessario per procedere all'espropriazione immobiliare.

Il citato articolo 76, concernente l'espropriazione immobiliare, nel suo testo vigente stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.

Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene - determinato a norma dell'articolo 79 (prezzo base dell'incanto) e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede - è inferiore ad ottomila euro.

Per effetto della modifica proposta il concessionario potrà invece procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro, qualora:

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);

---

<sup>192</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

<sup>193</sup> Nel testo approvato alla Camera in sede referente era la lettera *gg-duodecies)*.

- il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione ed essa sia adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non potrà comunque procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ottomila euro.

Di conseguenza il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del bene (come sopra determinato) è inferiore, rispettivamente, a ventimila euro o ad ottomila euro.

*Si segnala che, con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 dalla norma in esame, scompare la possibilità di modificare tramite decreto ministeriale il limite di importo per procedere all'espropriazione immobiliare.*

**Articolo 7, commi 2-bis - 2-quater**  
*(Riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**2-bis.** Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni.

**2-ter.** Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.**

**2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.**

I commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 7, inseriti dalla Camera, consentono ai soggetti interessati di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile



della categoria A/6 (per gli immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Ai sensi del **comma 2-bis** i soggetti interessati alla variazione della categoria catastale devono allegare alla domanda apposita autocertificazione in cui si dichiara che l'immobile possiede - in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda - i requisiti di ruralità richiesti ai sensi dell'articolo 9 sopra citato.

La domanda va presentata entro il 30 settembre 2011.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 individua i requisiti che debbono essere posseduti dagli immobili ai fini del riconoscimento della loro ruralità agli effetti fiscali.

A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
  - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
  - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
  - 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  - 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) sopra riportata devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;
- c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (tuttavia se sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati);
- d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.;
- e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Il successivo comma 3-*bis* riconosce, ai fini fiscali, carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a. alla protezione delle piante;
- b. alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte;
- d. all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e. all'agriturismo;
- f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda;
- g. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;
- j. all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

*Si evidenzia come il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo in particolare ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili (ICI).*

Al riguardo, si ricorda che la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sembrerebbero pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Successivamente, con una norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008) è stato esplicitamente previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità come sopra definiti.

In materia è quindi intervenuta la Corte di cassazione - con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009 - affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo), o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile strumentale); la Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Di conseguenza molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione.

Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici,

mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie.

Per effettuare le necessarie verifiche sulla sussistenza o meno dei requisiti di ruralità degli immobili l'Agenzia del territorio dispone complessivamente di 50 giorni di tempo (dal 30 settembre al 20 novembre 2011).

Più precisamente, ai sensi del **comma 2-ter**, alla scadenza del termine del 20 novembre 2011 previsto per la chiusura dell'istruttoria da parte dell'Agenzia sulle domande presentate potrà verificarsi una delle seguenti ipotesi:

- A. l'Agenzia del territorio - dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 - convalida la certificazione presentata ai sensi del comma precedente e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 o D/10);
- B. l'Agenzia nega l'attribuzione della categoria catastale, con provvedimento motivato. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente;
- C. l'Agenzia non si pronuncia entro il 20 novembre 2011. In tal caso è previsto che il contribuente possa assumere provvisoriamente, per un altro anno, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Il **comma 2-quater** rimanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per l'emanazione del quale non viene fissato alcun termine) per la determinazione delle modalità applicative e della documentazione necessaria sia ai fini della presentazione della autocertificazione prevista dal comma 2-bis, sia ai fini della convalida della stessa certificazione nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 2-ter, anche sulla base della documentazione che l'Agenzia del territorio e l'amministrazione comunale acquisiscono in sede di accertamento.



**Articolo 7, comma 2-quinquies**

*(Riduzione degli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

**2-quinquies.** All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

Il **comma 2-quinquies** dell'articolo 7, inserito dalla Camera, riduce gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.

Più in dettaglio, tramite una novella al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973<sup>194</sup> si prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo (anziché per la metà) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, attualmente con l'iscrizione provvisoria nei ruoli della metà degli ammontari la riscossione non ha registrato coefficienti di realizzo significativi.

---

<sup>194</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*



**Articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies**  
*(Interessi di mora sulle somme indicate nella cartella di pagamento  
scaduta)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2-sexies.** All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».

**2-septies.** La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I **commi 2-sexies e 2-septies** dell'articolo 7, inseriti dalla Camera, dettano disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta.

Il **comma 2-sexies** in particolare, tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973<sup>195</sup> - concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento - dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

---

<sup>195</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, l'articolo 30 citato prevede che, decorsi inutilmente i sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi<sup>196</sup>.

La disposizione interviene sul c.d. anatocismo tributario, evitando che la capitalizzazione degli interessi e delle sanzioni contenuti nella cartella esattoriale sul capitale sia produttiva a sua volta di altri interessi.

Il successivo **comma 2-septies** dispone che la norma di cui al comma precedente si applichi ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

---

<sup>196</sup> Ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2011 (pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia il 7 settembre 2010), a decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.



**Articolo 7, comma 2-octies**

*(Misura degli interessi per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».**

Il **comma 2-octies** dell'**articolo 7, inserito dalla Camera**, prevede che la misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi sia fissata nel limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, tramite una novella all'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

L'articolo 1284 del codice civile determina il saggio degli interessi legali in misura pari all'1,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo

Si ricorda che il saggio degli interessi legali è stato portato all'1,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal D.M. 7 dicembre 2010.



**Articolo 7, comma 2-novies**

*(Attribuzione all'Ufficio delle dogane dell'applicazione delle sanzioni amministrative nel settore delle accise)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».**

Il **comma 2-novies dell'articolo 7, inserito dalla Camera**, tramite una novella all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1995<sup>197</sup>, attribuisce all'Ufficio delle dogane - in luogo della Direzione regionale della medesima amministrazione - la competenza ad applicare le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel rispettivo ambito territoriale.

L'articolo 19, comma 1, citato, stabilisce che l'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge n. 4 del 1929, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria.

Grazie alla norma in esame diventa l'Ufficio delle dogane (e non più, pertanto, la Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane), assieme all'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato, il soggetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

---

<sup>197</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*



**Articolo 8, comma 1**  
(*Contratto di inserimento*)

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;

*b)* all'articolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, **pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 9 agosto 2008**».

1. *Identico:*

*a) identica;*

*b)* all'articolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

Il **comma 1 dell'articolo 8** modifica la disciplina del contratto di inserimento (v. nell'apposito *dossier* il testo a fronte della novella).

Si ricorda che il Capo II del Titolo VI del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276<sup>198</sup>, e successive modificazioni, ha sostituito la figura del contratto di formazione e lavoro con quella del contratto di inserimento - contratto "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il

---

<sup>198</sup> *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.*

reinserimento nel mercato del lavoro" di persone rientranti in determinate categorie -.

La prima novella concerne l'individuazione - di cui alla lettera *e*) dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276 - delle lavoratrici donne comprese nell'ambito di applicazione dell'istituto (ferma restando, naturalmente, l'ipotesi che la lavoratrice ricada nelle altre categorie ammesse, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) dello stesso art. 54, comma 1).

La norma finora vigente fa riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello maschile.

La novella inserisce la condizione che le donne siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La modifica appare volta ad adeguare la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

La seconda novella aggiorna il riferimento normativo contenuto nell'art. 59, comma 3, del citato D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, sostituendo il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, con il rinvio al suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

Si ricorda che, nella formulazione vigente, fino all'emanazione del presente decreto-legge, il comma 3 dell'articolo 59 disponeva che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovassero applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.

La novella di cui al presente **articolo 8, comma 1**, sostituisce, dunque, il richiamo di quest'ultimo regolamento con il rinvio al nuovo regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo agli aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (c.d. aiuti *de minimis*) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Il contratto di inserimento, come accennato, mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione *on the job*. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

Il contratto di inserimento riguarda persone di età compresa tra 18 e 29 anni; disoccupati di tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due

anni; donne di qualsiasi età - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, come specifica la novella di cui al presente **articolo 8, comma 1** -, che risiedono in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello maschile; persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Datori di lavoro: possono essere enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).

Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato", ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.

Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.

Le modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.

La Camera ha apportato una modifica meramente formale.





**Articolo 8, comma 2**  
*(Regime di attrazione europea)*

Testo del decreto-legge

---

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,».

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove attività economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di direzione e coordinamento,» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello».**

Il **comma 2** reca disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo del regime fiscale di "attrazione europea", previsto dall'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>199</sup>, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa (cfr. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

Il citato articolo 41 (comma 1) consente alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia - che intraprendono in Italia nuove attività economiche - di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale, scelta fra quelle esistenti all'interno della Unione, per un periodo pari a tre anni.

---

<sup>199</sup> Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

A tal fine, le imprese dovranno interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269<sup>200</sup>. L'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 (*ruling internazionale*) prevede che le imprese con attività internazionale abbiano accesso ad una procedura di *ruling* di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

Il *ruling* fiscale è una pratica che permette di negoziare e concludere con l'Amministrazione fiscale accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Questo enunciato generale può applicarsi ad accordi che coprono situazioni interne al singolo Stato oppure estendersi a fattispecie transnazionali. La procedura prevista dal citato art. 8 si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente<sup>201</sup>. La richiesta di *ruling* è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente.

Il regime fiscale che l'impresa sceglie di sostituire con quello estero è quello riferito alla "normativa tributaria statale italiana"; in altre parole, la disciplina estera non si intende alternativa anche ai tributi diversi da quelli erariali. Con lo stesso argomento la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 ha chiarito che "restano escluse dall'ambito di applicazione della norma in commento le imposte locali di competenza, ad esempio, di Comuni, Province e Regioni".

Le norme vigenti consentono di applicare le regole fiscali vigenti in un altro Stato europeo anche ai dipendenti e collaboratori dell'impresa; con la modifica operata dal comma in esame, la possibilità di scegliere il regime fiscale di un altro Stato europeo, da parte delle imprese che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, è esteso anche alle attività di direzione e di coordinamento. Con l'**emendamento 8.177, accolto in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, si è altresì precisato - con un'aggiunta alla norma del 2010, anch'essa retta dalla locuzione introduttiva del comma ("Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea") - che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello.

Si tratta di due modifiche che impattano su ambiti determinati. Nel primo caso, resta vigente il comma 1-*bis* dell'articolo 41 - che precisa, con finalità

---

<sup>200</sup> "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

<sup>201</sup> In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

antielusive, che la facoltà di scelta si applica esclusivamente alle attività economiche nuove<sup>202</sup> svolte effettivamente nel territorio dello Stato; pertanto, non copriranno attività di direzione e coordinamento condotte dall'esterno del territorio nazionale. Per quanto riguarda il secondo inserimento, non altera la previsione secondo cui il *ruling* vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. Si tratta invece soltanto di una precisazione volta a collocare nel tempo, non alla data dell'interpello ma a quella (anteriore) dell'esordio del periodo di imposta nel corso del quale l'interpello è proposto.

È stata demandata (articolo 41, comma 2) ad un decreto regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni di legge.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 ha fornito i primi chiarimenti circa la portata delle novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 dedicando un paragrafo (il 19) al regime fiscale di attrazione europea.

In merito l'Agenzia delle Entrate ha specificato che con l'introduzione di tali disposizioni si intende favorire la circolazione di sottosistemi giuridici all'interno dell'Unione.

La finalità dichiarata di tale provvedimento è quella di attrarre investimenti esteri, consentendo alle imprese comunitarie di richiedere l'applicazione di uno tra i regimi fiscali vigenti negli altri Stati membri dell'Unione, in luogo dell'assoggettamento alla "normativa tributaria statale italiana".

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che restano escluse dall'ambito di applicazione della norma le imposte locali di competenza, precisando altresì che, per poter richiedere l'accesso al "regime di attrazione europea" l'impresa non dovrà risultare già fiscalmente residente nel nostro Paese.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata pubblicata, con finalità di consultazione, una bozza del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni dell'articolo 41<sup>203</sup>.

La bozza definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime fiscale di attrazione europea; in particolare l'articolo 1, comma 2, richiede che, al momento del trasferimento nel territorio dello Stato della residenza fiscale o della costituzione nel territorio di società o stabili organizzazioni, i soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione devono essere residenti da almeno 24 mesi in uno Stato membro dell'Unione Europea e devono essere nello stesso effettivamente operativi. Viene recata altresì la definizione di "nuova attività economica" rilevante ai fini dell'applicazione del regime di attrazione europea.

L'articolo 3 della bozza di decreto (comma 2) sancisce che per "normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea" si intende l'insieme delle disposizioni relative a:

- determinazione della base imponibile;

---

<sup>202</sup> Ossia attività economiche che non risultano già avviate alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

<sup>203</sup> Reperibile alla URL *internet* (<http://www.tesoro.it/primo-piano/primo-piano.asp?ppid=26642>).

- aliquote applicabili in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono esplicitamente esclusi da questa nozione:

- i regimi di aiuti di Stato;
- le disposizioni oggetto di valutazione negativa ai sensi del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. adottato con risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997;
- le specifiche agevolazioni concesse o previste dalla normativa tributaria di cui viene richiesta l'applicazione;

Viene altresì esclusa l'applicazione degli istituti di consolidamento previsti dalla normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre, non sono applicabili le norme (o parte di esse) che siano oggetto di procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea o di giudicato della Corte di giustizia dell'Unione europea e siano rilevanti ai fini dell'accordo da stipulare.

**Articolo 8, comma 3**  
*(Amministrazione straordinaria)*

Testo del decreto-legge  
—————

3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:

*a)* entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;

*b)* in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

*3. Identico:*

*a) identica;*

*b)* in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui **alla lettera a)**, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli **da 69 a 77** del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le seguenti modifiche:

c) *identica*:

**01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale»;**

1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

1) *identico*;

«Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

«2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

2) *identico*;

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;

3) Gli articoli 50-*bis* e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

«*l.* L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al

3) gli articoli **38, comma 2-*bis*, 50-*bis*** e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione. **In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;**

4) l'articolo 47, **comma 1**, è sostituito dal seguente:

«*l.* L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n.267».

5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*e*) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.».

complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, del **regio decreto** 16 marzo 1942, n. 267»;

5) **al** comma **1** dell'articolo 56, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«***d-bis***) *identica*».

Il **comma 3** introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. legge Prodi-*bis*)<sup>204</sup> (v. il testo a fronte delle novelle nell'apposito *dossier*). La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo.

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza" è stato emanato per finalità di conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o

<sup>204</sup> Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274. La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi): in estrema sintesi, la procedura prevista da tale disciplina era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.



riconversione delle attività imprenditoriali (articolo 1). Le imprese ammesse alla predetta procedura sono anche quelle individuali, che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno [(articolo 2, lettera *a*)] e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio [(articolo 2, lettera *b*)]. Inoltre sono state ricomprese le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere, anche in mancanza dei requisiti oggettivi relativi al numero dei lavoratori e all'ammontare dei debiti [(articolo 2, comma *1-bis*)]<sup>205</sup>.

La **lettera a)** prevede che i commissari liquidatori nominati a norma dell'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'art. 214 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria.

In merito alle norme richiamate si ricorda che:

- il comma 498, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la decadenza dei commissari liquidatori nominati dal Ministro delle attività produttive nelle procedure di amministrazione straordinaria, in caso di mancata riconferma entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, nonché la possibilità per il Ministro dello sviluppo di attribuire con decreto all'organo commissariale, anche collegiale, più procedure in fase liquidatoria. L'incarico può essere attribuito anche a studi professionali associati o società tra professionisti;
- il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, è stato abrogato<sup>206</sup> dall'articolo 109 del decreto legislativo 270/1999, che, peraltro, ha previsto che le procedure di amministrazione straordinaria in corso<sup>207</sup> alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti (D.L. 26/79), anche per quanto riguarda il successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti, ex art. 3 del D.L. 26/79 (articolo 106, comma 1 del D.Lgs 270/1999 );

---

<sup>205</sup> Comma aggiunto dal comma 257 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>206</sup> Fatta eccezione per l'articolo 2-bis, recante disciplina ed ammontare della garanzia che il Tesoro dello Stato può emettere per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

<sup>207</sup> L'art. 106 del D.Lgs. 270/99 considera la procedura di amministrazione straordinaria in corso allorquando, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.

- l'art. 214 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267<sup>208</sup> disciplina la procedura e i requisiti del concordato da proporre ai creditori. In sintesi la proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. I creditori e gli altri interessati possono presentare le loro opposizioni. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

La **lettera b)** prevede che il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento di cui agli articoli 69-77 del decreto legislativo 270/1999: le Commissioni riunite della Camera, in sede referente, hanno sul punto introdotto apposite correzioni di forma sul testo originario del decreto-legge.

In sintesi gli articoli 69 e seguenti prevedono che la conversione sia dichiarata dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, ora Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente; inoltre è previsto che con il decreto sia nominato il giudice delegato per la procedura e il curatore e cessino le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. Infine è previsto che il decreto possa essere impugnato da chiunque vi abbia interesse davanti alla corte di appello.

La **lettera c)** prevede integrazioni e modifiche al decreto legislativo 270/1999 come segue:

- Una nuova norma (l'articolo 50-*bis*) disciplina la cessione di azienda o ramo di azienda nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza. Più precisamente nel caso di cessione di azienda (o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria), in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione, si riferisce all'ipotesi nella quale, entro l'anno successivo a tale operazione di cessione, sia la società cedente che quella cessionaria sono divenute insolventi e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In tale ipotesi, la sottoposizione alla procedura concorsuale di entrambe porta con sé anche la cristallizzazione degli effetti della cessione, la cui rimozione resterebbe affidata esclusivamente ad un'eventuale

---

<sup>208</sup> Articolo così sostituito dal comma 5 dell'art. 18, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto.

pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell'impresa propri della amministrazione straordinaria. Tale circostanza, da un lato, impedisce ai creditori *post* cessione (*in primis* i lavoratori) del ramo d'azienda ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche nei confronti della società cedente, dall'altro, compromette una eventuale ricollocazione dei rispettivi complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, in vista della migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di salvaguardia dell'occupazione.

La *ratio* dell'intervento è la realizzazione di una maggiore tutela sia agli interessi dei creditori che della conservazione delle attività facenti capo ad entrambe le procedure. Si introduce, pertanto, il principio della responsabilità solidale della cedente rispetto ai debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un periodo di tempo comunque predeterminato (massimo un anno).

Con gli **emendamenti 8.152 ed 8.108, introdotti, in sede referente, dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**, è stata poi contemplata - nella norma che regola i poteri ministeriali di nomina commissariale (articolo 38 del d. lgs. 270/1999) - la possibilità che, nei casi di cui al citato articolo 50-*bis*, il Ministro dello sviluppo economico nomini lo stesso organo commissariale per le due imprese (nuovo comma 2-*bis*).

- È inserito all'articolo 55<sup>209</sup> il comma 1-*bis*. La nuova norma introduce, tra i criteri di definizione del programma, anche quello di assicurare la salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.
- È previsto che gli articoli 38, comma 2-*bis*, 50-*bis* e 55, come modificati dal decreto-legge in esame, si applichino anche alle procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto stesso<sup>210</sup>. Il coordinamento coll'articolo 38, comma 2-*bis* inserito in sede referente si deve ai citati **emendamenti delle Commissioni riunite**, le quali hanno anche aggiunto che il Ministro dello sviluppo economico può, "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"<sup>211</sup>, nominare un

<sup>209</sup> Il quale, all'interno del citato decreto legislativo 270/1999, prevede che il programma sia redatto in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

<sup>210</sup> La relazione tecnica precisa che risultano circa 33 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria di cui alla legge 95/79 (D.L. 26/79).

<sup>211</sup> Si tratta di una formulazione che, pur non priva di precedenti, non collima con le *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, § 3 lettera *d*) della circolare del Presidente del Senato 20 aprile 2001 ("Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore

nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.

- l'articolo 47, comma 1<sup>212</sup>, è novellato: esso ora prevede che l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione siano determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che i criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari tengano conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto<sup>213</sup> e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Infine è previsto che per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari trovi applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D.<sup>214</sup> 16 marzo 1942, n. 267.
- è aggiunta all'articolo 56 una nuova norma (lettera d-*bis*) che prevede che nel programma debbano esser indicati anche i costi generali e specifici

---

dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella»).

<sup>212</sup> Il testo originario del decreto-legge sostituiva l'intero art. 47, del quale ora invece viene fatto salvo il comma 2.

<sup>213</sup> Si tratta di una scelta che opera ai sensi dell'articolo 27, comma 2: esso prevede che il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali delle imprese in amministrazione straordinaria si realizzi: 1) mediante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); 2) mediante la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»); infine, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche mediante la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»). Si rammenta che, il 4 maggio 2010, presso le Commissioni riunite II (giustizia) e X (attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati - in sede di indagine conoscitiva, funzionale all'esame (mai concluso) del disegno di legge delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali (atto Camera n. 1741) - la titolare della divisione economia e diritto della Banca d'Italia, Magda Bianco, forniva "qualche indicatore sull'efficacia dei meccanismi di ristrutturazione. Osserviamo, ad esempio, che solo il 30 per cento delle imprese entrate in una procedura di concordato si trovano ancora sul mercato nei due anni successivi. D'altra parte, tuttavia, quasi l'80 per cento delle imprese che riescono a chiudere un concordato, nei due anni successivi è ancora viva e sul mercato".

<sup>214</sup> "Regio decreto", come corretto dalle **Commissioni riunite della Camera** con apposito intervento formale (che ha anche inciso sull'alinea del numero successivo, sostituendo le parole «il primo comma» con: «al comma 1» e sul capoverso e), ridenominato con la seguente lettera: «d-*bis*). L'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 prevede che la liquidazione del compenso sia fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.

In sintesi l'articolo 56 prevede che il programma deve indicare le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e, infine, i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.



### **Articolo 8, comma 4**

*(Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (Banca del Mezzogiorno))*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

*a)* possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

*b)* i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

4. *Identico:*

*a)* possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del **testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e delle** relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie;

*b)* i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del **testo** unico

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

bancario, nè altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

*c)* le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n.239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera *a)* non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera *d)*.

*d)* i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

*e)* per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo

**di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993**, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza;

*c)* le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui **alle lettere a) e b) del presente comma**. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera *a)* non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera *d)*;

*d)* *identica*;

*e)* per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui **alla lettera d)**. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui **alle lettere da a) a d)** non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo



Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
bancario.	bancario;
<i>f)</i> con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n.191 del 2009.	<i>g)</i> sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge <b>23 dicembre</b> 2009, n.191.

Il **comma 4**, oggetto di **modifiche meramente formali da parte della Camera**, con l'obiettivo esplicito di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, autorizza l'emissione - fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie (**lettera a**)).

Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno.

Si ricorda che l'articolo 2, commi da 161 a 182, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) reca un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine si prevede un'articolata disciplina volta a garantire il funzionamento della Banca del Mezzogiorno S.p.A., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all'uopo istituito.

Già l'articolo 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aveva disposto, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, la costituzione della società per azioni "Banca del Mezzogiorno", demandando la nomina del comitato promotore ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non emanato.

La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l'acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento

nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al Ministro dell'economia è inoltre data la facoltà di autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Ministero a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.

Si segnala al riguardo che nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha rilasciato a Poste Italiane l'autorizzazione per l'acquisto del Medio Credito Centrale, individuato come struttura di vertice per dare attuazione alla realizzazione della Banca del Mezzogiorno. L'autorizzazione della Banca d'Italia, emessa in base alla normativa del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, segue il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa positivamente lo scorso mese di febbraio<sup>215</sup>.

Ai sensi della successiva **lettera b)**, i nuovi strumenti finanziari:

- hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;
- sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;
- possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;
- sono assoggettati alla disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al D.Lgs. 58/1998, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, che disciplina la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
- non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

La **lettera c)** prevede l'applicazione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996. In particolare, viene stabilito che sugli interessi relativi ai suddetti titoli si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento.

Il richiamato articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 (recante *Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*) ha infatti assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

---

<sup>215</sup> La delibera della Banca d'Italia permetterà l'utilizzo della rete di Poste Italiane, presente nelle regioni meridionali con circa 4.500 uffici postali. A questi è previsto che a breve si aggiungano gli oltre 3.000 sportelli delle Banche Popolari e del Credito Cooperativo, istituti bancari di cui si prevede la prossima adesione all'iniziativa, per un totale di oltre 7.500 sportelli.

misura del 12,50 per cento gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La medesima lettera *c*) prevede inoltre che per i rapporti di gestione individuale di portafoglio (di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997) gli interessi e gli altri proventi dei titoli non concorrono alla determinazione del risultato della gestione.

Ai sensi della **lettera d)**, i titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui, modificabile entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

Il limite massimo di emissione per ciascun gruppo bancario è fissato al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo, mentre per le singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di titoli non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza (**lettera e**)).

Ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare (**lettera f**)).

La **lettera g)**, infine, abroga i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009, eliminando, sostanzialmente, il precedente limite massimo per sottoscrittore a 100.000 euro e il limite temporale minimo di dodici mesi per la detenzione in portafoglio.

Si ricorda che i commi da 178 a 181 prevedono l'applicabilità delle agevolazioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, nel limite di 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non emanato.



**Articolo 8, comma 4-bis**  
*(Ente nazionale per il microcredito)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-bis.** Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

**a)** il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;

**b)** all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

**c)** lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**Ministero vigilante;**

**d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;**

**e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;**

**f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;**

**g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.**

**Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera,** dispone il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 4-*bis* prevede - al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese - la costituzione in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene ad assumere la denominazione di Ente nazionale per il microcredito.

Si ricorda che l'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 2 del 2006<sup>216</sup> ha previsto, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, la trasformazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito, nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. La norma ha previsto altresì che i componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Successivamente i commi 185, 186 e 187 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) hanno attribuito al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito personalità giuridica di diritto pubblico; il Comitato continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

Il comma 4-*bis* dell'articolo del decreto legge n. 78 del 2009<sup>217</sup> ha autorizzato - a decorrere dall'anno 2010 - la spesa annua di 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nonché per il funzionamento del Comitato medesimo.

---

<sup>216</sup> *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.*

<sup>217</sup> *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*



Da ultimo il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010<sup>218</sup> ha disposto il trasferimento della vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito al Ministero per lo sviluppo economico.

La **lettera b)** attribuisce all'Ente nazionale per il microcredito le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle relative attività a valere su fondi comunitari.

La **lettera c)** disciplina lo statuto dell'Ente, che deve essere approvato dal proprio consiglio di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri; eventuali modifiche vanno trasmesse al Ministero per lo sviluppo economico.

La **lettera d)** dispone la permanenza in carica, per un periodo di quattro anni, con possibilità di riconferma, dei componenti degli organi dell'Ente, del segretario e del vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame; la **lettera e)** fissa invece dei limiti agli emolumenti spettanti agli organi attualmente in vigore, diminuiti in coerenza con le norme del decreto legge n. 78 del 2010, che non potranno essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della legge di conversione<sup>219</sup>.

Norme in materia di personale sono dettate dalla **lettera f)**, che prevede che per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente possa avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente:

- un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni (in posizione di comando o fuori ruolo), nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito;
- 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante concorsi pubblici a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; con apposito DPCM si provvederà a ridurre la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e a

---

<sup>218</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

<sup>219</sup> Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, i compensi spettanti agli organi sono stati rideterminati nelle seguenti misure:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: euro 108.000;
- n. 4 componenti del Consiglio di amministrazione: euro 5.400 *pro capite*;
- Presidente del Collegio dei revisori: euro 5.400;
- n. 2 componenti del Collegio dei revisori: euro 3.600 *pro capite*.

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente svolgono invece le loro funzioni a titolo onorifico.

definire il trasferimento all'Ente delle risorse finanziarie corrispondenti<sup>220</sup>.

La **lettera g)** trasferisce infine all'Ente nazionale per il microcredito le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito; sono pertanto autorizzate le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente nei limiti delle risorse di cui al comma in esame<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> Il maxi-emendamento approvato dall'Aula della Camera non ha riprodotto la disposizione, approvata dalle Commissioni riunite, che applicava a tale personale il trattamento giuridico ed economico del comparto Ministeri.

<sup>221</sup> Il maxi-emendamento non ha recepito una norma approvata dalle Commissioni recante una disciplina delle nuove assunzioni.

**Articolo 8, comma 5, lettere a), b), c)**  
*(Fondo di garanzia PMI)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

*a)* all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266» sono soppresse;

2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole «viene soppresso»;

3) dopo «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento».

*b)* ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n.248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

*a) identico:*

1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266,» sono soppresse;

*2) identico;*

3) dopo **le parole** «il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento,».

*b)* ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con **il** Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato** 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

c) *identico*:

«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, **una quota** fino al **50** per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, **è destinata** al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

a) *identica*;

2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non

b) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

può essere superiore a trenta anni;

3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.».

«361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente».

«361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.»;

c) *identica*».

«361-ter. Ai fini del comma **361-bis** sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.

«361-quater. *Identico.*»;

Il **comma 5 dell'articolo 8** alle **lettere a) e b)** novella la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e

assicurarne la continuità e l'autonomia, mentre alla **lettera c)** dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Prima di passare al commento delle norme in esame si ritiene opportuno illustrare la vigente disciplina relativa ai due Fondi, oggetto di modifiche e di integrazioni.

### **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani") che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia all'industria* di cui all'art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (*Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*) costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia al commercio* di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 (*Credito agevolato al commercio*); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei *consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi)* dal fondo istituito dal D.L. n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, modificato dai decreti 24 luglio 2001 e 69/2011, mentre i successivi decreti 3 dicembre 1999, 31 maggio 2001 e 23 settembre 2005 hanno dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

Successivamente con il DM 15 giugno 2004<sup>222</sup>, è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.

La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), contestualmente alla istituzione del Fondo per la finanza d'impresa - allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio -, ha disposto la soppressione di alcuni fondi destinati a confluire nel nuovo Fondo. Tra questi rientra il Fondo di garanzia per le PMI.

In attesa della concreta operatività del Fondo per la finanza d'impresa il Fondo di garanzia è stato rifinanziato a più riprese.

Il D.L. 185/2008 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*) gli ha assegnato 450 milioni di euro - il 30% è stato riservato agli interventi di controgaranzia dei Confidi - e ha disposto inoltre che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. Lo stesso decreto ha infine consentito l'incremento della dotazione del Fondo mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) Spa, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. Un ulteriore incremento della dotazione è stato poi disposto dal DL 5/2009 (*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*) in cui in primo luogo si è previsto (art. 7-*quinquies*) che la dotazione del Fondo possa essere incrementata con l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa. E' stato poi disposto un ulteriore incremento della dotazione del Fondo di garanzia, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Si è altresì prevista la possibilità di estendere gli interventi del Fondo di garanzia alle misure che consentano alle imprese la rinegoziazione dei debiti in essere con il sistema bancario e l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. Infine, in attesa della concreta operatività del Fondo per la finanza d'impresa sono state destinate, per il 2009, risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per non meno di 10 milioni di euro a favore delle imprese dei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, in cui siano state realizzate opere di smaltimento o riciclo dei rifiuti o di riciclo e depurazione delle acque ad uso industriale.

### **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca**

L'istituzione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dai commi da 354 a 361 dell'art. 1 della legge 311/2004 (finanziaria 2005). In particolare il comma 354 dispone l'istituzione di un apposito Fondo rotativo presso la gestione separata della Cassa

---

<sup>222</sup> DM 15 giugno 2004 recante *Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all'innovazione tecnologica*, pubblicato nella GU n. 150 del 29 giugno 2004.

depositi e prestiti Spa. Il Fondo, inizialmente denominato “*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese*” - e successivamente ridefinito dal D.L. n. 35/2005 “*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*”, in quanto una quota del medesimo è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese - è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale. In seguito, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può disporre variazioni a tale cifra, in ragione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, purché nel rispetto dei limiti di spesa annuale sul bilancio dello Stato stabiliti dal comma 361. La ripartizione del Fondo è rimessa a delibere del CIPE sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti: il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio (comma 355). Al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, invece, la competenza a determinare il tasso di interesse - da disporre con decreto di natura non regolamentare - da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358). È possibile prevedere la garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al Fondo per le somme ricevute dalle imprese in forma di finanziamento agevolato, ivi compresi i relativi interessi. I criteri, le condizioni e le modalità di stesura di tale clausola di garanzia sono da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 359). Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. è riconosciuto il diritto ad un rimborso pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate in anticipazione per finanziamenti agevolati (comma 360).

Il campo di operatività del Fondo è stato esteso alle leggi regionali di agevolazioni o agli interventi che siano stati conferiti alle regioni ai sensi del D.Lgs. 112/98 per gli investimenti produttivi e la ricerca. A tal fine la Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad incrementare la dotazione iniziale del Fondo fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, che possono essere integrati a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché sulle risorse delle regioni e delle province autonome ai sensi del comma 858 della legge 296/2006 (finanziaria 2007)<sup>223</sup>.

In dettaglio il **comma 5** in esame prevede:

---

<sup>223</sup> Il comma 858 riguarda la stipula di apposite convenzioni con riferimento ad interventi agevolativi a favore delle imprese e della ricerca previsti in leggi regionali o in atti di programmazione comunitaria (trattasi di interventi diversi dagli interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, di cui si è detto poc'anzi). Tali convenzioni, stipulate sempre tra le regioni, le province autonome e la Cassa depositi e prestiti, secondo gli indirizzi dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, dovranno prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del rientro. I relativi oneri per interessi sono a carico delle regioni e delle province autonome.



- a) modifiche all'art. 1, comma 847, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) volte ad eliminare la disposizione ivi contenuta che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, dispone la soppressione del Fondo di garanzia, pur mantenendone l'operatività nelle more dell'emanazione delle norme attuative dello stesso Fondo per la finanza d'impresa.

Il comma 847, infatti, dispone l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 legge 266/97 (fondo PMI), del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106 della legge 350 del 2003), che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'art. 106 della legge finanziaria 2001 (interventi FIT) e dell'art. 1, comma 222, della legge finanziaria 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento). Gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

- operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia;
- la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private.

Le modifiche al comma 847 sono le seguenti:

- viene soppresso il riferimento al Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 15 della legge Bersani che, conseguentemente, non rientra più tra i fondi destinati a confluire nel Fondo per la finanza d'impresa e ad essere soppressi;
- viene conseguentemente introdotta una opportuna modifica formale per limitare la soppressione di cui al comma 847 al solo Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (cfr. *supra*);
- si aggiunge la qualifica di “finanziarie” alle operazioni di concessione di garanzia cui è volto il Fondo per la finanza d'impresa.

Secondo la relazione illustrativa gli interventi sulla disciplina del Fondo di garanzia per le PMI introdotte dalla lettera a) del comma 5 in esame sono in linea sia con quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 4, del D.L. n. 185/2008<sup>224</sup>, che ha previsto il rifinanziamento del Fondo e la garanzia di ultima istanza sugli interventi del Fondo stesso a favore delle PMI e delle imprese artigiane, sia con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del DL n. 5/2009<sup>225</sup> recante ulteriori risorse destinate al Fondo.

---

<sup>224</sup> Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

<sup>225</sup> Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

- b) possibilità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina regolamentare del Fondo di garanzia per le PMI contenuta nel DM 248/1999 e successivi decreti attuativi (cfr. *supra*) e di estendere la garanzia concessa dal Fondo anche ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la razionalizzazione persegue i seguenti obiettivi prioritari :

- salvaguardia degli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare sia da una riduzione delle risorse del Fondo connessa alle garanzie concesse, che dall'eventuale intervento della garanzia dello Stato di ultima istanza;
- individuazione ed eventuale stanziamento delle risorse che si rendessero necessarie per assicurare l'intervento del Fondo a seguito del significativo incremento dell'operatività connesso alla grave crisi economica in corso e al recente, importante ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (imprese artigiane, autotrasportatori, imprese subfornitrici di società in amministrazione straordinaria);
- accrescimento dell'efficienza dello strumento in termini di sostegno al finanziamento delle PMI, anche mediante forme di intervento innovative e il contenimento dei relativi oneri a carico delle imprese.

In particolare la disposizione in commento prevede possibili modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia e di gestione del fondo recate dal citato DM 248/1999, mediante l'adozione di decreti da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia.

La disposizione è volta a migliorare il perseguimento delle finalità del Fondo a favore dell'accesso al credito delle PMI, nonché ad un uso maggiormente efficiente delle risorse disponibili, prevedendo eventuali differenziazioni delle percentuali di finanziamento garantito e degli oneri della garanzia. Prevede anche il possibile sostegno da parte del Fondo al capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, mediante concessione di garanzia a titolo oneroso.

La relazione illustrativa ricorda in proposito che l'art. 15, comma 2, della legge 266/1997 recante *Interventi urgenti per l'economia* (c.d. legge Bersani), tra le operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo, già prevede le "partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale delle piccole e medie imprese.

I fondi comuni di investimento "chiusi" raccolgono capitali provenienti, tipicamente, da risparmiatori privati con più elevata qualificazione e da investitori istituzionali orientati verso impieghi a medio-lungo termine. Per queste ragioni i portafogli gestiti da questi fondi sono in genere di dimensioni molto inferiori a quelli dei più diffusi fondi mobiliari aperti, le cui quote, avendo un elevato grado di liquidità, possono essere collocate più agevolmente. nei fondi comuni di investimento "chiusi" , a differenza dei fondi aperti, il rimborso delle quote ai partecipanti avviene solo a

scadenze predeterminate. Devono necessariamente assumere la forma chiusa i fondi che investono in attività immobiliari, in strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10 per cento del patrimonio, in crediti e in altri beni diversi dagli strumenti finanziari. Assumono generalmente questa forma i fondi che esercitano le attività di investimento nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di avvio dell'attività o in fasi successive del ciclo di vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo (*private equity*).

Da ultimo la disposizione precisa che le modifiche devono assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica; ciò, come si legge nella relazione tecnica, vincola il contenuto dei decreti attuativi che saranno adottati per modificare i criteri di utilizzo del Fondo;

- c) integrazioni all'articolo 1 della legge 311/2004 (finanziaria 2005), con l'aggiunta dei nuovi commi 361-*bis* - 361-*quater*, relativi all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI).

Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione in commento è finalizzata ad un utilizzo più semplice e flessibile delle risorse del FRI non ancora impiegate, attraverso la revisione del meccanismo che sottende all'allocazione e all'utilizzo delle medesime.

Il *comma "361-bis"* introdotto dal comma 5, lett. c) in esame destina al finanziamento agevolato delle imprese, con priorità per le PMI, fino al 50% delle risorse previste dal comma 354 citato che risultino inutilizzate alla data del 30 giugno 2011 e alla data del 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012. Il finanziamento è previsto attraverso l'intermediazione degli enti creditizi e anche attraverso meccanismi di condivisione del rischio creditizio sulla base dei seguenti criteri:

- l'intensità dell'agevolazione non può superare la quota di aiuti *de minimis*<sup>226</sup>;

---

<sup>226</sup> La norma *de minimis*, aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, prevede che non siano considerati aiuti di stato e dunque non debbano essere notificati per l'autorizzazione della Commissione Europea gli incentivi sotto i 200 mila euro, percepiti in tre anni (in precedenza il limite massimo era di 100 mila euro). Al fine di evitare abusi sono esclusi gli aiuti alle imprese in difficoltà e quelli il cui ammontare non può essere calcolato in anticipo (i cosiddetti aiuti "non trasparenti").

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Il regolamento 1998/2006 oltre a modificare la norma *de minimis*, raddoppiandone la soglia ne ha esteso il campo d'applicazione. A differenza della precedente disciplina, la nuova normativa si applica al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e a quello dei trasporti. Per

- la durata delle agevolazioni non può superare i quindici anni. Viene fatta eccezione per le iniziative infrastrutturali per le quali il periodo non può superare i trenta anni;
- il rimborso previsto dal comma 360 relativo alle spese di gestione è a carico delle imprese per il 50%.

La norma in commento fa salve le disposizioni di cui ai commi 358-361, art. 1, della legge 311/2004 (cfr. *supra*).

Il nuovo *comma "361-ter"* individua le risorse da intendersi come inutilizzate, di seguito elencate:

- le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale;

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*), ha operato una complessiva riorganizzazione dell'intervento pubblico a favore delle attività produttive, soprattutto attraverso l'individuazione di procedure tipizzate cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici. In particolare gli artt. 4-6 del decreto individuano e regolamentano tre tipologie di procedimenti cui le amministrazioni si devono attenere nel concedere i contributi: procedimento automatico, valutativo e negoziale.

La procedura automatica si applica ogni qualvolta non risulti necessaria una attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziaria del programma di spesa per il quale si richiede l'intervento agevolativo; la procedura valutativa, a differenza della procedura automatica, si applica alle iniziative per le quali è indispensabile procedere ad una valutazione tecnica al cui esito positivo è subordinata la concessione dei contributi. La valutazione avviene attraverso un'attività istruttoria tesa a verificare i requisiti del soggetto richiedente e la validità dell'iniziativa; la procedura negoziale, infine, si applica alle iniziative previste dalla normativa vigente per i programmi di sviluppo territoriale o settoriale che presentano la necessità di una negoziazione tra i soggetti interessati (contratti d'area, patti territoriale, accordi di programma e contratti di programma).

- con riferimento ai procedimenti in corso, le risorse destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione e quelle derivanti da rimodulazioni o rideterminazione delle agevolazioni concedibili;
- le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati;
- le risorse provenienti da revoche comminate formalmente, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal Cipe o, se riallocate nell'anno precedente, per le quali si siano verificate le condizioni previste al periodo precedente.

---

quest'ultimo è però previsto un tetto di 100 mila euro e l'esclusione dei veicoli per il trasporto merci su strada.

Da ultimo il *comma “361-quater”* reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo inoltre la possibilità di definire ulteriori criteri e modalità attuativi dei commi 361-*bis* e 361-*ter*, mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia.



**Articolo 8, comma 5, lettera d)**  
(*Tasso usurario*)

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

*d)* all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».

*d) identica;*

La **lettera d)** del **comma 5** modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura.

Il reato di usura è disciplinato dall'articolo 644 del codice penale, il cui terzo comma affida alla legge la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari e danno luogo alla fattispecie penalmente rilevante. Si ricorda inoltre che l'articolo 1815 (secondo comma) c.c. in materia di mutui prevede che, se gli interessi pattuiti sono usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

A tale scopo, le disposizioni in commento modificano l'articolo 2, comma 4 della legge sull'usura (legge 7 marzo 1996, n. 108): tale norma fissa il limite oltre il quale l'interesse è considerato usurario.

Nella formulazione antecedente alle modifiche in commento, la soglia oltre la quale l'interesse era da considerarsi "usurario" corrispondeva al tasso medio - risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti - aumentato della metà.

Con la disposizione in commento, la fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dalla rilevazione, ma aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento. Inoltre, a tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

Viene stabilito inoltre che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali.

Il comma 1 del citato articolo 2 affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale (TEG) medio - comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno - degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, nel corso del trimestre precedente, per operazioni aventi la medesima natura. L'ultima rilevazione è stata effettuata con il D.M. 29 marzo 2011 (Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2010; applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2011).

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale del 25 marzo 2010 ha provveduto alla nuova classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

La *ratio* della modifica in commento sembra individuarsi - come emerge anche dalla relazione illustrativa - nella volontà del legislatore di restituire margini di azione agli istituti di credito e agli intermediari abilitati, stante la difficoltà di concedere finanziamenti senza superare le soglie stabilite dalla legge sull'usura nell'attuale congiuntura economica, in cui i tassi di mercato si sono mantenuti sostanzialmente bassi.

*Potrebbe valutarsi, al fine di perseguire l'intento sopramenzionato di immettere liquidità nel sistema produttivo, senza penalizzare i finanziamenti concessi ai consumatori, la possibilità di introdurre soglie differenziate per la qualificazione dei tassi usurari.*

Secondo la Banca d'Italia<sup>227</sup>, i tassi effettivi globali medi (TEGM) registrati nel quarto trimestre del 2010 e rilevati dal D.M. 29 marzo hanno evidenziato una sostanziale stabilità, con andamento diversificato per le varie categorie di finanziamento:

- prosegue la discesa del TEGM per gli scoperti senza affidamento fino a 1500 €, con una riduzione di 65 punti base;
- i TEGM applicati alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione presentano una riduzione di 57 punti base;
- tra le categorie con tassi in crescita si segnala il credito *revolving*, fino a 5000 € (+11 punti base);
- i mutui ipotecari presentano un incremento sia per le operazioni a tasso fisso (+49 punti base; 4,68) sia per quelle a tasso variabile (+11 punti base, 2,69).

---

<sup>227</sup> Comunicato stampa del 30 marzo 2011.



**Articolo 8, comma 5, lettera e)**  
*(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole «società quotate in mercati regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché»;

e) *identica*;

Il **comma 5, lettera e)**, modifica l'articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-bis.

L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto la riforma del comparto dei servizi pubblici locali allo scopo dichiarato dal comma 1 “di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione”.

La nuova disciplina, all'esito di una importante modifica ad opera dell'articolo 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica ad esclusione dei settori relativi a distribuzione del gas e dell'energia elettrica, trasporto ferroviario

regionale, gestione delle farmacie comunali e servizi strumentali degli enti affidanti<sup>228</sup>. Sono previste tre forme di affidamento dei servizi: 1) conferimento, mediante gara pubblica, in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti; 2) affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette “a doppio oggetto” (sulla persona e sull’attività) e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%; 3) affidamento diretto, ossia senza gara, in casi eccezionali, con modalità *in house*.

Per il resto, in sintesi la nuova disciplina:

- mantiene il principio della proprietà pubblica delle reti, prevedendo che la loro gestione può essere affidata a soggetti privati;
- consente l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali;
- introduce il parere preventivo dell’Antitrust sugli affidamenti *in house* che devono essere adeguatamente motivati;
- definisce un regime transitorio degli affidamenti non conformi prevedendo scadenze diverse a seconda del grado di difformità dai principi della libertà di concorrenza: si va dal 31 dicembre 2010 per la cessazione degli affidamenti diretti non *in house*, al 31 dicembre 2011 per gli affidamenti *in house* (o alla scadenza prevista dal contratto di servizio se viene ceduto almeno il 40% della partecipazione pubblica con la modalità della gara a doppio oggetto) ovvero al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015 per i soggetti affidatari che aprono a soci privati;
- stabilisce i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e dell’autonomia gestionale del soggetto gestore affidatario del servizio.

La riforma dei servizi pubblici locali è stata integrata e attuata dal regolamento governativo di delegificazione n. 168 del 7 settembre 2010, emanato ai sensi del citato art. 23-*bis*, comma 10, del D.L. n. 112/2008.

Con riferimento alla novella introdotta dalla disposizione in esame viene in rilievo il comma 9 dell’art. 23-*bis*, che riguarda i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Quanto all’ambito di applicazione, nel dettaglio il divieto vale per:

---

<sup>228</sup> L’articolo 23-*bis*, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 135/2009, aveva previsto, in via generale, che le disposizioni da esso recate si applicassero a tutti i servizi pubblici locali con prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili, con ciò modificando profondamente l’assetto precedente (le maggiori attività di erogazione di servizi pubblici locali, per effetto di normativa settoriale *ad hoc*, risultavano di fatto escluse dall’ambito di applicazione delle norme dell’art.113 del TUEL) e contribuendo a chiarire il rapporto tra disciplina generale e norme di settore. La reale portata dell’estensione della nuova disciplina ai singoli settori veniva tuttavia demandata al regolamento di attuazione che doveva individuare le nuove norme da applicare ai servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua (comma 10, lett. *d*).

- le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, o di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero *in house*;
- le società miste, affidatarie ai sensi del comma 2, lettera b);
- i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Il divieto opera per tutta la durata della gestione. Inoltre, non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio privato selezionato con gara pubblica. Con la modifica introdotta dalla lettera e) sono escluse dal divieto anche le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2359 c.c. sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.



**Articolo 8, comma 5, lettere f) e g)**  
*(Modifica condizioni contratti bancari nei riguardi delle imprese)*

Testo del decreto-legge

—————

*f)* dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 è aggiunto il seguente **comma**:

«*2-bis*. Se il cliente non è un consumatore, nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.».

*g)* ai fini dell'applicazione del comma *2-bis* dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

—————

*f)* dopo il comma 2 dell'articolo 118 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **e successive modificazioni, è inserito** il seguente:

«*2-bis*. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, **nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto**»;

*g)* **le disposizioni** del comma *2-bis* dell'articolo 118 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla **lettera f)** del presente **comma, non si applicano** ai contratti in corso alla data di entrata in vigore **del** presente decreto. **Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

Le **lettere f) e g) del comma 5, modificate dalla Camera**, intervengono sulla disciplina, recata dall'articolo 118 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari.

Nel dettaglio, **la lettera f), come modificata dalla Camera**, dispone che - con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11229), - nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo 118, possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente<sup>230</sup>.

A tal fine viene aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 118 del TUB.

Il predetto articolo 118 stabilisce limiti alla facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; in particolare, nei contratti a tempo indeterminato la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto può essere convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente e qualora sussista un giustificato motivo. Per gli altri contratti di durata, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

<sup>229</sup> Recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

<sup>230</sup> La formulazione originaria della norma prevedeva invece che le norme dell'articolo 118 del TUB sulle modifiche unilaterali del contratto potevano non essere applicate, in tutto o in parte, al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa, ove vi fosse un accordo tra le parti in tal senso.

Inoltre, (comma 2) qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Si ricorda che le norme sulla trasparenza dei contratti (in particolare il Titolo VI, Capo I del TUB, che comprende gli articoli da 115 a 120-*quater*) sono state interamente sostituite dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha tra l'altro recepito la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e apportato modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (successivamente modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218).

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera *t*) del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce “micro-impresa” quella che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento.

L'articolo 2, comma 1 della raccomandazione n. 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

In particolare, entro la categoria delle PMI, “microimpresa” è quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.

In sostanza, dunque, solo in alcuni contratti di durata è possibile inserire clausole, approvate espressamente dal cliente, che consentono di modificare i tassi di interesse al verificarsi di determinate condizioni.

La **lettera g)** reca le modalità di applicazione dell'introdotta comma 2-*bis* ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese.

In particolare, a seguito della **modifica approvata dalla Camera** si prevede che le disposizioni introdotte dalla precedente lettera *f)* all'articolo 118 del TUB non si applichino ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data.





**Articolo 8, commi 6 e 8**  
*(Disciplina dei mutui)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario» è regolata come segue:

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

b) la rinegoziazione assicura l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

6. *Identico:*

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore **del** presente **decreto** – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a **200** mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui **alla lettera b)**, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **35** mila euro e, **salvo diverso accordo tra le parti**, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

b) la rinegoziazione assicura, **in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore**, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito **Reuters**, maggiorato di uno *spread* pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

c) *identica*;

d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie

d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente **comma** continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui **alla** presente **lettera** si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

e) *identica*.

*(omissis)*

8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modifiche:

8. *Identico*:

a) il comma 6 dell'articolo 40-*bis* è sostituito dal seguente:

a) *identica*;

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;

*b)* al comma 2 dell'articolo 120-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-*bis*» sono soppresse.

*c)* l'articolo 120-*quater* è modificato nel modo seguente:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato **poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo**, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;

3) al comma 9, dopo la lettera *a)* è

*b)* al comma 2 dell'articolo 120-*ter*, le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-*bis*» sono soppresse;

*c)* *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;

3) *identico*;

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

inserita la seguente:

«*a-bis*) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»;

*d*) l'articolo 161, comma 7-*quater* è modificato nel modo seguente:

*d*) *identica*.

1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.», è aggiunto il seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.».

I **commi 6 e 8 dell'articolo 8 modificati dalla Camera** disciplinano, rispettivamente, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e recano misure volte a semplificare la cd. "portabilità" dei mutui.

In particolare, il **comma 6** reca disposizioni volte a regolare la materia della rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario.

**La lettera a) come modificata dalla Camera** consente, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:

- stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

- aventi un importo originario **non superiore a 200 mila euro** (anziché a 150 mila euro come nel testo originario);
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
- aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 35 mila euro** (anziché a 30 mila euro come nel testo originario);
- **salvo diverso accordo tra le parti** non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, la legge prevede la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109<sup>231</sup>, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha introdotto l'indicatore della situazione economica equivalente<sup>232</sup> (ISEE), per valutare la situazione economica del richiedente, al fine di ottenere, dietro presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva unica<sup>233</sup>, determinate prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie agevolate - a livello nazionale e locale - con l'esclusione di determinate prestazioni di natura previdenziale e assistenziale.

La disciplina prevede la redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo e la presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino, direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi INPS presenti sul territorio.

Il cittadino può presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed

---

<sup>231</sup> Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

<sup>232</sup> L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l'uso di una scala di equivalenza (SE).

<sup>233</sup> La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è il modello di autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate, sottoposte alla prova dei mezzi tramite ISEE. E' "unica" in quanto vale per tutti i componenti il nucleo familiare e può essere usata da ciascuno di questi per la richiesta di prestazioni sociali nel corso della sua validità, pari ad un anno dalla sottoscrizione.

economiche; i soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione che reca le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE.

La successiva **lettera b)** anch'essa **modificata dalla Camera** disciplina le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione.

Essa assicura l'applicazione, in luogo del predetto tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l'IRS (*Interest Rate Swap*<sup>234</sup>) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se tale ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.

Il valore così calcolato viene maggiorato di uno *spread* pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.

In sostanza, la nuova rata verrà calcolata in base al minore dei suddetti due tassi (IRS a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente) cui si aggiunge uno *spread* pari a quello indicato nel mutuo originario.

Con una **modifica approvata dalla Camera** è stato specificato che **l'applicazione del suddetto tasso di interesse** potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, **per un periodo pari alla durata residua del finanziamento** o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore.

Si ricorda che gli interessi sui mutui - che rappresentano il compenso che le banche richiedono a fronte del prestito concesso - sono determinati sulla base di un tasso percentuale, da applicare al capitale erogato in ragione della durata del mutuo. Il tasso di interesse deve essere previsto espressamente nel contratto.

Esso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (*spread*). L'entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto.

Il tasso può essere fisso ovvero variabile; il parametro di riferimento per il primo è l'EURIRS (*Euro Interest Rate Swap*), per il secondo l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*).

L'EURIRS (acronimo di *Euro Interest Rate Swap*, tasso per gli *swap* su interessi) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla *European Banking Federation*, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano contratti derivati (*swap*) a copertura del rischio di interesse.

---

<sup>234</sup> L'IRS (*Interest Rate Swap*) è l'interesse correlato agli *swap* che la banca sottoscrive in occasione di concessione di mutui a tasso fisso con soggetti disposti ad accollarsi il rischio, nell'ambito di un intento speculativo.

La **lettera c)** consente al mutuatario e al soggetto finanziatore di concordare, ai fini della predetta rinegoziazione, anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

Per quanto concerne le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo rinegoziato, esse (**lettera d)**) continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione.

Resta fermo il diritto del debitore a ottenere una riduzione proporzionale della somma dovuta, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, nonché la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (articolo 39, comma 5, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TU in materia bancaria e creditizia).

Inoltre, le norme sulla rinegoziazione si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130), al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La **lettera e)** dispone che qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, l'istituto cessionario ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Il **comma 8** reca disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui.

La **lettera a)** (modificando l'articolo 40-*bis* del TUB) estende l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.



In estrema sintesi, l'articolo 40-*bis* (inserito dal D.Lgs. 141 del 2010 che, oltre al recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, ha ricondotto al *corpus* normativo del TUB le norme in materia bancaria e creditizia contenute in diversi provvedimenti emanati nel tempo) prescrive che, in deroga alle disposizioni civilistiche, l'ipoteca iscritta a garanzia di mutui stipulati (o accollati a seguito di frazionamento), ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore. L'articolo disciplina anche le ipotesi di cancellazione dell'ipoteca *ex officio*; per tale cancellazione non è necessaria l'autentica notarile.

Di conseguenza, la **lettera b)** reca, a fini di coordinamento, le opportune modifiche all'articolo 120-*ter*, comma 2, del TUB.

Nel dettaglio, è eliminata la disposizione che prevedeva l'applicazione delle norme sulla cancellazione delle ipoteche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, in quanto la relativa disciplina è stata ricondotta al novellato articolo 40-*bis*.

La **lettera c) modificata dalla Camera** apporta modifiche alle disposizioni in materia di surrogazione dei mutui (articolo 120-*quater* del TUB)

In sintesi, l'articolo 120-*quater* dispone che il debitore possa richiedere la surrogazione del finanziamento pattuito con intermediari bancari e finanziari anche quando il credito non è esigibile, ovvero quando è stato pattuito un termine a favore del creditore. Il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce (commi 1 e 2).

Con la surrogazione il contratto si trasferisce alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, senza penali o oneri di qualsiasi natura; l'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore dei registri immobiliari senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata (comma 3)

Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione (comma 5).

Resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata (comma 5).

Sono nulli i patti, anche posteriori alla stipulazione del contratto, volti a impedire o rendere oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto (comma 6).

E' poi previsto un risarcimento del cliente per il ritardo (oltre trenta giorni dalla richiesta) nel perfezionamento delle relative procedure, per una somma pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (comma 7), ferma restando la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Le norme sulla surrogazione si applicano anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria, ma non ai contratti di locazione finanziaria.

Il **n. 1)** della lettera *c)* – aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 120-*quater* – introduce la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri e domanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, l'individuazione delle relative modalità di presentazione.

Il successivo **n. 2)** della lettera *c)* novella la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, recata dal comma 7 dell'articolo 120-*quater*.

In particolare, sono precisati adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione - che coinvolgono il mutuante surrogante e il mutuante surrogato - volte a perfezionare tempestivamente la surrogazione, ovvero in modo tale da non incorrere nell'obbligo di risarcimento.

Per effetto delle novelle in commento, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - si precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. A seguito di una **modifica approvata dalla Camera** è stata pertanto **soppressa la disposizione che prevedeva che l'avvio delle procedure** di collaborazione tra intermediari - da cui decorre il computo del termine - **seguisse l'adozione della delibera di mutuo** da parte del mutuante surrogato.

Viene infine inserito – **n. 3)** della lettera *c)* – una lettera *a-bis)* al comma 9 dell'articolo 120-*quater*, ai sensi del quale le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori - come definiti dall'articolo 121, comma 1, lettera *b)* del TUB - o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

L'articolo 121, comma 1, lettera *b)* del TUB definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)* del D.Lgs. n 11 del 2010 alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la categoria delle PMI "microimpresa" è quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR.

### ***Gli interventi in materia di mutui***

A seguito della crisi finanziaria il legislatore ha recato numerosi interventi in materia di mutui, che hanno interessato soprattutto i finanziamenti per l'acquisto della "prima casa".

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (articolo 3) aveva previsto, allo scopo di ridurre l'importo delle rate, la possibilità di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile accesi prima del 29 maggio 2008, per acquistare, costruire e ristrutturare l'abitazione principale; ciò a condizione che le banche e gli intermediari aderissero alla convenzione appositamente stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana – ABI; la norma prevedeva che l'importo di ciascuna rata rimanesse fisso (pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006) e l'importo eccedente rispetto alle rate del mutuo - come determinate in base ai parametri contenuti nel contratto originario – fosse imputato in un conto accessorio, da rimborsare dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguali alle rate del mutuo rinegoziato.

L'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha fissato, per i mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, una misura predeterminata dell'importo delle rate da corrispondere nel 2009, calcolato applicando appositi parametri, nonché la corresponsione della differenza (tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo) dallo Stato. La medesima norma ha recato poi ulteriori prescrizioni a favore del mutuatario, soprattutto per quanto attiene all'abbattimento degli onorari notarili e al divieto di applicazione di costi, da parte di banche e intermediari, per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui.

Inoltre, il D.L. n. 185 del 2008 (articolo 12, comma 6) ha disposto - nel quadro del monitoraggio degli interventi di finanziamento dell'economia disposti dal provvedimento medesimo - l'istituzione presso le Prefetture di uno speciale Osservatorio, disciplinato dalla direttiva del 31 marzo 2009 che ha affidato ai Prefetti il compito di monitorare i singoli casi di controversie che possono insorgere in merito all'erogazione del credito.

L'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 ha previsto, in materia di surroga dei mutui immobiliari, l'obbligo in capo alla banca surrogata di risarcire il cliente per il ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

L'Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi, firmato il 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, ha previsto la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi alle seguenti condizioni:

- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Le banche aderenti all'iniziativa possono migliorare tali condizioni.

Nel gennaio 2011 la data per la presentazione delle suddette domande per la sospensione delle rate è stata prorogata al 31 luglio 2011; l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi negativi è stata prorogata al 30 giugno 2011.

Inoltre, il decreto-legge "milleproroghe" (articolo 2, comma 17-*quater* del D.L. 225 del 2010) ha recato norme volte a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui: in particolare, è stato previsto che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino a assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. Tale prescrizione è valida anche per i mutui "cartolarizzati".

## **Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE**

*(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera)*

### **Comma 8**

Il 31 marzo 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sui contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)142).

La proposta è volta a dare soluzione ad una serie di problemi provocati, nel contesto della crisi finanziaria, dal ricorso a pratiche irresponsabili nella concessione di mutui che ha contribuito a compromettere la stabilità del sistema finanziario in tutta l'UE, generando altresì gravi conseguenze sul piano socioeconomico a causa delle crescenti difficoltà dei mutuatari ad onorare i propri impegni ed al conseguente aumento dell'indebitamento, degli inadempimenti e dei pignoramenti.

La proposta è, in particolare, intesa a conseguire i seguenti obiettivi:

- la creazione di un mercato dei mutui efficiente e competitivo, caratterizzato da un comportamento professionale e responsabile da parte degli enti creditizi e da un elevato livello di protezione dei consumatori;
- la "concessione responsabile di mutui" sulla base di due presupposti: 1) l'obbligo per i creditori e gli intermediari del credito di concedere ai consumatori prestiti adeguati alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria; 2) l'obbligo per i consumatori di fornire informazioni pertinenti, complete ed accurate sulla propria situazione finanziaria, e di prendere decisioni informate e sostenibili;
- la mobilità dei clienti e l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari allo scopo di rafforzare la concorrenza, favorendo la riduzione dei prezzi;
- la parità di condizioni.

*La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 14 novembre 2011.*

**Articolo 8, comma 7**  
*(Servizi di pagamento)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

*7. Identico:*

a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, è sostituito dal seguente:

*a) identica;*

«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.»;

b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono apportate le seguenti modifiche:

*b) identico:*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

1) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma **3**: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;

2) l'articolo 45, comma 1, n.3), è sostituito dal seguente: « con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;

3) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma **3**: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;

4) all'articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3.»;

c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);

1) all'articolo 31 è aggiunto, **in fine**, il seguente comma: «L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»;

2) **il numero 3) del primo** comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«**3**) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»;

3) all'articolo 61 è aggiunto, **in fine**, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»;

4) all'articolo 86, **primo** comma, è **aggiunto, in fine**, il seguente periodo: «All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, **terzo** comma.»;

c) **all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:** «**Le** copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi **dell'articolo 8, comma 7**, lettere d) ed

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

*d)* con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

*e)* la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera *d)*, disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

*f)* le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n.1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera *e)*;

***e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;**

*d)* con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi **dalla data di** entrata in vigore **del presente decreto**, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

*e)* *identica*;

*f)* le modifiche **apportate** al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, **dalla lettera b) del presente comma** entrano in vigore **il quindicesimo giorno successivo alla** pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera *e)*;

***f-bis)* dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:**

**«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti,**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**nella stessa data della richiesta, salvo  
motivato diniego».**

Il **comma 7 dell'articolo 8 modificato dalla Camera** reca un complesso di disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, al fine di allineare l'esercizio del credito allo standard europeo.

Nel dettaglio, la **lettera a)** reca modifiche alle norme del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive* - PSD) - relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento.

La direttiva 2007/64/CE ha stabilito un quadro giuridico armonizzato per la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, tra l'altro offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione, quanto più possibile analoga in tutti i paesi dell'UE. La direttiva ha recato importanti innovazioni in tema di servizi di pagamento, tra cui l'eliminazione dei giorni valuta, la fissazione di un termine massimo per l'accredito in conto, l'armonizzazione della disciplina degli istituti di pagamento.

In tale ambito, le norme hanno inteso armonizzare le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. E' stata a tale scopo creata la categoria degli "istituti di pagamento" che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, devono presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni. Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione.

Il D.Lgs. 11/2011 ha recepito la definizione comunitaria di "servizi di pagamento" (in cui sono compresi, tra gli altri, i servizi che permettono di depositare e prelevare il contante, l'esecuzione di ordini di pagamento, l'esecuzione di addebiti diretti, le operazioni mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi e l'esecuzione di bonifici) e di "prestatori di servizi di pagamento" ricomprendendovi, tra gli altri soggetti abilitati, anche gli "istituti di pagamento".

Il comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 11/2010 - oggetto di modifica da parte delle norme in commento - prevede che, dal momento della ricezione dell'ordine, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicuri l'accredito dell'importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.



Viene previsto altresì un regime transitorio che consente di applicare, fino al 1° gennaio 2012 e su base consensuale, termini diversi rispetto alla regola generale, ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro, che non può comunque essere superiore a tre giornate operative.

Nella precedente formulazione della norma, tali ultimo termine erano prorogato di una giornata operativa per le operazioni su supporto cartaceo, ma solo fino al 1° gennaio 2012.

Con le modifiche operate dalla novella in commento è previsto un giorno aggiuntivo per l'accredito di tutte le operazioni effettuate su supporto cartaceo, senza limiti temporali.

Tale modifica appare in linea con quanto previsto dalla normativa europea: l'articolo 69, comma 1 della direttiva PSD prevede infatti un giorno aggiuntivo per l'accredito di tutte le operazioni effettuate su supporto cartaceo.

La **lettera b)** del comma 7 reca una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica.

In primo luogo viene introdotta la possibilità (**n. 1** della lettera *b)*) di presentare al pagamento gli assegni bancari - anche in una stanza di compensazione - in forma elettronica, oltre che cartacea.

A tale scopo viene inserito un ulteriore comma all'articolo 31 del provvedimento, che regola il pagamento degli assegni bancari.

Sono poi modificate (**n. 2** della lettera *b)*) le condizioni (mediante novella del comma 1, n. 3) dell'articolo 45 del R.D. 1736/1933) per l'esercizio del diritto di regresso per assegni non pagati al fine di recepire le modalità di circolazione elettronica dei titoli.

Nel dettaglio, con la norma in esame si dispone che il rifiuto del pagamento possa essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con dichiarazione della Banca d'Italia, in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.

Nella formulazione precedente, il n. 3 del comma 1 prevedeva - tra le modalità di constatazione del rifiuto di pagamento - la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Si ricorda che le stanze di compensazione sono uffici aventi lo scopo di facilitare la regolamentazione dei rapporti di debito e credito fra banche, originati dagli assegni bancari messi in circolazione dai titolari dei depositi in conto corrente. In Italia le stanze di compensazione hanno sede nelle città in cui esiste una filiale della Banca d'Italia e sono regolate da convenzioni stipulate da quest'ultima con le camere di commercio. In base agli articoli 34 e 45, comma 1, della "legge assegni" e a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002 recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, le dichiarazioni sostitutive del protesto possono essere rilasciate solo per gli assegni bancari e postali ordinari presentati al pagamento tramite Stanza di compensazione.

Viene poi aggiunto un comma all'articolo 61 del citato R.D. sugli assegni (**n. 3** della lettera *b*)), per consentire di effettuare il protesto o la constatazione equivalente anche in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento nella medesima forma.

Infine, viene estesa (**n. 4** della lettera *b*)) all'assegno circolare la possibilità di presentazione al pagamento in forma elettronica (si aggiunge, a tal fine, un periodo al comma 1 dell'articolo 86 del R.D. 1736/1933).

La **lettera c**) stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) del comma in esame.

In particolare:

- con regolamento (**lettera d**)) da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle commentate disposizioni sugli assegni.

Si tratta di un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>235</sup>, ovvero con la forma di decreto ministeriale e da comunicare e da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione;

- si affida (**lettera e**)) alla Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto regolamento ministeriale, la disciplina con regolamento delle regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni primarie introdotte, nonché delle disposizioni secondarie di attuazione.

---

<sup>235</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La **lettera f)** differisce i termini per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al R.D. n. 1736/1933. Esse troveranno applicazione decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto regolamento della Banca d'Italia.

La **lettera f-bis), inserita dalla Camera**, interviene aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 8 della legge n. 386 del 1990<sup>236</sup> che disciplina la materia del **pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.**

In tale ipotesi, si prevede che la prova dell'avvenuto pagamento - la quale deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario (cioè alla banca) o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto - possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000<sup>237</sup>.

In tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne che per i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Come precisato nella Relazione tecnica, la norma appare diretta a superare le difficoltà che si incontrano per l'autenticazione della firma sottostante alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto l'attestazione dell'avvenuto pagamento di un assegno emesso senza provvista nel termine di 60 giorni, ai fini dell'esonero dall'obbligo di rapporto del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. Da qui l'espressa previsione che per la suddetta autenticazione si possa procedere ai sensi del citato articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

---

<sup>236</sup> Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

<sup>237</sup> Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.



**Articolo 8, comma 9**  
*(Tassazione fondi immobiliari chiusi)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis*, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. *c-bis*) del d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

*3-bis*. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.»;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-*bis* concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-*bis* concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad

## Testo del decreto-legge

una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n.410.

*4-bis.* I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza **dei** risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

*4-bis.* I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi **nella misura** del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del

nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

e) il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.».

fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, **per** la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio **entro** il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.»;

e) il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, **secondo periodo.**»;

f) *identica.*

Il **comma 9** dell'**articolo 8** apporta una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi.

Si ricorda che l'articolo 32 del decreto-legge 78/2010 ha introdotto una nuova definizione dei fondi comuni di investimento – volta sostanzialmente ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «fondi veicolo», ossia quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti principalmente con lo scopo elusivo di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa - nonché l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.

La norma ha quindi precisato le caratteristiche che i fondi devono rivestire (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori, investimento del patrimonio secondo una politica di investimento predeterminata, pluralità di partecipanti, gestione in monte nell'interesse dei partecipanti, gestione in autonomia rispetto ai partecipanti medesimi) per fruire del regime fiscale agevolato.

In particolare, ha previsto che le Società di Gestione del Risparmio (di seguito SGR) che gestiscono fondi immobiliari i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non presentino i suddetti requisiti, debbono adottare le delibere di adeguamento che consentano, per il futuro, di rispettare i requisiti stessi e provvedere al pagamento di una imposta sostitutiva del 5 per cento sul valore del patrimonio netto dei fondi al 31.12.2009.

Le SGR che non intendano adottare le delibere di adeguamento dovranno procedere alla liquidazione del fondo e al pagamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 7 per cento. Inoltre, la SGR dovrà applicare una ulteriore imposta sostitutiva di quella sui redditi e dell'Irap pari al 7 per cento sui risultati conseguiti dal fondo dall'01.01.2010 e fino alla conclusione del processo di liquidazione che non potrà eccedere i cinque anni.

In dettaglio, viene innanzitutto abrogato il comma 2 dell'articolo 32 del DL n. 78 del 2010 che demandava l'emanazione delle disposizioni attuative del comma 1 ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, non emanato (**lettera a**)).

Il nuovo comma 3 dell'articolo 32 citato, introdotto dalla **lettera b**), limita l'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari (articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351 del 2001), ai fondi partecipati esclusivamente dai seguenti investitori istituzionali:

- a) Stato o ente pubblico;
- b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR);
- c) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
- d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
- e) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

- f) soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni;
- g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate dalla legge sulle fondazioni bancarie (articolo 1, comma 1, lett. *c-bis*) del D.Lgs. 153/1999) nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche.

Si ricorda che le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lett. *c-bis*) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 riguardano: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

- h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

Si ricorda che gli articoli 6, 8 e 9 del D.L. n. 351 del 2001 regolano, rispettivamente il regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e le relative norme di coordinamento.

Ai sensi del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 32, anch'esso introdotto dalla lettera b), agli investitori "qualificati" diversi da quelli istituzionali, vale a dire che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo, si applica un regime di tassazione per trasparenza. La base imponibile è costituita dai redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione. Sono quindi stabilite le modalità di rilevazione e verifica della percentuale di partecipazione al fondo.

Il regime di trasparenza fiscale è un regime opzionale previsto dall'articolo 115 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986): l'esercizio dell'opzione determina l'imputazione del reddito della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. Per esercitare l'opzione è necessario che i soci e la società partecipata siano in possesso di determinati requisiti qualitativi specificamente previsti e che tali requisiti sussistano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui viene manifestata l'opzione e permangano ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione (almeno tre esercizi sociali).

Per i soggetti "non qualificati" (che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento) e per i soggetti istituzionali precedentemente

citati resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, ai sensi del quale la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 20 per cento.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 32, introdotto dalla **lettera c)**, stabilisce che i redditi dei fondi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.

I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso alla ritenuta del 20 per cento sopra citata, al momento della loro corresponsione.

In caso di cessione, le quote di partecipazione sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del Tuir (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società familiari).

Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del Tuir.

Il predetto comma 3 prevede che le plusvalenze, per il 40 per cento del loro ammontare, siano sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Non si applica la ritenuta del 20 per cento.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 32, introdotto anch'esso dalla lettera c) del comma 9 in esame, assoggetta i partecipanti qualificati (che, come abbiamo visto, a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza) ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010.

Per tali soggetti è previsto che il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed

entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 32, introdotto dalla **lettera d)**, consente alle società di gestione del risparmio di deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento nell'ipotesi in cui al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento.

In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.

Inoltre, sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento.

La modifica al comma 5-*bis* dell'articolo 32, effettuata dalla **lettera e)**, conferma la non applicazione della ritenuta del 20 per cento in caso di liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva.

La **lettera f)**, infine, modifica il comma 9 dell'articolo 32 del DL n. 78 del 2010 demandando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.

### **Procedure di contenzioso**

*(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera)*

Il 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4145) per violazione dell'articolo 56 del Trattato CE (ora articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE) che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che estende l'applicazione di tale divieto anche ai paesi aderenti all'Accordo, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

I rilievi della Commissione riguardano essenzialmente le disposizioni dell'articolo 10-*ter*, commi 5 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, che stabilisce un regime fiscale più oneroso per i proventi di capitale derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero rispetto a quello applicabile ad analoghi proventi derivanti da investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia.

**Articolo 8, comma 10 (soppresso)**  
*(Brevetti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:**

*Soppresso*

«La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.10), della legge 22 aprile 1941, n.633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».

**Il comma 10, soppresso dalla Camera dei deputati durante l'esame in sede referente (soppressione confermata dal maxi-emendamento)**, modificava l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (art. 2, n. 10, legge 633/1941). In particolare la disposizione limitava la tutela ai sensi della legge del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo invece tale tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.



**Articolo 8, commi 11 e 12**  
*(Cessione crediti agricoli per finanziamento)*

Testo del decreto-legge

---

11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, **pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n.30 del 31 gennaio 1975.**

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

---

11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 **del Consiglio, del 21 giugno 2005**, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo **43** del **regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009**, e agli articoli **12** e 27 del **regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009**, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al **terzo** comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

12. *Identico.*

I **commi 11 e 12 dell'articolo 8** sono diretti a consentire agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di *pagamento diretto* previsti dalla PAC, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello dell'economia e finanze, che ai sensi del **comma 12** sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. È inserita la clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Nello specifico, il **comma 11** prevede che gli agricoltori possano cedere i crediti derivanti dai finanziamenti della PAC, regolati dal reg. (CE) 1290/2005<sup>238</sup> che definisce le modalità di finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale<sup>239</sup>.

La disposizione in commento prevede la cessione dei soli crediti derivanti dai "pagamenti diretti", ormai sostanzialmente riconducibili al regime di "pagamento unico" per agricoltore, legato alla superficie, che ha per la gran parte sostituito i vari aiuti accoppiati, legati alla produzione.

Le **Commissioni riunite della Camera dei deputati, in sede referente, hanno accolto una correzione formale** che recepisce il rilievo secondo cui tale regime d'aiuto risulta attualmente disciplinato dal regolamento (CE) 73/2009<sup>240</sup> che ha sostituito il reg. 1782/2003; il riferimento ora è fatto all'articolo 43 di tale normativa del 2009, in cui sono disciplinate le modalità di trasferimento dei diritti di aiuto, che possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro<sup>241</sup>. Anche le norme che recano le modalità di applicazione del regime di pagamento unico sono attualmente definite dal Reg.(CE) n. 1120/2009<sup>242</sup> che ha sostituito il Reg. (CE) 795/2004; perciò anche in tal caso le Commissioni riunite hanno emendato il testo, rinviando:

- all'articolo 12 del Reg.(CE) n. 1120/2009, ove si prevede che il trasferimento dei diritti possa aver luogo in qualsiasi momento dell'anno e stabilendo altresì i tempi e le modalità di comunicazione della cessione alla competente autorità statale;

---

<sup>238</sup> Reg. (CE) 21-6-2005 n. 1290/2005, *Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune*.

<sup>239</sup> Per il periodo 2007-2013 Agea quantifica gli Aiuti diretti alle aziende agricole in 5,1 miliardi di euro l'anno, e in 17,5 miliardi gli aiuti cofinanziati per lo sviluppo rurale.

<sup>240</sup> Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73/2009, *che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003*

<sup>241</sup> Il medesimo articolo 43 consente agli Stati membri di circoscrivere il trasferimento alla medesima regione.

<sup>242</sup> Reg. (CE) 29 ottobre 2009 n. 1120/2009, *recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori*.

- al successivo articolo 27 del Reg.(CE) n. 1120/2009, in cui si disciplina l'affitto di terra con clausola di trasferimento di diritti d'aiuto (che non possono essere superiori al numero di ettari dati in affitto), precisando che può essere assimilata all'affitto dei diritti d'aiuto con terra.

*In merito alle norme in commento si rileva che tutte le disposizioni europee menzionate disciplinano la cessione dei diritti (Titoli secondo le norme nazionali) e non quella dei crediti dagli stessi derivanti, il cui trasferimento non pare ipotizzato dalla disciplina in vigore.*

*La mancata regolazione di tale fattispecie solleverebbe dubbi circa la sua compatibilità con la normativa europea, anche alla luce dell'articolo 11 del reg. (CE) 1290/2005 sul finanziamento della PAC, secondo il quale, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dallo stesso regolamento sono versati integralmente ai beneficiari, obbligo confermato nel Reg. (CE) 885/2006<sup>243</sup> che nell'allegato I (punto 2, lettera B sulle procedure di pagamento) impone all'organismo pagatore di adottare le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto bancario del richiedente e del suo rappresentante.*

*La cessione di crediti che dovessero poi rivelarsi inesigibili porrebbe, da ultimo, la questione sulla reale possibilità di un loro recupero da parte della Comunità.*

La cessione di crediti è autorizzata a condizione che essa abbia la forma di sconto di credito tra soggetti privati; ciò in deroga alle disposizioni (recate dal D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727<sup>244</sup>, all'articolo 2) che vietano la cessione dei crediti spettanti in attuazione di disposizioni comunitarie relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa europea (ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della Commissione ora sostituito dal Reg. (CE) n. 885/2006).

Ai sensi dell'articolo 1858 e seguenti del Codice Civile, lo sconto è il contratto col quale una banca (scontante), dedotto l'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito da questo vantato verso terzi e non ancora scaduto, mediante la cessione - salvo buon fine - del credito medesimo.

Nella prassi, "sconto" è il minor prezzo pagato dallo scontante rispetto all'ammontare originario del credito, a fronte di un beneficio concesso allo scontatario.

---

<sup>243</sup> Reg. (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

<sup>244</sup> Recante attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1185.

L'articolo 2 del citato D.P.R. n. 727/1974 prevede (al comma 2, cui si riferiscono le disposizioni in commento, come rilevato dalle **Commissioni riunite** con apposita correzione formale dell'originario testo del decreto-legge), che le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori (riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995 della Commissione), non possano essere oggetto di sequestro, pignoramento o di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

**Articolo 8, comma 12-bis**  
*(Confidi)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**12-bis.** All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attività esterna», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

*b)* al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da liberi professionisti».

**Il comma 12-bis**, introdotto a seguito degli emendamenti **8.50 e identici 8.59 e 8.147**, accolti in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, modifica, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la definizione di «confidi», a tal fine modificando l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003<sup>245</sup> (v. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

In virtù della modifica inserita, tale definizione comprenderà - oltre ai «consorzi con attività esterna» - anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

Si tratta di un intervento normativo che adempie, tra l'altro, una richiesta avanzata dalla 10a Commissione del Senato nella seduta n. 157 del 20 luglio 2010, in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo "*Attuazione della*

---

<sup>245</sup> *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.*

*direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"* (Atto del Governo n. 225). Nell'esprimere osservazioni favorevoli con rilievi, la Commissione affermava: "con riferimento (...) all'articolo 7 dello schema di decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nel segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, mentre, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Appare, infatti, opportuno sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità "Confidi" per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità. Lo strumento dei Confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai diversi operatori di mercato; ciò non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i Confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci".

L'invito alla Commissione di merito era quindi a valutare l'inserimento, all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle seguenti modifiche: a) «Al comma 1, ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna», sono inserite le altre: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) «Al comma 8 sia aggiunto infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese».

Il requisito che i liberi professionisti non esercitino imprese, al comma 8, non è riprodotto nel testo in esame, il quale inoltre non recepisce neppure l'altro rilievo contenuto nelle predette osservazioni, cioè che la modifica proposta si riverberasse anche (con un esplicito riferimento alle modifiche apportate alla citata legge 24 novembre 2003, n. 326) sull'articolo 112, comma 2, del Titolo V del decreto legislativo n. 385 del 1993.

### **Articolo 8-bis**

*(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.**

**2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.**

L'**articolo 8-bis**, introdotto dalla Camera, prevede che al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati siano tempestivamente cancellate da intermediari e banche.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 8-bis stabilisce che nell'ipotesi di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni concernenti i ritardi di pagamenti

da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati debbano essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito che ha ricevuto il pagamento.

Tale soggetto deve altresì provvedere alla richiesta di estinzione delle segnalazioni entro sette giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, ai sensi del **comma 2** le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento:

- di un numero di rate mensili inferiore a sei;
- di un'unica rata semestrale.

Il **comma 3** autorizza la Banca d'Italia ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139246, al fine di dare attuazione al presente articolo.

*Si segnala che la cancellazione di segnalazioni di ritardi di pagamento disposta dalla norma in esame potrebbe teoricamente comportare una generale restrizione nell'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito, venendo a mancare una fonte informativa da questi utilizzabile per valutare l'affidabilità della clientela.*

---

<sup>246</sup> Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi. Ultimo aggiornamento al 29 aprile 2011.



**Articolo 9, commi 1 e 2**  
*(Contratti di programma per la ricerca strategica)*

Testo del decreto-legge

—————

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il

Testo comprendente le  
 modificazioni apportate dalla Camera  
 dei deputati

—————

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico**, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma **già** previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma **si applica** anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 **del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.**

2. Con decreto **del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico**, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

**I commi 1 e 2 dell'articolo 9, modificati dalla Camera dei deputati**, introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

In particolare il **comma 1, modificato alla Camera**, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **d'intesa col Ministero dello sviluppo economico** (intesa aggiunta durante l'esame in sede referente con gli **emendamenti 9.77 e 9.84**), a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati "Contratti di programma per la ricerca strategica") con:

- soggetti pubblici e privati, anche in forma associata;
  - distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297<sup>247</sup>, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

L'ultimo periodo del comma 1 è stato modificato al fine di correggere il riferimento normativo all'articolo 13 non della legge 27 luglio 1999, n. 297, bensì del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000<sup>248</sup> (**em. 9.88**).

La norma è finalizzata a:

- qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale;
- concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno.

Il **comma 2, modificato dall'emendamento 9.17**, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dello sviluppo economico (la versione originaria del ddl prevede un decreto ministeriale di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297<sup>249</sup>, senza il concerto dello Sviluppo economico), possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la ricerca strategica dello strumento istituiti dal comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

---

<sup>247</sup> *Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.*

<sup>248</sup> *Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.*

<sup>249</sup> Il comma 2 del richiamato articolo 6 prevede che, con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59. Le procedure automatiche sono disciplinate dal comma 4), sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui al medesimo decreto legislativo 297/1999, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

Le diverse forme di intervento per la promozione delle attività produttive nelle aree depresse, comprese nella dizione “programmazione negoziata” sono state disciplinate dalla legge n. 662/1996 (art. 2, commi 203-209, legge n. 662/1996) e dalle conseguenti deliberazioni del CIPE.

Nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata, i contratti di programma sono rivolti, attraverso la negoziazione tra imprese e amministrazione pubblica, al finanziamento di grandi investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di occupazione, capacità produttiva, riduzione del divario tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del territorio. Essendo uno strumento rivolto a favorire la realizzazione di progetti di investimento, generalmente, di grandi dimensioni, il contratto di programma favorisce l’attrazione degli investimenti verso le aree depresse del Paese.

La definizione normativa del contratto di programma è dettata dall'articolo 2, comma 203, lettera *e*), della legge n. 662/1996. Per “contratto di programma” si intende il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle attività produttive.

**Articolo 9, commi 3-16**  
*(Fondazione per il merito)*

Testo del decreto-legge  
—————

3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

3. *Identico.*

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e **della** ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. *Identico:*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al

a) *identica*;

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, **dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240**, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Identico.*

6. *Identico*:

a) *identica*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

reddito percepito nell'attività lavorativa;

*b)* le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

*b) identica;*

*c)* i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;

*c) identica;*

*d)* la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

*d) identica;*

*e)* le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

*e) identica.*

**Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.**

*Soppresso*

**6-bis.** La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma **6** entro cinque giorni **dalla loro adozione**. Essi si intendono approvati **quando siano** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che **il Ministero abbia**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati**formulato** rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. *Identico.*

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies* della legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, **del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla** legge 26 febbraio 2011, n. 10.

9. Fermo quanto indicato al **successivo** comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento

9. Fermo quanto indicato al comma **15**, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n.240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.326.

10. *Identico.*

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

11. *Identico.*

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.

13. *Identico.*

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

14. *Identico.*

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n.240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge **30** dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30

16. *Identico:*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

dicembre 2010, n.240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)

b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

a) *identica*

b) i commi 5 e 9 sono **abrogati**.

**I commi da 3 a 16, alcuni dei quali modificati dalla Camera**, concernono la Fondazione per il merito, istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'art. 4 della L. 240/2010 (v. *infra*) - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Inoltre, la Fondazione può svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea (v. *infra*) e, a tutti i fini indicati, instaura rapporti con organismi omologhi in Italia<sup>250</sup> e all'estero (**comma 3**).

La relazione tecnica sottolinea che la Fondazione ha natura privatistica.

Preliminarmente, occorre ricordare che la Fondazione - istituto classicamente definito come «stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità»<sup>251</sup> - è una figura giuridica soggettiva comune al diritto privato e al diritto pubblico: peraltro, non essendoci una normativa-base delle fondazioni di diritto pubblico che fissi regole uniformi per la disciplina delle medesime, si può dire che le disposizioni del codice civile contengono la disciplina comune di tutte le fondazioni<sup>252</sup>. In particolare, la disciplina di carattere generale delle fondazioni (insieme con quella delle associazioni riconosciute) è contenuta nel Libro I del Codice civile (artt. 14-35)<sup>253</sup>, ed è completata dalle norme del D.P.R. 10 febbraio

<sup>250</sup> Per l'Italia, si potrebbe pensare all'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e all'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione.

<sup>251</sup> F. Galgano, *Fondazione I) Diritto civile*, voce *Enciclopedia giuridica*, Milano, Utet, 1989.

<sup>252</sup> *Fondazione di diritto pubblico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*.

<sup>253</sup> Le norme richiamate stabiliscono, innanzitutto, i requisiti dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, con i quali il fondatore (soggetto privato o ente pubblico) enuncia un determinato scopo, predisporre la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione e la fornisce dei mezzi patrimoniali necessari. Sono, inoltre, regolati i profili relativi alle responsabilità degli amministratori, al controllo dell'autorità governativa sull'amministrazione, all'estinzione e alla trasformazione della fondazione.

2000, n. 361, con il quale è stato riordinato il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica e il sistema dei controlli sulle persone giuridiche private<sup>254</sup>.

Accanto al modello codicistico, occorre però sottolineare che il legislatore ha più volte fatto ricorso alla forma organizzativa della fondazione, dettando singole discipline settoriali per specifiche categorie di enti. Si ricorda, ad esempio, la normativa relativa alle fondazioni bancarie<sup>255</sup>, alle fondazioni lirico-sinfoniche<sup>256</sup> e alle fondazioni universitarie: in particolare, per le università, si è previsto sia che esse possano costituire fondazioni di diritto privato, con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca (art. 59 della L. 388/2000 – finanziaria 2001)<sup>257</sup>, sia che esse possano trasformarsi in fondazioni di diritto privato (art. 16 del D.L. 112/2008). Come nel caso delle fondazioni liriche, inoltre, in vari altri casi la legge ha operato la trasformazione di enti in fondazioni<sup>258</sup>. Talvolta la fondazione è stata istituita, come nel caso di specie, direttamente dalla legge<sup>259</sup>.

Per quanto concerne la personalità giuridica delle fondazioni, la dottrina osserva che, al di là del *nomen*, gli indici rivelatori della pubblicità, così come ricavati dalla nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico<sup>260</sup> attengono, oltre che al possesso della personalità giuridica, al finanziamento dell'attività in modo maggioritario da parte dello Stato o di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico; alla gestione soggetta a controllo da parte dei pubblici poteri; al fatto che gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti a maggioranza da membri designati dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; al fatto, infine, che l'istituzione dell'ente sia volta a soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

*Si valuti l'opportunità di indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e, al contempo, piuttosto che citare il codice civile con riferimento all'istituzione della stessa Fondazione – che, come si è visto, è disposta direttamente dal decreto-legge – si potrebbe citare l'applicazione alla stessa della disciplina civilistica.*

---

<sup>254</sup> L'acquisto della personalità giuridica consegue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e tenuto sotto la diretta sorveglianza del prefetto.

<sup>255</sup> Le fondazioni bancarie, frutto di un lungo percorso di trasformazione del sistema creditizio avviato dalla c.d. legge Amato (legge n. 218 del 1990), sono attualmente disciplinate dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e dal regolamento di cui al D.M. 18 maggio 2004, n. 150.

<sup>256</sup> Gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato con il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale.

<sup>257</sup> Tali fondazioni sono state ampiamente disciplinate dal D.P.R. n. 254/2001.

<sup>258</sup> Ad esempio, il Centro sperimentale di cinematografia - art. 1, D.Lgs. 426/1997; il Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci - art. 4, D.Lgs. 258/1999; la Triennale di Milano - D.Lgs. 273/1999; la Biennale di Venezia - D.Lgs. 19/1998.

<sup>259</sup> Ad esempio, con l'art. 4 del D.Lgs. 269/2003 è stata istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica.

<sup>260</sup> Cfr. sentenza Corte di giustizia CE C-214/00, 15 maggio 2003.

### **Il Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010<sup>261</sup>**

Al fine di meglio comprendere il prosieguo del commento, si ritiene opportuno riepilogare le previsioni recate dall'art. 4 della L. 240/2010, che ha istituito presso il MIUR un nuovo fondo, destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Ai sensi del comma 1, il fondo è destinato a:

- erogare premi di studio, anche per esperienze di formazione presso università e centri di ricerca di altri Paesi;
- fornire buoni studio, una cui quota – determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti – è restituita, a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse del fondo, sono esclusi dall'obbligo di restituzione gli studenti che hanno conseguito la laurea o la laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro il termine di durata normale del corso<sup>262</sup>;
- garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito (appositamente individuati, ai sensi del comma 3, lettera n)) agli studenti.

I beneficiari delle provvidenze sono individuati:

- mediante prove nazionali *standard* per gli iscritti al primo anno per la prima volta<sup>263</sup>;
- mediante criteri nazionali *standard* di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo.

Gli interventi previsti sono cumulabili con le borse di studio annualmente assegnate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 della L. n. 390 del 1991 (comma 2).

<sup>261</sup> *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*

<sup>262</sup> L'art. 8, c. 2, del DM 270/2004 stabilisce che la durata normale dei corsi di laurea è di 3 anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori 2 anni dopo la laurea. Per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, la durata è determinata in 6 anni dall'allegato al Decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alla classe LM 41.

<sup>263</sup> Ai sensi dell'art. 14 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, coloro che hanno seguito il corso di studi cui sono iscritti, per l'intera sua durata, senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o senza averne ottenuto le relative attestazioni di frequenza, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza.

Il successivo art. 15 considera, invece, fuori corso:

- gli studenti che, avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non hanno superato tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea o diploma, fino a che non conseguono il titolo accademico;
- gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non hanno chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi;
- gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non hanno superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino a che non superano detti esami.

Il comma 3 demanda la definizione della disciplina di attuazione a decreti interministeriali di natura non regolamentare, emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (non è indicato un termine di emanazione).

In particolare, detti decreti stabiliscono:

- i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione (lett. *a*). Dalla lettera della disposizione si deduce, quindi, che la Conferenza Stato-regioni si esprime in merito ai criteri di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo, mentre per gli iscritti al primo anno si esprime solo sui criteri di accesso alle prove. Il comma 4, peraltro, stabilisce già che l'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, ovvero ai collegi gestiti da fondazioni, enti morali ed enti ecclesiastici ad essi equiparati costituisce un titolo valutabile ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi;
- i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti (lett. *f*);
- le caratteristiche di premi e buoni, inclusi il relativo ammontare, nonché criteri e modalità (lett. *b*, *c*, *d*, *g*): di attribuzione e utilizzo dei premi e dei buoni; per la loro eventuale differenziazione; di restituzione della quota dei buoni studio, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
- le caratteristiche dei finanziamenti garantiti, inclusi modalità di accesso e di utilizzo. In particolare, i finanziamenti prevedono un contributo a carico degli istituti finanziatori, fissato in misura pari all'1% delle somme erogate e allo 0,1% delle rate rimborsate dai debitori (lett. *b*, *f*, *g*, *h*);
- l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente in ogni anno, anche in ragione delle diverse categorie di studenti (l'utilizzo del termine "garantito" farebbe pensare che ci si riferisca solo all'ammontare massimo dei finanziamenti) (lett. *e*);
- i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la sua ripartizione tra le varie destinazioni (premi, buoni e finanziamenti garantiti) (lett. *i*);
- la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, e di assistenza a studenti e università, sulle modalità di accesso agli interventi (lett. *l*);
- le modalità per monitorare, con idonei strumenti informatici, l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo, in termini di concessione di premi, buoni e finanziamenti erogati, di rimborso degli stessi, nonché di esposizione del fondo per quanto concerne le garanzie fornite per i finanziamenti concessi (lett. *m*);
- le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie (lett. *n*);
- la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare una quota del 10% agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti (lett. *o*)<sup>264</sup>.

<sup>264</sup> Letteralmente, in questa parte si citano le borse di studio e non le tipologie di strumenti di intervento introdotti dall'articolo 4 della L. 240/2010.

Ai sensi del comma 5, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal MIUR, secondo modalità indicate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il MEF (per la cui emanazione non è previsto un termine). Il decreto disciplina anche le modalità di predisposizione e svolgimento delle prove nazionali e il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi.

Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi del fondo sono a carico delle risorse finanziarie del medesimo fondo (comma 6).

Il MEF, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale (comma 7). Non è peraltro indicato esplicitamente il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo.

Il comma 8 stabilisce che il fondo, che è gestito dal MIUR, di concerto con il MEF, è alimentato con: versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni (anche vincolati a specifici usi, nel rispetto delle finalità del fondo), a titolo spontaneo e solidale; eventuali trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, destinati esclusivamente ai premi di studio; corrispettivi per la garanzia dello Stato – di cui al comma 7 –, destinati esclusivamente ai finanziamenti; contributi a carico degli istituti finanziari – di cui al comma 3, lett. h) – e contributi versati dagli studenti per la partecipazione alle prove nazionali, da utilizzare esclusivamente a copertura degli oneri di gestione e delle spese di funzionamento del fondo.

Il MIUR, di concerto con il MEF, promuove il concorso dei privati, anche con apposite convenzioni, e disciplina, con proprio decreto di natura non regolamentare, le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo un comitato consultivo – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica –, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti. Questi ultimi sono designati dal CNSU fra i propri componenti (comma 9).

Il comma 10 introduce un beneficio fiscale in favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore del fondo per il merito, includendo le stesse tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

I membri fondatori della Fondazione sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione (**comma 4, che reca una modifica formale**). Gli stessi dicasteri emanano con decreto – in attuazione dell'art. 4 della L. 240/2010 – direttive che la Fondazione recepisce e alle quali si conforma con atti del proprio organo deliberante (**comma 7**).

Secondo quanto dispone il **comma 5, modificato dalla Camera**, lo statuto della Fondazione - approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,

---

Per completezza, si ricorda, inoltre, che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio che ha accompagnato la promulgazione della legge, ha evidenziato che [l'articolo 4] “appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale”

(<http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11150>)

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù - disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con le quali tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo per il merito degli studenti universitari (sull'argomento, si veda anche quanto dispone il comma 11). Lo stesso statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi universitari (**lettera b**), **modificata dagli emendamenti 9.24 e 9.76**) e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

*Sembrerebbe opportuno chiarire se il comitato previsto dal comma 5 debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari, come si desumerebbe dalla circostanza che vi partecipano studenti universitari e dalla collegata all'abrogazione del comma 9 dell'art. 4 della L. 240/2010 disposta dal comma 16, lett. b), del testo in commento. Letteralmente, infatti, il comma 3 affida alla Fondazione anche obiettivi relativi al merito nel sistema scolastico.*

**Il comma 16, lett. b), che reca una modifica formale,** abroga il comma 9 dell'art. 4 della L. 240/2010 (v. *ante*).

Peraltro, a differenza del comma 5, la norma abrogata:

affidava direttamente al MIUR, di concerto con il MEF, la promozione del concorso dei privati - espressione nella quale potevano ritenersi incluse anche le persone fisiche e non solo gli enti - al fondo per il merito;

affidava ad un autonomo decreto degli stessi Ministri la definizione delle modalità con cui i soggetti donatori potevano partecipare allo sviluppo del fondo;

prevedeva l'eventualità della costituzione - che nel testo in commento diventa certezza - di un comitato consultivo (al riguardo, la relazione illustrativa precisa che l'affidamento allo statuto della Fondazione, invece che al decreto ministeriale, dell'aspetto in questione, è inquadrato in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti normativi);

disponeva che gli studenti fossero designati dal CNSU fra i propri componenti.

Sempre ai sensi del **comma 5**, lo stesso decreto con il quale è approvato lo statuto della Fondazione individua il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove - con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi - e le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

*Sembrerebbe opportuno esplicitare che si intende fare riferimento alle prove per l'accesso al fondo per il merito degli studenti universitari, come si desume dalla collegata abrogazione del comma 5 dell'art. 4 della L. 240/2010 - che tale aspetto regolava - disposta dal comma 16, lett. b), del testo in commento. Letteralmente, infatti, il comma 3 affida alla Fondazione anche obiettivi relativi al merito nel sistema scolastico.*



Ai sensi del **comma 6, modificato formalmente con la trasformazione dell'ultimo periodo in comma 6-bis**, alla Fondazione è affidata la gestione del fondo per il merito degli studenti universitari, sulla base di una convenzione stipulata, con oneri a carico dello stesso fondo, con il MIUR e il MEF.

Si modifica così, implicitamente, il capoverso del comma 8 dell'art. 4 della L. 240/2010, che affidava la gestione del fondo al MIUR, di concerto con il MEF.

In particolare, si affida alla Fondazione - senza che l'elenco debba intendersi come esaustivo - il compito di deliberare in ordine ad alcuni degli aspetti che l'art. 4, comma 3, della L. 240/2010 aveva affidato a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. In base alla nuova disciplina, invece, le relative delibere sono assunte dalla Fondazione, devono essere inviate entro 5 giorni al MIUR e si intendono approvate in assenza di rilievi entro 30 giorni dalla data di ricezione (**comma 6-bis**).

Nello specifico, si tratta degli aspetti relativi a:

- caratteristiche e ammontare dei premi di studio e dei buoni studio, nonché criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione (lett. *b*);
- criteri e modalità di restituzione della quota dei buoni studio, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito (lett. *a*). Sull'argomento, peraltro, dispongono in parte già i commi 13 e 14;
- criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito e ripartizione delle sue risorse fra premi, buoni studio e finanziamenti garantiti (lett. *c*);
- predisposizione di iniziative di divulgazione e informazione e di assistenza a studenti e università, in merito alle modalità di accesso agli interventi (lett. *d*);
- modalità per monitorare, con idonei strumenti informatici, l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo, in termini di concessione di premi, buoni e finanziamenti erogati, di rimborso degli stessi, nonché di esposizione del fondo per quanto concerne le garanzie fornite per i finanziamenti concessi (lett. *e*).

Per effetto di tali nuove previsioni, il **comma 16, lett. a)**, del testo in commento sopprime le lett. *c)*, *d)*, *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 dell'art. 4 della L. 240/2010, che disponevano in termini identici.

In base alle modifiche recate dal decreto-legge, dunque, la disciplina di attuazione delle disposizioni inerenti il fondo per il merito degli studenti universitari recate dalla L. 240/2010 sarà in parte definita dalla Fondazione, in parte resterà affidata ad un decreto di natura non regolamentare MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni: in particolare, quest'ultimo riguarderà solo gli aspetti di cui alle lett. *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, del comma 3 dell'art. 4 della L. 240/2010, *ante* illustrati.

In materia di attività della Fondazione dispongono anche i commi 8 e 10.

In particolare, il **comma 8, che reca una modifica formale**, affida alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* per l'accesso al fondo per il merito degli studenti universitari da parte degli iscritti al primo anno per la prima volta e affida la realizzazione di tali prove alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione previsto dal D.L. 225/2010<sup>265</sup> (L. 10/2011).

La relazione illustrativa (allegata all'atto Camera n. 4357) precisa anche che la Fondazione dovrà elaborare la graduatoria degli studenti meritevoli.

L'art. 2, comma 4-undevicies, del D.L. 225/2010 ha previsto l'intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l'articolazione. Esso sarà costituito:

- dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica (lett. a)<sup>266</sup>;
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini nazionali periodiche (lett. b);
- dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici, ai sensi del D.Lgs. 150/2009<sup>267</sup> (lett. c).

Non sono state individuate, oltre la definizione degli organi che costituiranno il sistema e dei rispettivi ambiti di intervento, le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare.

In riferimento all'oggetto del regolamento di delegificazione, sembra, dunque, che si sia inteso intervenire sull'ambito regolato, da ultimo, dal D.Lgs. 286/2004<sup>268</sup>, con il

---

<sup>265</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

<sup>266</sup> Per quanto concerne il riferimento all'INDIRE - soppresso dalla L. finanziaria per il 2007 e che, quindi, risulta impropriamente citato dal comma 4-undevicies del D.L. 225/2010 -, giova rilevare che il sottosegretario competente, intervenendo presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato il 1° marzo 2011, ha evidenziato che il testo originario dell'emendamento approvato al decreto-legge prevedeva il ripristino dell'INDIRE. In una sua successiva formulazione, sono stati tuttavia soppressi i commi che operavano il ripristino e nella versione definitiva (poi recepita nel maxi emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia) è rimasto solo un riferimento, che risulta pertanto del tutto improprio. Il rappresentante del Governo ha quindi concluso riferendo che, trattandosi di un errore materiale, gli Uffici del Ministero sono al lavoro per correggere la situazione.

<http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=526045>

<sup>267</sup> D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*

<sup>268</sup> *Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

quale si è proprio istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e si è riordinato l'omonimo istituto<sup>269</sup>.

In conseguenza sia del comma 8, sia del comma 5, ultimo periodo, il comma 16, lett. *b*), del testo in commento abroga il comma 5 dell'art. 4 della L. 240/2010 che, come si è visto *ante*, affidava al MIUR il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del MIUR, di concerto con il MEF, che disciplinava anche modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse, nonché il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove (aspetti, questi ultimi, come si è visto *ante*, disciplinati dal decreto di approvazione dello statuto della Fondazione).

Il **comma 10** autorizza la Fondazione per il merito, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall'art. 4 della L. 240/2010, a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

La relazione illustrativa (allegata all'atto Camera n. 4357) precisa, al riguardo, che la Fondazione eroga prestiti (buoni studio) a tassi vantaggiosi e garantisce i finanziamenti accordati dal sistema bancario.

Il comma 10 precisa, poi, che a dette attività non si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB) di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che reca la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Il Titolo V del Testo Unico Bancario è stato recentemente novellato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha tra l'altro recepito nell'ordinamento interno la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori; in particolare, con tali disposizioni è stata operata una revisione complessiva della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Le norme del Titolo V disciplinano l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, riservandolo agli intermediari finanziari autorizzati che sono iscritti in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia. Le disposizioni regolano - tra l'altro - le procedure di rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, i poteri di vigilanza della stessa nei confronti degli intermediari autorizzati e le procedure per l'esercizio della vigilanza.

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, la Fondazione potrà esercitare le attività di “concessione di finanziamenti e prestazione di garanzie” senza soggiacere all'illustrata disciplina del Testo Unico Bancario in materia di

---

<sup>269</sup> In particolare, il D.Lgs. 286/2004 specifica che al perseguimento degli obiettivi del Servizio nazionale concorrono l'INVALSI e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, dispone la costituzione, presso il MIUR, di un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione. Con riferimento all'istruzione e alla formazione professionale, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione. I compiti dell'istituto sono individuati nell'art. 3 del D.Lgs.

intermediari finanziari, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della L. 240/2010.

Il comma dispone infine che “i finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano i requisiti propri dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto legge n. 269/2003<sup>270</sup>”.

I finanziamenti concessi dalla Fondazione integrano dunque i requisiti propri dei finanziamenti che possono essere concessi da Cassa depositi e prestiti per ogni operazione di interesse economico generale prevista dallo statuto sociale, attraverso l'uso della raccolta del risparmio postale assistita dalla garanzia dello Stato (e svolta in regime di gestione separata<sup>271</sup>).

Il citato articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003 prevede specificamente che Cassa depositi e prestiti finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi della raccolta postale, assistiti dalla garanzia dello Stato, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia statale.

L'utilizzo dei fondi è consentito a Cassa depositi anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

*Si segnala l'esigenza di chiarire la portata normativa della disposizione in oggetto, non risultando chiari i requisiti propri dei finanziamenti della Fondazione e la loro correlazione con le attività di finanziamento svolte dalla Cassa depositi e prestiti in virtù del richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma in esame.*

Attraverso il richiamo al comma 24 del medesimo articolo 5, infine, il comma prevede che i finanziamenti concessi dalla Fondazione sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Il comma 24 prevede che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla

---

<sup>270</sup> Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>271</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 487/1993, la raccolta del risparmio postale è affidata a Cassa depositi e prestiti che si avvale per tale attività di Poste italiane S.p.a.. Per risparmio postale si intende la raccolta di Fondi con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. La raccolta avviene sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale. I criteri per l'emissione degli uni e degli altri, per lo svolgimento delle altre operazioni finanziarie - assistite da garanzia dello Stato - e i criteri per la gestione separata organizzativa e contabile in virtù del carattere di servizio di interesse economico generale di tali operazioni di raccolta fondi sono fissati nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 ottobre 2004, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 269/2003.

gestione separata, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Inoltre, non si applica la ritenuta del 27 per cento (disposta dall'articolo 26, commi 2 e 3, dell'articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata.

I **commi 9 e 11** riguardano il patrimonio della Fondazione, nonché le ulteriori possibili entrate della stessa.

In base al **comma 9, che reca una modifica formale**, il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- apporti del MIUR e del MEF;
- ulteriori apporti dello Stato;
- risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

Sull'argomento, in particolare, il **comma 11** dispone che, al fine di costituire il patrimonio della Fondazione e per la realizzazione del suo scopo, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale e gli enti ad essi succeduti possono devolvere risorse alla stessa Fondazione.

Inoltre, la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici degli stessi programmi.

### **Il Programma operativo nazionale Ricerca e competitività 2007-2013**

Il programma operativo nazionale Ricerca e competitività 2007-2013<sup>272</sup>, cofinanziato dal **Fondo europeo di sviluppo regionale** per le **Regioni Convergenza** (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), rappresenta uno strumento grazie al quale il sistema della **ricerca** ed il mondo delle **imprese** possono **individuare e sviluppare nuove soluzioni per innalzare la loro competitività**, migliorando le condizioni socioeconomiche delle Regioni. Finalità del **PON Ricerca e Competitività** è favorire la **capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza** nelle quattro Regioni interessate, in modo da assicurare nei relativi territori uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Gli obiettivi specifici del PON consistono in:

- sostegno ai mutamenti strutturali e rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico per la transizione all'economia della conoscenza (Asse I);
- rafforzamento del contesto innovativo per lo sviluppo della competitività (Asse II);
- assistenza tecnica e misure di accompagnamento (Asse III).

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del PON Ricerca e Competitività

<sup>272</sup> <http://www.ponrec.it/>.

2007-2013 è di 6.205 milioni di Euro, di cui 3.102 assicurati dal cofinanziamento comunitario.

In particolare, le risorse sono così distribuite:

ASSE	CONTRIBUTO FESR	CONTRIBUTO NAZIONALE	TOTALE
I - <u>Sostegno ai mutamenti strutturali</u>	2.127.000.000,00	2.127.000.000,00	4.254.000.000,00
II - <u>Sostegno all'innovazione</u>	860.696.821,00	860.696.821,00	1.721.393.642,00
III - <u>Assistenza Tecnica, accompagnamento e integrazioni</u>	115.000.000,00	115.000.000,00	230.000.000,

Soggetti attivi della gestione sono:

- l'Autorità di Gestione- MIUR;
- l'Organismo Intermedio (Ministero dello Sviluppo Economico - con compiti sia di gestione che di certificazione per le azioni di propria competenza);
- l'Autorità di Certificazione - MIUR.

Infine, la disposizione prevede che alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti.

I beni appartenenti al demanio sono elencati nell'art. 822 del codice civile e tra questi figurano anche "gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia"; tra i beni del patrimonio indisponibile figurano invece, in base all'art. 826, "gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio".

Il contratto di comodato è disciplinato dall'art. 1803 del codice civile come il "contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta". Il comodato si definisce precario quando non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata; in tal caso, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art. 1810 c.c.).

*Sembrerebbe opportuno individuare espressamente l'autorità pubblica con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali deve ricercare l'intesa ai fini della concessione del comodato.*

Il **comma 12** dispone l'esenzione totale da ogni tributo e diritto per tutti i seguenti atti, che vengono effettuati in regime di neutralità fiscale:

- atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione;
- atti di conferimento e di devoluzione alla stessa.

I **commi 13 e 14** dispongono in tema di restituzione della quota dei buoni studio.

In particolare, il **comma 13** dispone che la Fondazione per il merito procede alla riscossione coattiva mediante ruolo (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973<sup>273</sup> e dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999<sup>274</sup>) nel caso in cui il beneficiario dei buoni studio non ottemperi ai versamenti previsti.

Il ruolo è il metodo tradizionale di riscossione delle imposte e, come previsto dal citato articolo 17 del D.Lgs. 46/1999, anche di entrate non tributarie. Esso è un atto amministrativo che racchiude un elenco di somme da riscuotere per imposte, interessi e sanzioni. L'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 602/1973 definisce il ruolo "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario".

In estrema sintesi, l'Ufficio forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che lo legittima a riscuotere, che può essere la dichiarazione, ovvero l'avviso di accertamento. Il titolare dell'Ufficio o un suo delegato sottoscrive, anche mediante firma elettronica, il ruolo, e la sottoscrizione attribuisce al ruolo effetti di titolo esecutivo (articolo 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973).

Il ruolo è quindi consegnato (articolo 24 del D.P.R. 602/1973) all'agente della riscossione, che dà comunicazione delle singole iscrizioni ai contribuenti mediante notifica della cartella di pagamento (articolo 25 del D.P.R. 602/1973).

Il **comma 14** dispone che la restituzione della quota dei buoni studio avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

In particolare, il titolo II del D.P.R. n. 180/1950 disciplina le procedure di cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato; il titolo III disciplina la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati.

Alle operazioni di restituzione della suddetta quota non si applica l'obbligo di prestare le garanzie disposte dall'articolo 54, primo comma, del citato D.P.R. 180/1950.

---

<sup>273</sup> *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

<sup>274</sup> *Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.*

L'articolo 54 del D.P.R. 180/1950 disciplina la garanzia dell'assicurazione o altre malleverie. In particolare, si stabilisce che le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito.

Inoltre, la norma vieta la prestazione di garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Infine, si riserva all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e alle società di assicurazione l'assunzione in proprio dei rischi di morte o di impiego dei cedenti, vietando pertanto tale compito agli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del titolo III.

Per completezza, si evidenzia che la relazione illustrativa evidenzia che il comma 14 estende la durata delle cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre il decennio<sup>275</sup> per assicurare la massima sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per beneficiari con redditi di non elevato ammontare. Si tratta, tuttavia, di un concetto che non trova riscontro nel testo del comma.

**Il comma 15, che reca una modifica formale,** autorizza la spesa di complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2011 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi dal 3 al 14. In particolare, 9 milioni costituiscono la dotazione del fondo per il merito degli studenti universitari e 1 milione è a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione a decorrere dal 2012. L'onere è coperto ai sensi dell'art. 11, comma 2.

---

<sup>275</sup> L'art. 5, primo comma, del D.P.R. 180/1950 dispone che gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.



**Articolo 9, commi 17-21-bis**  
*(Personale docente e ATA)*

Testo del decreto-legge  
—————

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 **del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla** legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico

## Testo del decreto-legge

finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 *bis*, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5,

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con **la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica**, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 *bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. **Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui **all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,** sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

comma 4-*bis*, del presente decreto.».

erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.».

19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.

19. **All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;**

**b) il comma 3 è abrogato.**

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è così modificato «a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia».

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è **sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, **così** come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.124, è sostituito dal seguente «i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

**conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».**

21. **Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,** è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

**21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.**

**Il comma 17, modificato dalla Camera,** dispone che, all'esito di una apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

I due criteri enunciati sembrano trovare ulteriore specificazione nel riferimento alle cessazioni del personale, nonché agli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (si veda *infra*).

Il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'a.s. 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico.

Ogni anno il MIUR, d'intesa con gli altri due Ministeri sopra citati, verifica il piano ai fini di eventuali rimodulazioni.

Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-*bis*, della L. 449/1997<sup>276</sup>.

**L'emendamento 9.82 (nuova formulazione)** ha aggiunto un ulteriore periodo al comma in esame, prevedendo che ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, sia riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del MIUR.

La relazione illustrativa (allegata all'atto Camera n. 4357) evidenzia che "l'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno 2011-2012<sup>277</sup>".

Appare utile ricordare, preliminarmente, che, al fine di dare soluzione al fenomeno del precariato e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente, l'art. 1, c. 605, lett. c), della legge 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha previsto che – parallelamente ad un insieme di misure di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico, recate dai commi 605-620<sup>278</sup>, miranti a conseguire la riduzione di 47.000

---

<sup>276</sup> L'art. 39, c. 1, della L. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998), ha posto in campo agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni. Ai sensi del c. 3-*bis*, a decorrere dal 1999, a tutte le amministrazioni e per tutte le nuove procedure di reclutamento e le nuove assunzioni si applica la disciplina autorizzatoria prevista dal c. 3, che affida al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione preliminare delle priorità da soddisfare, tenuto conto, in particolare, delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Il c. 3-*ter* dispone, altresì, che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.

<sup>277</sup> Il comunicato stampa del MIUR relativo al D.L. sviluppo (5 maggio 2011), dando conto del Piano triennale di immissioni in ruolo, specifica che nell'anno scolastico in corso i posti vacanti sono 67.000, di cui 30.000 insegnanti e 37.000 ATA.

[http://www.istruzione.it/web/ministero/cs050511\\_bis](http://www.istruzione.it/web/ministero/cs050511_bis).

<sup>278</sup> Tra queste: il numero di alunni per classe - per l'innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall'a.s. 2007/2008 - ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni -

unità di personale docente a decorrere dall'a.s. 2008-2009 - si adottasse un Piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 150 mila docenti e 20.000 unità di personale ATA per gli anni 2007-2009 - anche in tal caso nel rispetto del regime autorizzatorio sopra ricordato - disponendo la verifica annuale, d'intesa con il MEF e con il Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso piano.

La programmazione delle assunzioni in questione - affidata dal comma 606 ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione - è stata effettuata con D.M. 17 luglio 2007<sup>279</sup>, che ha disposto nei termini seguenti:

- per l'a.s. 2007/2008, l'assunzione di 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.M. 18 ottobre 2005<sup>280</sup>, e 10.000 di personale ATA<sup>281</sup>;
- per gli a.s. 2008/2009 e 2009/2010, le restanti 100.000 unità di personale docente ed educativo e le restanti 10.000 unità di personale ATA ripartite per ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, in ragione delle vacanze che si sarebbero rese disponibili per gli stessi anni scolastici. Al riguardo, il decreto ha anche stabilito che, successivamente all'autorizzazione, i contingenti sarebbero stati ripartiti fra i diversi gradi di istruzione e i profili professionali del personale ATA con decreto del Ministro della pubblica istruzione<sup>282</sup>.

---

definito dall'art. 40, c. 3 della L. 449/1997, in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia - con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi (c. 605, lett. a) e b); il monitoraggio delle supplenze brevi e la formazione dei docenti per l'insegnamento della lingua inglese (c. 605, lett. d) ed e); la mobilità e la riconversione professionale del personale docente (c. 608-609). Dall'attuazione dell'insieme delle misure indicate dai commi da 605 a 619 dovevano conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a € 448,20 mln per il 2007, € 1.324,50 mln per il 2008 ed € 1.402,20 mln a decorrere dal 2009 (c. 620).

<sup>279</sup> *Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009*, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2007. Con D.P.R. 12 settembre 2007 (G.U. n. 257 del 5 novembre 2007) sono state autorizzate le assunzioni in questione ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997.

<sup>280</sup> *Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007*. L'art. 1-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) aveva previsto un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato per il triennio 2005-2008. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, al fine di assicurare il regolare inizio dell'a.s. 2005-2006, l'art. 3 del D.L. 115/2005 (L. 168/2005), aveva autorizzato assunzioni di personale docente e A.T.A., rispettivamente nel numero di 35.000 e 5.000 unità. Con il D.M. 18 ottobre 2005 è stato poi adottato il piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007: oltre a confermare le 35.000 assunzioni già disposte per l'a.s. 2005/2006, il piano ne prevede 20.000 per il 2006/2007 e 10.000 per il 2007/2008.

<sup>281</sup> Le istruzioni operative per le assunzioni relative all'a.s. 2007/2008 sono state fornite con il decreto interministeriale 3 luglio 2007, n. 56.

<sup>282</sup> Il decreto citato ha, infine, previsto che, come di consueto, le assunzioni a tempo indeterminato sarebbero state effettuate sui posti risultanti disponibili e vacanti, dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale già in servizio con contratto a tempo indeterminato.

In seguito, la legge 244/2007 (L. finanziaria 2008, art. 2, c. 412 e ss.), verificata l'impossibilità di conseguire le riduzioni di personale sopra citate in soli due anni, ne ha disposto la rimodulazione in un arco di tempo maggiore, indicando la riduzione complessiva di 14.000 unità (tra docenti e personale ATA) per l'anno scolastico allora in corso (2007/08) e la riduzione di 11.000 unità per ciascuno dei tre anni scolastici successivi (2008-09; 2009-10; 2010-2011<sup>283</sup>).

Per l'anno scolastico 2008-09, la medesima legge finanziaria (art. 2, comma 411) ha peraltro previsto, quale conseguenza di altri riassetti organizzativi, un ulteriore contenimento nella misura di 2.000 posti di docenti, portando in tal modo a 13.000 unità l'intervento riduttivo da attuare<sup>284</sup>. A tale previsione ha dato attuazione il DM 24 aprile 2008<sup>285</sup>, recante determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009, che ha operato una riduzione dell'organico di fatto e di diritto pari a 12.000 unità e ha preannunciato, a completamento della manovra, la riduzione di 1.000 unità di personale ATA<sup>286</sup>.

Al contempo, peraltro, l'art. 2, comma 415, della stessa legge finanziaria ha incrementato da 20.000 a 30.000 il contingente di immissioni in ruolo di personale ATA previsto dalla legge finanziaria 2007.

Nel quadro descritto, il MIUR, con DM 10 luglio 2008, n. 61<sup>287</sup> ha avviato la procedura di autorizzazione delle immissioni in ruolo per 32.000 unità complessive (25.000 docenti e 7.000 ATA) per l'anno scolastico 2008/2009.

L'art. 64 del D.L. 112/2008<sup>288</sup> ha poi previsto l'adozione per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, di interventi e misure volti a incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni-docenti e a ridurre del 17% la consistenza del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008. La relazione tecnica collegava le sopraindicate economie all'attuazione di un piano triennale di riduzione dei posti (comprensivo anche di quelli preventivati dal precedente Governo pari a 20 mila unità) articolato in 42.105 posti per il 2009-2010, 25.560 posti per il 2010-2011, 19.676 posti per il 2011-2012, per un totale di 87.341 posti nel triennio. A tali riduzioni si aggiungevano quelle relative al personale ATA, corrispondenti a 15.167 unità per il

---

<sup>283</sup> Si veda la relazione tecnica all'art. 50, recante misure per la scuola, del ddl finanziaria 2008 (A.S. 1817).

<sup>284</sup> Dati tratti dalla relazione tecnica. Si veda anche risposta del Governo, il 26 giugno 2008, all'interrogazione 5-00102.

<sup>285</sup> GU 24 luglio 2008, n.172.

<sup>286</sup> Con D.M. 21 novembre 2008 (G.U.10.2.2009) è stato determinato l'organico del personale ATA per l'anno scolastico 2008/2009. Con D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, è stato poi adottato il regolamento di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008 (L.133/2008) per la definizione dei parametri per la determinazione della consistenza degli organici ATA.

<sup>287</sup> *Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e ATA anno scolastico 2008/2009*. [http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm61\\_08](http://www.istruzione.it/web/istruzione/dm61_08)  
Si veda anche la risposta del Governo all'interrogazione 5-00125 (2.7.2008).

<sup>288</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

2009-2010, 15.167 per il 2010-2011 e 14.167 per il 2011-2012, per complessive 44.500 unità<sup>289</sup>.

Peraltro, per l'a.s. 2009/2010, con DM n. 73 dell'8 agosto 2009<sup>290</sup> è stata disposta l'assunzione di 8.000 unità di personale docente ed educativo e di 8.000 unità di personale ATA.

Infine, con DM 10 agosto 2010, n. 75, il MIUR ha disposto l'assunzione di 10.000 unità di personale docente ed educativo e 6.500 unità di personale ATA per l'a.s. 2010/2011<sup>291</sup>.

Appare utile, a questo punto, ricordare che, in base ai dati relativi alla determinazione dell'organico di personale docente per l'a.s. 2011/2012 (circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011)<sup>292</sup>, nell'a.s. 2010/2011 tale organico è pari 620.515 unità; nell'a.s. 2011/2012, per effetto della riduzione di 19.700 unità, sarà pari a 600.815 unità.

*Nel penultimo periodo del comma 17 dovrebbe essere citato anche il comma 3 dell'art. 39 della L. 449/1997, che è quello che disciplina la procedura di autorizzazione, mentre il comma 3-bis ne prevede l'applicabilità a tutte le amministrazioni.*

**Il comma 18, modificato dall'emendamento 9.87**, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l'articolo 10 del D.lgs. 368/2001<sup>293</sup>, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, stante quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999<sup>294</sup>.

Il decreto legislativo n. 368 del 2001 disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, in attuazione della Direttiva n. 1999/70/CE (con cui è stato recepito l'Accordo quadro stipulato sul tema dalle parti sociali a livello europeo).

In particolare, l'articolo 10 prevede che la disciplina sul lavoro a tempo determinato non si applica in una serie di casi. In particolare, non trova applicazione per:

---

<sup>289</sup> I dati sono riportati nel testo del Piano programmatico trasmesso alle Camere per il parere il 22 settembre 2008; si veda anche la risposta interpellanza urgente 2-00820 (Camera, Assemblea, seduta del 16/9/2010).

<sup>290</sup> Le assunzioni citate sono state autorizzate con D.P.R. 1 febbraio 2010.

<sup>291</sup> Le assunzioni citate sono state autorizzate con D.P.R. 17 novembre 2010 (GU n. 26 del 2 febbraio 2011).

<sup>292</sup> Con la CM n. 21 del 14 marzo 2011 è stato trasmesso alle scuole il Decreto interministeriale per la determinazione degli organici, inviato all'esame della Corte dei Conti. La circolare e le tabelle sono riportate in: [http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb\\_dl=484](http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=484).

<sup>293</sup> Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

<sup>294</sup> Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.



- i contratti di lavoro temporaneo, i contratti di formazione e lavoro<sup>295</sup>, i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro; sono inoltre esclusi i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del D.L. 375/1993 (commi 1 e 2);
- i rapporti relativi ai settori del turismo e dei pubblici esercizi, dove è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni (comma 3).;
- i rapporti relativi ai dirigenti<sup>296</sup> per i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni; tali dirigenti possono comunque recedere dai contratti trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile (comma 4);
- i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli (comma 5).

La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368/2001.

Il citato articolo 5 prevede che se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 5 prevede che, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale

---

<sup>295</sup> Attualmente contratti di inserimento, di cui all'articolo 54 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

<sup>296</sup> Nella disposizione richiamata si fanno salve le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 del D.lgs. 368/2001.

con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Al riguardo si fa presente che l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti sociali a livello europeo e recepito con la Direttiva n. 1999/70/CE, si limita a richiedere che gli Stati membri creino "un quadro normativo per gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato"; in particolare, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali (e/o le parti sociali stesse) dovranno "*se del caso*, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere ritenuti contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato".

Per quanto concerne il richiamo alla legge n. 124 del 1999, esso deve verosimilmente intendersi all'articolo 4, comma 14-*bis*, ove si prevede che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze agli insegnanti, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle apposite graduatorie.

*Sembrerebbe opportuno esplicitare il riferimento interno alla legge n. 124 del 1999.*

**L'emendamento 9.87** ha integrato la disposizione con ulteriori richiami normativi, al fine di rafforzare i motivi di esclusione del personale scolastico dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, trattandosi di settore oggetto di peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza numerica delle relative dotazioni organiche.

Si segnala, infine, che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame è finalizzata "ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari".

Al riguardo si fa presente che con la sentenza n. 520/2011 il Tribunale del lavoro di Genova ha condannato il MIUR a risarcire, con circa 500 mila euro, 15 lavoratori della scuola (che avevano intentato un'azione legale attraverso la UIL) per la loro mancata stabilizzazione. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di circa 30 mila euro a testa, pari a 15 mensilità, oltre a diversi arretrati, stabilendo che tali lavoratori sono titolari degli stessi diritti economici, percorsi di carriera e anzianità professionali del personale di ruolo. Il Tribunale del lavoro di Siena, con la sentenza del 27 settembre 2010, in accoglimento del ricorso presentato da una docente della scuola, ha inoltre statuito l'immissione in ruolo, senza concorso, convertendo il rapporto di lavoro a termine (costituito da una molteplicità di contratti succedutisi tra il 1999 ed il 2007) in rapporto a tempo indeterminato e condannando il MIUR a reinserire la ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno.

Con il **comma 19, che reca alcune modifiche formali**, si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione comunque di durata annuale riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza, che, originariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 255 del 2001<sup>297</sup>, è stato poi prorogato al 31 agosto limitatamente ad alcuni anni scolastici.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255/2001 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno<sup>298</sup>. Entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data, inoltre, i dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Il comma 2 prevede che, decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.

Il comma 3 del medesimo articolo 4 disponeva che, limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, il termine di cui ai commi 1 e 2 fosse fissato al 31 agosto 2001. Il termine è stato prorogato per l'a.s. 2004/2005 al 25 agosto 2004 (art. 8-ter del D.L. 136/2004 - L. 186/2004), per l'a.s. 2009-2010 al 31 agosto 2009 (art. 36 del D.L. 207/2008 - L. n. 14/2009), per l'anno scolastico 2010-2011 al 31 agosto 2010 (art. 1, comma 4-bis, del D.L. 134/2009 - L. 167/2009).

---

<sup>297</sup> Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333.

<sup>298</sup> I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

Il **comma 20, modificato alla Camera**, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni 3 anni (anziché con cadenza biennale), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia.

A tal fine novella l'art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004<sup>299</sup>, che aveva disposto l'aggiornamento biennale (anziché annuale) delle graduatorie in questione, all'epoca graduatorie permanenti e poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 296/2006 (L. finanziaria 2007).

Le **modifiche introdotte dall'em. 9.86** prevedono che l'aggiornamento non comporti possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il proprio punteggio, ossia con l'inserimento "a pettine". Inoltre, si è previsto che anche le graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee siano aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale), al fine di garantire coerenza tra l'aggiornamento delle predette graduatorie di istituto e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento, che il comma in esame renda triennale.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie permanenti dei docenti - di cui all'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 (c.d. testo unico sulla scuola) - in graduatorie ad esaurimento<sup>300</sup>, facendo salva l'inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché l'inserimento con riserva di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell'art. 401, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, le graduatorie permanenti erano periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento da una provincia all'altra. Contemporaneamente ai nuovi inserimenti, era effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente.

L'aggiornamento, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, per effetto dell'art. 1, c. 4, del D.L. 97/2004, è stato previsto con cadenza biennale (anziché annuale).

E' utile ricordare che le graduatorie sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti<sup>301</sup>:

---

<sup>299</sup> Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

<sup>300</sup> Ai sensi dell'art. 399 del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 1, c. 1, della L. 124/1999) tali graduatorie sono utilizzate per l'accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

<sup>301</sup> Tale articolazione consegue da disposizioni diverse succedutesi nel tempo: la L. 124/1999; il DM 123/2000, il D.L. 255/2001 (che ha recato norme di interpretazione autentica della legge e del DM citati in relazione al contenzioso amministrativo da essi ingenerato), l'art. 1 del D.L. 97/2004.

- prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di stato abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);
- terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).

L'art. 1, comma 4-*ter*, del D.L. 134/2009<sup>302</sup> ha poi introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, c. 605, lett. c), della L. finanziaria 2007, stabilendo che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di terza fascia, ossia "in coda". Ha, altresì, previsto che il decreto di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011-2012 e 2012-2013 fosse improntato al principio del riconoscimento del diritto di ogni candidato al trasferimento dalla provincia scelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad altra provincia, con il riconoscimento del punteggio maturato, ossia con l'inserimento nella nuova graduatoria "a pettine".

Con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter*, del D.L. n. 134 del 2009, escludendone il carattere interpretativo, "in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione" e "ha una portata innovativa con carattere retroattivo".

In particolare, la Corte ha rilevato che la disposizione impugnata sospende per il solo biennio 2009-2011 la regola dell'inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie, valevole prima e anche dopo l'esaurimento dello stesso biennio<sup>303</sup>, che "costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non

<sup>302</sup> *Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010*, convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2009, n. 167.

<sup>303</sup> In particolare, la Corte rileva che "la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (...), è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di incarico".

ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”. E ha concluso che “utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”<sup>304</sup>.

E’ utile ricordare che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (termine, destinato ad allungarsi di un anno scolastico per effetto delle disposizioni del comma *ante* commentato) è stato avviato con DM n. 44 del 12 maggio 2011<sup>305</sup>.

In base all’art. 1, comma 2, del citato decreto, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- c) il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Il comma 6 del medesimo art. 1 dispone che al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento indetta ai sensi del DM n. 42 dell’8 aprile 2009 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’11 maggio 2009<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, con ordinanza 5 febbraio 2010, dal Tar del Lazio, investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari per ottenere l’esecuzione da parte del MIUR della sentenza n. 10809 del 2008. Con tale sentenza, emessa dal medesimo tribunale, venivano annullati il decreto 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa n. 5485 del 19 marzo 2007, nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, la collocazione in coda in caso di trasferimento ad altra provincia. Nel corso del giudizio principale, il suddetto principio era stato ribadito dal DM n. 42 del 2009, relativo ai criteri per l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2010 e 2010-2011. Era, poi, intervenuto l’art. 1, comma 4-*ter*, del D.L. n. 134 del 2009.

<sup>305</sup> [http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28cc14ea-1e0f-4185-a703-833600b23004/dm44\\_11.pdf](http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28cc14ea-1e0f-4185-a703-833600b23004/dm44_11.pdf).

<sup>306</sup> Ai sensi dell’art. 9, comma 1, la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

Il comma 3 del medesimo articolo 9 dispone che la domanda deve essere spedita o presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nel sito del MIUR.

Si ricorda infine che l'art. 5, comma 5 del regolamento di cui al d.m. n.131 del 2007<sup>307</sup>, concernente le graduatorie di circolo e di istituto, stabilisce che il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, costituisce, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Il comma 5 del citato articolo 5 specifica che le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.

A titolo informativo, si segnala che alla Camera le **Commissioni riunite avevano approvato un comma aggiuntivo 20-bis** - volto a novellare l'art. 5-bis del d.l. n. 137 del 2008, estendendo la possibilità di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007 ad ulteriori categorie di docenti in possesso dell'abilitazione -, che il Governo non ha recepito nell'emendamento Dis. 1.1, approvato dall'Assemblea.

**Il comma 21, modificato dall'emendamento 9.92**, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.

A tal fine, a seguito dell'emendamento 9.92, è stato sostituito il primo periodo dell'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (e non l'intero comma, come previsto originariamente dal D.L.); restano pertanto impregiudicate le deroghe per infermità o assistenza previste dal secondo periodo del medesimo comma 3.

La disposizione citata stabilisce il termine di due anni per la richiesta di trasferimento ad altra sede nella stessa provincia, e di tre anni per il trasferimento in altra provincia (primo periodo).

Da tale previsione sono ora esclusi (secondo periodo) i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno

---

<sup>307</sup> Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

rinnovabile<sup>308</sup> - di cui all'art. 21 della L. 104/1992<sup>309</sup> - ovvero che assistono persone con handicap in situazione di gravità<sup>310</sup>, i quali, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della stessa L. 104/1992, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il proprio consenso ad altra sede.

**L'emendamento 9.92** ha inoltre inserito il **comma 21-bis**, che detta norme sui lavoratori precari della scuola. La disposizione estende all'anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 134 del 2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico annuale; partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi, con eventuale compenso di partecipazione; valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico) a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio precedente.

---

<sup>308</sup> Si tratta delle prime tre categorie di lesioni ed infermità di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

<sup>309</sup> Ai sensi della disposizione citata, le persone indicate, qualora assunte presso enti pubblici, hanno diritto di scelta prioritaria fra le sedi disponibili e hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

<sup>310</sup> Coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



**Articolo 10, commi 1-6**  
(*Carta d'identità elettronica e tessera sanitaria*)

Testo del decreto-legge  
—————

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli *standard* internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

1.*Identico.*

2.*Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma *2bis*, dell'articolo *7-vicies ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, **di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*vicies ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*vicies ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, **terzo** comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:

5.*Identico*:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

a)*identico*:

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

«Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;

«Il sindaco è tenuto **a** rilasciare alle persone aventi nel comune la **loro** residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;

*b)* al secondo comma:

*b)identico:*

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.»;

1)*identico;*

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono **esentati** dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni»;

*c)* dopo il quarto comma è inserito il seguente:

*c)identico:*

«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato **in** una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.».

6. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice

6.*Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».

**I commi da 1 a 3, ai quali la Camera dei deputati non ha apportato modifiche di carattere sostanziale**, intervengono in materia di carta di identità elettronica (CIE), da un lato riservando al Ministero dell'interno la responsabilità sul processo di produzione e rilascio di essa, dall'altro prevedendo l'unificazione, anche progressiva, della CIE con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato.

*Si segnala che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 riproducono il contenuto dell'art. 8 del disegno di legge del Governo A.S. 2494 "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica" presentato il 13 dicembre 2010 e attualmente all'esame del Senato in sede referente.*

In particolare il **comma 1**, introduce un nuovo comma 2-bis nell'art. 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7<sup>311</sup>, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico.

L'art. 7-vicies ter del decreto legge 7/2005 prevede che la carta di identità, il visto, il permesso di soggiorno elettronico e il passaporto elettronico siano utilizzabili dal 1 gennaio del 2006. La norma affida al Ministero dell'interno il circuito di emissione della carta mentre affida all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la produzione del documento e la fornitura di tutti i supporti per la diffusione. A tal fine tutti i comuni avrebbero dovuto provvedere entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. L'integrazione e la centralizzazione di tutti i dati anagrafici dei comuni è alla base del progetto Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA), strettamente collegato alla diffusione della carta d'identità elettronica.

---

<sup>311</sup> "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

In primo luogo, si specifica che la carta d'identità elettronica è documento obbligatorio di identificazione.

L'introduzione dell'obbligatorietà della carta d'identità appare significativa in quanto la normativa vigente, in particolare l'art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), configura, invece, il rilascio di tale documento da parte del comune di residenza quale diritto della persona richiedente, senza prevedere alcun obbligo, se non in casi specifici.

In particolare l'art. 4, comma 2 del TULPS prevede che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Va inoltre considerato l'impatto della previsione dell'obbligatorietà della carta con le disposizioni concernenti i documenti di riconoscimento equipollenti.

L'art. 35, comma 1, del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che in tutti i casi in cui nel citato testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Ai sensi del comma 2 sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

*Potrebbe essere opportuna una maggiore specificazione con riguardo all'oggetto dell'obbligo. Dal tenore letterale della disposizione sembra infatti desumersi che sussiste l'obbligo di munirsi della CIE e che tale documento diviene l'unico documento idoneo all'identificazione delle persone, in difformità da quanto prescritto dalla citata disposizione del TULPS e dalla richiamata disciplina dei documenti di riconoscimento equipollenti recata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000. Sarebbe altresì opportuno precisare il termine entro cui tali effetti si producono.*

Si ricorda che la carta di identità elettronica è definita dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235<sup>312</sup>, come "il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare" (art. 1, comma 1, lettera c)).

---

<sup>312</sup> "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

La carta di identità elettronica è stata introdotta dalla legge 15 maggio 1997, n. 127<sup>313</sup>, che prevede la sostituzione della carta di identità cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l'accordo dell'interessato, l'indicazione del gruppo sanguigno. Con la modifica alla legge 127/1997 operata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191<sup>314</sup>, viene previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l'erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l'identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell'informatizzazione del documento di identità, la legge individua la possibilità del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Le disposizioni sulla carta di identità e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell'art. 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e, successivamente, nell'art. 66 del Codice dell'amministrazione digitale, che costituisce la norma di riferimento per la materia.

Il decreto legislativo 235/2010 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della carta di identità elettronica. In particolare, con riferimento all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, viene previsto che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'"identificazione" – anziché l'"autenticazione" – informatica. Viene inoltre soppressa la disposizione (art. 64, comma 3 del CAD) che prevedeva la fissazione con DPCM di una data, comunque non successiva al 31 dicembre 2010, dalla quale non sarebbe più consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta dei servizi.

Un'ulteriore novità introdotta dal testo in esame riguarda il processo di emissione della CIE, attualmente attribuito ai comuni, che viene riservato al Ministero dell'interno, in un'ottica di semplificazione dell'intero sistema del rilascio, che dovrebbe essere resa possibile "per le potenzialità del sistema di interconnessione anagrafica tra i comuni e il Centro nazionale dei servizi demografici operante presso il Ministero stesso"<sup>315</sup>.

Con riguardo all'emissione si prevede il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la CIE, alla cui produzione il Ministero provvede nel rispetto delle norme che regolano la produzione dei documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard di sicurezza internazionali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il medesimo comma 1 riserva al Ministero dell'interno, tramite il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) l'inizializzazione della carta d'identità

---

<sup>313</sup> " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

<sup>314</sup> "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".

<sup>315</sup> La motivazione è contenuta nella relazione illustrativa dell'A.S. 2494, attualmente all'esame del Senato, il cui art. 8 reca disposizioni identiche a quelle previste nei commi da 1 a 3 dell'articolo in esame.

elettronica. Al riguardo, il testo in esame apporta una modifica alla normativa vigente, in base alla quale è l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cui è riservata la produzione dei documenti, che provvede alla inizializzazione delle componenti fisiche ed informatiche del documento secondo determinate procedure di sicurezza (art. 9 del D.M. 8 novembre 2007, recante “*Regole tecniche della Carta d'identità elettronica*”).

Il D.M. 8 novembre 2007 sulle regole tecniche e il successivo impianto da parte dell'Istituto poligrafico hanno delineato un modello territoriale differenziato, che prevedeva che nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti si sarebbe fatto ricorso a un centro di stampa sussidiario rispetto ai comuni con popolazione superiore.

L'avvio del progetto, fissato nell'ottobre 2008, è stato bloccato dalle vicende giudiziarie che hanno investito l'Istituto poligrafico dello Stato. In virtù della legge 43/2005, l'Istituto poligrafico poteva avvalersi, per la produzione della carta, anche di società di scopo. Trattandosi di innovazione e tecnologie, il compito fu attribuito al consorzio IP, «Innovazione e progetto», di cui lo stesso Istituto era socio di maggioranza. Successivamente, l'Istituto poligrafico, probabilmente per ragioni strategico-operative interne, decide lo scioglimento del consorzio, con un'assunzione diretta della responsabilità progettuale. Il 30 ottobre 2007, la Selex Service management, socio minoritario di IP (gruppo Finmeccanica), ricorre in sede civile, avverso lo scioglimento di IP. Nel novembre 2007 inizia l'espletamento di tre gare europee finalizzate all'acquisto degli apparati biometrici di emissioni della carta e delle altre apparecchiature necessarie. Il 1° aprile 2008, la Selex ottiene una prima decisione favorevole, ovvero la sospensione della delibera consortile di scioglimento, rinviata poi, nel merito, al 2010. Le procedure concorsuali proseguono fino al maggio 2008. La Selex, inoltre, presenta un ricorso al TAR del Lazio avverso tutte le procedure svolte dal Poligrafico in materia di gare e chiede nuovamente la sospensione. In seguito al diniego del TAR, la Selex impugna il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato, il quale invece dispone la sospensione delle procedure e rinvia nel merito.

All'udienza del 3 luglio 2008, il TAR ha emesso un dispositivo di sentenza per l'accoglimento del ricorso.

Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni sull'emissione ed inizializzazione della carta d'identità elettronica sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute (**comma 2**). Il concerto del Ministro della salute è richiesto in ragione dell'unificazione della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria disposta dal comma 3 dell'articolo in esame.

Il comma 2, secondo periodo, specifica che fino a quando non sarà realizzata l'unificazione della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica, la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi continuerà ad essere assicurata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

*Non appare chiaro il riferimento all'unificazione della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria che nel comma in esame sembra essere un*



*presupposto già definito e che invece nel successivo comma 3 è oggetto di un DPCM per il quale non sono previsti i termini di adozione.*

Con riguardo all'unificazione di carta d'identità elettronica e di tessera sanitaria occorre ricordare che le stesse sono oggetto di una normazione stratificata. Negli ultimi anni si è assistito, a livello nazionale e regionale, ad una proliferazione di carte che, a vario titolo, consentono l'accesso a servizi messi a disposizione dalle diverse amministrazioni. Nel tentativo di omogeneizzare le diverse realtà locali, il piano e-Gov 2012 prevede che le carte nazionali/regionali dei servizi sostituiscano o integrino le tessere sanitarie in tutte le regioni italiane (obiettivo 17).

*Potrebbe essere opportuno al riguardo un approfondimento in merito all'impatto che la nuova disciplina provoca sulle disposizioni vigenti in materia non solo di carta d'identità elettronica, ma anche di tessera sanitaria e di Carta nazionale dei servizi.*

La Tessera sanitaria (TS), ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269<sup>316</sup>, può essere utilizzata per le funzionalità che ne hanno determinato l'emissione: sostituisce il tesserino di codice fiscale; abilita all'accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il territorio nazionale ed è Tessera di assicurazione malattia (Team) ai fini del riconoscimento dell'assistenza sanitaria nei Paesi della Comunità europea.

Il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della salute ed il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha definito le caratteristiche tecniche della TS A regime, il progetto TS prevede che la tessera contenga le informazioni sanitarie del proprietario (prescrizioni, diagnosi e referti sanitari), configurandosi pertanto come un documento personale sanitario ma anche come chiave di accesso ai servizi online forniti dal SSN. In tal senso, l'articolo 50, comma 13, del citato decreto legge 269/2003, prevede la definizione delle modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi (CNS), demandando tale processo ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).

La carta CNS, ovvero il sistema CNS, si configura come l'infrastruttura per l'accesso (via internet e digitale terrestre) ai servizi in rete della pubblica amministrazione (sanità, trasporti, biglietti) e alla gestione personalizzata delle informazioni da parte del cittadino-utente. La CNS corrisponde nella maggior parte dei casi alla Carta Regionale dei Servizi (CRS), una tessera dotata di microprocessore (smart card) che riunisce le funzioni di tessera sanitaria (TS) e carta nazionale dei servizi (CNS), configurandosi come uno strumento elettronico multiuso, finora adottato, in forma sperimentale e con modalità diverse, solo in alcune Regioni (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia).

---

<sup>316</sup> "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>317</sup>, all'art. 11, comma 15, ha disposto che, in occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, autorizzando a tal fine la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Tale periodo transitorio avrà termine quando sarà emanato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi.

Per quanto concerne la convergenza sul medesimo supporto della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria, il **comma 3** prevede l'intervento di due atti normativi:

- un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il quale disporre l'unificazione anche progressiva dei due documenti nell'ambito delle risorse disponibili e il rilascio gratuito del documento utilizzando a tali fini tutte le risorse disponibili a legislazione vigente, comprese quelle del Poligrafico. Non è stabilito alcun termine per l'adozione di tale atto normativo;

*La mancata fissazione di un termine per l'adozione dell'atto andrebbe valutata alla luce dei requisiti di necessità e urgenza prescritti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge.*

- un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute cui sono demandate le modalità tecniche per la produzione distribuzione e gestione del documento unificato. Anche in questo caso non sono previsti termini per l'adozione dell'atto.

*Non appare chiaro il coordinamento, anche temporale, tra le disposizioni di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3 dell'articolo. In particolare il decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni concernenti l'emissione e l'inizializzazione della carta d'identità elettronica, da emanare entro tre mesi, fa riferimento all'unificazione di carta e tessera sanitaria che però non è immediatamente operativa in quanto demandata ad un D.P.C.M. per il quale non sono stabiliti i termini.*

**Il comma 4, al quale la Camera dei deputati non ha apportato modifiche di carattere sostanziale,** demanda ad un "atto di indirizzo strategico" del Ministro dell'economia e delle finanze, la ridefinizione dei compiti e delle

---

<sup>317</sup> "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria.

*Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione "progetto" utilizzata sia per definire le disposizioni concernenti l'emissione e l'inizializzazione della carta d'identità elettronica, sia la progressiva unificazione con la tessera sanitaria.*

Si dispone inoltre che il consiglio di amministrazione delle società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile.

L'art. 2383, terzo comma, c.c. prevede la rieleggibilità degli amministratori, salvo diversa disposizione dello statuto, e la revocabilità degli stessi dall'assemblea in qualunque tempo.

Lo statuto delle suddette società deve conformarsi, entro il medesimo termine, alle previsioni relative alle società pubbliche di cui al comma 12 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), c.c., si adeguano ad una serie di disposizioni in materia di organi di amministrazione.

Si segnala che sia per quanto riguarda la SOGEI, sia per quanto riguarda l'Istituto Poligrafico è già previsto dalla normativa vigente che il Consiglio di amministrazione sia formato da cinque componenti.

L'art. 19, commi 11 e 12, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>318</sup> contiene infatti disposizioni identiche a quelle di cui al comma 4 in esame. Il comma 11 prevede che con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Poligrafico), e al comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Sogei). Il comma 12 prevede che il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'art. 2383, comma 3, c.c.. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

<sup>318</sup> "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il consiglio di amministrazione del Poligrafico è stato rinnovato da ultimo nel settembre 2009 e il Consiglio di amministrazione della Sogei è stato rinnovato da ultimo nell'ottobre 2009, entrambi per un triennio, sulla base dei relativi atti di indirizzo strategico del Ministero dell'economia. Con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo in esame si consente dunque l'anticipo del rinnovo dei vertici delle predette società.

Il **comma 5** apporta alcune significative modifiche all'art. 3 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

In particolare viene soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul rilascio del passaporto.

Si ricorda che il citato art. 3 attualmente dispone che il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La disposizione in esame appare volta a perseguire finalità analoghe alle recenti modifiche intervenute in merito al rilascio del passaporto. Si ricorda, infatti, che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 all'art. 20-ter, modifica la legge 1185/1967 (Norme sui passaporti) al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetta ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai 14 anni, l'uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidamento. Contestualmente, in conformità del principio "una persona – un passaporto" viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.

*Si segnala che una disposizione analoga a quella concernente la soppressione del limite di età per il rilascio della carta di identità è contenuta nell'art. 24 del disegno di legge del Governo A.S. 2243.*

Ulteriore novità riguarda la durata di validità della carta di identità: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni.

L'art. 3 del TULPS attualmente dispone che la carta di identità ha durata di 10 anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

In ordine alle modifiche recentemente intervenute in materia, si ricorda che l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 112/2008 ha modificato lo stesso art. 3 del TULPS, prevedendo che la carta d'identità, cartacea ed elettronica, benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, che stabiliva, invece, una validità quinquennale. Contestualmente, a partire dal 1° gennaio

2010, è stata prevista come obbligatoria la presenza sul documento delle impronte digitali del soggetto. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all'art. 3 ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011, il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Lo stesso provvedimento ha introdotto la norma in virtù della quale la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. Il termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 al 31 marzo 2011 e dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011 al 31 dicembre 2011.

Si stabilisce inoltre l'esenzione dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di 12 anni di età, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento(CE) 6 maggio 2009, n. 444/2009, in materia di caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Il citato Reg. (CE) 6 maggio 2009, n. 444/2009 ha modificato il Reg. (CE) 13-12-2004 n. 2252/2004) relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, inserendo nell'articolo 1, il comma 2bis relativo tra l'altro alle esenzioni dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i bambini di età inferiore a dodici anni. Al riguardo la norma prevede altresì che il limite d'età di dodici anni è provvisorio. Una relazione della Commissione può prevedere una revisione del limite d'età, se necessario corredata da una proposta intesa a modificare tale limite. Inoltre ferme restando le conseguenze dell'applicazione dell'art. 5-bis, gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale, adottata prima del 26 giugno 2009, prevedono un limite di età inferiore a dodici anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a quattro anni dopo il 26 giugno 2009. Il limite di età durante il periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore a sei anni.

Il comma 5 introduce, altresì, un nuovo comma 4 nel corpo dell'art. 3 del testo unico, a norma del quale i minori dei 14 anni che si recano all'estero potranno utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ovvero da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità oppure su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione.

*Si segnala che le disposizioni contenute nel comma 5 riproducono il contenuto dell'art. 9 del disegno di legge A.S. 2494 "Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica" di iniziativa governativa, presentato in data 10 dicembre 2010 e attualmente all'esame del Senato.*

**Il comma 6, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati,** modifica il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n.

185<sup>319</sup>, prevedendo la responsabilità dell'ufficiale di anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati all'indice nazionale delle anagrafi (INA).

L'art. 16-*bis* del decreto-legge 185/2008 contiene misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese. In particolare il comma 1 prevede che i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

---

<sup>319</sup> *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Articolo 10, comma 7**  
*(Trattamento pensionistico vittime del terrorismo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
\_\_\_\_\_

7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.».

*7. Identico.*

**Il comma 7, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, integra l'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407<sup>320</sup>, al fine di prevedere che al pagamento della doppia annualità di reversibilità prevista, in caso di decesso dei soggetti beneficiari, a favore dei superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato vittime del terrorismo, provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

*Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione è volta a dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarendo che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti deve provvedere l'INPDAP.*

L'art. 2 della legge 407/1998, prevede che chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di terrorismo o criminalità organizzata, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, è concesso un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto a perequazione automatica. L'assegno vitalizio ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Per quanto concerne i soggetti competenti all'elargizione dell'assegno vitalizio, il D.P.R. 510/1999 (attuativo della legge 407/1998) dispone che provvedono le seguenti amministrazioni:

- a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di

---

<sup>320</sup> "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

- finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
  - c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Per quanto attiene, in particolare, al comma 3 (*oggetto di novella da parte della disposizione in commento*), si prevede che in caso di decesso dei soggetti beneficiari, ai superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato aventi diritto alla pensione di reversibilità (limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico) sono attribuite due annualità dell'assegno vitalizio.



**Articolo 10, commi 8-10**  
(*Personale vigili del fuoco*)

Testo del decreto-legge  
—————

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati  
—————

8.*Identico.*

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali **per la nomina** a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

10.*Identico.*

**I commi da 8 a 10, ai quali la Camera dei deputati non ha apportato modifiche sostanziali**, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa “dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso”. A tal fine, prosegue la relazione, “si prevedono modalità semplificate per acquisire complessivamente 2007 capi squadra e 1493 capi reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto nell'attuale momento di emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dalle aree di conflitto e di crisi del Nord Africa”.

A tal fine, il **comma 8** prevede che la copertura dei posti disponibili nell'organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto avvenga esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217<sup>321</sup>.

Più specificamente si stabilisce che:

- la copertura dei posti disponibili, per il periodo 31 dicembre 2008 - 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra, si effettui mediante la procedura di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 217/2005, attraverso

---

<sup>321</sup> "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252".

una o più procedure straordinarie (al riguardo la relazione illustrativa indica 697 unità);

- la copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto si effettui attraverso la procedura di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto legislativo 217/2005 (la relazione illustrativa indica in questo caso 866 unità).

Si ricorda che il richiamato decreto legislativo 217/2005, ha individuato, all'art. 1, i seguenti ruoli del personale non direttivo con funzioni tecnico-operative:

- ruolo dei vigili del fuoco;
- ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

In particolare, l'art. 12 prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga:

- nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
- per il restante 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

Il successivo art. 16 prevede che l'accesso alla qualifica di capo reparto avvenga:

- nel limite del 60 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
- per il restante 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

In sostanza, l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dovrebbe avvenire transitoriamente (secondo anche quanto riportato nella relazione illustrativa) attraverso l'espletamento delle procedure selettive previste dagli artt. 12, comma 1, lettera *a*), e 16, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo 217/2005, normalmente previste solamente per la copertura del 60% dei posti vacanti.

Al riguardo, la relazione illustrativa ha evidenziato che "l'utilizzazione della sola modalità del concorso per titoli e il superamento di uno specifico corso di

formazione professionale mira a consentire maggiore celerità nell'accesso alle predette qualifiche, che rivestono un ruolo assolutamente strategico e centrale nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, non surrogabile per lo specifico livello delle responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti”.

Il successivo **comma 9** prevede l'applicazione delle citate procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo squadra (1310 unità, secondo la relazione illustrativa) e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo reparto (627 unità secondo la relazione illustrativa), compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo.

Le procedure in esame devono in ogni caso assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra, qualifica che, sempre secondo la relazione illustrativa, registra le maggiori criticità.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 97, comma terzo, della Costituzione, prevede l'obbligo del concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.

La Corte costituzionale si è spesso pronunciata sulla legittimità di disposizioni che riservavano a personale già dipendente la partecipazione ai concorsi per l'assunzione, anche a cariche dirigenziali, o per l'avanzamento in carriera. In particolare, la Corte ha osservato «che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo in particolari situazioni che ne dimostrino la ragionevolezza», cosicché, «di regola, questo requisito non è configurabile [...] a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la totalità dei posti vacanti» (C. cost. 274/2003).

Il **comma 10**, infine, stabilisce, per il triennio 2011-2013, la riduzione alla metà della durata dei corsi di formazione per i vigili del fuoco, previsti dal richiamato decreto legislativo 217/2005, al fine di garantire, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, “una più rapida immissione nei ruoli per mantenere inalterata l'efficacia del complessivo dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale”. In particolare, si stabilisce:

- che la durata del corso di formazione per allievi dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 1, sia pari a 6 mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica;
- che la durata del corso di formazione per la nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico, di cui al successivo art. 23, comma 1, sia pari a 6 mesi;
- che la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei direttivi, di cui all'art. 42, comma 1, sia pari a 12 mesi, di cui almeno 3 di tirocinio operativo.

**Articolo 10, commi 11-27***(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque)*

## Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia».

12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, **comminando**, in caso di

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale **per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua**, di seguito denominata «Agenzia».

12.*Identico.*

13.*Identico.*

14.*Identico:*

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, **irrogando**, in caso di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

*b)* predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

*c)* definisce, **tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga»**, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

*d)* predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante

inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

*b)identica;*

*c)* definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, **anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;**

*d)* predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché **siano** pienamente **attuati** il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

dal funzionamento dell’Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa **raggiunta in sede di** Conferenza unificata, provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

*e)identica;*

*f)identica;*

*g)identica;*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,

h) *identica*;

i) *identica*;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, **e la trasmette** al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

15. *Identico*.

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre **componenti**, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,



## Testo del decreto-legge

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, **due** su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

volta.

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. **Formula proposte all'Agenzia**, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, **con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300**. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il **Presidente e ciascun** componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere

membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da **questa** approvati e assicura **l'esecuzione degli** adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato **dall'Agenzia** per un periodo di **tre** anni, non **rinnovabile**. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **Il compenso è ridotto** almeno **della** metà qualora il componente dell'Agenzia, **essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti** per il mantenimento del proprio trattamento economico.

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere

## Testo del decreto-legge

amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i **componenti** dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti **nel** settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si **applicano una** sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo **della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo** sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

21. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

22. Con decreto del Presidente del Consiglio **dei ministri**, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono **definiti** le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui **relativo** costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma **22**, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero **dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del **medesimo** Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma **22** si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. *Identico:*

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

*b)* in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *a)* e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le **relative** dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 24, e le relative modalità

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

*b)identica.*

25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, **secondo periodo**, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e **sono stabilite** la misura del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 24, e le relative modalità di

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

di versamento al bilancio dell’Agenzia.

versamento al bilancio dell’Agenzia.

26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui **al presente articolo**. Alla nomina dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

**26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell’Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modificazioni. L’incarico di consulente tecnico d’ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell’Agenzia, che siano cessati dal**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

**servizio da meno di cinque anni.**

27. L'Agencia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.

27. *Identico.*

### **Commi 11-13 e 27 - Istituzione dell'Agencia: finalità e principi generali**

Il **comma 11** prevede l'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'Agencia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque, di seguito denominata "Agencia", quale soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo (**comma 12**).

Lo stesso comma 11 precisa le finalità sottese all'istituzione, la quale è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici.

Il **comma 13** indica i seguenti principi che devono informare l'attività dell'Agencia:

- autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale;
- trasparenza;
- economicità.

Il **comma 27** prevede che l'Agencia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. 1611/1933 (che disciplina l'assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati).

### **Il quadro normativo e l'esigenza di un'Autorità di regolazione dei servizi idrici**

L'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in coerenza con la normativa comunitaria, ha disposto la riforma del comparto dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Sulla materia la Camera dei deputati ha poi approvato, il 23 settembre 2009, una mozione che impegna il Governo a proseguire nel percorso di liberalizzazione.



Successivamente, l'art. 15 del D.L. 135/2009 ha modificato in vari punti il citato articolo 23-*bis* al fine di rendere immediatamente applicabile la disciplina introdotta che, in sintesi:

- si applica ai **servizi pubblici locali di rilevanza economica** ad esclusione dei settori relativi a distribuzione del gas e dell'energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, gestione delle farmacie comunali e servizi strumentali degli enti affidanti
- prevede tre forme di affidamento dei servizi: 1) conferimento, mediante **gara pubblica**, in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti; 2) affidamento a **società a capitale misto** pubblico-privato, purché il socio privato sia selezionato attraverso gare cosiddette "a doppio oggetto" (sulla persona e sull'attività); 3) affidamento diretto, ossia senza gara, in casi eccezionali, con modalità *in house*
- introduce il **parere preventivo dell'Antitrust** sugli affidamenti *in house* che devono essere adeguatamente motivati
- definisce un **regime transitorio** degli affidamenti non conformi prevedendo scadenze diverse a seconda del grado di difformità dai principi della libertà di concorrenza: si va dal 31 dicembre 2010 per la cessazione degli affidamenti diretti non *in house*, al 31 dicembre 2011 per gli affidamenti *in house* ovvero al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2015 per i soggetti affidatari che aprono a soci privati
- stabilisce i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle **risorse idriche** e dell'autonomia gestionale del soggetto gestore affidatario del servizio, prevedendo che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-*bis* devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto peraltro già previsto dal Codice ambientale (artt. 143 e segg.), garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio<sup>322</sup>.

Tale disciplina è da coordinare con l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 che, novellando l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, demandando alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Per quanto riguarda la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) sostituita e soppressa dai commi in esame, si ricorda che l'art. 9-*bis*, comma 6, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 ne aveva preveduto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, in sostituzione del precedente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (contestualmente soppresso), a cui subentrava nelle relative competenze.

Tale Comitato aveva a sua volta sostituito (in forza dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 284/2006), subentrando nelle relative competenze, l'Autorità di vigilanza sulle risorse

---

<sup>322</sup> In seguito al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, l'articolo 23-*bis* del decreto legge 112 del 2008 come modificato dalla legge di conversione, e nel testo risultante dalla sentenza n. 325 della Corte costituzionale, è stato abrogato.

idriche e sui rifiuti, ripristinando la situazione preesistente all'emanazione del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), che aveva provveduto a sopprimere il Comitato per sostituirlo con l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Il citato comma 6 dell'art. 9-*bis* aveva inoltre attribuito alla Co.N.Vi.R.I. le funzioni in precedenza svolte dall'Osservatorio dei servizi idrici (ora soppresso).

Tornando al disposto dell'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008, si ricorda, infine, che l'intero articolo è stato abrogato per effetto del risultato referendario del 12-13 giugno 2011.

#### **Comma 14 - Compiti e funzioni**

Il **comma 14** elenca e disciplina nel dettaglio le seguenti funzioni che dovranno essere svolte dall'Agenzia con indipendenza di valutazione e di giudizio:

- a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 50.000 e 10 milioni di euro e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
- b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'art. 151 del D.Lgs. 152/2006; Si ricorda che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 i rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito e che, a tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari. Si ricorda altresì che anche il comma 4 dell'art. 161 del D.Lgs. 152/2006 prevede (alla lettera c), tra le funzioni della Co.N.Vi.R.I., la predisposizione, con delibera, di una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, prevedendo che tale delibera venga trasmessa al Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche **in proporzione al grado di inquinamento derivante dalle diverse utilizzazioni dell'acqua e ai conseguenti costi a carico della collettività (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati)**, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

L'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", a definire con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

*Al riguardo, appare opportuno coordinare la disposizione di cui al presente decreto (che assegna tale competenza all'Agenzia di nuova istituzione) con quanto previsto dalla vigente normativa.*

- d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente attuato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro previa intesa con la Conferenza unificata, provvede all'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
- e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
- f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
- g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
- i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;  
*In ordine al potere di formulare proposte e segnalazioni, andrebbe valutata l'opportunità di specificare l'organo cui esse sono destinate.*
- l) predispone una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Si fa notare che le funzioni indicate riprendono quelle attribuite dalle leggi vigenti (in particolare dall'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 152/2006) alla Co.N.Vi.R.I, ma provvedono a introdurre alcune innovazioni laddove si prevede: l'attribuzione di un potere di vigilanza sulle modalità di erogazione del servizio anche attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative (lettera *a*); la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo nel caso di mancata adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (lettera *d*); l'indirizzo e controllo degli affidamenti e delle regole per la redazione del piano d'ambito (lettera *f*) nonché con riferimento alle funzioni di cui alle lettere *c*), *e*), *i*)<sup>323</sup>.

### **Commi 15 e 26 - Passaggio dalla Co.N.Vi.R.I. all'Agenzia**

Ai sensi del **comma 15** sono trasferite all'Agenzia, a decorrere dalla sua istituzione, le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) dall'art. 161 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti.

Il **comma 26** prevede la soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della Co.N.Vi.R.I.

Lo stesso comma 26 prevede che alla "nomina dell'Agenzia" (forse intendendo la nomina dei membri) si provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina dei membri dell'Agenzia, in deroga al disposto del comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Co.N.Vi.R.I. continuano ad essere esercitate da quest'ultima.

*Si osserva che occorrerebbe riformulare il comma 26 al fine di chiarire il riferimento alla nomina dei membri dell'Agenzia.*

Il comma 26 dispone, infine, l'abrogazione dell'art. 161 del D.Lgs. 152/2006 nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

### **Commi 16-20 e 26- Composizione dell'Agenzia**

#### ***I membri***

Ai sensi del **comma 16** l'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. **Un emendamento introdotto durante l'esame alla Camera ha stabilito che i componenti designati dal Governo siano due, mentre il terzo nome dev'essere proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

---

<sup>323</sup> Si veda, al riguardo, l'articolo di Sergio Staiano *Note sul diritto fondamentale all'acqua. proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *Federalismi.it*, n. 5/2011, soprattutto alle pagg. 20-21.

Lo stesso comma dispone che le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 20 giorni dalla richiesta.

I componenti dell'Agencia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

### ***Gli organi***

Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agencia sono affidate, ai sensi del comma 16, al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Il **comma 17** affida al direttore generale funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agencia. **In sede di esame alla Camera è stato soppressa la sua prerogativa di formulare** proposte all'Agencia. Egli dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell'Agencia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili.

La disposizione specifica, ulteriormente, che non si applica al direttore generale la norma (art. 19, co. 8, D.Lgs. 165/2001<sup>324</sup>) che prevede per i segretari generali dei ministeri e i capi dipartimento la cessazione dell'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. *spoil system*).

Ai sensi del **comma 26**, si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### ***Compensi***

Ai sensi del **comma 18** i compensi spettanti ai componenti dell'Agencia sono determinati con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia).

---

<sup>324</sup> D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Viene altresì disciplinato il caso in cui **Il Presidente e i componenti dell'Agenzia, dipendenti di Pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. In tal caso** i loro compensi sono ridotti almeno della metà.

### ***Incompatibilità***

Le ipotesi di incompatibilità con la carica di componente dell'Agenzia sono disciplinate dal **comma 16, che stabilisce tale carica** incompatibile con incarichi politici elettivi. Inoltre non possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

Il **comma 19** individua attività ed interessi che, a pena di decadenza, non possono essere esercitati o posseduti dai componenti dell'Agenzia e dal direttore generale. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

Il **comma 20** pone ulteriori divieti in capo ai componenti dell'Agenzia e al direttore generale. Divieti che devono essere rispettati per almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico, pena l'irrogazione (salvo che il fatto costituisca reato) di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità del corrispettivo percepito.

In tale arco temporale i componenti e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore.

La stessa norma prevede sanzioni anche a carico dell'imprenditore che abbia violato tali divieti. All'imprenditore in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5% del fatturato (comunque compresa tra 150.000 e 10 milioni di euro, limiti rivalutati secondo il tasso di inflazione) e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo.

### **Commi 22 e 23 - Organizzazione e risorse dell'Agenzia**

#### ***Statuto***

Il **comma 22** prevede, al primo periodo, l'approvazione dello statuto dell'Agenzia con D.P.C.M. che dovrà essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione su proposta concertata dei Ministri dell'ambiente, dell'economia e per la pubblica amministrazione.

Lo statuto dovrà definire:

- le finalità e i compiti istituzionali;
- i criteri di organizzazione e funzionamento;

- le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

### ***Regolamento interno***

Ai sensi del secondo periodo del comma 22, con analogo D.P.C.M., adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore di quello recante lo statuto, è approvato il regolamento dell'Agenzia che:

- definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia;
- determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ***Risorse***

Il **comma 23** demanda ad un D.M. Ambiente, da adottare entro 15 giorni dall'emanazione del Regolamento interno:

- l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente da trasferire all'Agenzia;
- il comando, nel limite massimo di 20 unità, del personale del Ministero dell'ambiente già operante presso la Co.N.Vi.R.I. alla data di entrata in vigore della presente legge.

Viene altresì previsto che alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'art. 17, comma 14, della L. 127/1997, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il comma 14 dell'art. 17 della L. 127/1997 dispone che, "nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta".

### **Commi 24 e 25 – Copertura degli oneri**

Ai sensi del **comma 24**, gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

- a) mediante un contributo a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dall'Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

- b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, avente una dotazione non superiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto interministeriale (concertato dai Ministri delle finanze e dell'ambiente), sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.

Si fa notare che l'importo di 1 milione di euro è quanto stimato dalla relazione tecnica come importo complessivo annuo degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia (compensi per i membri, per il Collegio dei revisori e per il Direttore Generale e spese di funzionamento). La stessa relazione tecnica ricorda che alla copertura degli oneri citati si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del presente decreto (cui si rinvia).

Il **comma 25** disciplina la determinazione, in sede di prima applicazione, con apposito decreto interministeriale (concertato dai Ministri delle finanze e dell'ambiente) che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento interno dell'Agenzia:

- dell'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente (il comma 25 dispone che sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero);
- della misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24 e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

#### **Comma 21 - Scioglimento dell'Agenzia**

Il **comma 21** prevede che con apposito D.P.R. si possa provvedere allo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, .

Tale decreto, emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, dovrà provvedere alla contestuale nomina di un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a 6 mesi, le funzioni dell'Agenzia.

Entro tale termine si dovrà procedere al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto in merito alla nomina dei membri dal comma 16.

#### ***Ricorsi***

**Il comma 26-bis, introdotto durante l'esame in sede parlamentare alla Camera, ha stabilito che i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.**



**Il comma prevede che si applichino le disposizioni sul rito abbreviato comuni a determinate materie, di cui all'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.**

**L'incarico di consulente tecnico d'ufficio può essere attribuito ad un ex componente dell'Agenzia, ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio.**



**Articolo 10, comma 28**  
(*Tariffa servizio idrico*)

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

28. L'articolo 23-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

\_\_\_\_\_

28. *Identico.*

Il **comma 28** reca una norma di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008<sup>325</sup>, al fine di chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. 79/1995 (convertito, con modificazioni, dalla L. 172/1995).

La disposizione fa in verità riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. 135/2009 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 166/2009), che ha novellato in più punti l'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008, provvedendo in particolare a riscrivere completamente il comma 8. Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 135, lo stesso decreto-legge (e quindi il nuovo testo del comma 8 dell'art. 23-*bis* citato) è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta nella G.U. 25 settembre 2009, n. 223.

---

<sup>325</sup> **Articolo abrogato per effetto del referendum del 12-13 giugno 2011.**

***L'art. 23-bis, comma 8, del D.L. 112/2008 ed il regime transitorio delle tariffe***

Sui contenuti del comma 8 dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 si ricorda che la riscrittura operata dall'art. 15 del D.L. 135/2009, nel confermare “il processo di liberalizzazione e la marginalità della società *in-house* nei futuri affidamenti dei servizi pubblici locali” ha introdotto “una articolata fase transitoria, valida per tutti i servizi pubblici locali compreso il servizio idrico, caratterizzata da una progressiva privatizzazione degli assetti proprietari delle attuali società di gestione”<sup>326</sup>.

Alla metà degli anni '90, l'introduzione della Legge Galli (L. 36/1994), oggi sostituita dal D.Lgs. 152/2006, e la definizione del “Metodo normalizzato” (avvenuta con il D.M. 1° agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, emanato in attuazione dell'art. 13 della stessa Legge Galli) per la determinazione delle tariffe idriche aveva aperto una prospettiva completamente nuova per la gestione integrata dell'acqua e per il relativo sistema tariffario. Tale nuova prospettiva, tuttavia, ha tardato a concretizzarsi e ci si trova ancora in una fase di incompleta messa a regime del Servizio Idrico Integrato: a tutt'oggi molti comuni determinano le tariffe dei servizi idrici applicando il cosiddetto “regime transitorio”, affermatosi dopo la Legge Galli, che combina elementi della complessa stratificazione normativa precedente in materia di tariffe con elementi della Legge Galli stessa e del “Metodo normalizzato”, che “risulta ancora oggi il decreto di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del servizio idrico integrato”<sup>327</sup>.

Prima dell'emanazione del citato D.M. 1° agosto 1996, l'art. 2, comma 3, del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha demandato al CIPE di fissare – sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della L. 36/1994 – criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione.

Tralasciando le numerose norme intervenute in seguito<sup>328</sup> si ricorda che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nell'abrogare la L. 36/1994, ne ha sostanzialmente riprodotto i contenuti, “costituendo così l'attuale riferimento per la regolazione delle gestioni idriche e per la determinazione della relativa tariffa, e che in particolare, all'articolo 174, ha stabilito che sino all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di nuove disposizioni attuative della parte terza del citato decreto, si applica il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche che rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella legge Galli”<sup>329</sup>.

La tariffa del servizio idrico integrato è regolata dall'articolo 154 del medesimo Codice, ai sensi del quale essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed

<sup>327</sup> ANEA, *Note tecniche sulla regolazione*

([www.associazioneanea.it/documenti/approfondimenti/note-tecniche-sulla-regolazione/ANEA\\_NT\\_2\\_metodo.pdf](http://www.associazioneanea.it/documenti/approfondimenti/note-tecniche-sulla-regolazione/ANEA_NT_2_metodo.pdf)).

<sup>328</sup> Per una ricostruzione completa dell'intreccio di norme succedutesi nel tempo si vedano le premesse della Delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”, disponibile al link [www.cipecomitato.it/it/il\\_cipe/delibere/download?f=e080117.doc](http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/delibere/download?f=e080117.doc).

<sup>329</sup> 9° punto della premessa della citata Delibera CIPE 117/2008.

è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito (sino al referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011, di cui *infra*) e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito.

**Si ricorda, che per effetto del referendum del 12-13 giugno 2011 è abrogato il comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».**

Nelle premesse della Delibera CIPE 117/2008 (che fa riferimento alla versione del comma 8 dell'art. 23-*bis* prima della modifica operata dal D.L. 135/2009) si legge che la scadenza del periodo transitorio per l'attuazione della legge del 5 gennaio 1994, n. 36, è stata "ulteriormente prorogata nel tempo da diverse disposizioni di legge e che, da ultimo, l'articolo 23-*bis* del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del regime transitorio, al 31 dicembre 2010" e che "oltre il 20% della popolazione è ancora servita da gestioni in regime transitorio".

**L'articolo 10-*bis***, contenente disposizioni sul finanziamento del servizio ferroviario di interesse nazionale, era stato inserito dalle commissioni riunite 5a e 6a della Camera dei deputati (**identici emendamenti 10.06, 10.031 e 10.035**) ma non è stato recepito nel maxi emendamento.

L'**articolo 10-*bis*** introduceva un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, a tal fine inserendo tre nuovi commi all'articolo 17 del D.Lgs. n. 188/2003 (*Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – "Primo pacchetto ferroviario"*), dopo il comma 11-*bis*.

Il nuovo comma 11-*ter* introduce il sovrapprezzo a decorrere dal 13 dicembre 2011. Il sovrapprezzo si applica al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari.

Il sovrapprezzo viene introdotto per consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratto di servizio pubblico.

La misura del sovrapprezzo è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico. La misura del sovrapprezzo è aggiornata ogni tre anni (comma 11-*quater*).

Gli introiti derivanti dall'introduzione del sovrapprezzo sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.A.) per diminuire il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico (comma 11-*quinquies*).

## Articolo 11

*(Disposizioni finanziarie)*

### Testo del decreto-legge

---

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n*) e da *dd*) a *gg*), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b*), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:

*a*) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

### Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

---

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dal comma **1 del presente articolo** e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n*) e da *dd*) a *gg*), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b*), pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:

*a*) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito **dell'abrogazione** disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati

b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), e dall'articolo 8, commi 5 e 11.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), e dall'articolo 8, commi **3** e **9**.

*3. Identico.*

L'**articolo 11** reca, al **comma 1**, il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il **comma 2** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, quantificati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

I suddetti oneri derivano dalle seguenti misure:

- art. 11, comma 1: rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica;



- art. 1, comma 5: credito di imposta per la ricerca scientifica;
- art. 7, comma 2, lett. *n)* e da *dd)* a *gg)*: semplificazione della riscossione e riapertura dei termini e la disciplina della rivalutazione di terreni e quote;
- art. 8, comma 2: ampliamento del campo di applicazione del regime fiscale di attrazione europea;
- art. 8, comma 3: nuove norme in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- art. 8, comma 9: disciplina della tassazione dei fondi immobiliari chiusi;
- art. 9, comma 15: finanziamento delle attività della Fondazione per il merito;
- art. 10, comma 24, lett. *b)*: funzionamento dell' Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.

Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri suddetti si provveda:

- a) quanto a 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 220/2010 (legge finanziaria per il 2011), che è stato soppresso dall'articolo 1, comma 4, del decreto in esame;
- b) quanto ad euro 293,1 milioni per l'anno 2012, 188 milioni per l'anno 2013, a 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti:
  - dall'articolo 7, comma 2, lett. *dd)*-*gg)*, relative alle misure di riapertura termini e di disciplina della rivalutazione di terreni e quote;
  - dall'articolo 8, comma 3, recante nuove norme in materia di amministrazione straordinaria;
  - dall'articolo 8, comma 9, relativo alla disciplina della tassazione dei fondi immobiliari chiusi.

Il **comma 3** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"
295	Testo a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)
296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"
298	Testo a fronte	disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)
299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I
299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".